

439.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 APRILE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PERTINI**

INDI

DEI VICEPRESIDENTI **BOLDRINI, LUZZATTO E ZACCAGNINI**

INDICE		PAG.	
	PAG.		
<b>Congedi</b> . . . . .	27639	FORTUNA . . . . .	27704, 27725
<b>Disegni di legge:</b>		IOTTI LEONILDE . . . . .	27649, 27719
( <i>Approvazione in Commissione</i> ) . . . . .	27730	LUZZATTO . . . . .	27725
( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . .	27639, 27730	MALAGODI . . . . .	27720, 27723
<b>Proposte di legge:</b>		MORGANA . . . . .	27715
( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	27639, 27686, 27729	NATOLI . . . . .	27720
( <i>Approvazione in Commissione</i> ) . . . . .	27730	ORLANDI . . . . .	27686, 27720
( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . . . . .	27686	REALE ORONZO . . . . .	27699
<b>Interrogazioni e interpellanza</b> ( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	27731	SCALFARI . . . . .	27677
<b>Mozioni</b> ( <i>Discussione</i> ) e <b>interpellanze</b> ( <i>Svolgimento</i> ) <b>sulla revisione del Concordato:</b>		TRIPODI ANTONINO . . . . .	27661, 27719
PRESIDENTE . . . . .	27640	<b>Commissione</b> ( <i>Modifica nella costituzione</i> ) . . . . .	27729
ANDREOTTI . . . . .	27681, 27695, 27720	<b>Corte costituzionale</b> ( <i>Trasmissione di sentenza</i> ) . . . . .	27730
BALLARDINI . . . . .	27655	<b>Per la morte del ministro Mannironi:</b>	
BASSO . . . . .	27710	PRESIDENTE . . . . .	27639
BERTOLDI . . . . .	27728	COLOMBO EMILIO, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i> . . . . .	27639
BOIARDI . . . . .	27672, 27719	<b>Auguri per la Pasqua:</b>	
BOZZI . . . . .	27688	PRESIDENTE . . . . .	27729
COLOMBO EMILIO, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i> . . . . .	27645, 27668, 27719	COLOMBO EMILIO, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i> . . . . .	27729
COVELLI . . . . .	27728	<b>Ordine del giorno della prossima seduta</b> . . . . .	27731

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9.**

DELFINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bensi, Cascio, De Pascalis, Macchiaveli, Mosca, Moro Dino, Pintus, Semeraro e Sisto.

(I congedi sono concessi).

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VECCHIARELLI ed altri: « Modifica all'articolo 6 della legge 7 ottobre 1969, n. 747, concernente l'inquadramento degli assuntori delle ferrovie dello Stato » (3287);

NICOLINI: « Norme integrative alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, concernente il riordinamento della indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria » (3288);

COCO MARIA ed altri: « Norme per l'assistenza specializzata all'infanzia e alla gioventù minorata psichica, fisica, sensoriale e disadattata sociale » (3289);

VASSALLI: « Concessione di riduzioni ferroviarie agli impiegati dell'ISTAT collocati in quiescenza » (3290).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento.

**Trasmissioni dal Senato.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge approvati da quella VII Commissione permanente:

« Corresponsione da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di un contributo nella spesa per la costruzione di nuovi impianti di raccordo tra la rete FS e gli stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati nonché per l'ampliamento degli impianti di raccordo esistenti » (3284);

« Classifica in 2ª categoria delle opere idrauliche interessanti gli argini, le sponde e la difesa in destra e sinistra del fiume Arno, dallo sbocco del fiume Sieve a Pontassieve allo sbocco del torrente Mugnone in località l'Indiano, a valle dell'abitato di Firenze » (3285);

« Costruzione in Milano della nuova sede del Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia ed uffici annessi » (3286).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede.

**Per la morte del ministro Mannironi.**

COLOMBO EMILIO, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO EMILIO, *Presidente del Consiglio dei ministri*. È con profondo dolore che annuncio alla Camera che questa notte si è spento il senatore Salvatore Mannironi, ministro della marina mercantile. (*Il Presidente, i deputati e i membri del Governo si levano in piedi*). Nell'esprimere il cordoglio del Governo, desidero inviare ai familiari dello scomparso i sentimenti della nostra più profonda partecipazione al dolore della famiglia, che è il dolore del Governo e del Parlamento.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa, a nome dell'Assemblea, al cordoglio espresso dal Presidente del Consiglio per la morte del ministro della marina mercantile senatore Mannironi.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

**Discussione di mozioni e svolgimento di interpellanze sulla revisione del Concordato con la Santa Sede.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle seguenti mozioni:

« La Camera,

richiamato il voto pronunciato nella seduta del 5 ottobre 1967, con il quale "rilevata l'opportunità di riconsiderare talune clausole del concordato in rapporto all'evoluzione dei tempi ed allo sviluppo della vita democratica ed avendo presente che a tal fine è consona alla natura dell'accordo la procedura dell'intesa bilaterale prevista anche nella Costituzione", si invitava "il Governo a prospettare all'altra parte contraente tale opportunità in vista di raggiungere una valutazione comune in ordine alla revisione bilaterale di alcune norme concordatarie";

che tale voto intervenne dopo un'ampia discussione nel corso della quale pressoché tutti i gruppi parlamentari si pronunziarono per la revisione bilaterale del concordato e per l'esigenza che il Governo italiano assumesse le opportune iniziative in relazione a tale finalità;

che a seguito di tale voto venne istituita una commissione di studio per la preparazione degli incontri preparativi alla revisione del concordato; che i lavori di tale commissione si sono esauriti ormai da circa un anno, senza che il Governo ne abbia mai dato notizia ufficiale al Parlamento e tanto meno comunicati i risultati;

che nulla è stato comunicato circa le modalità, le direttive e le prospettive relative agli incontri con l'altra parte contraente per l'attuazione della revisione; che la revisione del concordato appare più che mai urgente, anche in relazione alla approvazione della legge sul divorzio, per consentire e stabilire un giusto rapporto tra Stato e Chiesa sulla base dell'articolo 7 della Costituzione,

invita il Governo:

1) a riferire alla Camera sull'esito dei lavori della commissione di studio dallo stesso istituita e sugli atti posti in essere per ottemperare al voto espresso dalla Camera il 5 ottobre 1967;

2) a riferire alla Camera sulle iniziative che esso intende assumere per dare luogo alle procedure necessarie per la revisione bilaterale del concordato e sulla base dei criteri e delle direttive che scaturiscono dalla Costi-

tuzione e dalla mutata realtà politica e sociale » (1-00110);

« IOTTI LEONILDE, BERLINGUER, SPAGNOLI, INGRAO, BARCA, D'ALESSIO, MALAGUGINI, RAUCCI, DAMICO, GUIDI ».

« La Camera,

ricordato il voto pronunciato nella seduta del 5 ottobre 1967 con il quale "rilevata l'opportunità di riconsiderare talune clausole del Concordato in rapporto all'evoluzione dei tempi ed allo sviluppo della vita democratica" si invitava "il Governo a prospettare all'altra parte tale opportunità in vista di raggiungere una valutazione comune in ordine alla revisione bilaterale di alcune norme concordatarie";

rilevato che tale voto fu espresso dopo un dibattito durante il quale quasi tutte le forze politiche convennero sulla necessità di una revisione bilaterale del Concordato; che in esecuzione di tale voto, il Governo istituì una Commissione, presieduta dall'onorevole Gonella con il compito di predisporre uno studio preparatorio per l'avvio della deliberata revisione;

che le conclusioni di tale Commissione sono state da tempo rimesse al Governo ed appare necessario renderle note al Parlamento per le decisioni di sua competenza;

che recenti avvenimenti hanno resa ancora più attuale ed urgente l'apertura di negoziati bilaterali con la Santa Sede in ordine all'importante questione dei rapporti fra Stato e Chiesa, in particolar modo l'avvenuta approvazione della legge 1° dicembre 1970, n. 898, introduttiva del divorzio, nonché le sentenze della Corte costituzionale del 1971, nn. 30-31, in ordine ai rapporti fra norme costituzionali e norme concordatarie;

che appare necessario sottoporre a revisione anche alcuni articoli del trattato del Laterano, che sono visibilmente superati dalla realtà;

che del resto lo stesso contenuto del Concordato, ad un attento esame compiuto nel fedele rispetto degli interessi di entrambe le parti contraenti, si rivela oggi o istitutivo di privilegi per la Chiesa che essa per prima non può che rifiutare e che sono incompatibili con la Costituzione; o fonte di inammissibili interferenze dello Stato nell'ordinamento ecclesiastico; o sanzionatore di garanzie per la Chiesa che, necessarie in regime autoritario, sono inutili in regime democratico che le assicura, anche alla Chiesa, in misura as-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

sai più larga di quanto non faccia il testo concordatario; o infine obsoleto ed improduttivo di pratici effetti perché superato dalla avvenuta ed irreversibile evoluzione di taluni istituti e della realtà;

che d'altra parte alcune fondamentali esigenze della Chiesa possono trovare piena soddisfazione in leggi della Repubblica vigenti od emanande;

invita il Governo:

1) a comunicare alla Camera il risultato dei lavori della Commissione di studio istituita dopo il voto del 5 ottobre 1967;

2) ad aprire negoziati con la Santa Sede al fine di pervenire ad una bilaterale revisione del Concordato e dello stesso trattato » (1-00126);

« BALLARDINI, BERTOLDI, GUERRINI  
GIORGIO, SALVATORE, DELLA BRIOTTA,  
MUSOTTO, BALDANI GUERRA,  
MORO DINO, TOCCO, ACHILLI ».

« La Camera,

riconosciuto che il trattato stipulato l'11 febbraio 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede è un atto di rilevanza internazionale, e posto che esso non regola le condizioni della Chiesa cattolica in Italia, ma assicura unicamente ed esclusivamente il permanente riconoscimento dell'intangibile e irrevocabile sovranità dello Stato italiano con Roma capitale e quella sovranità che alla Santa Sede compete a livello internazionale in conformità alle esigenze della sua missione spirituale

invita il Governo

ad evitare qualsiasi passo che, intaccando la validità del trattato, riaprirebbe la controversia temporale con la Santa Sede, e ad adeguarsi puntualmente al principio di *stare pactis* consacrato dall'articolo 10 comma primo della Costituzione » (1-00128);

« TRIPODI ANTONINO, ALMIRANTE, DE MARZIO, ABELLI, ALFANO, CARADONNA, D'AQUINO, DELFINO, DI NARDO FERDINANDO, FRANCHI, GUARRA, MANCO, MARINO, MENICACCI, NICOSIA, NICCOLAI GIUSEPPE, PAZZAGLIA, ROBERTI, ROMEO, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TURCHI ».

« La Camera,

che aveva rilevato, nella seduta del 5 ottobre 1967, " l'opportunità di riconsiderare talune clausole del concordato in rapporto al-

l'evoluzione dei tempi e allo sviluppo della vita democratica ", ed aveva, di conseguenza, impegnato il Governo ad avviare trattative bilaterali con la Santa Sede al fine di proporre un progetto necessario di revisione;

considera, dopo oltre tre anni, che il ritardo e il prolungato silenzio su un tema che era stato unanimemente giudicato urgente e indilazionabile, suonino conferma delle perplessità a suo tempo sollevate circa la volontà politica vicendevole di giungere a una revisione che rendesse aderenti al dettato costituzionale le norme di un accordo che era stato, del resto, realizzato con lo Stato fascista; ritiene:

1) che le ragioni storiche che avevano indotto alla stipula del concordato siano in gran parte scomparse, sia per la diversa configurazione dei rapporti istituzionali che lo Stato democratico ha realizzato dalla sua entrata in vigore, sia per la diversa sensibilità con cui i cittadini di fede cattolica guardano, in misura crescente, al problema dei rapporti tra Chiesa e società;

2) che gli articoli chiaramente anticonstituzionali del concordato siano di tale rilievo da togliere, con la loro corretta revisione la principale ragion d'essere dell'accordo del 1929;

3) che la conservazione di privilegi di varia natura per gli ecclesiastici e per le istituzioni religiose non sia omogenea con i principi di eguaglianza che dovrebbero presiedere alla elaborazione delle leggi e alla stipula dei trattati internazionali; giudica praticamente insormontabili le difficoltà oggettive che si frappongono alla promozione di un reale adeguamento delle norme dei patti lateranensi alle prescrizioni costituzionali; si riserva di prendere in esame proposte concrete e non in contrasto con i principi sopra esposti;

impegna il Governo

a riferire tempestivamente sui risultati sino ad ora conseguiti e ad avviare l'alternativa di un procedimento di abrogazione del concordato » (1-00129);

« BOIARDI, PASSONI, LATTANZI, CANESTRI, GRANZOTTO, SANNA, AVOLIO, AMODEI, ZUCCHINI, LUZZATTO ».

« La Camera,

preso atto di quanto la Corte costituzionale ha considerato in diritto nel pronunciare le recenti sentenze nn. 30, 31 e 32, e cioè:

a) che l'articolo 7 della Costituzione, pur avendo sancito " un generico regime pat-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

tizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica " — con preciso riferimento ai patti lateranensi — " non può avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato ", e ciò in quanto lo stesso articolo 7 " riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità ";

b) che le stesse clausole e il contenuto specifico dei patti, e cioè del trattato, della convenzione finanziaria e del concordato, possono e devono essere riconsiderati per accertare la loro coerenza con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale;

c) che, a maggior ragione, l'articolo 7 della Costituzione " non preclude il controllo di costituzionalità delle leggi che immisero nell'ordinamento interno le clausole dei patti lateranensi, potendosene valutare la conformità o meno ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale "; considerando:

che, anche ad un esame sommario, molte delle clausole contenute nei patti lateranensi e delle norme applicative risultano in contrasto con i principi fondamentali e con norme specifiche della Costituzione;

che altre possono essere più correttamente riformulate, anche in conformità alle norme del diritto internazionale, nel trattato che ha istituito e regola i rapporti con lo Stato della Città del Vaticano;

che alcune clausole del concordato hanno già trovato o possono trovare più coerente formulazione in leggi ordinarie dello Stato conformi alle norme costituzionali, e ciò anche sulla base di preventive intese con le rappresentanze delle confessioni religiose presenti tra i cittadini italiani; riconoscendo:

che in ogni caso e in modo particolare deve considerarsi in aperto contrasto con la Costituzione l'articolo 1 del trattato, in quanto afferma: " L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1 dello statuto del regno, 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica, romana è la sola religione dello Stato ";

che, con l'inevitabile soppressione del citato articolo 1 del trattato, risulterà confermata la laicità dello Stato, ribadito il principio della pari dignità sociale e dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, riaffermato il principio della libertà religiosa, senza ostacoli e impedimenti, ma anche senza privilegi e discriminazioni tra i cittadini italiani per motivi religiosi;

che, pertanto e conseguentemente, altre clausole del trattato e la maggior parte delle

clausole del concordato risulteranno in contrasto con questi ed altri principi dell'ordinamento costituzionale;

che, infine, si tratterà di riconsiderare la coerenza o meno, con l'ordinamento democratico dello Stato italiano e con i principi costituzionali che lo informano, dello stesso regime pattizio, o concordatario, nei rapporti con l'organizzazione di una confessione religiosa, anche se conta tra i suoi fedeli la maggioranza dei cittadini italiani,

impegna il Governo

a sottoporre al Parlamento, con carattere d'urgenza e comunque prima di esperire procedure e passare ad intese formali con i rappresentanti della Chiesa cattolica, i suoi orientamenti, con le relative indicazioni, circa le clausole ed i contenuti dei patti lateranensi (trattato, convenzione finanziaria, concordato e relative leggi applicative) che esso riconosce in contrasto con i principi e gli indirizzi del nostro ordinamento costituzionale, indicando, inoltre, le materie che, attualmente regolamentate dai patti e dalle leggi applicative, possono formare oggetto di un'aggiornata riformulazione del trattato che ha istituito e regola i rapporti con lo Stato della Città del Vaticano, e indicando, infine, le materie considerate nel concordato che risultano già regolamentate o possono trovare più corretta regolamentazione in leggi ordinarie dello Stato conformi alle norme costituzionali » (1-00131);

« SCALFARI, BASSO, BONEA, CAPRARA, FINELLI, LOMBARDI RICCARDO, MATTALIA, MUSSA IVALDI VERCELLI, NATOLI, QUARANTA ».

« La Camera,

premesso che il tempo intercorso dalla propria deliberazione del 5 ottobre 1967 ha consentito che " l'evoluzione dei tempi e lo sviluppo della vita democratica " — ritenuti, all'atto di tale deliberazione, fattori determinanti della revisione bilaterale delle norme del concordato fra Stato e Chiesa — hanno già trovato incisiva consacrazione nell'ordinamento giuridico dello Stato con l'introduzione del divorzio;

ritenuto che l'oggettiva vetustà dei patti lateranensi — che già all'epoca della firma, di là dalle magnificazioni ufficiali, indussero le coscienze cattoliche più avvertite a chiedersi con sgomento com'era stato possibile che " la Chiesa avesse potuto venire a patti con una forza dimostratasi anticristiana, in

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

sé, nel fine come nei mezzi" — rende indilazionabile la più pronta modificazione di essi; che la revisione implica il completo aggiornamento dei patti poiché con l'approvazione dell'articolo 7 della Costituzione, come si sostenne da parte cattolica, i patti non furono "costituzionalizzati" ma si intese con tale articolo dare ad essi, sul piano dei principi, una consacrazione democratica che perpetuasse la pace religiosa e affermasse, sul piano delle procedure, la predilezione dell'ordinamento per il metodo concordatario che avrebbe dovuto regolare i rapporti con la Chiesa;

che dopo il chiaro avvertimento della Corte costituzionale (sentenze 30 e 31) ove le trattative si prolungassero, l'opera di potatura dei rami secchi del regime concordatario potrebbe procedere, indipendentemente da ogni accordo fra le parti, ad opera autonoma della corte in sede di "controllo di costituzionalità delle leggi che immisero nell'ordinamento interno le clausole dei patti lateranensi" potendo la corte valutarne la conformità o meno ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale;

che l'unico metro accettabile per la revisione è dunque il confronto fra le norme costituzionali e le norme pattizie e la conseguente eliminazione, fra queste ultime, di quelle che siano in contrasto con l'ordinamento costituzionale dello Stato;

che la Chiesa può trovare la tutela più efficace e penetrante della sua alta missione soltanto nell'ambito dell'ordinamento pluralistico e democratico dello Stato italiano;

invita il Governo:

1) a dare esaurienti notizie sulle conclusioni a cui è pervenuta la commissione di studio costituita a seguito della citata deliberazione della Camera;

2) a concludere i preliminari per l'apertura dei negoziati con la Santa Sede ponendo a fondamento dell'opera di revisione dei patti la riaffermazione dei principi del nostro ordinamento costituzionale concernenti la libertà di religione, l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la libertà di insegnamento, la libertà di accesso dei cittadini ai pubblici uffici e l'esclusività della funzione giurisdizionale dello Stato che è espressione della sovranità della Repubblica » (1-00132);

« ORLANDI, REGGIANI, AVERARDI, CORTI, MAGLIANO, PALMIOTTI, SARGENTINI, COTTONI, CECCHERINI, CIAMPAGLIA ».

« La Camera,

premesso che in un ordinamento di democrazia liberale il regime di separazione tra Stato e Chiesa va considerato come formula ideale per l'uno e l'altro ente;

considerato che nella situazione attuale, per considerazioni storiche e politiche, non è opportuno abbandonare la linea della procedura di revisione consensuale, già deliberata dalla Camera a grande maggioranza di voti nell'ottobre 1967;

affermato che la revisione deve riguardare le norme del concordato in quanto siano lesive della Costituzione o dei principi democratici dell'ordinamento repubblicano, e che tale revisione si rende ancor più doverosa e urgente dopo le recenti pronunce della Corte costituzionale;

affermato altresì che la revisione stessa non può arrestarsi di fronte alla esistenza, nel trattato, di norme che abbiano sostanziale natura concordataria e siano anch'esse lesive della Costituzione o dei principi democratici dell'ordinamento repubblicano;

impegna il Governo:

a) a comunicare alla Camera il risultato dei lavori della commissione di studio nominata dopo il voto dell'ottobre 1967;

b) ad ascoltare il parere d'una apposita Commissione parlamentare in ordine alle clausole dei suddetti patti da abrogare o modificare;

c) ad aprire trattative con l'altra parte contraente per un effettivo adeguamento dei patti alla moderna realtà sociale, giuridica e politica, tenendo presente il parere che formulerà in proposito l'indicata Commissione parlamentare » (1-00133);

« BOZZI, MALAGODI, ALESI, ALESSANDRINI, ALPINO, BADINI CONFALONIERI, BIGNARDI, BIONDI, CANTALUPO, CAPUA, CASSANDRO, CAMBA, CATELLA, COTTONE, DE LORENZO FERRUCCIO, DEMARCHI, DURAND DE LA PENNE, FERIOLI, FULCI, GIOMO, MARZOTTO, MAZZARINO, PAPA, PROTTI, PUCCI DI BARSENTO, QUILLERI, SERRENTINO ».

« La Camera,

al fine di realizzare quanto è predisposto dalla mozione Zaccagnini-Ferri Mauro-La Malfa — che prevede l'opportunità di riconsiderare talune clausole del Concordato in rapporto alla evoluzione dei tempi ed allo sviluppo della vita democratica;

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

preso atto dei lavori della Commissione di studio istituita a tal fine dal ministro di grazia e giustizia —

invita il Governo

ad utilizzare il lavoro di tale Commissione ministeriale per il negoziato bilaterale con la Santa Sede.

Per permettere al Parlamento di procedere a suo tempo, con ampiezza di informazioni, all'esame dei problemi in sede di ratifica dell'accordo, il Governo prima della stipulazione dell'accordo riferirà al Parlamento sui punti di arrivo del negoziato » (1-00136).

« ANDREOTTI, STORCHI, FABBRI, ZANIBELLI, AMADEO, CANESTRARI, SPERANZA, AZZARO, BRESSANI, CERUTI, DALL'ARMELLINA, DE POLI, DI GIANNANTONIO, FUSARO, MARTINI MARIA ELETTA, MENGOZZI, MERENDA, STELLA, PITZALIS ».

L'ordine del giorno reca anche lo svolgimento delle seguenti interpellanze:

al Governo, « per conoscere il pensiero sui limiti della revisione del Concordato stipulato l'11 febbraio 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede; per sapere altresì se la portata revisionistica — dando una regolamentazione unilaterale alla posizione giuridica della Chiesa in Italia, con tutte le gravi conseguenze che ciò comporta, e soprattutto vulnerando l'essenza pattizia in alcune norme sostanziali, con deprecabile pregiudizio della pace religiosa e della sovranità dello Stato — non snaturi il documento al punto da implicarne la denuncia; gli interpellanti chiedono inoltre che il Governo comunichi con urgenza il risultato dei lavori della Commissione Gonella e che, comunque, non apra altri negoziati con la Santa Sede senza ampia discussione e specifico mandato del Parlamento » (2-00639);

« TRIPODI ANTONINO, ALMIRANTE, DE MARZIO, ABELLI, ALFANO, CARADONNA, D'AQUINO, DELFINO, DI NARDO FERDINANDO, FRANCHI, GUARRA, MANCO, MARINO, MENICACCI, NICOSIA, NICCOLAI GIUSEPPE, PAZZAGLIA, ROBERTI, ROMEO, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TURCHI ».

al Presidente del Consiglio dei ministri e ministro *ad interim* di grazia e giustizia e al ministro degli affari esteri, « per conoscere se e quando il Governo intenda iniziare trattative per la revisione del concordato con la

Santa Sede, e su quali basi, esponendo in proposito le conclusioni della commissione di studio costituita a seguito della mozione votata dalla Camera il 5 ottobre 1967, e il giudizio del Governo su di esse e sulla loro attuale adeguatezza a costituire fondamento di una trattativa che tenga conto della ulteriore evoluzione della vita democratica e della aggiornata chiarificazione del contenuto della Carta costituzionale. Per conoscere inoltre se, includendo fra le norme da modificare anche l'articolo 34 del concordato, il Governo non ritenga tuttavia necessario ribadire che a giudizio dello Stato italiano, espresso dal Parlamento, l'introduzione nella legislazione italiana di casi di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario non ha in ogni caso costituito violazione del detto articolo, come fu sostenuto nel confronto con la Santa Sede del 1970, a seguito del quale le discordanti posizioni delle parti furono riferite al Parlamento » (2-00644).

« REALE ORONZO, LA MALFA, BUCALOSSI, BIASINI, COMPAGNA, GUNNELLA, MAMMI, MONTANTI, TERRANA ».

al Presidente del Consiglio dei ministri e ministro *ad interim* di grazia e giustizia, « per sapere se, in vista dei necessari contatti con il Vaticano per una nuova valutazione dei rapporti tra Stato e Chiesa, il Governo non ritenga opportuno esporre compiutamente al Parlamento le linee generali dell'azione da intraprendersi, apparendo obiettivamente superato da rilevanti fatti nuovi (legge 1° dicembre 1970, n. 898, e sentenze recentissime della Corte costituzionale), ogni parziale studio della commissione Gonella, studio comunque non impegnativo ma meramente orientativo per il Governo; per sapere inoltre se, pur senza indirizzarsi esclusivamente — per ora — sull'abrogazione consensuale del concordato, il Governo intenda impegnare una seria consultazione con il Vaticano anche per porre le basi di un regime di separazione tra Stato e Chiesa; per sapere ancora quali conclusioni sarà in grado di trarre nella ipotesi, non improbabile, di una impossibilità di ottenere da controparte le profonde modificazioni del trattato e del concordato imposte dal mutare dei tempi e dalla applicazione dei principi costituzionali; per sapere se intenda mantenere inalterata la posizione ufficiale dello Stato sulla non rilevanza della avvenuta introduzione del divorzio in Italia sulle disposizioni dell'attuale articolo 34 del concordato ed in par-

tiolare se — in ogni caso — la nota italiana del 30 maggio 1970 inviata a controparte rimanga il fondamento dell'azione politica governativa in questo settore anche dopo le dimissioni del ministro Reale; per sapere inoltre se il Governo italiano non ritenga necessario preliminarmente far presente al Vaticano la grave contraddizione esistente fra eventuali serene trattative sui rapporti tra Stato e Chiesa ed i fortissimi contrasti inevitabilmente esplodenti a brevissima scadenza nel paese per lo scoperto appoggio di vescovi e cardinali e di organizzazioni cattoliche a gruppi oltranzisti che stanno in questi giorni attivandosi per un referendum abrogativo della legge introduttiva del divorzio in Italia, cercando di legittimare lo scontro tra un preteso paese reale cattolico ed un Parlamento che, per essere troppo laico, apparirebbe solo nominalmente rappresentativo del popolo italiano; per sapere, infine, se non sia preferibile — anche al fine di seguire la effettiva deleteria incidenza della lotta per il referendum anti-divorzio sulla pace religiosa — costituire una Commissione parlamentare che esamini tutta la complessa materia e che fornisca all'esecutivo le basi per la discussione generale da intraprendersi con il Vaticano » (2-00645).

« FORTUNA ».

Se la Camera lo consente, la discussione di queste mozioni e lo svolgimento di queste interpellanze, che concernono lo stesso argomento, formeranno oggetto di un solo dibattito.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per accordo intercorso tra i gruppi, i presentatori delle mozioni e delle interpellanze rinunziano a svolgere i loro documenti e replicheranno dopo le dichiarazioni fatte dal Governo in proposito.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri.

COLOMBO EMILIO, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli deputati, il dibattito che sta per aprirsi è formalmente originato dalle mozioni e interpellanze iscritte all'ordine del giorno.

Debbo preliminarmente ringraziare gli onorevoli proponenti di ogni parte, poiché, che io sia portato a concludere a favore o contro le loro argomentazioni, non ho dubbio che questa discussione che sta per aprirsi sarà utile al Governo nelle sue prossime determi-

nazioni e, in definitiva, a quella chiarezza e cordialità di rapporti con la Santa Sede, al libero svolgersi della vita religiosa in Italia, a quella pace degli spiriti in questa materia, che è nei voti di tutti e particolarmente di chi vi parla.

Debbo inoltre e innanzi tutto affermare che nel clima delle libertà democratiche che caratterizza la Repubblica italiana, nelle concrete circostanze attuali e d'innanzi alla disponibilità più volte manifestata dalla Santa Sede è da considerare normale una revisione consensuale del concordato.

Nell'affrontare i temi delicati e complessi del presente dibattito parlamentare occorre certo avere in mente i precedenti storici della questione, a tutti nota, ma gioverà soprattutto ricordare le origini più recenti della discussione attuale, richiamando quella che ebbe luogo il 4 e 5 ottobre 1967 in questa stessa aula partendo dalla mozione dell'onorevole Basso e che si concluse con il voto di altra mozione presentata dagli onorevoli Mauro Ferri, La Malfa e Zaccagnini, ed accettata dal Governo.

Tengo a ricordare qui con vivo compiacimento l'elevatezza della discussione, per il tono come per il contenuto, e sono certo che quella che sta per aprirsi si terrà nella stessa linea ed alla stessa altezza.

La mozione Ferri Mauro, La Malfa, Zaccagnini ed altri, votata a larga maggioranza (304 voti a favore e 204 contrari) dopo un intervento riassuntivo, chiaro ed incisivo, dell'allora Presidente del Consiglio onorevole Moro, faceva proprie le conclusioni del Governo e, considerati i patti lateranensi a norma della Costituzione come base che regola le relazioni tra Stato e Chiesa, rilevava, «per quanto riguarda lo Stato, l'opportunità di riconsiderare talune clausole del concordato in rapporto all'evoluzione dei tempi ed allo sviluppo della vita democratica», ed invitava « il Governo a prospettare all'altra parte contraente tale opportunità in vista di raggiungere una valutazione comune in ordine alla revisione bilaterale di alcune norme concordatarie ».

Venivano così riconfermati il principio concordatario e la procedura dell'intesa bilaterale prevista anche dalla Costituzione.

Il voto così solennemente espresso dal Parlamento fu dal Governo ufficialmente portato a conoscenza della Santa Sede il 3 novembre del 1967 per i normali tramiti diplomatici e ricevette favorevole accoglienza.

Successivamente il Presidente del Consiglio, onorevole Leone, manifestava l'intenzione di costituire una commissione con il com-

pito di fornire all'esecutivo elementi precisi e ragionati di valutazione circa le clausole del concordato che sarebbe stato opportuno rivedere.

Con decreto 4 novembre 1968, l'allora ministro di grazia e giustizia, onorevole Guido Gonella, istituì la commissione ministeriale, posta sotto la sua presidenza, col fine di studiare la revisione del concordato e di preparare, con la più ampia e approfondita ricerca, quanto necessario ed utile per consigliare il Governo in vista delle trattative da intavolare con la Santa Sede e per dare esecuzione alla mozione votata il 6 ottobre 1967.

Il senatore Gava, succeduto nel dicastero di grazia e giustizia all'onorevole Gonella, chiamava quest'ultimo a presiedere la commissione, confermandone per il resto componenti e scopi con suo decreto 28 dicembre 1968.

Quando il 13 marzo 1969, per cortesia, le fu data notizia dell'insediamento recente della commissione presieduta dall'onorevole Gonella, la Santa Sede fece conoscere di essere disposta a prendere contatto, a tempo da concordarsi, con gli incaricati del Governo italiano per « prendere in esame e sottoporre ad una serena ed obiettiva discussione la possibilità e convenienza di riconsiderare di comune intesa talune clausole del concordato in ordine ad una eventuale revisione bilaterale per adeguarle a nuove riconosciute esigenze, da parte dello Stato e della Chiesa cattolica, ferma restando la garanzia costituzionale assicurata ai patti lateranensi nell'ambito giuridico dello Stato italiano ».

Malgrado le difficoltà non lievi insorte successivamente lungo l'iter parlamentare e con l'approvazione della legge 1° dicembre 1970, n. 898, che, come è noto alla Camera, è considerata dalla Santa Sede come un *vulnus* al concordato e in particolare al suo articolo 34, tale disposizione ad aprire conversazioni non è mai stata smentita in seguito, ma anzi più volte riconfermata anche in pubbliche dichiarazioni.

Va rilevato che la competenza dei membri della commissione istituita e presieduta dall'onorevole Gonella è indiscussa ed elevata e che la loro formazione e il loro indirizzo sono diversi, giungendo a comprendersi fra essi persone di tendenze anche manifestamente opposte nella materia in esame o addirittura contrarie allo stesso principio concordatario.

Ciò non di meno tutti hanno messo la loro dottrina e la loro esperienza a profitto di un

lavoro comune, accettando di assolvere il loro compito nel quadro del sistema accolto dall'articolo 7 della Costituzione e rimanendo così aderenti al voto espresso dal Parlamento.

Alla commissione era stato prescritto il termine di tempo del 31 luglio 1969, che essa ha saputo rispettare malgrado l'importanza del compito, iniziando i lavori il 27 febbraio 1969 e concludendoli il 23 luglio 1969. La relazione fu consegnata al ministro guardasigilli il 13 novembre dello stesso anno.

Quanto al metodo e alle procedure adottate dalla commissione, si può dire che essa, per individuare le clausole da rivedere, ha esaminato e discusso prima i problemi generali; poi a due riprese tutti gli articoli del concordato, soffermandosi una terza volta sugli articoli più complessi e sul coordinamento d'insieme.

Se per molti è giunta a conclusioni unanimesi, per diversi altri ha proposto soluzioni adottate con voto di maggioranza, ma per tutto l'insieme del suo lavoro ha prodotto una relazione che non solo documenta i motivi delle varie proposte, ma dà atto delle diverse tesi in presenza. Con questo metodo la commissione non ha soltanto assicurato il rispetto delle opinioni talora divergenti dei suoi componenti, ma ha fornito, insieme con le proposte, le argomentazioni che le sostengono o le avversano, dando così alle proposte medesime tutto il loro vero valore.

I limiti nei quali la commissione si è mantenuta sono quegli stessi che risultano dalla mozione Ferri Mauro-La Malfa-Zaccagnini, votata dalla Camera il 5 ottobre 1967. La ricerca si è estesa a tutti gli articoli del concordato perché era necessario e razionale procedere così per cogliere dentro l'insieme le clausole da modificare. La commissione ha proposto di mantenere immutato un certo numero di articoli.

Tralasciando di specificare qui le numerose indagini svolte dalla commissione nel suo lavoro presso i ministeri competenti per chiarire vari punti, maggiore interesse ha per la Camera il conoscere quali criteri la commissione abbia adottato per giudicare le diverse clausole concordatarie, i principi ai quali si è ispirata, le fonti alle quali ha attinto tanto per l'esame critico quanto per le proposte costruttive.

Essi sono di quattro ordini.

In primo luogo viene la Costituzione italiana, con la sua lettera, con il suo spirito, con i suoi principi riformatori, che danno al nostro Stato una struttura ben diversa da quella del passato.

Vi sono quindi diversi ed ampi dibattiti parlamentari, quelli che ebbero luogo all'Assemblea costituente e non solo per il progetto di articolo 5, poi divenuto l'attuale articolo 7 della Costituzione, ma anche relativamente ad altri articoli, quali l'articolo 8 e gli articoli dal 17 al 21. Vi sono più di recente i contributi dei dibattiti alla Camera dell'ottobre 1967 e del marzo 1969. Vi è una dottrina, assai ricca, che dal 1929 ha elaborato la materia concordataria ed una giurisprudenza, spesso criticata, ma assai utile.

Oltre a queste fonti la commissione ha tenuto presente un'esperienza quarantennale concreta che permette una varia e pratica valutazione delle clausole, in relazione tanto all'evoluzione dei tempi quanto allo sviluppo della vita democratica.

Vorrei particolarmente soffermarmi sul criterio dell'adeguamento alla Costituzione, poiché è quello fondamentale, il più produttivo di effetti e, nell'adottarlo, ci si muove sul terreno più sicuro, quello sul quale, più che su altri, ci troviamo uniti.

Esso suggerisce due opposti ordini di revisioni: per inserire organicamente nuovi principi costituzionali nel contesto del concordato, di tanti anni anteriore, e per eliminare ciò che con la Costituzione può essere in contrasto.

L'inserimento, non solo formale, dei nuovi principi, ma nel senso di ispirare e diversamente animare certe clausole, tocca, per esempio, la formulazione dell'articolo 1 del concordato con la proposta di un preciso adeguamento al dettato della Costituzione.

L'altro ordine di revisione porta a sopprimere od emendare ciò che possa essere incompatibile con i principi di uguaglianza e di libertà. Ciò porterebbe, per esempio, ad eliminare tanto il ben noto articolo 5, che esclude dai pubblici uffici i sacerdoti apostati o irretiti da censura, quanto l'articolo 43, che tanto gravemente limita un'importante categoria di cittadini e i sacerdoti dal libero e legittimo esercizio di attività politiche e restringe la libertà associativa dell'azione cattolica.

Così, per il principio di libertà e di uguaglianza converrebbe rivedere l'articolo 36, nel senso di assicurare chiaramente il diritto alla dispensa dall'insegnamento religioso e l'esplicita esclusione di ogni discriminazione che abbia per base la religione.

Ovvie, tra le eliminazioni proposte, quelle di clausole connesse con l'istituto monarchico o con istituzioni del regime fascista, ma la commissione è andata oltre, proponendo la revisione di alcune clausole che la dottrina

ha considerato come legate a privilegi ecclesiastici (ad esempio, parte di quelle relative alla materia penale di cui all'articolo 8) o che erano applicazione di principi giurisdizionalisti (come gli articoli 19 e 20 in materia di nomina e giuramento di vescovi).

La commissione propone, inoltre, l'esclusione da una nuova regolamentazione concordataria, non solo di quelle clausole ormai caduche perché integralmente eseguite, ma anche di altre che potrebbero essere affidate all'autonoma disciplina dello Stato (per esempio, in materia di esecuzione penale - articolo 8) oppure l'autonoma disciplina della Chiesa (per esempio in materia di circoscrizioni diocesane - articolo 16).

La commissione ha suggerito anche alcune integrazioni come in materia di conservazione e consultazione degli archivi ecclesiastici, di tutela delle opere d'arte o per riaffermare solennemente i principi della libertà religiosa.

Con chiara e vigile coscienza delle responsabilità sovrane dello Stato, la commissione esaminò il delicato argomento del matrimonio concordatario, formulando proposte rivolte a garantire un più esplicito e diretto riferimento alla legge civile in materia di trascrizione di matrimoni religiosi e un allargamento della competenza e delle funzioni delle corti d'appello nel rendere esecutive le sentenze dei tribunali ecclesiastici.

Quella che precede è solo una esemplificazione, sufficiente a illustrare i principi assunti e le applicazioni che ne possono conseguire.

« In sintesi » - afferma la relazione - « si può dire che una più avvertita coscienza della dignità e libertà umana, alla quale è informata la Costituzione italiana, ed un più vivo senso dello Stato, hanno sempre ispirato le proposte di revisione ».

Desidero ribadire che il lavoro della commissione ha il valore di un'autorevole consulenza per l'esecutivo. La commissione ha, in effetti, eseguito un utilissimo lavoro, del quale il Governo potrà valersi per l'impostazione delle trattative, e grazie ne vanno rese al presidente Gonella e a tutti i componenti che hanno saputo produrre uno sforzo comune e, proprio per l'unità di intenti nella diversità, tanto più utile ed apprezzabile.

Come si è detto, la relazione non è un elenco di voti o di proposte, ma è sostanziata di argomentazioni, talora opposte e divergenti, ma aventi ognuna la sua propria autonoma giustificazione, tale che essa, più che per un'automatica applicazione, sarà vivamente

stimolante per il pensiero del Governo nella sua funzione negoziale.

I commissari hanno formulato proposte di emendamenti che non sembrerebbe opportuno discutere ora e in questa sede nei particolari, sia perché, in alcuni casi, nuovi eventi (e penso alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 e all'articolo 34 del concordato) potrebbero suggerire nuove formulazioni, sia per il carattere particolare di questa come di ogni trattativa con un potere autonomo indipendente da quello dello Stato.

Mentre il Governo terrà anche tali precise formulazioni nel massimo conto, intende, fin d'ora, dichiarare la sua adesione ai principi, ai criteri cui si è informato il lavoro della commissione.

Ritengo di avere così risposto, in maniera sintetica ma completa, a quanti chiedevano di conoscere il risultato dei lavori della commissione di studio istituita nel 1968 e di aver anche posto le basi per rispondere a coloro che non minore interesse hanno posto nel conoscere le intenzioni del Governo in ordine alla trattativa che si intende aprire con la Santa Sede.

Intanto, in via preliminare, risponderò a coloro che, come l'onorevole Antonino Tripodi, manifestano la preoccupazione che la portata della revisione del concordato vulneri la sua natura pattizia e snaturi il documento stesso. E risponderò che tali timori non hanno ragione d'essere.

Infatti, fedele al dettato dell'articolo 7 della Costituzione e rettamente interpretando le sue linee direttive, così come il voto della Camera, il Governo ricercherà la revisione per la via dell'accordo bilaterale. Il nuovo regolamento delle questioni che si pongono nella vita di ogni giorno allo Stato e alla Chiesa che verrà fuori dal mutuo consenso, non potrà, per ciò stesso, che conservare quella natura che la Costituzione stessa prevede.

E vengo ora alle considerazioni sostanziali sulle quali intende appoggiarsi la linea di azione del Governo.

Dopo il 1929 ed in particolare con la nascita della repubblica la realtà politica, sociale in Italia ha avuto un'evoluzione profonda che così si può esprimere in sintesi: i principi di libertà e democrazia ispirano oggi tutta la legislazione italiana, determinano la vita della società italiana, animano questo Governo e, ne sono sicuro, quelli che lo seguiranno, così nel programma come nell'azione.

Già questo fatto nuovo rende meno imperativamente necessarie certe istanze, certe

garanzie di libertà e di azione della Chiesa in questa Italia.

Né solo l'Italia ha compiuto questa evoluzione ma il mondo intero e non solo certo nelle concezioni politiche, ma anche in quelle spirituali.

Desidero rilevare la già menzionata disponibilità della Santa Sede al negoziato e non dubito che, nelle trattative, essa si manifesterà con istanze proprie intese ad assicurare, nella nuova realtà democratica, la più piena e libera attuazione dello spirito nelle sue aspirazioni religiose. Non mi sembra, per altro, azzardato affermare che, munito dei presidi di libertà e democrazia che la Repubblica italiana largamente offre appunto alle libere attività dello spirito, ispirandosi ai criteri indicati, il Governo può affrontare il negoziato fidando in una larga comprensione dell'altra parte. La quale si è manifestata, con la sua più autorevole voce, nell'auspicio che un eventuale procedimento di revisione — cito parole precise — « avvenga in un costruttivo intento di amichevole cooperazione ed assicurando che unico suo movente è e sarà sempre quello di provvedere al bene spirituale e all'incremento civile e sociale dell'Italia, nel quadro di una pace vera e costruttiva ! ».

Su queste basi il Governo intende adottare nella condotta del negoziato i citati criteri e primo tra essi quello della piena attuazione della Costituzione italiana, con le sue già dette istanze di libertà e di uguaglianza e ad un tempo con la particolare efficacia e legittimità dei patti lateranensi, consacrata dall'articolo 7.

Il Governo terrà pure nella dovuta considerazione, come ho già detto, l'apporto rilevante, anche se talora contestato, della dottrina e della giurisprudenza, arricchito da oltre quaranta anni di esperienza nei rapporti tra Stato e Chiesa, con particolare riguardo agli anni decorsi dopo l'instaurazione della libera democrazia.

Una tale impostazione esclude che la revisione di alcune clausole possa semplicemente consistere in un aggiornamento di terminologia, in relazione agli aspetti formali dell'avvenuto mutamento istituzionale.

Certo, tra le norme da rivedere, ve ne sono alcune troppo evidentemente caduche, come quelle appunto che si riferiscono ad una situazione istituzionale o di politica interna italiana che più non sussiste. Si tratta di rami secchi che è relativamente facile tagliare e che si potrebbero (se nessun'altra revisione intervenisse) anche lasciar stare senza danno. Alcuni hanno anche espresso l'avviso — e non

senza ragione — che, se a questo dovesse limitarsi la revisione, essa non avrebbe tanta utilità, né sarebbe significativa.

Per converso, se è vero che, in questi casi, si è verificata una desuetudine della clausola presa nel suo senso originario o talora, con il tempo, un tacito adattamento alla nuova situazione, è pur vero che, nel momento in cui si proceda ad una esplicita revisione dei testi, sarebbe pericoloso e quindi inopportuno lasciarli sussistere, senza concordare, sempre di comune intelligenza, beninteso, e secondo i casi, una abrogazione o una modifica.

Come ho già detto, la mozione votata dalla Camera il 5 ottobre 1967 prendeva in considerazione la revisione di alcune clausole del concordato, tale è la richiesta portata a conoscenza dall'altra parte e sulla quale si è registrata la disponibilità della quale ho fatto menzione.

Chiedendo alla sensibilità del Parlamento che sia lasciato al Governo di individuare il modo più opportuno di contatto con l'altra parte, desidero assicurare che il principio già affermato della conformità alla Costituzione della disciplina dei rapporti fra Stato e Chiesa sarà rigorosamente rispettato e costituirà il preciso indirizzo del Governo nella condotta e nella conclusione della trattativa. Voglio inoltre qui dare ferma assicurazione che informerò il Parlamento del significato d'insieme dei risultati del negoziato, prima che definitivi impegni siano assunti dal Governo. Al fine di disporre di tutti gli elementi di giudizio, avrò cura, inoltre, di prendere al più presto contatti con i singoli presidenti dei gruppi parlamentari, per raccogliere l'avisio delle forze politiche da essi rappresentate.

Del resto, saranno tenuti nel dovuto rilievo i principi emergenti dai dibattiti parlamentari, svoltisi in passato e da quello che sta per avvenire, e che il Governo si accinge ad ascoltare col massimo interesse e rispetto.

Dopo una discussione che giunge così opportuna e che si auspica all'altezza di quelle che l'hanno preceduta, all'altezza delle questioni trattate, di questa Assemblea, delle attese del popolo italiano, del quale tocca convinzioni intime e delicate, il Governo provvederà, nell'ambito della sua competenza, a porre in essere i necessari adempimenti. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per un'ora.

La seduta, sospesa alle 9,45, è ripresa alle 10,45.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

IOTTI LEONILDE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOTTI LEONILDE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi desideriamo, aprendo il dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio, ribadire ancora una volta la nostra critica al Governo, critica già espressa non solo nella mozione presentata nel gennaio di quest'anno, ma anche molte altre volte, e particolarmente durante la discussione della legge sul divorzio; critica per avere tanto ritardato la comunicazione alle Camere dei risultati dei lavori della commissione ministeriale nominata nel 1967 e per avere, più in generale, ritardato tutta la discussione della revisione del concordato. Tanto più forte, questa nostra critica, in quanto già da tempo lo Stato italiano si trova in aperto conflitto con la Chiesa, almeno per quanto riguarda l'interpretazione di uno degli articoli del concordato, e mi sia consentito dire — penso, del resto, con l'accordo di tutti — di uno degli articoli più importanti del concordato.

Ora, questa critica deve essere forse anche maggiormente accentuata e va estesa, oltre che al Governo, alla democrazia cristiana, per non aver fatto niente in questa materia per tutti questi anni, cioè dal 1947, anno del voto dell'articolo 7 e della conclusione del dibattito sulla Costituzione repubblicana. Già da allora infatti il problema della revisione del concordato, forse non negli stessi termini che oggi si pongono, era posto all'ordine del giorno della vita politica e civile del nostro paese. Io ricordo con molta chiarezza — e se ne potrebbero trovare del resto molto facilmente le tracce negli atti dei dibattiti dell'Assemblea Costituente — che al momento della discussione dell'articolo 7, da parte della democrazia cristiana venne assunto con molta solennità, con la solennità che richiedeva del resto un momento così teso, così elevato della vita politica del nostro paese, un impegno ad agire, ad operare per una rapida revisione del concordato.

Oggi, pare, a questo noi arriviamo; certo arriviamo molto tardi. E, onorevoli colleghi, proprio perché arriviamo molto tardi — e qui sta la responsabilità del Governo e della democrazia cristiana — io ho l'impressione che, per qualche aspetto, in questo discorso già vi sia qualcosa di logorato. Non a caso, nel paese, si discute di abrogazione unilaterale del

concordato, e non a caso vi sono, anche tra le mozioni presentate in questa Assemblea, posizioni che rispecchiano — seppure in termini assai più moderati rispetto a quanto viene detto in altre sedi — questa tendenza all'abrogazione del concordato, in quanto si dice che questo è uno strumento superato, perché lo sviluppo della società civile, della vita politica italiana, della democrazia — e, d'altra parte, gli stessi passi in avanti compiuti dalla Chiesa, la Chiesa del Concilio (si parla molto di Chiesa del Concilio) — sono tali che rendono i concordati uno strumento superato, anacronistico rispetto ai tempi.

Negli ultimi mesi, si sono aggiunte a questa argomentazione anche le sentenze della Corte costituzionale (per la verità vi è stata data una interpretazione di queste sentenze che noi non ci sentiamo di condividere fino in fondo). Diciamo senz'altro che, a proposito delle sentenze della Corte costituzionale, ci sembra che il momento fondamentale di esse consista in modo particolare nell'interpretazione che la Corte ha dato dell'articolo 7, e in modo particolare nel rapporto tra l'affermazione contenuta nel primo comma dell'articolo 7 e il resto dello stesso articolo. Diciamo questo anche con una certa soddisfazione perché per molti anni siamo stati soli a sostenere questa tesi. E il fatto che oggi la Corte costituzionale abbia dato in quale modo ragione a quella che è stata la nostra posizione, se mi si consente di dire, storica dal 1947 ad oggi, è per noi di profonda soddisfazione.

Di fronte allo sviluppo della società politica e civile italiana ed essendo la Chiesa modificata nelle sue posizioni rispetto al 1947, si dice anche che oggi il concordato avrebbe valore soltanto perché rimane un atto politico che il Parlamento italiano, o il Governo italiano nel corso delle trattative e il Parlamento nel momento della ratifica, farebbero per mantenere un certo rapporto con la Chiesa e con lo Stato del Vaticano.

Io ritengo che, se anche il concordato fosse soltanto un puro atto politico, esso avrebbe già una rilevanza non comune e si giustificerebbe per ciò stesso la sua revisione. Tuttavia io debbo dire che non siamo convinti che questa sia una posizione giusta. Io non voglio entrare qui in discorsi, non certo propri di una forza politica, su che cosa comporti la Chiesa del Concilio riguardo ai concordati. Noi tutti abbiamo letto che nei risultati del Concilio Vaticano II si parla dei concordati come di uno strumento superato. Personalmente ritengo che, anche se è valida questa affermazione, i processi per cui la Chiesa

possa arrivare alla rinuncia dei concordati siano processi storici inevitabilmente molto lenti. Comunque questo, ripeto, riguarda l'altra parte.

Io vorrei cercare di motivare (più di quanto non sia la sottolineata importanza di un atto politico che noi andiamo a compiere) con maggiori argomenti la nostra posizione per la revisione del concordato.

Noi smentiremmo quella che è la realtà del nostro paese se non dicessimo che oggi lo sviluppo civile e democratico dell'Italia è grande; che la libertà — e quindi anche la libertà religiosa — delle comunità politiche è entrata nella coscienza dei cittadini. E niente è più garantito di quella libertà che è radicata nella coscienza della grande massa dei cittadini italiani. Tuttavia io credo che, se noi arrivassimo per questo solo alla conclusione che bisogna giungere all'abrogazione del concordato in quanto strumento inutile, noi avremmo ancora una visione astratta della realtà.

Innanzitutto — ma anche questo non è l'argomento fondamentale — c'è la storia del nostro paese che sta dietro di noi. L'Italia si è fatta unita, si è fatto Stato anche contro lo Stato della Chiesa e credo che nessuno di noi in quest'aula possa dimenticare questa vicenda. Questo fatto storico ha avuto — e non poteva non avere — profonde ripercussioni nel modo di pensare dei cittadini italiani, nel loro modo di atteggiarsi, nel modo di considerare il loro rapporto con la Chiesa.

Noi sbaglieremmo se pensassimo che le conseguenze di questa lotta (che è stata una lotta non finita nel 1870; basti pensare che i cattolici sono entrati nella vita politica italiana in modo determinante soltanto nell'altro dopoguerra) sono finite nel 1870. La storia d'Italia è continuata nelle opinioni, nei pensieri, nell'atteggiarsi della grande massa dei cittadini italiani.

Tuttavia penso che la validità del concordato tragga le sue origini anche dalle condizioni politiche e storiche dell'Italia di oggi. In modo particolare vorrei accennare a tre punti che a me paiono determinanti per concludere nel senso della necessità di una revisione del concordato, e non di una sua abrogazione.

Il primo punto, che mi sembra di rilevanza particolare, è quello dell'esistenza in Italia di un così forte partito della democrazia cristiana.

Non voglio, con queste parole, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, sollevare alcun dubbio in merito alla vostra lealtà nei confronti dello Stato italiano: voi siete

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

infatti ancora oggi la forza dirigente di questo Stato, e quindi un atteggiamento di scarsa lealtà vi porrebbe in contraddizione con voi stessi. Ma non c'è dubbio che la presenza di un forte partito democratico cristiano, che ha tanto peso e tanta influenza su larghe masse popolari, crei di fatto una situazione tale nel paese da rendere necessario ed anzi indispensabile un patto scritto con la Chiesa cattolica, condizione non solo per il mantenimento di opportune garanzie per lo Stato italiano, ma direi anche per il libero svolgimento del dibattito tra le forze politiche. E dunque dalla presenza di un partito democratico cristiano tanto forte che deriva una delle ragioni della necessità di un concordato tra Chiesa e Stato.

Un altro motivo, che mi sembra altrettanto rilevante, è quello costituito dalla presenza in Italia di un forte movimento operaio. Se si considerano tutte le componenti di questo movimento e le si paragonano a tutte le forze elettorali che si raccolgono intorno alla democrazia cristiana, ci si rende conto che siamo di fronte a due forze che *grosso modo* sia pure con qualche differenza, si equivalgono. E non possiamo neppure dimenticare che questo movimento operaio, raccogliendo un po' il clima di quello che era stato il grande momento risorgimentale italiano, è sorto come un movimento anche anticlericale. Questa fu forse la conseguenza del fatto che il movimento socialista sorse sulla base di teorie positivistiche, ed il positivismo aveva di queste posizioni; si tratta ad ogni modo di una affermazione che non si può negare. Solo nel corso degli ultimi venti anni questo momento di anticlericalismo del movimento operaio italiano è stato superato; e non parlo solo delle posizioni del nostro partito, ma, in generale, del movimento operaio italiano.

Certo, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, voi non ci avete aiutato molto, con il vostro atteggiamento, a superare questa eredità di anticlericalismo del movimento operaio italiano. Ma io devo rilevare qualcosa di più, a questo proposito: cioè che all'interno di questo movimento esiste un grande e forte partito comunista, che è maggioritario e che gli conferisce una caratteristica del tutto nuova, particolare, forse unica in tutti i paesi dell'Europa occidentale, per cui tale movimento assume aspetti e contenuti del tutto diversi da quelli degli altri paesi europei. Molto spesso, infatti, uomini politici di altri paesi guardano all'Italia per questo fenomeno che viene considerato qualcosa di strano, di impensabile, perché non può es-

sere racchiuso in determinati schemi tradizionali.

Ma non c'è dubbio che la presenza nel movimento operaio italiano di un forte partito comunista, i cui fondamenti dottrinari si ispirano al marxismo, di un partito comunista collegato da vincoli di solidarietà internazionale con esperienze storiche che — perché non dovremmo dirlo? — hanno avuto nel rapporto con la Chiesa momenti di grande travaglio, ponga dei problemi per quanto riguarda il rapporto tra lo Stato e la Chiesa.

Ne siamo tanto consapevoli, onorevoli colleghi, che abbiamo sempre cercato delle strade nuove per stabilire un rapporto diverso tra lo Stato e la Chiesa e per essere noi, in questo rapporto tra lo Stato e la Chiesa, parte in causa.

Il compagno Togliatti ebbe a dire, in quel momento così appassionato e drammatico che rappresentò il voto sull'articolo 7, che noi comunisti portavamo più responsabilità, nei confronti dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, che altre forze politiche. E noi sentiamo che questa affermazione, fatta nel 1947, è vera ancora oggi.

Ma credo che vi sia un terzo motivo, cui accennerò soltanto perché è certo che, se volessi trattenermi a lungo su di esso, vi sarebbe modo di parlare forse più di quanto non richiedano i termini della nostra seduta. Tale motivo deriva da una considerazione, sia pure sommaria, sul carattere della società moderna, di questo tumultuoso rivolgimento di valori che è caratteristico della società moderna, per cui è messa alla prova la capacità di tutte le comunità politiche, ma anche della Chiesa — non bisogna mai dimenticarlo — di stare al passo coi tempi, di comprendere i tempi nuovi, di sapere esprimerne le esigenze. Anche per questo carattere della società moderna — pur rendendomi conto che si può arrivare a conclusioni diverse —, per questo tormentato e tumultuoso modificarsi di valori, noi sentiamo che sia giusto giungere a una modifica del concordato.

Per questi motivi, che molto brevemente ho accennato, noi non crediamo, però, che sia attuale oggi, e non solo perché si tratta di un atto politico importante, l'abrogazione del concordato. Crediamo invece, e l'abbiamo ripetuto altre volte, nella necessità di una revisione. Quando parliamo di revisione non intendiamo già un ritocco al concordato, bensì una revisione profonda, in grado di cogliere ed esprimere le esigenze del tempo attuale che tutti quanti viviamo come forze politiche e da cui è investita anche la vita stessa della Chiesa.

Devo dire qui, onorevole Presidente del Consiglio — anche se ella ha parlato a titolo indicativo di determinati problemi che si riferiscono al contenuto del Concordato — che noi, per quel poco che possiamo avere inteso dalla sua introduzione, necessariamente molto succinta, abbiamo motivo di avere una certa insodisfazione per i risultati cui è pervenuta la commissione presieduta dall'onorevole Gonella.

Comprendo bene, onorevole Gonella, che ella ha condotto quei lavori, ed è giunto a quelle conclusioni, in tempi diversi da quelli di oggi. Gli anni che vanno dal 1967 al 1971 hanno portato notevoli cambiamenti nella realtà politica e sociale del nostro paese. Ed è forse qui la spiegazione anche di una certa limitatezza di contenuti che a noi è sembrato rilevare dalle stesse parole del Presidente del Consiglio.

Penso anche, onorevole Presidente del Consiglio, che sarebbe stato opportuno che i gruppi politici, nella responsabilità che compete loro dall'essere inseriti nel Parlamento italiano, avessero potuto conoscere più a fondo gli atti della Commissione e i risultati cui essa era pervenuta; e forse questo stesso dibattito sarebbe potuto essere più proficuo.

Noi riteniamo che occorra arrivare alla revisione, dicevo, non con ritocchi ma con un ripensamento dei punti essenziali del concordato in termini nuovi, che rispondano allo spirito della Costituzione repubblicana e, a nostro avviso — ma è questione che riguarda l'altra parte — allo spirito del Concilio.

È possibile, secondo noi, arrivare a questi risultati. Certo vi sono oggi molte cose nel concordato — ed ella stesso, onorevole Presidente del Consiglio, l'ha riconosciuto — che non hanno più senso, non hanno più valore. Non parlo soltanto dei riferimenti al passato, alla casa regnante che, per fortuna del nostro paese, non esiste più, a queste questioni che sono cadute non perché le abbiamo cancellate noi, ma perché la storia le ha cancellate, ma anche ad altri fatti che sono egualmente caduti.

Rilevo una cosa che ella stesso ha sottolineato: l'articolo 5 del concordato, che non può non essere ripugnante per la coscienza di un uomo moderno, cresciuto all'idea della libertà e della convivenza civile. Vi sono altri punti a cui ella non ha accennato e sui quali non voglio entrare, ma certamente credo che non possano più far parte del concordato. Mi riferisco, per esempio, alla definizione del carattere sacro della città di Roma e alle con-

seguenze che da questo deriverebbero, almeno così come sono stabilite nel concordato. Ritengo che tutta questa parte debba essere ritenuta decaduta.

Ho detto che non volevo entrare nel merito. Voglio soltanto indicare che, a nostro avviso, i punti essenziali sui quali si misurerà la volontà di creare nel concordato uno strumento adeguato ai tempi e allo spirito dei tempi sono essenzialmente due: la questione che riguarda l'insegnamento religioso e quella del matrimonio concordatario. E su questi due punti, più ancora che su tutti gli altri — vi sono altre questioni che non voglio sottovalutare — che si misurerà la capacità di creare uno strumento nuovo.

Ella, onorevole Colombo, ha accennato all'insegnamento religioso, ma il modo come ella ne ha parlato lascia in noi una profonda insodisfazione. Il concordato parla ancora oggi di istruzione religiosa « fondamento e coronamento dell'insegnamento ». E questa una espressione che certo si farà cadere. Io credo tuttavia che non è tanto il far cadere l'espressione quello che conta ma il trarne le dovute conseguenze. Sull'espressione, forse, facilmente ci troveremo tutti d'accordo, anche perché credo che essa non risalga neppure alla riforma Gentile del 1923, forse risale ancora più indietro nella storia della scuola italiana, a tutto l'idealismo, per cui penso che nessuno di noi sia oggi particolarmente interessato ad affermare quei principi che furono alla base di questa affermazione del concordato.

Non vi è dubbio infatti che l'insegnamento religioso obbligatorio in ogni ordine di scuola, elementari e secondarie, ad esclusione dell'università derivava da questa concezione del « coronamento » e del « fondamento ». Se noi cancelliamo questa espressione, ancor più se respingiamo il principio che vi sta alla base, ebbene, onorevoli colleghi, non si può arrivare all'insegnamento obbligatorio così come è concepito oggi dal concordato, ma bisogna arrivare anche qui a una libera scelta se si vuole un servizio — come da molte parti si intende — organizzato.

L'altro punto che a noi pare essenziale (mi rendo ben conto, ma lo voglio sottolineare, onorevoli colleghi, che queste sono soltanto indicazioni di punti di discussione e non certo evidentemente proposte e punti di arrivo della conclusione di una discussione) ed al quale credo non si possa sfuggire è quello del matrimonio concordatario. Se è molto importante la questione dell'insegnamento religioso, ancora più importante è la questione del matrimonio concordatario.

Mi auguro che dal dibattito che penso avrà luogo altre volte in questa Assemblea, dagli incontri e dai contatti che vi dovranno essere anche tra le forze politiche e soprattutto dai contatti con l'altra parte, possa scaturire una soluzione di questo problema. Ma se questo era già un problema delicato prima, oggi lo diventa ancor più avendo la legislazione italiana introdotto l'istituto del divorzio. Noi ci troviamo di fronte a due forme di matrimonio profondamente diverse nei loro contenuti.

Il Presidente del Consiglio ha accennato ad una maggiore competenza dei tribunali civili per quanto riguarda le sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici. È certamente un punto a cui dobbiamo arrivare. Ne vorrei aggiungere un altro che non riguarda strettamente il concordato, ma non so se non debba riguardare il futuro concordato. Attualmente è possibile, secondo il diritto canonico, che una persona sposata civilmente, sia pure col permesso dell'ordinario ecclesiastico, possa sposare una terza persona soltanto secondo il rito canonico. Non so se sia giusto continuare ad ammettere una situazione di questo genere o non sia giusto chiedere anche qui una maggiore considerazione, un maggiore rapporto fiduciario di eguaglianza tra lo Stato e la Chiesa.

Al di là di queste due questioni, che a me paiono anche abbastanza rilevanti, il problema più grosso su cui — lo dico apertamente — non abbiamo ricette pronte da presentare, è quello del valore del matrimonio religioso per lo Stato italiano. Ci rendiamo ben conto che questo punto, soprattutto dopo l'approvazione della legge sul divorzio, è essenziale per la validità del concordato. Non sappiamo ancora su quali strade ci muoveremo. Pare a noi — anche questa, più delle altre, è una indicazione molto sommaria — che forse la soluzione di questo problema, per altro così importante nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, debba essere cercata tentando di rispettare al massimo la sfera delle autonomie e soprattutto l'autonomia dei singoli che contraggono matrimonio, l'autonomia della famiglia come noi diciamo. Forse in questo ambito è possibile trovare una soluzione. Mi rendo ben conto che al di là di queste parole, oltre le quali non so andare, esiste una realtà di contenuti estremamente difficili, che pure devono essere affrontati e risolti se vogliamo fare opera valida.

Vorrei ora cercare di dare una risposta a coloro che si pongono questa domanda. Se facciamo cadere dal concordato ciò che è morto col tempo, se affrontiamo il problema del-

l'insegnamento religioso in modo diverso, se poniamo anche il problema del valore del matrimonio religioso per lo Stato italiano, che cosa resta del concordato?

SCALFARI. Niente.

IOTTI LEONILDE. Poiché io sono per il concordato (mi pare di averlo detto chiaramente prima, onorevole Scalfari), mi pongo questa domanda e, se ella consente, vorrei tentare di rispondere.

Il concordato nei suoi valori del 1929 o, se ella vuole, lo spirito dei concordati così come sono stati fino alla Chiesa del Concilio (in questo caso sì, vi è un giudizio, se si vuole, in qualche modo storico, da dare, perlomeno di un certo periodo storico) è finito.

Ed è finito, io credo, anche per la Chiesa. Allora il valore del concordato — scusate se uso dei termini, se si vuole, anche rigidi, ma voglio cercare di essere più chiara possibile, quindi forse esaspero i termini della questione — era, per la Chiesa cattolica, costituito da determinati privilegi in cambio di un appoggio che aveva un valore politico, per cui il concordato in qualche modo diventava, usando una vecchia frase, *instrumentum regni*. Tutto l'antifascismo italiano senti, credo, il peso del concordato del 1929 davvero come un *instrumentum regni* per il fascismo.

Ebbene, credo che questo spirito del concordato debba cadere tutto: non serve più, alla democrazia italiana, anzi è un danno per il partito cattolico italiano. Dico di più (esprimo naturalmente in questo momento un'opinione del tutto personale): credo che sia un danno per la Chiesa, un concordato che risponda a questi fini. Ma questa è una questione che riguarda la Chiesa e che non interessa molto me: tuttavia in sede politica questo giudizio si può e si deve dare.

Io credo invece che serva molto, moltissimo, e che resti molto, moltissimo, di un concordato il quale non si ponga più su questo terreno ma sia veramente uno strumento atto a creare, all'interno del paese, un regime di tolleranza; naturalmente non nel senso dell'espressione ottocentesca di « culti tollerati », perché questo è evidentemente un residuo di cui ci siamo liberati con la Costituzione e che dobbiamo definitivamente rimuovere, se qualche traccia ne resta nella coscienza del nostro paese: intendo riferirmi al regime della tolleranza come lo intendevano gli illuministi del settecento, e ciò come rispetto reciproco, come fondamento di una vera libertà, nel senso che la libertà è anche tolleranza nei con-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

fronti degli altri, né può esservi libertà se non esiste tolleranza.

Se lo consideriamo sotto questo aspetto, come costruzione di un regime di tolleranza nel senso di libertà e di rispetto per le singole opinioni, il concordato è uno strumento che ha tutta la sua validità. Noi siamo per un concordato di questo genere, un concordato che in qualche modo ci aiuti a costruire una società nuova in Italia, basata su un profondo spirito di tolleranza e di libertà.

Certo, vi ho accennato prima e voglio ancora ribadirlo, non sono state la tolleranza e la libertà a contraddistinguere questi venti anni; e dico venti, invece di venticinque, perché riconosco che negli ultimi tempi le cose sono un poco cambiate. Ma per vent'anni la democrazia cristiana non ha certo contribuito a creare un clima di tolleranza e di libertà. Penso specialmente agli anni tra il 1948 e il 1960, che sono stati caratterizzati dall'intolleranza e persino, per qualche aspetto, dall'oppressione o dal tentativo di oppressione ideologica. Oggi siamo di fronte a processi nuovi e io credo che daremo prova di maturità e di capacità di comprensione dei tempi nuovi se sapremo cogliere sino in fondo la lezione che ci viene dagli avvenimenti.

Mi consentano gli onorevoli colleghi di ricordare qui un episodio che ritengo abbastanza emblematico e che mi ha fortemente colpito. Nell'autunno del 1969 (il famoso « autunno caldo ») ho avuto modo di partecipare ad una riunione di operai della Pirelli-Bicocca, uno dei centri delle lotte sindacali di quel periodo: mi ha colpito, in quella circostanza, un fatto nuovo, che non avevo mai avvertito in assemblee del nostro partito.

La riunione alla quale ero stata invitata a partecipare era una assemblea della cellula di fabbrica del nostro partito, era dunque un'assemblea di parte, che si svolgeva nella sede del nostro partito e alla quale partecipavano i nostri compagni: ebbene, a questa riunione ad un certo punto sono intervenuti, con piena tranquillità e disinvoltura, i dirigenti della CISL e della UIL. Mi ha colpito il modo con cui i nostri compagni operai, impegnati nel particolare tipo di lotta che conducevano, parlavano di questi loro compagni di lavoro. Il nostro responsabile sindacale, commentando l'entrata nella sala dei dirigenti della CISL e della UIL, ebbe ad esclamare: « Questi sono i miei angeli custodi ! E d'altra parte io sono il loro angelo custode... ! ».

Questo episodio mi ha particolarmente impressionato proprio perché indicava il totale

superamento di uno stato d'animo che pure aveva dominato nei trascorsi vent'anni, talvolta anche nel nostro partito: perché abbiamo avuto anche noi le nostre pene per avere votato l'articolo 7 della Costituzione, e devo riconoscerlo con molta franchezza in questa Assemblea.

L'episodio che ho riferito era indicativo di un nuovo spirito di reciproco rispetto: i nostri operai credevano nelle proprie idee, i rappresentanti delle altre organizzazioni sindacali nelle loro, ma si era uniti insieme nelle lotte che bisognava condurre. È di questo spirito che ha bisogno l'Italia. Ed è nello spirito di episodi come questi — che hanno un grande valore anche culturale perché rappresentano una significativa acquisizione culturale derivante dalle lotte del 1969 e del 1970, dalle grandi lotte operaie unitarie di questi anni — che noi dovremo arrivare, io credo, ad una revisione del concordato, cogliendo questo spirito nuovo dei tempi, spirito di profonda tolleranza di rispetto reciproco, di libertà.

Io sono convinta che, procedendo alla revisione del concordato, noi rispondiamo a questo spirito dei tempi. Non credo che rispondano, invece, allo spirito dei tempi e creino una condizione diversa, di tolleranza reciproca, che è così preziosa per il futuro, coloro che cercano lo scontro intorno al referendum abrogativo sulla legge per il divorzio; non credo che essi costruiscano qualcosa di positivo. Con la revisione del concordato, in questo senso si può costruire qualcosa di positivo, ma il referendum abrogativo per il divorzio va in senso contrario: questo deve essere chiaro.

Debbo dire che sono rimasta (anche qui cito un episodio personale che mi è capitato in questi ultimissimi giorni) piuttosto colpita, e certo non bene impressionata, dal fatto di aver visto in una città della Lombardia appeso di fronte ad una chiesa l'invito alla raccolta delle firme per il referendum. Certo se la Chiesa si mettesse su questo terreno, tutto il discorso sul concordato sarebbe estremamente difficile.

SCALFARI. Si è già messa su questo terreno.

IOTTI LEONILDE. È vero, onorevole Scalfari, che vi sono casi in cui le autorità religiose si sono messe su questo terreno; neppure noi chiudiamo gli occhi di fronte alla realtà. Non credo, però, che si possa dire anche oggi che la Chiesa, con la « C » maiuscola, nella sua essenza, si sia posta sul ter-

reno del *referendum* abrogativo. Mi auguro — e per questo è anche necessario andare avanti con molta celerità nella revisione del concordato — che essa non si ponga su questo terreno, perché ciò significherebbe non solo porre degli ostacoli molto gravi per la revisione del concordato, ma anche tornare indietro a distruggere lo spirito della tolleranza, lo spirito dei tempi nuovi.

Per quanto ci riguarda, onorevoli colleghi, noi ci muoviamo con questo spirito. Crediamo di interpretare fino in fondo questo spirito dei tempi nuovi. Del resto, abbiamo un passato alle spalle a questo proposito: il passato dell'articolo 7 della Costituzione, il passato dei nostri discorsi (per quanto ciò possa dispiacere all'amico onorevole Basso), il passato dei rapporti con il mondo cattolico, con la Chiesa, il passato del rispetto della libertà religiosa e dell'organizzazione della Chiesa.

Noi tutti, qui, dobbiamo lavorare non solo per l'oggi, ma per il domani. Ed io credo — mi sia consentito quest'ultimo appunto alle parole del Presidente del Consiglio — che, proprio perché l'argomento riguarda materia di tale portata ed un rapporto così delicato come quello tra Stato e Chiesa, forse sarebbe stato più opportuno, onorevole Presidente del Consiglio, che il Parlamento in ogni suo settore politico partecipasse in qualche modo, anche in modo più diretto (ella, è vero, ha fatto un accenno in questo senso alla partecipazione o all'informazione delle forze politiche parlamentari), alla trattativa con la controparte; perché se deve essere cosa valida la revisione del concordato, essa non deve riguardare solo il Governo né tanto meno la maggioranza, ma deve riguardare un arco il più ampio possibile delle forze parlamentari rappresentate in quest'aula. Pertanto, onorevole Presidente del Consiglio, l'accenno che ella ha fatto in questo senso ci lascia per qualche aspetto perplessi ed insoddisfatti.

Noi comunque — dicevo prima, abbiamo un passato a questo proposito, e ci muoveremo nella linea di questo passato. L'onorevole Togliatti, parlando per dichiarazione di voto sull'articolo 7 (mi sia consentito finire il mio discorso con il riferimento a questi atti ufficiali del nostro partito, che ribadiscono la nostra posizione), affermava che non vi è contrasto tra un regime socialista e la coscienza religiosa di un popolo, anzi che non vi è nemmeno contrasto tra un regime socialista e la libertà religiosa della Chiesa, ed in particolare di quella cattolica. E sempre l'onorevole Togliatti, in un discorso tenuto in una sera assai tempestosa della campagna elettorale

del 1963, a Bergamo, parlando appunto dei comunisti e dei cattolici, diceva: « Le ideologie nel loro punto di partenza sono diverse anche se su determinati problemi possono portare a conclusioni non divergenti. Noi abbiamo però sempre respinto i tentativi di auspicare un avvicinamento tra comunisti e cattolici sulla base di una qualsiasi forma di compromesso tra le due ideologie. Bisogna invece considerare il mondo comunista e il mondo cattolico come un complesso di forze reali (Stati, governi, organizzazioni, coscienze individuali, movimenti di varia natura) e studiare se e in quale modo, di fronte alle rivoluzioni del tempo presente e alle prospettive dell'avvenire, siano possibili una comprensione reciproca, un riconoscimento di valori e quindi una intesa ed anche un accordo per raggiungere fini che siano comuni in quanto siano necessari e indispensabili per l'umanità ».

Infine vorrei concludere con le parole pronunciate dall'onorevole Longo all'undicesimo congresso del nostro partito: « Noi riaffermiamo qui di considerare definitivamente acquisito per l'Italia il principio costituzionale secondo cui Stato e Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Affermiamo, perché noi siamo per uno Stato effettivamente e assolutamente laico, che come siamo contro lo Stato confessionale così siamo contro l'ateismo di Stato, che noi siamo per l'assoluto rispetto della libertà religiosa, della libertà di coscienza per credenti e non credenti, cristiani e non cristiani ».

Secondo queste linee noi ci muoveremo anche per tutto ciò che riguarda la revisione del concordato. (*Applausi all'estrema sinistra*).

BALLARDINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALLARDINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Presidente del Consiglio, nel dare ragione dell'atteggiamento del gruppo socialista su questo argomento penso che sia necessario cominciare con il dire per quali motivi noi siamo contrari ad una iniziativa di abrogazione unilaterale del concordato.

Questo nostro atteggiamento può apparire, ma in realtà non lo è, contraddittorio con lo atteggiamento che fu proprio del partito socialista nel 1947 quando si trattò di votare lo articolo 7 della Costituzione. Come è noto, in quella occasione il gruppo socialista votò contro il secondo comma dell'articolo 7, a differenza del gruppo comunista e di buona par-

te del gruppo liberale. Ma in quella occasione la scelta, l'alternativa non era quella di confermare costituzionalmente i patti lateranensi oppure di denunciarne la validità, l'alternativa era puramente e semplicemente di dare ad essi un riconoscimento solenne e formale nella Carta costituzionale oppure no.

Se l'articolo 7, nel secondo comma, non fosse stato approvato, come era nei voti del gruppo socialista, non per questo i patti lateranensi sarebbero conseguentemente decaduti. L'indicazione che era nel nostro voto contrario allora non era per un atto di rottura con la Chiesa, come non lo è oggi.

Noi non siamo oggi per l'abrogazione dei patti lateranensi o del concordato solo per le ragioni che ci muovevano allora a non chiedere questo, ma naturalmente anche per molte ragioni nuove, diverse da quelle di allora. Innanzi tutto vi è una ragione certamente nuova ed è rappresentata dal fatto che esiste oggi l'articolo 7 il quale da questo punto di vista non offre dubbi interpretativi.

Si è discusso nel passato se con l'articolo 7 i patti lateranensi siano stati o meno costituzionalizzati. Questa discussione si è rianimata in questi ultimi tempi dopo che la Corte costituzionale ebbe a pronunciarsi sull'argomento. Noi riteniamo che in ogni caso questa sia una disputa — per il problema che oggi noi discutiamo — assolutamente inutile, perché nel secondo comma dell'articolo 7 è in ogni caso stabilito il principio che per modifiche del concordato accettate dalle due parti basta una legge di ratifica ordinaria; per l'abrogazione unilaterale del concordato occorre una maggioranza costituzionale. E basta questo elemento per dover constatare che la Costituzione va applicata sempre, anche quando può essere scomoda, e per constatare che in questa Assemblea non esiste oggi una maggioranza disposta ad abrogare unilateralmente il concordato.

Ma non è soltanto per queste ragioni che noi siamo contrari all'abrogazione unilaterale del concordato: lo siamo anche per ragioni di merito.

Anzitutto è necessario considerare che la pura e semplice abrogazione unilaterale del concordato non è strumento idoneo a risolvere quei problemi che bene o male, più male che bene, oggi il concordato regolamenta. Vi sono alcune materie rispetto alle quali anche uno Stato pur laico non può disconoscere l'esistenza di un contemporaneo interesse su di esse da parte della Chiesa.

Il matrimonio: attualmente siamo in una situazione per cui abrogando puramente e

semplicemente il concordato dovremmo ritornare automaticamente alla situazione pre-concordataria del doppio matrimonio. Noi pensiamo che un puro e semplice ripristino della situazione pre-concordataria del doppio matrimonio non corrisponda alla fede, al credo e anche semplicemente al costume e alle abitudini di gran parte dei cittadini italiani. E quindi questo problema riteniamo che debba per forza di cose essere regolamentato attraverso un'intesa con la Chiesa.

Lo stesso dicasi per l'insegnamento religioso nelle scuole, che certamente è una materia sulla quale siamo costretti a riconoscere un contemporaneo interesse dello Stato e della Chiesa, sia che sia regolata come è ora regolata, sia che debba essere regolata in maniera diversa.

Lo stesso dicasi per il problema delle congrue che vengono corrisposte dallo Stato italiano ai parroci. Penso che non vi sia nessuno in quest'aula che proponga di sopprimerle e non v'è dubbio che, fino a quando questo impegno dello Stato italiano di corrispondere lo assegno di congrua ai parroci sussiste, ciò comporti automaticamente un corrispondente diritto dello Stato italiano ad avere un certo controllo sull'amministrazione dei benefici.

Vi sono dunque certamente delle materie nelle quali la regolamentazione deve essere concordata, deve essere adottata in partecipazione fra i due enti: le cosiddette materie miste, che non sono del tutto scomparse.

Ora, su queste materie l'abrogazione pura e semplice, unilaterale, del concordato creerebbe un vuoto; e quindi questo atto non si dimostra di per se stesso idoneo e capace di risolvere i problemi che oggi sono — ripeto — più male che bene regolati dal concordato vigente. Non solo, ma una linea abrogazionista farebbe anche sopravvivere il trattato nella sua interezza così come è oggi, nel quale indubbiamente vi sono alcune norme di evidente carattere concordatario e che, a nostro avviso, meritano invece anche esse di essere sottoposte ad un giudizio di revisione; a meno che i sostenitori della linea abrogazionista, per evitare questo inconveniente, non vogliano estendere la loro proposta anche al trattato, il che forse giustificerebbe le preoccupazioni dell'onorevole Antonino Tripodi che, con la sua mozione, mostra di paventare che si voglia restituire Roma al Vaticano.

Vorrei aggiungere un'altra considerazione, rivolta a questi sacerdoti laici che sostengono con tanta tenacia la necessità di una abrogazione unilaterale del concordato: questo atto non è, io credo, neanche idoneo e utile per

la realizzazione dei fini che essi vogliono perseguire. Costoro, infatti, tengono ad abbattere, attraverso l'abrogazione unilaterale del concordato, quella parte notevole di potere temporale che la Chiesa ancora oggi esercita: quel potere temporale che certamente in buona parte è stato ricostituito con i patti lateranensi e con il concordato in modo particolare. Ebbe a dire nel 1929 Mussolini che con il concordato e i patti lateranensi era stato seppellito il potere temporale della Chiesa. Era vero, come in molte altre cose dette da Mussolini, esattamente il contrario: con i patti lateranensi e con il concordato in particolare si ricostituiva, in buona parte, quel potere temporale della Chiesa che invece era finito nel 1870.

Orbene, oggi però esiste una realtà fatta di enti assistenziali, di scuole, di ospedali, di enti religiosi ed ecclesiastici, una rete che costituisce il vero fondamento del potere che ancora oggi la Chiesa esercita nel mondo temporale. Però l'abrogazione pura e semplice del concordato, di per se stessa, non vale a diminuire questo potere, giacché tutta questa rete, questo sistema di potere oggi può sussistere anche se il concordato viene abrogato. Bisognerebbe che venissero resuscitate le famose leggi eversive; ma penso che non vi sia nessuno, oggi, che pensi a una soluzione di questo genere, che sarebbe certamente sbagliata. Semmai in questo settore bisognerà affrontare con impegno la realizzazione di una serie di interventi, in modo da coprire, come la Repubblica deve fare in base al suo dovere costituzionale, tutto il settore dell'assistenza ai giovani, agli invalidi e ai vecchi. È questa un'attività politica, un settore nel quale la Repubblica deve intervenire in base ai suoi doveri costituzionali.

Questa linea politica, questa serie di interventi potrà corrispondere alle esigenze di una maggiore laicizzazione della vita pubblica e del settore. Noi non riteniamo, quindi, che l'abrogazione del concordato possa costituire un atto politicamente intelligente, produttivo di benefici effetti. È un atto inutile, sarebbe una gratuita azione di rottura nei confronti della Chiesa, incapace di portare alcun vantaggio alla vita politica del nostro paese. Servirebbe soltanto a creare un turbamento, a rendere più difficile quella politica di alleanze che noi perseguiamo da anni nei confronti del movimento popolare cattolico: politica di alleanze che riteniamo indispensabile per portare avanti, invece, una politica di riforme negli altri settori della vita pubblica.

Saremmo dunque assai sciocchi se accedessimo a una linea improduttiva di vantaggi e produttiva soltanto di effetti negativi.

Niente abrogazione unilaterale, dunque, ma revisione e revisione urgente, per una serie di ragioni che ricorderò rapidamente.

Una revisione era necessaria già nel 1945-1946.

Non v'è dubbio che i patti stipulati nel 1929 avevano una loro giustificazione collocati in quel tempo: avevano quella giustificazione che fece accettare la loro stipulazione anche ad Alcide De Gasperi, che nei giorni in cui i patti venivano firmati era ospite clandestino, amareggiato e negletto, del Vaticano. Tuttavia, nelle sue lettere, scritte in quei giorni e pubblicate recentemente, si legge una profonda amarezza, ma anche la sua comprensione delle ragioni per cui il Vaticano accettava di firmare i patti. Comunque, erano ragioni legate al momento, legate al fatto che in Italia esisteva un determinato regime politico; erano in buona parte ragioni di potere. Come è noto, in materia di concordati vige il principio per cui essi hanno ragione di sussistere e di restare in vigore *rebus sic stantibus*, ed in ogni caso quando le situazioni mutano è certamente nella prassi secolare ormai di questi strumenti che debbano essere mutati anch'essi, tanto che in dottrina si distinguono i *concordata pacis* dai *concordata amicitiae*: i primi sono quelli che chiudono una vertenza, i secondi sono quelli che consacrano una lunga amicizia già esistente.

Orbene, è chiaro che nel 1947 le condizioni storiche erano profondamente mutate e sarebbe stato necessario già allora modificare il concordato del 1929. Infatti, nel 1929 si chiudeva la « questione romana », mentre nel 1947 tale questione era già chiusa da molti anni e già da oltre vent'anni Stato e Chiesa erano convissuti non solo in regime di concordato, ma addirittura in regime di concordanza; pertanto, sarebbe stato certamente utile fin da allora sostituire il concordato del 1929 con una nuova pattuizione.

Dal punto di vista della Santa Sede, del Vaticano, dobbiamo constatare — senza ricorrere ai testi del Concilio Vaticano II, ma semplicemente attenendoci alla condotta della Chiesa in questi ultimi tempi — che anche da parte della Chiesa lo strumento concordatario oggi non è più considerato con particolare premura. È un po' in disgrazia, almeno dal pontificato di Giovanni XXIII in poi, se è vero — come pare sia vero — che da detto pontificato in poi l'unico concordato stipulato

dalla Chiesa avvenne nel 1965 con la Bassa Sassonia, mentre tutti gli altri atti pattizi che la Chiesa ha stipulato con altri Stati per regolare i suoi rapporti sono diversi dai concordati (convenzioni o trattati).

È ben vero che, secondo notizie recenti, trapelate anche sulla stampa, pare sia imminente la conclusione di un concordato con la Spagna che, per il contenuto che siamo venuti a conoscere, non sembra molto incoraggiante a trattare con la Chiesa e soprattutto molto conforme ai principi del Concilio Vaticano II. Vogliamo sperare che gli aspetti negativi di questo concordato siano più colpa della Spagna che non del Vaticano. Tuttavia penso che possiamo senz'altro considerare come valida e fondata la supposizione che anche da parte del Vaticano non vi sia una inclinazione notevole nei confronti della conservazione di questo strumento, che appartiene un po' ad altri tempi.

Dopo questi fatti — la maturità già esistente nel 1947 per la sostituzione del concordato del 1929 — e dopo questo atteggiamento da parte del Vaticano, che ha dimostrato di non avere una particolare simpatia per lo strumento concordatario, vi è stato il voto del 1967 di questa Camera, ed è bene, in via generale, che non intercorra troppo tempo tra le decisioni del Parlamento e gli atti esecutivi del Governo. Vi è stata la legge introduttiva del divorzio, che ha aperto una controversia interpretativa fra lo Stato italiano e la Santa Sede, ed è bene che non esistano tra Stato e Chiesa troppo a lungo delle controversie aperte senza essere concluse. Vi sono le recenti decisioni della Corte costituzionale che ha cominciato ad usare la sua mannaia nei confronti delle leggi esecutive del concordato, ed è bene che anche in questo settore non si ripeta l'esperienza, certo negativa, della Corte costituzionale che si surroga ai doveri del Parlamento in questo lavoro di decomposizione di leggi che sono in contrasto con la nostra Costituzione. Dobbiamo anche noi fare il nostro mestiere, assumendone la responsabilità, e non lasciare che sia la Corte costituzionale a fare ciò che noi non facciamo.

Queste dunque sono le ragioni d'urgenza pressanti perché si ponga mano a questa opera. Ma stabilito questo fatto, che è urgente rivedere il concordato, onorevole Presidente, bisogna che vediamo secondo quali criteri, quale revisione, su quali punti, con quale estensione, ciò deve essere fatto.

Devo dirle con tutta franchezza, onorevole Presidente del Consiglio, che quanto ella

ci ha detto stamane, a proposito dei limiti, dei criteri predisposti dalla Commissione Gonella, noi lo consideriamo assolutamente insufficiente. Infatti, ella ha detto testualmente che la Commissione Gonella ha proposto di mantenere immutati alcuni articoli del concordato; che aveva concluso i suoi lavori prima che si verificassero alcuni avvenimenti recenti, come la legge sul divorzio, come la sentenza della Corte costituzionale, e quindi per forza di cose, indipendentemente dalle intenzioni dei membri della commissione Gonella, il lavoro di questa commissione doveva essere più arretrato rispetto a questi fatti, e questi fatti indubbiamente debbono comportare una rettifica di questi lavori. Ella ci ha detto, illustrando sinteticamente questo elaborato, che nel concordato sono contenuti dei rami secchi. La verità è, signor Presidente, che ad analizzare attentamente e non soltanto da un punto di vista statale e laico ma anche da un punto di vista probabilmente ecclesiastico il contenuto del concordato, alla fine se ne ricava l'impressione che non vi siano soltanto dei rami secchi ma che sia tutto un albero secco.

Del resto, qualche giorno fa leggevo sulla rivista dell'onorevole Andreotti un suo articolo, che ho letto sempre con grande attenzione; e lo stesso onorevole Andreotti scriveva: se oggi dovessimo regolare *ab initio* i rapporti tra Stato e Chiesa non faremmo certamente un concordato. Ed è vero, perché nella condizione attuale che esiste in Italia non vi è ragione per tenere in piedi un concordato.

È vero che l'onorevole Andreotti continuava col dire: però oggi un concordato esiste, e quindi, dal momento che esiste, l'abrogarlo anche bilateralmente può essere difficile. Lo credo anch'io che possa essere difficile, non mi faccio illusioni su questo punto. Però il fatto che il concordato oggi esista può comportare come conseguenza necessaria soltanto la trattativa, la considerazione bilaterale, la ricerca di una mutua cooperazione fra Stato e Chiesa in ordine al contenuto e alla sopravvivenza dello strumento concordativo.

Può darsi che la stessa Chiesa, attraverso un esame approfondito ed attento del contenuto del concordato, delle materie da esso trattate, finisca per proporre una soluzione diversa, una soluzione che naturalmente sia sempre basata su un rapporto convenzionale fra Stato e Chiesa.

Ma il fatto che un concordato esista, che un trattato esista, non comporta come conseguenza la necessità di conservarlo. Lo stesso onorevole Andreotti, quando è andato alla

ricerca di qualche ragione che potesse essere appetibile anche per le forze laiche, per la conservazione del concordato, ha scoperto lo articolo 43 del concordato stesso, quell'articolo 43 che fa divieto ai religiosi, ai sacerdoti, di militare nei partiti politici. È un po' sospetto il fatto che l'onorevole Andreotti sopra oggi quest'articolo 43, quando per molti anni tale articolo è stato violato tranquillamente, senza che da parte dell'onorevole Andreotti, o della democrazia cristiana, fosse fatta obiezione alcuna. Forse perché oggi vi è qualche sacerdote che comincia a dissentire dalla linea politica della democrazia cristiana, l'onorevole Andreotti scopre questo articolo 43, che può forse, entro certi limiti, giovare alla democrazia cristiana.

Ma lo stesso Presidente del Consiglio ci ha detto questa mattina, nelle sue dichiarazioni, che l'articolo 43 è uno degli articoli destinati a cadere; ed io sono più d'accordo con il Presidente del Consiglio che con l'onorevole Andreotti. Sono convinto che i sacerdoti, in quanto cittadini della Repubblica, debbano godere della pienezza dei diritti politici e civili che la Repubblica assicura a tutti. Anche perché non è dannoso, per la vita democratica, il fatto che i sacerdoti come cittadini esercitino i loro diritti politici; dannoso è quando i sacerdoti, la Chiesa o i suoi organi interferiscono nella vita politica della Repubblica italiana parlando *ex cathedra*, usando i poteri spirituali per fini temporali. Non è stato dannoso il fatto che don Sturzo agisse per costituire il partito popolare; è stato dannoso che la Chiesa sconfessasse il partito popolare, per poter fare il concordato con il regime fascista. È stato dannoso quando la Chiesa ha usato i suoi poteri spirituali, scomunicando milioni di lavoratori italiani, perché si battevano per il loro riscatto. Non è dannoso il fatto che un sacerdote faccia politica. Può essere dannoso oggi, signor Presidente del Consiglio, il fatto che, se non la Chiesa come tale, organi ufficiali della Chiesa mobilitino i propri mezzi per raccogliere firme per il *referendum* contro il divorzio. Questo può essere dannoso, e non il fatto che un sacerdote si esprima personalmente in senso contrario al divorzio.

Quando vescovi mettono a disposizione la propria autorità spirituale per la raccolta delle firme, questo diventa un fatto dannoso. E giacché parliamo in questo spirito di revisione consensuale del concordato tra Stato e Chiesa, dobbiamo mettere in guardia i promotori di queste iniziative, proprio perché è evidente che una mobilitazione ufficiale, con la partecipazione di organi ufficiali della Chiesa, in

questa battaglia per la raccolta delle firme, può turbare grandemente anche il clima, che invece noi vogliamo sia mantenuto sereno, affinché questa revisione bilaterale del concordato possa portare a frutti che garantiscano e consolidino la pace sociale e religiosa in Italia.

Dobbiamo prepararci a questa revisione attraverso un'indagine aggiornata, seria, approfondita del contenuto del concordato. Per questo dicevo, signor Presidente del Consiglio, che mi sembra molto difficile trovare nel testo del concordato qualcosa che meriti di essere salvata, e che possa giustificare la sopravvivenza di un concordato. Vi sono, infatti, alcune norme (e partirò da una norma che è contenuta nel trattato, ma che ha evidente natura concordataria) che hanno il carattere di privilegi, e che la Chiesa per prima, io credo, respinge; in ogni caso, sono in contrasto con alcuni impegni internazionali che la Repubblica ha assunto o con la Costituzione. È in contrasto certamente con gli impegni internazionali che la Repubblica ha, l'articolo 20 del trattato — e mi pare che questo fatto meriti di essere segnalato, perché se ne tenga conto — il quale stabilisce che tutte le merci di passaggio sul territorio della Repubblica italiana e destinate alla Santa Sede o agli uffici della Chiesa, anche situati su territorio della Repubblica, sono esenti da ogni dazio doganale. Io non ho nulla da dire sul merito di questa esenzione, che probabilmente si giustifica. Però dobbiamo tenere presente che oggi noi facciamo parte della Comunità economica europea e che lo Stato del Vaticano rispetto alla CEE è uno Stato terzo e questo esonero ha creato delle complicazioni assai gravi in ordine ai regolamenti comunitari. Anzi, abbiamo visto delle interrogazioni presentate alle autorità comunitarie, e dietro queste interrogazioni abbiamo intravisto una attività complessa, imponente, di speculazioni. Non sappiamo se questo sia vero, né chi sia l'autore di queste speculazioni, però è certo che, rispetto ai *partners* della CEE, questa norma ci mette in qualche difficoltà e che si tratta di una materia che merita di essere riconsiderata.

Nel trattato abbiamo poi l'articolo 1 che è in evidente contrasto con la Costituzione, del quale non parlerò. Ricorderò soltanto, a titolo di *pro memoria*, una serie di altri articoli che sono in palese conflitto con la nostra Costituzione: il carattere sacro di Roma (di cui parla sempre l'articolo 1 del concordato); l'ostracismo agli apostati (contenuto nell'articolo 5); i privilegi giudiziari e detentivi per i sacerdoti (contenuti nell'articolo 8); l'obbligo di ricono-

scere i titoli nobiliari (articolo 42); lo stesso articolo 36 penso che debba essere considerato in contrasto con la Costituzione nella misura in cui costituisce un limite alla libertà di insegnamento nelle scuole della Repubblica; vi è poi l'articolo 34, che certamente, se non è di per se stesso in contrasto con la Costituzione, è però formulato in modo tale che offende, urta il principio egualitario della Repubblica italiana. Infatti, si dice nel primo comma dell'articolo 34 « per ridare al matrimonio la dignità... », per cui ne deriverebbe che dignitoso sarebbe solo il matrimonio celebrato in chiesa mentre sarebbe di conseguenza non dignitoso il matrimonio non celebrato in chiesa. Mi sembra pertanto che questo sia un testo che non possa essere confermato.

Vi sono poi nel concordato alcune norme (tipici fra tutti gli articoli 19, 20 e 21) che sanciscono delle inammissibili interferenze dell'autorità politica dello Stato negli affari ecclesiastici. Noi riteniamo che non sia più compatibile con la coscienza e con i doveri della Repubblica oggi il poter porre il veto per la nomina di un parroco, per la nomina di un vescovo, o il pretendere che i vescovi giurino nelle mani del Capo dello Stato. Questi sono « rami secchi » di chiarissima evidenza.

Vi è poi una serie numerosa di altri articoli che fissano alcune garanzie per la Chiesa. Se era giusto che la Chiesa le chiedesse nel 1929, oggi non hanno senso, sono prive di significato e di contenuto giacché le medesime garanzie, in misura anche più larga, sono assicurate alla Chiesa dall'ordinamento democratico della Repubblica italiana. La libertà di magistero e di propaganda è assicurata alla Chiesa dalle norme costituzionali; la capacità economica e giuridica degli enti e degli istituti ecclesiastici esiste ed è garantita dalle leggi vigenti dello Stato; il segreto del confessore è tutelato, come gli altri segreti professionali di ufficio e di Stato, dalle norme vigenti; la impignorabilità degli stipendi dei religiosi può benissimo essere equiparata alla impignorabilità degli stipendi dei dipendenti degli enti pubblici. Non possiamo — io penso — mantenere il concordato soltanto per le feste di precepto, tanto più che sono feste, oltre che religiose, entrate ormai nel costume e nella tradizione del popolo italiano e pertanto nessuno si sognerebbe mai di proporre l'abolizione (chi penserebbe infatti di proporre l'abolizione del Ferragosto?).

Vi sono poi, onorevole Presidente, altre norme, che sono probabilmente quelle che ella ha qualificato « rami secchi », chiaramente deperite, chiaramente decadute, obsolete; v'è

n'è poi in particolare un'altra che, a mio avviso, è altrettanto decaduta, ma sulla quale probabilmente sarà più difficile trovarci d'accordo, e cioè il famoso articolo 34 del Concordato.

Noi abbiamo sempre sostenuto che la legge introduttiva del divorzio non viola l'articolo 34 del concordato; però è onesto riconoscere che l'introduzione del divorzio nell'ordinamento civile ha fatto venire meno il presupposto giuridico dell'articolo 34. Quando, nel 1929, questo articolo fu redatto evidentemente si tenne conto del fatto che nei due ordinamenti — il canonico ed il civile — esisteva il matrimonio indissolubile. Ma non vi è per lo Stato italiano l'impegno di mantenere questo presupposto, ed ecco perché legittimamente il Parlamento lo ha fatto venir meno; ma è chiaro che se nel 1929 in Italia fosse esistito il divorzio l'articolo 34 sarebbe stato formulato in modo diverso.

Non c'è dubbio che l'introduzione del divorzio crei, non tanto per lo Stato italiano quanto per la Chiesa, la necessità di una revisione, di una modifica di questo regime; bisognerà cioè che la Chiesa prenda atto della esistenza del divorzio, del fatto che indietro non si torna, e che è necessario riformulare l'articolo 34 in maniera diversa. Riconosco infatti, come ho già riconosciuto prima, che questa del matrimonio — come quella dell'insegnamento religioso o quella delle congrue — è una materia mista, per la quale è necessario che vi sia un accordo tra Stato e Chiesa.

Bisogna quindi prendere atto, onorevole Presidente, dell'esistenza nel concordato — così come esso è formulato oggi — di molti punti sui quali non resta che far passare la spugna dell'oblio, accanto ad altri per i quali sopravvive un comune interesse della Chiesa e dello Stato e che dovranno costituire oggetto di un negoziato per essere regolati in maniera consensuale.

Non penso che pregiudizialmente, preventivamente, dobbiamo fissare la forma di questa regolamentazione nello strumento concordatario: può darsi che sia la stessa Chiesa che, dopo un approfondito negoziato, concluda con il proporci una forma, uno strumento pattizio diverso dal concordato. Può anche darsi che si tratti di un nuovo concordato. Non si tratta, infatti, di modificare alcune norme di questo, onorevole Presidente, perché credo che quando si passerà ad un esame dettagliato si vedrà che non c'è un solo articolo che non debba essere modificato; ed allora bisognerà riconoscere che, come minimo, si dovrà arrivare alla formulazione di un nuovo concordato, o

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

forse di una serie di patti, bilateralmente accettati, ed aventi natura diversa da quella del concordato.

Se questo è probabile, o anche solo possibile, sorge una questione alla quale accenno solo per scrupolo, rapidissimamente, e che interessa noi soltanto (Governo e Parlamento), una questione costituzionale che può avere una certa delicatezza.

Alcuni autori sostengono che per l'articolo 7 della Costituzione, secondo comma, basta una legge di ratifica ordinaria per approvare le modifiche parziali dei patti lateranensi; ma se si dovesse sostituire il concordato con uno nuovo, o se lo si dovesse sostituire con un altro regime pattizio, ad esempio una convenzione, questo potrebbe avvenire soltanto con una maggioranza costituzionale, dal momento che nell'articolo 7 è fatto riferimento non ad un regime concordatario generico, ma specificamente ai patti lateranensi, cioè al concordato del Laterano.

Se dovessimo, ripeto, alla fine di questi negoziati, concludere che conviene sostituire il concordato con delle convenzioni o con un nuovo concordato interamente riformulato, probabilmente occorrerebbe, per la ratifica, una maggioranza costituzionale.

SCALFARI. Non è detto, onorevole Ballardini.

BALLARDINI. È controverso, e tutto è opinabile in questa materia, onorevole Scalfari; comunque, vi sono autori che lo sostengono.

Prendo pretesto da questa considerazione di carattere costituzionale per arrivare a talune conclusioni. È, questo, un argomento, come ho detto, estremamente delicato e complesso, al quale non è interessata soltanto la maggioranza politica, non è interessata soltanto la democrazia cristiana, ma tutto il paese. Mi pare infatti giusto, discutendo questi argomenti, cominciare col dire quanto ha detto l'onorevole Leonilde Iotti, che cioè discutiamo questi problemi non per creare un nuovo problema in Italia, che già ne abbiamo numerosi: noi vogliamo non turbare i rapporti con la Chiesa. E mi pare che giustamente abbia detto la Chiesa, rispondendo al Governo, che quello che interessa è soprattutto il mantenere un rapporto di mutua cooperazione tra i due enti. Ed è quello che tutti vogliamo.

Per queste ragioni, quindi, di carattere generale e politico, e per questa ragione di carattere costituzionale che forse esiste. mi

pare sia giusto sottolineare — ed è una esigenza che abbiamo trovato anche nel discorso del Presidente del Consiglio — la necessità che a questi negoziati, che probabilmente non saranno molto brevi, siano compartecipi tutte le forze politiche del Parlamento, cioè una maggioranza che vada al di là della maggioranza governativa.

Ciò premesso, abbiamo colto con grande soddisfazione le parole del Presidente del Consiglio quando, verso la fine del suo discorso, ha voluto sottolineare tre punti di questa direzione: che nel negoziato che il Governo sta per intraprendere con la Santa Sede gli elaborati della commissione Gonella costituiranno una specie di consulenza tecnica per il Governo, ma non un limite per quel che riguarda i criteri e la portata della revisione che si proporrà alla Santa Sede; che il Governo terrà conto delle indicazioni scaturite dai dibattiti che sull'argomento si sono svolti in questa Camera, come terrà conto del dibattito che oggi si sta svolgendo; che il Governo consulterà i singoli gruppi per poter avere, da ciascuno di essi, le indicazioni necessarie e che, prima di concludere il nuovo accordo, il Governo stesso riferirà al Parlamento.

Ebbene, noi riteniamo che farà molto bene il Governo a seguire questi criteri che egli stesso ci ha proposto, e con questo spirito siamo d'accordo che le trattative vengano rapidamente iniziate. (*Applausi a sinistra*).

TRIPODI ANTONINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIPODI ANTONINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Presidente del Consiglio, non sarà mai sufficientemente ripetuto che l'articolo 7 della carta fondamentale della Repubblica, pur senza costituzionalizzare le singole norme dei patti lateranensi, esprime tuttavia un autorevole — anzi il più autorevole — giudizio di compatibilità tra le due convenzioni del 1929 e il nuovo ordinamento democratico dello Stato. Ciò nonostante, da circa un decennio, rileviamo proposti e iniziative che denunciano profonde antinomie e insanabili contrasti che correrebbero tra le norme costituzionali e quelle lateranensi. Il pretestuoso conflitto sollecitò nell'ottobre del 1967 un dibattito in quest'aula inteso a revisionare il concordato vigente tra la Santa Sede e lo Stato italiano. La mozione approvata dalla maggioranza il 5 ottobre del 1967, dopo di quel dibattito, delimitò però la revisione del concordato entro termini che

non ne consentivano il rovesciamento. Essa infatti propose soltanto « l'opportunità di riconsiderare talune clausole concordatarie » autorizzando l'interprete a osservare che « opportunità » non è obbligatorietà, « riconsiderare » non è indubbiamente decidere, ma soprattutto la parola « talune » non significa tutte, e tanto meno le clausole fondamentali del concordato.

A confermare i limiti della revisione l'allora guardasigilli onorevole Gava, nell'inseguire la commissione incaricata degli studi revisionistici, aggiunse che essa avrebbe dovuto rispettare quel « complesso di materie e di norme nelle quali sta gran parte della ragion d'essere del concordato e senza le quali la pace religiosa sarebbe sicuramente e definitivamente compromessa ». E non basta. Non basta perché durante il successivo dibattito del marzo 1969 il Governo assicurò che la revisione si sarebbe compiuta « fermi i presupposti essenziali del 1969 ».

Ci sono dunque, onorevoli colleghi, nel concordato, norme essenziali, venendo meno le quali non avremmo più quel concordato, ma ne avremmo un altro, non cioè un concordato revisionato, ma un concordato globalmente rifatto.

A questo d'altronde mirano i partiti laici e i cattolici di sinistra con lo scopo a volte occulto a volte esplicitamente dichiarato di dilatare il rifacimento fino alla sostanziale abrogazione dei patti.

L'intento si legge tra le righe delle mozioni e delle interpellanze presentate per questo dibattito, l'intento lo si evince dai discorsi dell'onorevole Leonilde Iotti e dell'onorevole Ballardini che or ora abbiamo ascoltato, e più propriamente là dove l'onorevole Ballardini, polemizzando con il Presidente del Consiglio, ha detto che, nel concordato, non ci sono soltanto dei rami secchi, ma che tutto il concordato è un ramo secco. Quindi, queste mozioni, queste interpellanze, gli interventi in quest'aula, sono tutti intesi a patrocinare un concordato talmente nuovo da essere un altro e non più il concordato del 1929. Ma quel che è peggio è che il medesimo intento stamane è affiorato dalle medesime dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio (che ringrazio per la cortesia che ha avuto nel citare le preoccupazioni mie e del mio gruppo), ma al quale debbo rispettosamente contestare che la revisione o l'abrogazione degli articoli da lui citati comporta tale novità da rovesciare integralmente il regime pattizio. Perciò, signor Presidente e onore-

voli colleghi, è legittimo il sospetto che, non avendo il coraggio della denuncia, Governo e maggioranza, d'accordo con i comunisti, calchino la mano sul revisionismo. Uso il termine revisionismo per sottolineare ciò che dentro e fuori di questa aula è il caso patologico della revisione, cioè la strumentalizzazione ideologica e politica di un mutamento così profondo della convenzione da caducarla tutta, non osando farne a meno con una formale denuncia.

E poiché denuncia noi non vogliamo, né alcuno di voi ha il coraggio di proporre, la revisione, nel senso pieno del termine, a ragionar bene ed onestamente, ci sembra perfino superflua.

Posti di fronte al problema revisionistico, per avere le idee chiare e per non correre verso scopi eversivi come hanno fatto or ora sia il Presidente del Consiglio sia l'onorevole Ballardini, ci sembra opportuno distinguere cinque gruppi di impegni concordatari.

Nel primo gruppo rientrano quegli impegni che sono legati a determinati stati di fatto oggi superati, come l'articolo 12 sulla preghiera propiziatoria per il re, gli articoli 15 e 29 sul clero e sulle chiese palatine, l'articolo 37 sulle organizzazioni giovanili fasciste e l'articolo 42 per i titoli nobiliari conferiti dalla Santa Sede, oltre a tutti gli incisi che riguardano il re, il regno, Zara, le colonie, ecc. Ma per queste norme ritengo che non sorga problema. Esse sono caducate *ipso facto*, tanto che basta uno scambio di lettere o di note diplomatiche tra le due parti, come d'altronde è stato più volte fatto dopo il 1945, senza necessità di ricorrere ad una revisione.

Al secondo gruppo appartengono quegli impegni che il Governo è impossibilitato di eseguire non avendo più poteri per farlo. In questo secondo gruppo, rientra l'articolo 1 comma secondo sulla protezione del carattere sacro di Roma. Pensiamo che non vi sia più nessuno che voglia piangere sulla sua soppressione, a cominciare dalla Santa Sede che, dopo una larvata lamentela mi pare fatta per i funerali di Togliatti e all'epoca della recita del *Vicario*, non ci ha più pensato, nonostante il pullulare in Roma del malcostume morale e della propaganda atea e materialista.

In questo secondo gruppo rientra inoltre l'articolo 5 terzo comma, che esclude, come sappiamo, dai pubblici uffici, i sacerdoti apostati o irretiti da censura. Si ritiene che il comma contrasti con gli articoli 3, 21 e 51 della Costituzione e si dice che anche la Santa Sede ne accetterebbe l'abrogazione, proposta

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

d'altra parte ora dal Governo e dalla Commissione Gonella.

Lo si intenda pure per caducato, l'articolo 5 terzo comma, ma si smetta, onorevoli colleghi, di considerarlo come supina acquiescenza del fascismo al Vaticano per scacciare dalla cattedra il professor Ernesto Buonaiuti. È vero invece che il Buonaiuti perdette la cattedra non per l'articolo 5 (del quale Mussolini contrastò sempre l'effetto retroattivo) ma perché nel novembre 1931 si rifiutò di giurare. Sta piuttosto il fatto che il Buonaiuti fu licenziato dall'università, e proprio a norma dell'articolo 5 del concordato, dopo il 1945. E fu esattamente licenziato dai ministri democratici e antifascisti De Ruggero e Arangio Ruiz. Ci valga la testimonianza di un filosofo antifascista, di Guido Calogero. Scrive il Calogero: « L'articolo 5 del concordato fu interpretato e applicato da Mussolini (per il caso Buonaiuti) in maniera meno disforme dalle esigenze fondamentali dello Stato di diritto, di quanto sia purtroppo avvenuto in regime di restaurata democrazia ».

Il caso Buonaiuti si ritorce dunque a carico di quanti lo imputano al fascismo. Esso conferma quello che abbiamo sostenuto e risosteniamo, non essere cioè i patti lateranensi ad affievolire la sovranità dello Stato di fronte alla Chiesa, ma è la gracilità dello Stato, dal dopoguerra ad oggi, che consente abusi o disapplicazioni che le regole pattizie denegavano a chiunque, quando l'Italia era una cosa seria. Dunque nessuna opportunità di negoziare per queste norme che il Governo è impossibilitato ad eseguire.

Passiamo al terzo gruppo. Vi appartengono le norme che concedono alcuni privilegi, di limitata portata, agli ecclesiastici, quali l'esenzione dal servizio militare (articolo 3), l'esenzione dall'ufficio di giurato (articolo 4), norme per altro già presenti nel nostro ordinamento giuridico ancora prima del concordato del 1929. Non vediamo a chi possano fare ombra tali norme, specie in questi tempi di dilagante obiezione di coscienza, sicché ci sembra esagerato montare una procedura revisionistica per essi.

Al quarto gruppo appartengono tutte quelle norme che garantiscono l'attività degli enti ecclesiastici e la loro capacità di agire, così come contemplate dagli articoli 29, 30 e 31 del concordato. Riconosciamo che queste norme costituiscono una novità rispetto alla legge delle guarentigie, ma non bisogna dimenticare che oggi gli enti ecclesiastici sono sottoposti alla disposizione protettiva dell'articolo 20 della Costituzione e che comunque lo

Stato, pur lasciando all'autorità ecclesiastica l'amministrazione di essi, si riserva quattro fondamentali diritti, sottolineati da Alfredo Rocco alla Camera nel 1929 e che speriamo nessuno di voi, onorevoli colleghi, voglia sottoporre a revisione. Lo Stato, cioè: 1) riconosce giuridicamente gli enti e conferisce ad essi la personalità giuridica; 2) autorizza gli acquisti da essi compiuti; 3) esercita la tutela sugli enti beneficiari; 4) esercita quel diritto di vigilanza che è la conseguenza necessaria dell'obbligo del riconoscimento civile.

Ora, onorevoli colleghi, che cosa vi è da rivedere in tutto questo? Anche per le norme di questo quarto gruppo ci sembra dunque che la revisione sia superflua.

Esaminiamo ora il quinto gruppo di norme, nel quale sono contenuti, a nostro avviso, i punti essenziali del concordato e che non è quindi possibile mutare senza alterare la sostanza medesima della stipulazione pattizia, sia che questa allarghi la sfera giuridica della Chiesa oltre i limiti che taluni ritengono costituzionalmente invalicabili, sia che la restringa al di sotto di essi. Sono elementi irrinunciabili, sempre che la Chiesa e lo Stato non vogliano del tutto dimettere l'animo e i criteri ispiratori dei patti lateranensi; ma allora la modifica vale soltanto a celare, malamente, la sostanziale rinuncia e denuncia di essi.

Queste norme sono in primo luogo l'articolo 1, comma I: « L'Italia... assicura alla Chiesa cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica ». Molti ritengono che questo articolo sia un privilegio, un privilegio ormai obsoleto, come dicono i socialisti, e in netto contrasto con la Costituzione repubblicana. Noi riteniamo invece che il primo comma dell'articolo 1 non costituisca per nulla un privilegio e che anzi esso rappresenti la limitazione della garanzia di libertà che lo Stato dà alla Chiesa solo per quanto attiene l'esercizio del suo « potere spirituale ». In tanto, infatti, le frontiere della sovranità dello Stato non arretrano di fronte al riconoscimento della sovranità e dell'indipendenza della Chiesa, in quanto la Chiesa resti sovrana e indipendente solo nell'ordine che le è proprio, e cioè quello spirituale e trascendente.

Vi è poi l'articolo 2, comma II, che rappresenta una controprestazione della Chiesa per la libertà che, con l'articolo 1, le garantisce lo Stato. I vescovi sono cioè impegnati a corrispondere col clero e coi fedeli solo « per tutto quanto si riferisce al ministero pasto-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

rale». Dal dopoguerra ad oggi le violazioni di questo articolo sono state infinite. Basta, per convincersene, scorrere il libro dello scrittore radicale Domenico Settembrini su *La Chiesa nella politica italiana dal 1944 al 1963* o il volume di Carlo Falconi su *La svolta di Paolo VI*.

Di fronte a questo articolo, per noi insopprimibile e irrinunciabile, diciamo che esempi come quelli dell'arcivescovo di Ravenna monsignor Baldassarre — che concede interviste a *Rinascita*, che esalta l'« isolotto » di Firenze, che si fa definire da un giornale tedesco « vescovo per cattolici e comunisti » — rappresentano clamorose violazioni di quel « ministero pastorale » entro il quale la Chiesa si impegna a contenere in Italia la propria azione. Volete, onorevoli colleghi, abrogare questo articolo? Fatelo, ma la Chiesa allora non diventerà altro che un partito tra i partiti!

Ma vi è di più: con il terzo comma dell'articolo 2 del concordato, lo Stato consente alla Chiesa la libera pubblicazione ed affissione dei suoi atti, sempre che riguardino « il governo spirituale dei fedeli ». Ora sembra che la Chiesa e il Governo italiano chiedano la soppressione di questa norma, in quanto la limitazione in essa contenuta violerebbe l'articolo 21 della Costituzione. Ma, a nostro avviso, si dimentica che la Chiesa è ormai un potere politico dentro lo Stato italiano e che vescovi, sacerdoti, associazioni cattoliche non rispettano più i limiti del « governo spirituale » imposto dal secondo comma dell'articolo 2. Lasciarli liberi di pubblicare ed affiggere atti, oltre il già violato governo delle anime, significherebbe lasciarli liberi di gareggiare con i partiti politici in piazza, oltre che dal pulpito.

Ed è strano che non se ne avveda un illustre studioso, come il professore D'Avack, allorché sostiene la rinuncia a questo comma da parte dello Stato, egli che, poche pagine dopo averlo sostenuto nei suoi *Rilievi preliminari sulla riforma del Concordato*, scrive che « si può dare per certo che in una paese di maggioranza cattolica, quale è appunto il nostro, senza una solida tradizione democratica di Governo e con un popolo sovrano troppo spesso incline alle tentazioni del disinteresse e dell'indifferentismo, con ogni probabilità si avranno a temere due deprecabili risultati: a) che anzitutto i cittadini cattolici nella loro grande massa numerica si sentiranno assai più il *populus ductus*, sottoposto alla disciplina gerarchica della Chiesa, che non i cittadini titolari dei diritti sovrani dello Stato; b) che a loro volta i governanti statali, i quali, attra-

verso il suffragio universale ne saranno l'emanazione e i rappresentanti, finiranno per sentire e tutelare molto più i diritti religiosi e le esigenze spirituali della Chiesa e molto meno i diritti civili e le esigenze temporali dello Stato ».

La rinuncia, quindi, dello Stato al terzo comma dell'articolo 2 sarebbe molto grave, per le medesime dichiarazioni ed ammissioni politiche di alcuni che, come or ora abbiamo visto, giuridicamente lo sostengono.

Altre due norme irrinunciabili, signor Presidente del Consiglio, sono quelle degli articoli 19 e 20, nonostante che, stando a quanto or ora abbiamo da lei sentito, parrebbe il contrario al Governo di centro-sinistra.

L'articolo 19 prescrive il previo gradimento del Governo italiano per la nomina dei vescovi. Come adesso ci ha detto il Presidente del Consiglio, anche da parte italiana se ne sollecita, se ne chiede, se ne propone e se ne accetta la soppressione, ritenendolo — si dice — un residuo del sistema costantiniano. E questa è (mi si consenta di dirlo) una grossa sciocchezza, perché dall'anno 313 al 1971 non è possibile appiattare i rapporti tra Stato e Chiesa sotto il medesimo schema. Oggi che la Chiesa rivendica poteri terreni, che accentua il suo ruolo di potenza internazionale, che promuove il diritto attivo e passivo di legazione, che stringe collaborazioni, cioè alleanze politiche, con paesi verso i quali lo Stato italiano ha o può anche avere contrasti di interessi, essa deve pur sottoporre al gradimento del nostro Stato quei suoi alti magistrati che dalla cura delle anime ormai si spostano verso le scelte politiche.

L'articolo 20 impone, come il Presidente del Consiglio ci ha ancora ricordato stamane, il giuramento di fedeltà dei vescovi nelle mani del Capo dello Stato. Mi permetto io di ricordare al Presidente del Consiglio che il vescovo giura non solo di rispettare le leggi, ma di non partecipare « ad alcun accordo », né di assistere « ad alcun consiglio » che « possa arrecare danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico ». E non basta. Giura ancora di non permettere al suo clero « simili partecipazioni » e, dovendosi preoccupare del bene e dell'interesse dello Stato italiano, giura finalmente di cercare « di evitare ogni danno che possa minacciarlo ».

Gli abolizionisti sostengono che questa ed altre affini norme pattizie sarebbero state originariamente dettate da prevalenti interessi statali ormai superati o mutati. Noi riteniamo, invece, onorevole Presidente del Consiglio (e mi permetto di insistere proprio verso di lei),

che quegli interessi statali non sono né superati né mutati, dovendo ancora oggi lo Stato, anzi soprattutto oggi, per l'affievolimento del suo prestigio, difendersi da invadenze che dal dopoguerra confondono l'apostolato spirituale con il potere temporale. E l'abuso avviene vigendo ancora il concordato del 1929. Le previsioni che ho riportato dalle pagine di uno scrittore, per altro caro alla Santa Sede, come il professor D'Avak, ci fanno intendere che cosa avverrebbe in Italia se questa del giuramento e le altre norme ritenute di disfavore per la Chiesa dovessero essere soppresse.

Insomma ci si deve convincere che la Santa Sede non ha in Italia una situazione soggettiva uguale a quella di un qualsiasi ente pubblico o persona fisica e che perciò l'uguaglianza di trattamento non le compete, sia che in circostanze di particolare rilievo morale debba godere preminenze, sia che in altre, di particolare peso politico, debba contenere la propria libertà di azione in limiti che, magari, possono anche sembrare in contrasto con alcune norme della Costituzione. Questi limiti non possono, non debbono essere soppressi senza che ne soffra la possibilità medesima dello Stato di essere libero e sovrano, esigenza primaria che la medesima Costituzione tutela.

L'abolizione del giuramento dei vescovi può quindi garbare alla Santa Sede e, a quanto abbiamo capito, garba anche a questo Governo di centro-sinistra, ma non allo Stato italiano storicamente considerato, poiché in esso lo Stato ha la garanzia della lealtà con la quale i più autorevoli rappresentanti della Santa Sede in Italia debbono impegnarsi ad evitare ogni danno che possa minacciarlo.

Irrinunciabile e inemendabile è quindi l'articolo 34, il famoso articolo che contempla gli effetti civili del matrimonio religioso e sotto il quale è scoppiata la mina del divorzio.

Noi ci asterremo dal rifare qui il discorso, tante volte reiterato dalla mia parte politica, sulla incostituzionalità della legge Baslini-Fortuna e pertanto sulla profonda lacerazione inferta con essa al concordato. I rappezzati del curialismo laicale per dimostrare il contrario non reggono di fronte all'esplicito impegno preso nel 1929 dallo Stato italiano di riconoscere che il matrimonio canonico, inteso quale vincolo matrimoniale disciplinato dal diritto canonico, continui ad avere effetti civili nell'ordinamento italiano fin tanto che esso rimanga valido e operante nell'ordinamento canonico in cui si è costituito.

Solo il pretesto ha potuto legittimare la tesi che la legge divorzista si limiti, fermo restando l'articolo 34 del concordato, ad in-

trodurre una nuova disciplina circa la durata di taluni effetti civili del matrimonio. Tutti sappiamo che, per il mondo cattolico, l'indissolubilità è una « proprietà », non è un « effetto » del matrimonio. Come tale era stata considerata dalla buona fede dei contraenti nel 1929. Sarebbe infatti apparso assurdo che lo Stato italiano avesse allora riconosciuto gli effetti civili al matrimonio religioso « per ridonare all'istituto del matrimonio dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo », se questa dignità fosse stata data dallo Stato stesso mediante un riconoscimento revocabile poi a sua discrezione.

Se dalla storia passiamo al merito dell'articolo 34 leso dall'introduzione del divorzio, resta il fatto che le stesse tre sentenze della Corte costituzionale in data 24 febbraio 1971 non comportano ancora un esplicito giudizio di costituzionalità della legge divorzista, ma sospendono una pronuncia sulla quale pesa l'imbarazzo storico e giuridico della distorsione che si vuole consumare.

Sulla sorte dell'articolo 34 in sede delle prossime trattative bilaterali attenderemo l'esito dei contatti che saranno presi con il Vaticano, stamane preannunciati dal Presidente del Consiglio. Riteniamo però che la ferma protesta accennata dalla Santa Sede con la nota vaticana del 30 gennaio 1970 probabilmente rientrerà attraverso un compromesso che non mancherà di snaturare maggiormente in concordato. Pare infatti che in Vaticano si sia fatto strada il proposito di stralciare l'articolo 34 dalla revisione lasciando aperta la possibilità di un ritorno al tempo pre-concordatario, così da far cadere in apparenza il *vulnus*. Siamo alla solita politica dello struzzo, ma intanto il concordato non è più il concordato.

Sostanziale importanza ha quindi l'articolo 36, contro il quale, dai banchi comunisti, ha or ora polemizzato a lungo la onorevole Iotti. Bene fa lo Stato a consentire l'insegnamento religioso nelle scuole medie. Molta agitazione laica c'è stata per sopprimere questo insegnamento che si vorrebbe vedere in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione sulla libertà dell'insegnamento. Noi abbiamo già detto, nell'ottobre del 1967, quale partecipazione storica la Chiesa cattolica abbia avuto nella formazione della nostra cultura, e qui perciò non ci ripeteremo. Che la tradizione cattolica permanga nelle scuole italiane, riteniamo sia un interesse concordatario che non va denegato.

Irrinunciabile è infine l'articolo 43 del concordato. A norma del n. 1 di questo arti-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

colo 43 lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall'Azione cattolica, e perciò anche le ACLI, in quanto esse « siccome la Santa Sede ha disposto » (e dunque la Santa Sede è corresponsabilizzata) « svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l'immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l'attuazione dei principi cattolici ». Anche qui, violazioni apertissime e infinite, e non è nemmeno il caso di elencarle. Ci chiediamo solo se le ACLI, quando nell'agosto dello scorso anno a Vallombrosa proponevano le loro « ipotesi socialiste », diffondevano e attuavano principi cattolici o principi marxisti.

L'articolo 43 ha anche un n. 2 che per noi è altrettanto irrinunciabile. È detto al n. 2 che « la Santa Sede si impegna a rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d'Italia il divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico ». Pare che la Santa Sede ne chieda l'abrogazione, mentre studiosi e politici lo vorrebbero vedere in contrasto con l'articolo 49 della Costituzione. Ma l'articolo 49 della Costituzione, onorevoli colleghi, consente la massima libertà alle associazioni politiche solo in quanto esse concorrano con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Se per questo noi ammettiamo l'incostituzionalità del n. 2 dell'articolo 43, vorrebbe dire che presupponiamo che le associazioni della Chiesa possono scendere nell'agone politico per sostenere una o un'altra ideologia, per favorire uno o un altro partito politico, o anche, perfino, in ipotesi non tanto astratta, per costituire un partito politico proprio della Chiesa cattolica. Lo Stato italiano, in omaggio alla libertà or ora rivendicata da lei, onorevole Colombo, consentirebbe così ad uno Stato straniero, come è la Santa Sede, di concorrere a determinare la propria politica nazionale !

Il richiamo quindi all'articolo 49 della Costituzione è semplicemente assurdo. E, per quanto i divieti dell'articolo 43 del concordato siano quiescenti o violati, non possono, non debbono essere sacrificati, con buona pace sua, onorevole Andreotti, che, sulla sua rivista, ne preannuncia l'abrogazione scrivendo: « È da discutere se lo Stato debba rinunciare all'obbligo di estraneità del clero alla politica attiva ».

Chiuso così il discorso sugli articoli del concordato, insopprimibili senza il rovesciamento dell'intero sistema pattizio, alla revisione resta — ci pare — più fumo che arrosto, cioè più la speculazione laicista di alcuni par-

liti che una reale esigenza di coordinamento costituzionale.

A vanificare l'esigenza revisionistica concorrono anche le or ora citate sentenze della Corte costituzionale, in quanto la Corte medesima, fondatamente respingendo la cosiddetta costituzionalizzazione di tutte le singole norme dei Patti lateranensi, ha però avocato a sé il compito di operare il coordinamento tra norme costituzionali e norme di derivazione pattizia. Qual è, dunque, la necessità e l'urgenza che il Parlamento si sostituisca alla Corte per operare in sede di revisione tale coordinamento ?

Ma l'intento dei « maddaleni del revisionismo » è chiaro: considerato che la sentenza n. 30 della Corte costituzionale, pur escludendo che le singole norme dei Patti siano norme costituzionali, ha però stabilito che l'articolo 7 della Costituzione « non sancisce solo un generico principio pattizio da valere per la disciplina dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al concordato in vigore e in relazione al contenuto di questo ha prodotto diritto », cioè un diritto che fa ritenere i Patti validi e parte integrante dell'ordinamento dello Stato italiano, i revisionisti, dicevo, cercano di aggredire le strutture pattizie per altra via.

Mancando il coraggio della denuncia, si integralizza la revisione per ottenere la sostanziale caducazione dei patti. Ed è a ciò che noi ci opponiamo, come la lealtà si oppone al mendacio, come la coerenza si oppone al raggirio.

In questo clima, all'ultim'ora, il revisionismo sta investendo il trattato, oltre che il concordato. Noi, signor Presidente, non siamo, tra coloro che sostengono la reciproca subordinazione tra trattato e concordato. La vertenza sulla inscindibilità delle due convenzioni è antica: risale al dicembre 1926, quando il giureconsulto della Santa Sede, avvocato Francesco Pacelli, comunicò che Mussolini insisteva perché il trattato fosse dichiarato irrevocabile, mentre della sorte del concordato non aveva fatto parola. Ma la questione esplose nel 1929, quando il capo del Governo ne parlò, nel maggio, alla Camera e al Senato, in termini di non necessario condizionamento dei patti. Scoppiò allora un incidente, faticosamente composto solo alla vigilia della ratifica dei protocolli già firmati l'11 febbraio. Si sosteneva da parte del governo fascista che non era detto che il trattato presupponesse necessariamente il concordato,

quasi che l'uno costituisse logicamente e giuridicamente il corrispettivo dell'altro. Il Trattato era un atto compiuto in se stesso e giuridicamente perfetto, realizzando esso un patto internazionale che, una volta attuato, diventava irrevocabile, ed essendosi esaurito nella chiusura della questione romana e nel reciproco riconoscimento della statualità delle due parti.

Il ragionamento coincide con i motivi che la nostra mozione adduce a sostegno dell'intangibilità del trattato. Ciò non vuol dire però che, secondo noi, nel trattato non ci siano norme legate a superati stati di fatto, e perciò caducate automaticamente, e in quanto tali non necessitanti di alcuna revisione, come quelle sul cerimoniale regio e pontificio, ed altre. Si parla, però, anche di norme, nel trattato, di infiltrazione concordataria da abrogare. E anche qui si esagera. Un esempio è offerto dall'articolo 23 sugli effetti civili dei provvedimenti disciplinari in danno di ecclesiastici; effetti, però, limitati alla permanenza degli ecclesiastici medesimi nei rispettivi benefici e al loro godimento degli assegni di congrua. Ora se ne vorrebbe l'abrogazione, dimenticando che la norma era già nell'articolo 17 della legge delle guarentigie, e che mai pregiudicò in alcun senso la sovranità dello Stato italiano.

Un discorso più serio va fatto invece per l'articolo 1 del trattato. Esso stabilisce che la religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato. Si disse che con questo articolo si confessionalizzava lo Stato, come con altri articoli del concordato si era tentato di mettere la Chiesa al servizio del regime fascista. Polemica anche questa vecchiotta e superata, già fatta nel maggio 1929, e risolta nel senso che, se lo Stato onorava la religione cattolica, non lo faceva per ragioni teologiche, ma per considerazioni di ordine storico e umano. Fra gli altri se ne era interessato con acute pagine Mario Missiroli, risolvendo le ragioni della norma sul terreno della storia e della statistica, e non su quello della teologia.

Per quanto riguarda i costituzionalisti, c'è chi, come il professore Catalano, nota che il principio di religione di Stato sancito dall'articolo 1 ha un valore meramente simbolico, tant'è che la sussistenza di esso, quando era in vigore lo statuto albertino, non costituì ostacolo di sorta alla politica legislativa dello Stato. Alle vestali che pretendono la abrogazione dell'articolo 1 vale ricordare che le leggi eversive nei confronti della Chiesa furono emanate pro-

prio quando vigeva lo statuto del regno, il cui articolo 1 consacrava la stessa norma, poi ripresa dal primo articolo del trattato.

Un discorso più attento, anzi, direi anche più concreto, poiché più preoccupante, merita l'articolo 24 del trattato. Con esso la Santa Sede, benché sovrana nel campo internazionale, dichiara « che vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace ». Il delicato discorso, onorevoli colleghi, riguarda quella che ormai si suole chiamare la *Ostpolitik* della Santa Sede, o meglio il dialogo, anzi, la collaborazione di essa con i paesi dell'est, cioè con l'Unione sovietica e con gli Stati satelliti.

È un discorso molto delicato, poiché minaccia di rovesciare la fisionomia costituzionale di uno dei due Stati contraenti, invalidando tutto il sistema pattizio. La scelta a sinistra della Chiesa, cioè la sua non estraneità alle competizioni temporali fra gli Stati, è introdotta nella primavera del 1963 da un fatto sintomatico e da un documento rivelatore. Il fatto è Papa Giovanni che riceve in Vaticano il signor Adjubey, genero di Kruscev e direttore delle *Izvestia*; il documento è nella enciclica *Pacem in terris* che suscita in Italia perplessità, se non disorientamenti.

L'invito a distinguere l'errore dall'errante è inteso come promozione di un dialogo e di una coesistenza tra Chiesa e comunismo, sia a livello spirituale che a livello politico. Dialogo e coesistenza, più o meno in chiare lettere, appaiono praticamente confortati durante i lavori del Concilio Vaticano II, giacché non è un mistero che con un espediente procedurale fu allora bloccata in Concilio una petizione sottoscritta da 450 Padri, con la quale essi chiedevano un atteggiamento chiaro e deciso contro il comunismo, nello schema che trattava della Chiesa nel mondo moderno.

L'atteggiamento fu, durante il Concilio, invece, equivoco, non essendo stati sufficienti a definirlo i paragrafi sull'ateismo « sistematico ». D'altronde è un fatto che negli ambulatori del Concilio circolava come parola d'ordine la frase: *nihil de comunismo*.

I riflessi del Concilio sono subito evidenti sia in sede religiosa che in sede politica. In sede religiosa ha la sua importanza il convegno internazionale di Salisburgo, al quale partecipano teologi, filosofi e politici, di parte

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

cattolica e di parte comunista e, nel medesimo maggio del 1965, il più decisivo incontro *Marianske Lazne* in Cecoslovacchia, alla presenza del segretario dell'ufficio vaticano dei non credenti, don Vincenzo Miano. Nessuno è venuto a dirci che la Santa Sede non abbia autorizzato, e perciò condiviso, questi incontri.

In sede politica, segna punti di vantaggio per la *Ostpolitik* della Chiesa l'udienza che, dopo adeguata preparazione diplomatica, Paolo VI concede nell'aprile 1966 al ministro degli esteri sovietico Gromyko.

È sempre più chiaro che ormai la Chiesa cerca un accordo con l'Unione Sovietica e lo cerca a tutti i costi: chiudendo gli occhi su tutto, sul cardinale Wyshinsky in Polonia e sul cardinale Mindszenty in Ungheria, sull'ateismo di Stato nell'Unione sovietica, sul fatto che a Mosca non ci sia che un solo prete cattolico di nazionalità lituana e di obbedienza al Cremlino, e sull'atroce realtà che in tutta l'Unione sovietica non sia rimasto che qualche migliaio di fedeli.

Con Gromyko, dunque, scarso o nessun interesse di Paolo VI a discutere o trattare problemi religiosi, ma, in aperta violazione dell'articolo 24 del trattato, molti gli interessi inerenti alle competizioni tra gli Stati. Se ne rende conto e ne approfitta il segretario del partito comunista italiano, l'onorevole Longo, che parlando subito dopo, nel maggio, a Bari, e riferendosi esattamente alla visita di Gromyko al Papa, tira l'acqua al proprio mulino e commenta: « Perché, se questa collaborazione tra cattolici e comunisti è riconosciuta possibile e auspicabile da un interlocutore così autorevole (cioè il Papa), si vuole impedire che simile collaborazione si estenda ai militanti dell'una e dell'altra parte? » Il ragionamento ha una sua logica politica. Se il Papa collabora con l'Unione sovietica, perché i cattolici italiani non debbono collaborare con il partito comunista italiano?

COLOMBO EMILIO, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro ad interim di grazia e giustizia*. La sua è un'idea un po' relativa dell'autonomia dello Stato e dell'autonomia dei partiti. Quello che ella ritiene un ragionamento logico non è affatto logico: urta proprio contro questo diaframma, che è l'autonomia, intanto, dei cattolici nella vita politica, e che è poi la sovranità dello Stato.

TRIPODI ANTONINO. La sovranità dello Stato italiano proprio su questo punto dell'articolo 24 e come meglio dirò fra breve, è lesa

dal fatto che lo Stato non insiste per far temperare all'altra parte contraente gli impegni presi col detto articolo del trattato. Ecco ciò che urta con la sovranità italiana! Onorevole Presidente del Consiglio, il partito comunista fa la sua politica; e non bisogna dargli elementi propizi per essa...

COLOMBO EMILIO, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro ad interim di grazia e giustizia*. Noi facciamo la nostra, che è diversa.

TRIPODI ANTONINO. Non mi sembra tanto, onorevole Presidente del Consiglio. La collaborazione internazionale della Chiesa col comunismo procede speditamente e passa dall'accordo bilaterale stipulato nel settembre 1964 con l'Ungheria comunista ai protocolli del giugno 1966 con la Jugoslavia per una pronunziata a Belgrado.

Molte cose appaiono propizie perché nel 1967 maturi un nuovo fatto politico e un nuovo documento religioso di avvicinamento fra Santa Sede e comunismo. Il fatto politico è nella visita a Paolo VI del Presidente del Praesidium del Soviet Supremo dell'Unione sovietica, Nicolai Podgorny, il 30 gennaio 1967. Il fatto religioso è rappresentato dalla enciclica *Populorum progressio* che aggredisce frontalmente il liberalismo, ma sfiora indirettamente il comunismo, mai indicato esplicitamente tra le ideologie respinte dalla Chiesa, quasi a distinguere l'abisso invalicabile tra la Santa Sede e l'occidente libero e liberale dal breve solco che basterebbe appena appena superare per unirla all'oriente collettivista.

La trasformazione della Chiesa cessa di mimetizzarsi con le dichiarazioni che il cardinale Francesco Koenig, presidente del Segretariato per i non credenti, farà il 10 ottobre 1968 sulla collaborazione fra cattolici e comunisti, non solo a livello dialogante ma politico. Dice infatti il cardinale Koenig che « le divergenze nell'ambito religioso non escludono convergenze nella sfera temporale ». *L'Osservatore Romano* si affrettava a rettificare che la collaborazione dovrebbe essere intesa soltanto « in una sfera accademica », ma il cardinale Koenig rettifica a sua volta entro il mese, in una comunicazione inviata ad un congresso negli Stati Uniti, che attraverso il dialogo con il marxismo la Chiesa avrebbe potuto perseguire « una onesta rivalutazione della cristianità, e viceversa ». Ineffabile valore, onorevole Presidente del Consiglio, di quel viceversa! Dalla reciproca rivalutazione, aggiunge infatti Koenig, potrà

anche risultare legittimo che « il partito socialista o quello comunista ottengano più voti e gli stati socialisti o comunisti ottengano la cooperazione dei cristiani ».

Altro che la sfera accademica, della quale ha parlato l'*Osservatore Romano*! Qui siamo al profitto elettorale del comunismo, ed alla cooperazione dei cristiani per rafforzarlo al potere, o meglio per aiutare i comunisti a conquistarlo.

D'altronde, ognuno ricorda che subito dopo la conferenza stampa del cardinale Koenig del 1° ottobre sul documento per i non credenti, padre Vincenzo Miano, suo segretario, ha fatto alcune dichiarazioni interpretative, inequivoche. Padre Miano — dopo aver detto che l'iniziativa di Koenig rappresenta « la sanzione *a posteriori* di un fenomeno ormai non più circoscrivibile in un ambito episodico », trattandosi invece « di un moto in espansione, di un fatto vitale e massiccio, che ha resistito alla logica dei blocchi pietrificati » — ammette che « certamente una collaborazione sul piano dell'azione politica tra cattolici e comunisti è possibile ». Intendiamoci, onorevoli colleghi: la sfera accademica de *L'Osservatore Romano* è qui sconfessata non da un Don Mazzi qualsiasi, ma dagli organi della Santa Sede, non altro essendo, fuorché organo della Santa Sede, il Segretariato dei non credenti.

Così, di sviluppo in sviluppo, arriviamo allo scorso anno; arriviamo al controcanto che in politica interna le ACLI intonano a Vallombrosa, per accompagnare il canto della Santa Sede in politica estera, un controcanto che *l'Avanti!* registra come « l'ipotesi socialista delle ACLI », che *l'Unità* considera come « l'approdo maturo del movimento dei lavoratori cattolici alle sponde del socialismo », che il presidente delle ACLI, Gabaglio, sottoscrive, garantendo che « un autentico socialismo non è incompatibile con una autentica coscienza cristiana ».

Siamo ai discorsi pronunciati in giugno dal Papa, sulla validità del dialogo « complesso e delicato » che « si sta snodando con diversi rappresentanti dell'umanesimo odierno » e con « le ideologie più recenti »; siamo, con il 1970, al viaggio di monsignor Casaroli ad Helsinki, per recare il gradimento della Santa Sede alla conferenza paneuropea proposta e sollecitata dai russi, nonostante le riserve degli americani; siamo all'espresso compiacimento per la *Ostpolitik* di Brandt, elogiato dall'*Unità* del 18 luglio; siamo alla seconda visita di Gromiko al Papa, con quella sua coda di polemiche giornalistiche, per la

copiosa diffusione delle fotografie esprimenti i reciproci atti di simpatia e di cordialità tra Paolo VI e l'ospite, così significativa, e così differente dalla fredda ufficialità con la quale, appena due mesi prima il presidente degli Stati Uniti Nixon era stato ricevuto in Vaticano; siamo alla mancata condanna ed al prudente silenzio in Vaticano sul massacro dei lavoratori a Danzica ed a Stettino, quasi che il solo parlarne possa turbare i buoni rapporti con Mosca.

Un sorprendente salto di qualità, per usare un termine caro alle sinistre, è fatto con il nuovo documento del Segretariato per i non credenti, datato 10 luglio, ma reso noto dall'*Osservatore Romano* solo nel novembre 1970. Con esso, la Santa Sede intende promuovere la preparazione culturale e ideologica dei cattolici e specie dei sacerdoti, per le eventuali alleanze con il comunismo. Per la prima volta dal dialogo si passa alla collaborazione esplicitamente evidenziata attraverso l'uso dei termini « alleanza », « alleato », eccetera. Leggiamo infatti nel documento, testualmente, che « per poter giudicare sull'opportunità di prestarsi come alleato, e per evitare di diventare tale alleato senza volerlo e saperlo, è assolutamente necessario conoscere con esattezza la strategia e la tattica del comunismo ». A tal fine, la preparazione deve cominciare fin dai seminari e dalle università cattoliche, e non solo sui testi di Marx, ma anche sui testi dei suoi maestri ed allievi. Il documento specifica che gli studi debbano concernere « in primo luogo il marxismo-leninismo, base dottrinale di tutti i documenti comunisti, con le sue derivazioni quali sono il maoismo ed il castrismo, e le varie sue correnti revisionistiche, ed infine i diversi movimenti neomarxistici ».

A certi autorevoli settori della Chiesa, insomma, non preoccupa l'alleanza con i comunisti. Basta essere bene informati sul comunismo, dopo di che ci si allei pure.

Come si vede, la collaborazione clericomarxista è ormai sul piano operativo e se è vero che conoscere è perdonare, l'avvertenza giovannea sul perdono degli erranti ma sulla condanna dell'errore, va addolcendosi nella comprensione, e perciò nel perdono, dell'errore medesimo.

Il 1970 si chiude col drammatico viaggio di Paolo VI in Asia ed in Oceania che registra, sì, il pronunciamento anticomunista dell'episcopato asiatico riunito a Manila, ma che si era proposto di rivolgere un ambizioso saluto aperturista all'immenso mondo comunista della Cina, se Mao Tze-Tung non avesse stroncato subito questo dialogo in embrione. In

Cina, onorevoli colleghi, ci sono sì e no tre milioni di cattolici, cioè lo 0,4 per cento dell'intera popolazione cinese. Il discorso sognava dunque ben altro destinatario che non quello religioso e doveva rappresentare ancora un incastro nel mosaico delle convenienze filo-comuniste di quei certi settori della Santa Sede.

Con l'anno nuovo, con questo nostro 1971, quei settori compiono un passo ancora più deciso nell'apertura all'est. Lo compiono col viaggio a Mosca, nel marzo scorso, del cosiddetto ministro degli esteri della Santa Sede, o più propriamente del segretario del Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, monsignor Agostino Casaroli.

È opportuno ricordare, onorevoli colleghi, che dal 20 settembre 1870, lo Stato italiano si preoccupò sempre che la Santa Sede non partecipasse come potenza internazionale alle competizioni diplomatiche e politiche fra gli Stati. È opportuno anche ricordare che, all'inizio del secolo, l'Italia si oppose decisamente all'ammissione della Santa Sede ai congressi internazionali per la pace all'Aja. E ricordiamo ancora che fu proprio l'Italia a fare includere nel patto di Londra la clausola dell'escusione della Santa Sede dai lavori per i trattati di pace, dopo la prima guerra mondiale.

Il governo fascista volle confermata tale costante direttiva dello Stato italiano quando fece inserire nel trattato lateranense l'articolo 24 del quale stiamo discutendo. Ora è quella tradizione diplomatica ed è questo articolo ad essere apertamente violati dal viaggio a Mosca del Casaroli.

Si è detto che scopo della missione — la prima in URSS di un diplomatico della Santa Sede — sia stato quello di depositare il protocollo attestante l'adesione della Chiesa al trattato di non proliferazione atomica. Ma quale sostanziale contributo la Santa Sede può recare alla causa del disarmo atomico? È stato acutamente osservato sul *Secolo d'Italia* che « solo un grossolano umorista potrebbe supporre che l'adesione al trattato implichi una rinuncia da parte vaticana alla realizzazione di piani diretti a dotare le guardie svizzere di armi nucleari ».

Dietro la cerimonia formale e simbolica c'era dunque dell'altro. C'era e c'è l'approvazione da parte della Santa Sede della politica in campo atomico dei paesi aderenti al trattato di non proliferazione. Il che implica ovviamente disapprovazione della contraria politica di Francia, Spagna, Cina, eccetera, che contestano alle due superpotenze il monopolio

delle armi atomiche. La Santa Sede cessa perciò di rimanere estranea alle competizioni territoriali fra gli Stati, ad essa inibite dallo articolo 24 del Trattato, nè può allegare che si tratta di una missione di pace giacché le manca il « concorde appello » che in tal caso, a norma di quell'articolo 24, avrebbero dovuto rivolgerle le parti contendenti.

Il Casaroli non ha mancato di coonestare l'interpretazione politica del suo viaggio nell'Unione Sovietica. Quando, tornando da Mosca, ha parlato alla televisione tedesca, dopo avere detto che sono in corso iniziative « di cooperazione e di azione parallele e convergenti tra Santa Sede ed Unione Sovietica » — e perciò iniziative politiche dalle quali esula ogni autonomo proposito ecclesiale di pace — ha testualmente aggiunto: « Sembra a me che possibilità di reale cooperazione esistano là dove sia la Santa Sede che l'Unione Sovietica hanno non solo un comune interesse di pace, ma un campo comune di azione. Penso, ad esempio, al progresso dell'azione comune in favore del disarmo, oppure all'azione relativa alla progettata conferenza sulla sicurezza europea ».

Ora, onorevoli colleghi, ognuno sa quanto e come la conferenza sulla sicurezza europea sia lo strumento azionato dall'Unione Sovietica per bloccare l'alleanza atlantica, quali discordanze essa infatti incontra con la politica americana, quali profitti invece il mondo comunista voglia trarre da essa, secondo il modello delineato dallo stesso Breznev nel suo recente rapporto al ventiquattresimo congresso del partito comunista sovietico.

Alla Santa Sede, sia a fronte dei problemi della *Ostpolitik*, che di quelli del medio oriente, che degli altri del Vietnam, si stanno dunque suggerendo soluzioni sempre più concordanti con quelle dell'Unione Sovietica che non con quelle degli Stati Uniti d'America. Lo ha fatto capire lo stesso Casaroli quando ha detto che nel medio oriente « alcuni paesi arabi sono sensibili ad un'azione sia della Santa Sede sia dell'Unione Sovietica ». La frase voleva far capire che la Santa Sede è nel medio oriente implicata in problemi che altro non sono fuorché di competizione territoriale, e per giunta senza il gradimento di almeno una delle due parti contendenti, così vulnerando l'articolo 24 del Trattato, almeno quanto l'Italia ha fatto con l'articolo 34 del concordato.

Almeno sino al momento — e ci auguriamo che si decida a farlo al più presto — la Santa Sede non mostra di avvedersene, e prosegue nel tessere la sua rete di alleanze oltre la

cortina di ferro. Nel decorso mese di marzo la diplomazia vaticana ha moltiplicato i passi verso l'est, stringendo contatti con la Cecoslovacchia attraverso il viaggio a Praga del consigliere di nunziatura monsignor Cheli. Altri intensi colloqui e ripetuti incontri, nello stesso mese di marzo, ha avuto per negoziare accordi con la Polonia, al punto che si sente parlare di un imminente viaggio del Pontefice a Varsavia. Con la Jugoslavia i segni evidenti della più intensa collaborazione sono stati dati dalla visita a Paolo VI del presidente Tito il 29 marzo, ma non tanto per il cerimoniale particolarmente caloroso, quanto per il tono ed il contenuto dei discorsi scambiati tra il capo della Chiesa cattolica ed il capo dello Stato comunista jugoslavo.

Se aggiungiamo che, sempre in marzo, una delegazione vaticana si è recata in Bulgaria con un pretesto qualsiasi, ma in sostanza realizzando il primo significativo viaggio di emissari della Santa Sede in quel paese comunista, e se ricordiamo che con l'Ungheria sono in corso accordi bilaterali fin dal 1964, non resta per la Chiesa che il superamento dei confini della Romania perché la cortina di ferro sia forata in tutte le direzioni e la collaborazione aperta con tutti i paesi dell'est europeo. Ben a ragione il Casaroli aveva detto che col suo viaggio una « scintilla era scoccata », ed il cardinale Koenig aveva aggiunto, in un'intervista concessa ad un grande quotidiano milanese alcuni giorni fa: « Dopo il viaggio di monsignor Casaroli a Mosca sembra che si delinei meglio di prima una tendenza degli Stati comunisti a cercare contatti con il Vaticano ».

Riportiamo ora questo discorso sulla deviazione politica estera della Santa Sede alla convenzione del 1929, ed in particolare all'articolo 24 del trattato qui in esame. Potremmo allora in sede teorica — per quanto amaramente — concludere che lo Stato italiano è ormai di fronte ad un diverso interlocutore. Sarebbe cioè in corso uno di quei « mutamenti gravi e profondi » che innovano il comportamento di una delle due parti — nel caso, passata dagli anatemi alle alleanze — e lo innovano non in punto di strutture giuridiche, ma di principi e di fini; non per inadempienze parziali, ma per lesione di identità e di continuità del soggetto.

Da qui all'ipotesi della sinistra per la denuncia unilaterale delle convenzioni pattizie, il passo sarebbe breve. Ma la tesi, secondo alcuni proponibile in sede accademica, non lo è per niente in sede politica. Intanto il trattato, come abbiamo già detto, concretizza un

fatto internazionale di reciproci adempimenti che, una volta attuati, divengono irrevocabili. Infatti con l'articolo 26 di esso la Santa Sede dichiara « definitivamente e irrevocabilmente composta e quindi eliminata la questione romana » e riconosce lo Stato italiano con Roma capitale. A sua volta l'Italia « riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice ». Sono pronunce, onorevoli colleghi, dalle quali non si torna indietro.

Il problema, quindi, per il nostro Stato, non è quello di trovare uno strumento per la rescissione del trattato, di per sé inscindibile e irrevocabile, ma di porre al servizio della propria sovranità quella autorità capace di indurre l'altra parte a intese che la riportino al rispetto dei suoi doveri pattizi.

Naturalmente il problema può essere risolto solo ove lo Stato italiano abbia coscienza delle prerogative anche morali che gli competono e disponibilità degli istituti necessari ad attuarle. Ma resterà aperto e insidioso per la nostra autonomia politica, e per la nostra libertà sino a quando lo Stato italiano sopravviverà come precario apparato di ministeri, di partiti, di collegi elettorali e di questure, incapace di proibire che al centro della sua stessa capitale si dilunghi una politica che rischia di trasformare l'altro contraente concordatario da guida apostolica di anime in *partner* di Stati dispotici e di ideologie materialiste.

Onorevoli colleghi, quanto abbiamo letto nelle mozioni presentate dagli altri gruppi, e quanto sinora abbiamo ascoltato in quest'aula, parrebbe preannunciare una fine non lontana dei patti lateranensi. Una fine, però, ripetiamo, tutt'altro che intrinseca in essi, ma correlativa agli uomini che volutamente stanno corrodendo i presupposti storici e morali che li avevano ispirati, e li sostituiscono con un costume religioso e politico saturo di contestazioni, di demitizzazioni, di affievolimento dell'autorità dello Stato e dell'apostolato della Chiesa.

Lo Stato è a pezzi e tollera arbitri, surroghe e ingerenze della Santa Sede. Da parte sua la Santa Sede, travagliata da una crisi paragonabile solo ai grandi contrasti eretici del medio evo, non replica convenientemente ai soprusi dello Stato, poiché anch'essa appare colpevole di violazioni e di torti pattizi.

In queste condizioni la revisione degli accordi lateranensi tormenta la nostra coscienza di cattolici e preoccupa il nostro dovere di italiani, entrambi desiderosi di una pace re-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

ligiosa oggi tanto falsata per quanto lealmente raggiunta un quarantennio addietro.

Ecco perché quando, come in questa occasione, sentiamo parlare di revisione, temiamo sempre cose peggiori sia per la nostra fede religiosa sia per la nostra dignità nazionale.

Non ci resta che invocare Iddio perché il ramoscello di ulivo scambiato tra Chiesa e Stato in Italia nel 1929 resti ancora, integro nelle mani di coloro che allora operarono per i patti lateranensi. (*Applausi a destra*).

BOIARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOIARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Presidente del Consiglio, sono trascorsi esattamente tre anni e mezzo dalla discussione parlamentare promossa dal gruppo socialproletario sulla necessità di mettere mano alla revisione del concordato del 1929 per adeguarne le clausole alla Costituzione repubblicana.

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

BOIARDI. È meglio dire che sono trascorsi sei anni dalla presentazione della mozione Basso, Vecchietti, Luzzatto, che soltanto nelle sedute del 4 e del 5 ottobre 1967 produsse una discussione generale e un voto di maggioranza che faceva propria l'esigenza della revisione.

Dopo tanto tempo, dopo l'inspiegabile ritardo dell'insediamento della commissione di esperti presieduta dall'onorevole Gonella per giungere a un piano di proposte; dopo che i lavori di questa commissione sono stati da tempo consegnati al governo, ci ritroviamo oggi praticamente al punto di partenza, alla richiesta di procedere nelle trattative bilaterali sulla base del voto del 1967 e sulla base, non già di precise proposte, di un progetto, di una precisa individuazione dei punti anti-costituzionali, ma di vaghe indicazioni sulla materia complessiva del concordato per avviare con ampia discrezionalità il meccanismo della revisione.

In pratica quello che ci viene richiesto oggi è un mandato in bianco, dal momento che non conosciamo i risultati dei lavori della commissione Gonella e dal momento che non emergono con chiarezza dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio i rapporti che dovranno istituirsi tra Governo e Parlamento nelle fasi principali del negoziato con la Santa Sede, per evitare il rischio di trovarci di fronte a un semplice atto di ratifica, respingendo

il quale si produrrebbero soltanto delle gravissime fratture.

La riaffermazione odierna di una volontà di revisione, di adeguamento al dettato costituzionale, che del resto non incontra pregiudiziali negative dall'altra parte, non riusciamo a comprendere quale utilità possa avere, al di là di interrompere un grave e inaccettabile silenzio e di creare i presupposti per un nuovo rinvio.

La nostra insoddisfazione per la risposta del Governo a questo nuovo gruppo di mozioni e di interpellanze deriva proprio dal fatto che dopo tre anni e mezzo ci ritroviamo allo stesso punto, senza aver compiuto un sia pur piccolo passo in avanti, e che la semplice ripetizione del dibattito del 1967 — per di più strozzata in un'unica seduta — rischia di rendere sfuocata, gravemente compromessa la fiducia che allora era trapelata e che aveva fatto vivere alla Camera un momento esaltante della propria attività. Si era respirata, in altre parole, l'aria delle grandi occasioni; oggi si respira invece l'aria delle occasioni mancate. Allora il superamento dello steccato guelfo-ghibellino parve un dato acquisito; la classe politica italiana riuscì a rivelare il conseguimento di un livello qualitativo eccezionale ed insperato; oggi un velo di rassegnazione, di rinuncia a mettere a fuoco nuovi spazi ideali, a conquistare nuove frontiere nella definizione dei rapporti Stato-Chiesa, società civile-società religiosa, rivela viceversa la presenza di una improvvisa stanchezza, di una irritazione nascosta e impotente per le inopinate chiusure di una parte consistente del mondo cattolico ufficiale, e la tendenza a un nuovo conformismo contrabbandato come saggezza e senso della realtà. Non emerge, in altre parole, né il senso di uno Stato moderno e democratico, avverso in nome della libertà e della pari eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, a istituire rapporti privilegiati, né il senso della Chiesa come popolo di Dio, libero da condizionamenti giuridici e da false e anacronistiche posizioni di potere.

Una squallida e presunta *Realpolitik* rischia di mediare, ai livelli più bassi, le opposte rivendicazioni del potere politico e religioso nel momento in cui entrambi sono scossi da una crisi salutare, dalla ricerca di nuovi assestamenti ed equilibri e in cui la « stappella » concordataria non giova se non a rinviare una necessaria e urgente assunzione di responsabilità.

La revisione, nei termini suggeriti dalla commissione Gonella e, a quanto pare, fatti propri dal Governo, in misura però non impe-

gnativa, realizza un adeguamento alla Costituzione forse delle clausole del concordato più grossolanamente antitetiche al dettato costituzionale; ma non trasforma i termini di un rapporto erroneo e fuorviante sia per lo Stato sia per la Chiesa: un rapporto di mutuo condizionamento, di reciproca protezione, di tutela di posizioni privilegiate, ispirato alle tradizionali regole della situazione costantiniana e a concezioni che i due terzi dell'umanità ha ripudiato o rifiuta o non riesce neppure a comprendere o giustificare.

Quale interesse abbia in sostanza la Chiesa ad accettare una trattativa priva di vere basi e di proposte innovatrici, del tutto prigioniera di una logica preconciliare e volta a un mero abbellimento, ad una semplice riverniciatura dei patti lateranensi, non ci è possibile comprendere. Che interesse ricavi lo Stato, al di là della cancellazione di qualche clausola vistosamente incompatibile col sistema democratico e che potrebbe considerarsi già di fatto cancellata, quale interesse abbia a ripristinare un accordo che è incompatibile nella sua stessa logica con l'intero impianto costituzionale, è ancor meno comprensibile.

A meno che non si potesse giungere con l'introduzione di profonde revisioni ad una sorta di rifondazione degli accordi del 1929. Ma ciò non corrisponde, per quanto ci è dato sapere, né alle indicazioni della commissione Gonella, né alla volontà politica testé annunciata dal Governo, né, è bene sottolinearlo, allo spirito dei vescovi che stanno mobilitando le masse cattoliche in favore di un *referendum* popolare contro il divorzio che darà luogo a conseguenze soltanto negative e che farà compiere un passo indietro di misura incalcolabile a tutta la società italiana.

In effetti la revisione dovrebbe investire tutte le clausole — e non certo di scarso rilievo quantitativo e qualitativo — che hanno introdotto una pesante ipoteca confessionale in molti settori della vita pubblica, che non rispettano pienamente la libertà religiosa, che sono in contrasto con gli articoli 3, 8, 21 e 33 della Costituzione, con molti articoli della *Dignitatis humanae* e con i punti 16, 27, 29, 36 e 76 della *Gaudium et Spes*, relativi al primato della coscienza, alla considerazione del prossimo come « altro se stesso », all'uguaglianza di tutti gli uomini, alla legittima autonomia delle realtà terrene e alla rinuncia, da parte della Chiesa, « all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso potesse far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni ».

Ora, se è indubbio che le circostanze sono profondamente mutate tra il 1929 ed oggi, tra la presenza di un regime fascista e quella di un regime democratico, è altresì vero che sono sempre più numerosi i sacerdoti e i cittadini di fede cattolica propensi a ritenere che la prassi concordataria sia in contrasto con le linee della nuova teologia pastorale e che esista o debba esistere uno stretto rapporto, non una meccanica separazione, tra la situazione religiosa italiana e la prospettiva ecumenica, per cui sia qui possibile conservare la situazione costantiniana e altrove superarla, storicizzando tutto, e quindi tutto giustificando dalle esperienze spagnole a quelle olandesi, da quelle statunitensi alle tesi degli episcopati del Congo o dell'alto Volta, come se ciascuna di esse corrispondesse a una sorta di ipotetico spirito locale. L'infiltrarsi dei processi dialettici, il moltiplicarsi delle comunicazioni tra un continente e l'altro, tendono sempre più ad escludere che vi sia una « via nazionale », in contrasto crescente con una linea pastorale ecumenica e con un processo, sia pure allentato in questi anni, di avviamento verso l'unità delle chiese.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

BOIARDI. Non è più questione, dunque, di revisione, ma di superamento del regime concordatario; e il pericolo non è quello puramente ipotetico di una nuova guerra di religione in Italia, che sarebbe possibile alla sola condizione che non esistesse alcun tipo di libertà, che la coscienza dell'uomo venisse completamente violata, ma quello, per la Chiesa, di inibirsi, per il conservatorismo e la cecità di troppi fedeli, per il doppio binario della propria strategia pastorale, la penetrazione in interi continenti umani da cui è stata praticamente esclusa, nei paesi in cui è stata messa in dubbio proprio « la sincerità della sua testimonianza ». E il dubbio non viene sconfitto da misure multilaterali, da scelte valutate luogo per luogo, momento per momento, ma da un diverso quadro di coerenza, dai suggerimenti e dalle applicazioni della nuova ecclesiologia, da un modo complessivamente diverso di proporre il messaggio evangelico. In un'epoca nella quale un uomo su tre vive in regime di ateismo ufficiale e solo un uomo su cinque è cristiano — come tempo addietro scriveva il Congar — la Chiesa deve prepararsi ad annunciare il Vangelo in un clima di indifferenza, sempre meno favorevole, senza l'appoggio dei governi e delle leggi, anzi, rinunciando dovunque

a tali appoggi per superare ogni preconcetta e invalicabile ostilità.

Del resto, nei paesi dove la situazione costantiniana non è mai esistita o ha favorito altre religioni, come ad esempio in Inghilterra, i cattolici hanno acquistato crescente importanza. In Italia e in Spagna, come di recente precisava uno scrittore cattolico, dove, al contrario, la situazione costantiniana è durata e dura tuttora, e la Chiesa fruisce di concordati molto favorevoli che le assicurano privilegi cospicui, i cattolici sono in diminuzione e l'ateismo apre breccie imponenti. Il fatto che il Papa stesso sia stato costretto a giustificare, tempo addietro, l'udienza concessa ad alcuni *leaders* della guerra di liberazione delle colonie portoghesi e a rifiutare l'incontro con le madri dei condannati di Burgos; che i nunzi apostolici siano spesso costretti, a loro volta, a tacere su fatti molto gravi, che nessun intervento venga effettuato per difendere i preti pacifisti americani contro le incriminazioni scandalose e le persecuzioni cui sono soggetti, dimostra fino a che punto vincoli concordatari e strette relazioni, di carattere prevalentemente diplomatico, chiudano gli orizzonti alla diffusione del messaggio evangelico e pongano interrogativi drammatici, cui, del resto, molti uomini di Chiesa hanno cominciato a rispondere con grande spirito critico e con precisi riferimenti derivanti dalle decisioni del concilio vaticano secondo.

L'esigenza di adeguare il rapporto Chiesa-Stato non solo ai temi inevitabili della democrazia, ma a quelli della nuova ecclesiologia è stata sollevata anche da padre De Rosa nell'ultimo numero di *Civiltà Cattolica*.

L'impressione che la Chiesa, nella stessa situazione italiana, che è notoriamente di retroguardia nel quadro della cattolicità, sia più disponibile della democrazia cristiana ad affrontare la prospettiva di una profonda revisione del concordato, si è molto diffusa in questi ultimi mesi, dopo l'introduzione del divorzio in Italia e le recenti sentenze della Corte costituzionale. Ma è indispensabile, affinché la trattativa abbia luogo ai livelli più avanzati e soddisfacenti, che non sia lo Stato a minimizzare le rivendicazioni proprie e a non offrire spazio, perciò, per una reale e significativa revisione.

I punti da rivedere sono numerosi; la discussione parlamentare del 1967 li aveva, del resto, messi a fuoco senza reticenze, a cominciare dal preambolo sia del trattato sia del concordato, che si apre con la formula: « In nome della Santissima Trinità ». una for-

mula almeno insolita per la definizione di un accordo che si instaura fra un ente religioso e un ente laico sulla base del diritto internazionale. La sua rimozione eliminerebbe ogni premessa di soggezione di una parte rispetto all'altra e l'impressione, confermata poi da molti articoli, che ne discenda un patto ineguale.

Si tratta, così, di rimuovere l'articolo 1 del trattato che riconosce e riafferma il principio consacrato, ma sostanzialmente disatteso, dallo statuto albertino, per il quale « la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato ». Non v'è più chi non veda quanto sia anacronistico tale principio, volto a riconoscere carattere statale a una fede religiosa, rispetto sia alla Costituzione, di cui viola il primo articolo, sia ai punti di arrivo della nuova ecclesiologia.

Anacronistici e inaccettabili sono i privilegi concessi agli uomini della Chiesa, come fossero una casta sovrapposta meccanicamente alla società. Inaccettabile è, per la difesa del principio della libertà religiosa, che siano posti dei limiti alla diffusione e all'esercizio del culto di altre confessioni religiose; inaccettabile, per contro, è che la nomina dei vescovi richieda un'espressione sia pure formale di gradimento da parte del potere politico e che il loro insediamento sia condizionato a giuramenti di fedeltà allo Stato.

Una ricca letteratura giuridica contrasta la definizione del « carattere sacro » della città di Roma, che è servita al potere esecutivo assai più per impedirvi manifestazioni di confessioni diverse da quella cattolica, che non per imporre misure morali nel campo, ad esempio, dello spettacolo, misure che del resto la popolazione non potrebbe assolutamente tollerare.

Gli episodi della *Mandragola* e del *Vicario*, per gravi che siano stati, non lo sono, comunque, fino al punto da eguagliare la discriminazione religiosa che è derivata dal secondo comma del primo articolo del concordato e che è stata non episodica, ma rigorosamente applicata ed imposta.

Ed è grave che attraverso le maglie concordatarie siano filtrate possibilità assai consistenti di evasione fiscale: l'essere, insieme, cittadini italiani e vaticani ha consentito a molti di sfuggire alle regolari forme di accertamento e alle conseguenti imposizioni. Si tratta di rivedere la materia delle congrue parrocchiali e degli appannaggi episcopali; quella relativa alla non pignorabilità degli stipendi dei sacerdoti, se non in misure particolari, che dà luogo a un altro trattamento dif-

ferenziato e privilegiato rispetto all'insieme dei cittadini; quella relativa ai lasciti e ai legati in favore di enti religiosi.

La posizione degli ecclesiastici va intieramente riveduta; dall'articolo 21, primo comma, del trattato, secondo il quale « tutti i cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue », all'articolo 8, secondo comma, del concordato, per cui, in caso di arresto per qualsivoglia reato, « l'ecclesiastico o il religioso è trattato con il riguardo dovuto al suo stato e al suo grado gerarchico » e, in caso di condanna, « la pena è scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l'Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale ». Così non ci pare accettabile che gli ecclesiastici siano esenti dall'ufficio di giurato, come impone l'articolo 4, e sulla materia trattata dall'articolo 5 non v'è dubbio che si debba operare una totale cancellazione della normativa vigente: lo Stato non può assolutamente assumersi ancora il compito di punire, sul piano civile, coloro che vengono puniti sul piano religioso o che abbiano maturato una scelta che autonomamente li conduca fuori dell'ambito della Chiesa.

L'applicazione dell'articolo 5 ha purtroppo una storia alle spalle di cui ci si dovrebbe vergognare, come pure non è stata certo esaltante l'esperienza uniconfessionale che si registra dal 1929 tra le forze armate. A parte che si tratta, anche in questo caso, di una patente violazione costituzionale (le altre religioni sono escluse nel modo più rigoroso da una loro presenza all'interno dell'esercito), non si può certo dire che siano derivate e derivino tuttora nobili tensioni spirituali dalla esperienza dei cappellani militari. La polemica abbastanza recente con don Milani sul problema dell'obiezione di coscienza è molto significativa, al riguardo; è rivelatrice di una profonda scomposizione dei valori spirituali e del rifiuto a comprendere gli imperativi del mondo morale, all'interno di una visione della vita in cui prevalenti si stagliano il senso della sottomissione, la necessità dell'obbedienza, l'abbandono dello spirito critico e l'esaltazione patriottica propria del trionfalismo fascista. È mai possibile che l'ordinario militare debba continuare a rivestire, con relativa prebenda, la « dignità arcivescovile », che il *Pantheon* sia definito « chiesa militare », che i chierici ordinati e i religiosi che hanno emesso i voti siano senz'altro esentati dal servizio militare ?

Un piano di revisione del concordato comporterebbe una tale estensione di interventi

correttivi e l'abrogazione totale di tanti articoli da risolversi praticamente a un rifacimento, in una nuova stesura, nella definizione di un testo che non avrebbe nulla a che fare con quello del 1929. Ma allora, per quale ragione non si prende atto del fatto che una nuova sistemazione concordataria diventa praticamente inutile e che con la revisione sia degli articoli che violano la Costituzione, sia degli articoli che contrastano le conquiste conciliari della Chiesa — se tutti concordano che essa debba essere seria, efficace, non elusiva, non rivolta a un mero abbellimento e a una sorta di cosmesi disperata su un vecchio e rugoso tessuto giuridico — non rimane, del testo definito tra Mussolini e il cardinale Gasparri, che uno spezzone privo di senso e di logica e, alla fine, inutile e compromettente sia per lo Stato, sia per la Chiesa ?

Infatti, le due questioni più delicate, quella relativa all'insegnamento religioso nelle scuole e quella relativa alla legislazione matrimoniale, possono trovare una soluzione positiva al di fuori di un concordato tra lo Stato e la Chiesa, come avviene, del resto, quasi dovunque e sicuramente nei paesi a regime democratico simile al nostro.

L'articolo 36 del concordato, secondo il quale « l'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica » e che da questa premessa, lesiva della libertà della coscienza e inammissibile per qualunque ordinamento democratico, fa discendere l'esigenza dell'insegnamento religioso dalle scuole elementari, in cui era già praticato, alle scuole medie, può e deve essere oggetto di abrogazione. Sempre più l'insegnamento deve orientarsi a suscitare l'intelligenza critica e ad offrire a ciascuno gli strumenti civili e culturali necessari per l'attuazione di libere scelte: è un dato acquisito da anni nel mondo della scuola e circa il quale sono scomparse ormai obiezioni di valore sostanziale.

È del pari impensabile che insegnanti non cattolici possano svolgere la loro attività tenendo a base del loro insegnamento una dottrina che non condividono. Nessuno più, di fatto, al di là dei soliti episodi di retroguardia, lo pretende; ed è chiaro che i ragazzi di altra confessione religiosa o non credenti non possono sopportare non solo il bombardamento catechistico delle ore di religione ma neppure un taglio complessivamente confessionale dell'insegnamento.

L'articolo 36 non ha più nulla a che fare con ciò che accade ogni giorno nella scuola,

non è stato in grado di imporre le sue prescrizioni più rilevanti e ha perduto, quindi, il valore originario. Resta la questione dell'insegnamento religioso e dei sacerdoti o dei laici preposti ad impartirlo, il cui titolo si riassume nel certificato dell'ordinario diocesano: un certificato che può essere ritirato da chi l'ha concesso e privare dell'insegnamento chi vi si è dedicato anche per molti anni.

È già da tempo, e da molte parti, che, di fronte alla inefficacia, al pratico fallimento dell'insegnamento della religione nelle scuole, di fronte al rifiuto o al disinteresse che incontra, si chiede di introdurre un insegnamento sostitutivo di storia delle religioni: la dimensione religiosa, il ruolo delle religioni, il loro profondo aggancio con momenti certo non trascurabili di civiltà, emergerebbero in tutta la loro rilevanza. E gli insegnanti dovrebbero essere dotati dei titoli accademici necessari, dovrebbero essere laureati in teologia o in storia e non soggiacere, come un corpo separato, all'approvazione preventiva o a un intervento, sempre possibile, di rimozione da parte dell'autorità ecclesiastica.

Si tratta, dunque, di una materia che deve formare oggetto di un ordinario intervento legislativo, per l'assunzione del quale io credo siano maturi sia il Parlamento sia il paese. La soppressione dell'articolo 37 relativo allo insegnamento religioso agli avanguardisti e ai balilla, ci pare fuori discussione, come quella dell'articolo 41, relativo alla autorizzazione delle onorificenze cavalleresche e pontificie e quella dell'articolo 42, sui titoli nobiliari conferiti dai sommi pontefici.

Quanti sono gli altri articoli già sostanzialmente decaduti, già corretti in successivi scambi di note, ma ugualmente incapaci di qualunque impatto con la realtà contemporanea? L'unico nodo vero è quello della regolamentazione del matrimonio religioso dopo l'introduzione del divorzio nella prospettiva di una riforma moderna del diritto di famiglia. A nostro avviso, non c'è soluzione al di fuori della estensione degli effetti civili al matrimonio religioso, con tutte le conseguenze che ne derivano e che non possono non corrispondere a prescrizioni uguali per tutti, senza preclusioni definitive, senza regimi separati, intollerabili in uno Stato di diritto.

Il matrimonio è destinato a poggiare sempre più sull'affetto, sul mutuo consenso, sul senso di responsabilità dei coniugi e sempre meno su un fitto o addirittura doppio reticolo di leggi, di proibizioni, di anacronistiche disparità fra l'uno e l'altro contraente. In modo spontaneo la famiglia moderna ha finito per

organizzarsi ben al di là degli articoli del codice civile, realizzando un diverso e più corretto rapporto verso i figli e spesso una gestione comune dei beni.

Il concetto di colpa nelle separazioni viene in molti casi rifiutato spontaneamente. L'errore pare venga finalmente proposto come ipotesi aggiuntiva per i casi di annullamento. Siamo giunti o stiamo per giungere a un gradino più alto della civiltà familiare vincendo il carattere retrogrado delle leggi ancora in vigore e il cui richiamo, a volte spontaneamente rifiutato, apre la strada ad autentiche situazioni di ricatto. La revisione complessiva che si va operando per una radicale trasformazione del diritto di famiglia può però anche in modo diverso comprendere e risolvere in sé la materia relativa ai contrasti con il codice canonico e agli spazi di autonomia che potrebbero eventualmente venir concessi. Non v'è bisogno di una contrattazione specifica tra lo Stato e la Chiesa per definire una materia che riguarda il capitolo più vasto delle libertà e che è compito degli istituti democratici garantire.

Non si vede perciò, al di là dei significativi ritardi e della esplicita riluttanza di molti ambienti cattolici, in quale modo una profonda revisione del Concordato non porti ad annullarne il senso e a rendere automaticamente più logica e inevitabile una soluzione abrogazionista. Noi avremmo voluto che il Governo fosse più esplicito, che indicasse alcuni margini sicuri entro i quali avviare la trattativa, che venissero poste al nostro vaglio proposte non elusive e riflessioni idonee a produrre eventuali nuovi indirizzi.

Viceversa ci troviamo soltanto di fronte a una richiesta procedurale vaga nelle assunzioni di impegno e priva di contenuti specifici e di delimitazioni temporali, in tutto simile alle indicazioni del voto del 1967 e perciò inutile e solamente retorica.

L'impressione che si tratti ancora una volta d'una facile scappatoia non è fuori luogo proprio perché gli argomenti del contendere sono noti a tutti ed è solo questione di volontà politica fissarne entro un preciso orizzonte la reale inquadratura. La nostra tesi relativa all'inevitabile abrogazione del concordato, di cui non comprendiamo neppure la logica o l'esigenza storica in questo stadio dello sviluppo sia politico sia religioso, non deriva in effetti che da una semplice corretta presa d'atto della sua inemendabilità se non si vuole mettere a soqquadro senza reale profitto e senza sbocchi costruttivi un testo che rispondeva ad un disegno storico politico ormai can-

cellato dalla storia e che è in sé, nella sua pur evidente obsolescenza, coerente ed armonico.

La nostra tesi, aperta a considerare senza pregiudiziali scetticismi anche l'insieme delle proposte di revisione che matureranno nel corso dei colloqui bilaterali e che sarebbe stato doveroso però predisporre con tutto l'anticipo e con la partecipazione del Parlamento, non investe in questa fase specifica del dibattito il senso complessivo dell'articolo 7 della Costituzione, ma lo stralcio del concordato dai patti lateranensi e la revisione, l'aggiornamento del trattato, depurandolo delle parti più propriamente concordatarie e confessionnaliste, per sancire il riconoscimento dell'indipendenza e della sovranità della Città del Vaticano. È una tesi che non impone e, nel caso, neppure sollecita l'apertura di procedure di revisione costituzionale o denunce unilaterali. Essa, a differenza di quella esposta dal Presidente del Consiglio, definisce i margini di una trattativa che dovrebbe venire praticamente avviata e che dovrebbe condurre ad un nuovo ragionevole accordo conservando il trattato con le opportune correzioni e abrogando il concordato, che è strumento superato dai tempi ed estraneo, e, in alcune parti, addirittura offensivo per la coscienza democratica e per lo spirito religioso della maggioranza dei cittadini italiani. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSIUP*).

SCALFARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, inizierò questo intervento, che spero di contenere in un tempo limitato, anche perché la mia sensazione — credo condivisa da molti colleghi — è che noi stiamo parlando di un morto, e quindi sui morti si fanno delle esequie e delle celebrazioni il più possibile contenute.

Come dicevo, inizierò questo intervento rammaricandomi, con il suo consenso, signor Presidente del Consiglio, di due decisioni sue e del Governo. La prima è quella di non aver sottoposto ai membri di questa Camera il testo del rapporto — o come altro si possa chiamare — della commissione Gonella. Dico questo perché sarebbe stato utile per tutti noi e per l'opinione pubblica leggere esattamente le osservazioni ivi contenute e comprendere anche la logica che ha ispirato il lavoro di quella commissione.

Il secondo motivo di rammarico è quello di aver saputo (di averlo prima previsto, ve-

ramente, e poi di averlo saputo) che il Governo, ed ella che lo guida, è contrario alla creazione di un organo parlamentare (di una commissione o come altro si possa chiamare) che segua passo passo, con funzioni di rappresentanza e collegamento tra il Parlamento e il potere esecutivo, la trattativa concordataria.

Mi sono rammaricato di questi due fatti e, lì per lì, mi sono anche stupito, perché, ragionando tra me e me, mi chiedevo perché mai il Governo non mettesse a disposizione del Parlamento un atto che certamente non è coperto (non ricordo più come si chiamano le cose che il Governo « taglia » quando vi è un segreto di Stato da difendere) dagli *omissis*. Perché allora privarci di questo piacere e di questo dovere?

E mi chiedevo anche: perché il Governo non vuole essere confortato, in questo suo negoziato con un potere (non si può definire diversamente) qual è la Santa Sede, che è certamente pieno di risorse diplomatiche, oltre che depositario di un magistero spirituale così solenne e custode di corposi interessi temporali, dal parere costante, diuturno, del Parlamento, anche per riuscire a realizzare quella vasta maggioranza — e, possibilmente, al limite, quella unanimità di consensi — che un atto solenne come la revisione di un patto concordatario richiederebbe?

Mi stupivo dunque per il fatto che non fossero state prese queste due iniziative che, a mio avviso, era nell'interesse del Governo assumere.

Poi ho meditato meglio, soprattutto alla luce di alcuni interventi che ho ascoltato questa mattina in quest'aula. Alludo in particolare all'intervento dell'onorevole Leonilde Iotti, ed anche a quello dell'amico Ballardini, oltre ad altri che ho già sentito e ad altri che ascolterò tra breve. Allora ho capito per quale motivo il Governo non abbia preso quelle iniziative.

Ella mi consentirà, signor Presidente del Consiglio, di rievocare un vecchio film che, poiché ella è più o meno mio coetaneo, credo ricordi. Si chiamava *Shan-gri-là*: parlava di una bellissima donna che viveva in un paese fatato ma che, appena varcava i confini di quel paese, diventava decrepita ed inguardabile. Così, di fatto, questo concordato, questi patti dei quali stiamo discutendo con dovizia di dottrina (non da parte mia) mi ricordano il paese di *Shan-gri-là*, cioè, guai a metterli alla luce: diventano quello che sono, ossia delle mummie, che crollano non appena toccate!

L'onorevole Leonilde Iotti ha fatto un discorso caldo, prudente e giustamente attento. Nessuno più di me si rende conto delle responsabilità che deve sentire il partito comunista quando tratta di argomenti così spinosi — manzonianamente, potrei dire: così pelosi — e della cautela con cui esso deve muoversi su questo tema, per quel peso che deve avere sullo stomaco dopo il voto del 1947. Comunque, anche l'onorevole Iotti ad un certo punto si è posta una domanda retorica: allora, che cosa resta, dopo avere esaminato le cose che non vanno? Io mi sono permesso di interromperla — le chiedo scusa — dicendo: niente! Ed ella ha poi detto che, in effetti, non resta niente e che bisogna rifare tutto da capo.

Il collega Ballardini (d'altra parte, non mi aspettavo niente di diverso da lui, perché so come la pensa) ha detto che il gruppo socialista non si propone l'abolizione del concordato, ma la sua revisione. Poi, ha cominciato ad esaminare gli articoli del concordato, esprimendo su di essi il parere del suo partito. Ebbene, non credo di mettere in alcuna difficoltà il collega e compagno Ballardini domandandogli, visto che ha fatto una disamina precisa e attenta degli articoli del concordato che non sono più compatibili con la Costituzione, di portarci qualche esempio di articoli compatibili. Credo che mi risponderebbe: nessuno. Anzi, questa risposta l'ha già data quando ha affermato che non si tratta di rami secchi, ma di un tronco secco.

BALLARDINI. Sono d'accordo.

SCALFARI. Allora, ecco che è bene non portare alla luce *Shan-gri-là*. Tuttavia, onorevole Presidente del Consiglio, noi stiamo portando, in questo dibattito, sotto la luce dei riflettori, quella bellissima giovinetta. Debbo dire che della sua bellezza resta assai poco.

Cosa significa questo? Significa forse che alla Camera lo schieramento si divide tra coloro che vogliono la revisione e coloro che vogliono l'abolizione del concordato? Io non direi che le cose siano in questi termini, perché, ad eccezione dei colleghi del PSIUP, nessuno ha chiesto l'abolizione unilaterale del concordato, anche se molti di noi — mi metto tra questi — pensano che, tutto sommato, non si tratta di imbiancare un sepolcro (operazione sgradevole per chi la fa) né di mettere al mondo qualcosa di nuovo, ma semplicemente di definire che quel tipo di rapporto è venuto meno. Comunque, si tratta di una opinio-

ne, che ciascuno di noi può o non può avere; ma in questa Camera non si sta parlando di ciò. Infatti in tal caso avremmo dovuto (e alcuni colleghi stanno preparando una iniziativa legislativa a questo scopo, come so che sta facendo l'onorevole Basso) affrontare questo dibattito in termini proceduralmente diversi; cioè, si saremmo dovuti porre dinanzi al problema di una revisione costituzionale dell'articolo 7. Non è quanto stiamo facendo. Noi stiamo discutendo sui modi con cui affrontare con la Santa Sede la revisione del concordato. Cioè, siamo perfettamente nell'ambito costituzionale.

Io ho la sensazione (ma poco fa il collega Ballardini mi sembrava di parere contrario, e forse ha ragione lui perché io non sono tanto esperto nella materia) che l'ipotesi di una decisione bilaterale per arrivare ad un nuovo concordato non comporterebbe affatto una revisione costituzionale, poiché l'articolo 7 (sia nella lettera sia nei discorsi che lo hanno immediatamente preceduto e che costituiscono, come sappiamo, una fonte interpretativa abbastanza importante ai fini della formazione del diritto pubblico) stabilisce chiaramente che quello che si è voluto affermare e che ha ricevuto sanzione costituzionale è il fatto di una norma di produzione giuridica, cioè che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono regolati da concordati, e in quell'articolo si fa riferimento soltanto in via di richiamo a quel concordato specifico.

Questo appare testualmente nel discorso pronunciato, se non sbaglio, l'11 marzo 1947 dall'onorevole Dossetti che rappresenta, onorevole Andreotti, le « tavole » interpretative non so se della democrazia cristiana ma certo dello schieramento laico. L'onorevole Dossetti in quel discorso, pur di far passare l'articolo 7, dette tanto di quello spago ai settori laici che se oggi volessimo girarvelo (dico metaforicamente) intorno al collo, sarebbe una di quelle corde che non finiscono più.

Tra le varie cose che l'onorevole Dossetti disse, c'era anche questa. E cioè che noi qui non discutiamo il problema delle singole norme del trattato, del concordato, ma semplicemente diciamo che il regime dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato deve essere regolato da un concordato, e ci riferiamo a quello esistente come richiamo storico. Quindi, se per ipotesi questo negoziato che si va ad intraprendere arrivasse alla conclusione bilaterale di stipulare un nuovo concordato, a mio avviso, questo non comporterebbe la necessità di una ratifica con la procedura di revisione costituzionale, perché si tratterebbe di una

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

normale legge di ratifica di un trattato internazionale.

Dicevo dunque che, con l'eccezione dei colleghi del PSIUP, che si sono posti su una altra linea di ragionamento, tutti gli altri settori della Camera stanno discutendo della revisione del concordato. Allora, siamo tutti revisionisti in questa Camera?

Quando alcuni colleghi giornalisti, ieri, volevano cortesemente conoscere anche il mio pensiero sul tipo di discussione che si sarebbe fatta qui, mi dicevano: voi abolizionisti avete perso in partenza perché siete tre gatti; l'intera Camera è revisionista. Io replicai che, ad eccezione dei colleghi del PSIUP, qui siamo tutti revisionisti. Infatti, la mozione che io ho avuto l'onore, insieme con altri colleghi di varie parti politiche, di presentare, è una mozione revisionista. A che cosa tende questa mozione, onorevole Presidente del Consiglio? Tende a quella operazione che, se ella mi consente, definirò ormai alla *Shan-gri-là*, cioè ad esibire il cadavere, in modo che ci si pianga su e sia fatta la necessaria operazione di sepoltura.

COLOMBO EMILIO, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Perché non ci presenta immagini più allegre?

SCALFARI. Accetto il suo suggerimento. Siamo quindi tutti revisionisti. Allora la differenza tra di noi in che cosa consiste? Nel modo di essere revisionisti. Naturalmente qui si aprono problemi molto gravosi. Debbo dire che se oggi siamo tutti revisionisti, a cominciare dai colleghi della democrazia cristiana, non così era avvenuto nel corso del precedente dibattito.

Non ho bisogno di ricordare che questo è il terzo dibattito che si fa al Parlamento italiano, dopo quelli del 1947 e del 1967. Se mi è consentita una breve parentesi, il tempo dedicato a questo dibattito si è andato assottigliando con una progressione geometrica: infatti nel 1947 si dedicarono mesi, ovviamente e giustamente, alla discussione del problema e molti giorni alla vera e propria discussione in aula dell'articolo 7; nel 1967 due giorni e nel 1971 una sola giornata.

Questa è dunque solo la terza volta che si discute del problema, proprio per il tentativo — riuscito —, per questo desiderio di mantenere al coperto queste cose, che non si sa più bene se siano ancora vive, o se siano morte, se siano compatibili con la Costituzione, o no.

Nel dibattito del 1967, non eravate (dico eravate, perché io allora non avevo l'onore

di far parte di questa Camera) tutti revisionisti; i colleghi della democrazia cristiana, che espressero in quel dibattito il loro pensiero attraverso l'intervento appassionato e dotto — come sempre, su questi argomenti — dell'onorevole Gonella, dissero chiaramente che non erano revisionisti. L'onorevole Gonella, in via subordinata, disse allora che, essendo in corso in quel momento una riforma del codice di diritto canonico, forse anche il Parlamento italiano avrebbe potuto cambiare qualcosa. Questa fu la massima concessione che venne fatta dall'onorevole Gonella.

Debbo anche notare (e questo senza alcuna volontà da parte mia di fare il benché minimo torto ai meriti ed all'ingegno dell'uomo, per il quale ho la massima stima ed il massimo rispetto) che è molto curioso il fatto che a presiedere la commissione di consulenza al Governo per la revisione del concordato, sia stato chiamato un parlamentare che aveva proclamato apertamente — con la franchezza che gli è abituale — che, visto che si cambiava il diritto canonico, si poteva cambiare un poco anche il concordato.

Allora — ripeto — non erano tutti revisionisti; i colleghi della democrazia cristiana, all'inizio del dibattito, non lo erano, ma poi lo diventarono strada facendo e infatti votarono la mozione presentata dagli onorevoli Ferri, La Malfa e Zaccagnini. Questo significa che il dibattito parlamentare ha ancora una sua forza di convinzione, perché i colleghi della democrazia cristiana partirono non revisionisti ed arrivarono alla fine del dibattito revisionisti. Io mi illudo che anche oggi si possa ripetere un piccolo miracolo, e cioè che si diventi tutti revisionisti in un certo modo, e non in un certo altro modo. Purtroppo, ho la sensazione, invece, che si stia verificando un'altra ipotesi e cioè che si stia diventando tutti revisionisti in quel certo altro modo che, dico la verità, a me non piace affatto. Le ragioni più o meno le ho già esposte e le preciserò meglio in prosieguo.

Nel corso del primo dibattito, quello del 1947, i colleghi della democrazia cristiana, che all'inizio del dibattito del 1967 non erano revisionisti, si manifestarono invece revisionisti *ante litteram*; questo è un dato molto importante, che io mi permetto di ricordare. Lo ricordò anche l'onorevole Basso nel suo intervento del 4 ottobre 1967; l'onorevole Basso aveva partecipato anche alla discussione del 1947, e quindi poté portare una testimonianza abbastanza interessante che io vorrei riprendere in questa occasione.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

L'onorevole Basso nel 1967 (era allora Presidente del Consiglio l'onorevole Moro), rievocando il dibattito del 1947, ricordò che in quell'anno, allorché si era votato l'articolo 7, i più qualificati esponenti della democrazia cristiana avevano detto che se fosse stato approvato, il giorno dopo avrebbero cominciato a premere per la revisione del concordato.

NATOLI. Fu l'onorevole Moro che lo disse a Basso.

SCALFARI. Basso lo ricordò a Moro; *ex ore tuo, te iudico*. L'onorevole Basso ricordò che l'onorevole Dossetti — sempre lui — aveva detto in quel dibattito del 1947 che c'era una via legittima per eliminare in particolare la bruttura dell'articolo 5 del concordato, ed era quella « che lo Stato italiano facesse presente alla Chiesa l'intolleranza di una vasta parte dell'opinione pubblica nei riguardi del suddetto articolo, e ne chiedesse la soppressione ». Questo disse l'onorevole Dossetti.

Ma c'è di più. L'onorevole Merlin, il 18 dicembre, chiese che fosse messo a verbale che « i commissari di parte democristiana sono disposti ad adoperarsi affinché quegli articoli che non si ritenessero più confacenti al nuovo clima del paese siano modificati col consenso delle due parti contraenti ». Anche l'onorevole Leonilde Iotti faceva parte di quella Commissione e quindi può recarne testimonianza.

Ma ve ne sono altre. L'onorevole Moro, in seno alla « Commissione dei 75 », il 24 gennaio fece la stessa assicurazione, talché l'onorevole Einaudi — che era un economista illustre ed egregio, ma ingenuo in queste cose come quelli che lo hanno conosciuto ricordano — dichiarò che sulla base di quella dichiarazione (cioè di quella dell'onorevole Moro, che si diceva pronto ad iniziare sin dal giorno successivo i lavori per la revisione) era indotto a votare a favore. A dirla quindi in parole povere, il volo di Einaudi fu carpito perché egli credeva in buona fede che il giorno dopo i deputati democristiani si sarebbero accinti alla revisione del concordato.

Ora, onorevole Presidente del Consiglio, essendo trascorsi 20 anni tra quel primo dibattito ed il secondo, senza che questi tentativi di revisione venissero in luce in alcun modo, noi abbiamo il diritto di essere molto cauti. Noi abbiamo il diritto di esigere che, adesso che siamo arrivati al momento della revisione, questa avvenga a riflettori accesi.

Per carità, non vogliamo spossare — non ne avremmo la possibilità — il potere esecutivo delle sue prerogative. È chiaro che la

trattativa deve farla il potere esecutivo, ma il Parlamento, o almeno alcuni settori di esso, o, se ella vuole (ma non credo proprio di essere a questo punto), chi modestamente sta parlando, vorrebbe seguire la trattativa e non essere poi posto di fronte ad un'informazione che preceda di 24 ore la firma, perché a quel punto non vi sarebbe altra possibilità che ratificare. Non è certamente questo che noi desideriamo. Noi desideriamo invece tallonare il Governo diuturnamente nelle trattative che intavolerà, per le ragioni che spero di avere chiarito.

Se così stanno le cose, noi ci dobbiamo porre un'altra domanda: come mai improvvisamente la Santa Sede è diventata desiderosa di una revisione del concordato? Infatti, il Presidente del Consiglio ha detto qui che dai sondaggi iniziati il Governo italiano ha trovato che l'altra parte contraente è disponibile alla trattativa. Questo è il linguaggio ufficiale. Un linguaggio meno ufficiale potrebbe invece affermare che la Santa Sede non solo è disponibile ma è addirittura desiderosa. Risulta da segni non equivoci che la Santa Sede è desiderosa della revisione e addirittura (su questo non posso essere sicuro perché non ho contatti diretti con la Santa Sede), mi si dice, che sollecita, che fa urgenza.

Vorrei soffermarmi su questo punto anche perché molti dei colleghi che mi hanno preceduto hanno fatto una disamina acuta ed attenta delle norme del concordato che non sono compatibili con la Costituzione e quindi considero questo argomento ormai sufficientemente analizzato. Vorrei viceversa affrontare un problema politico e cioè il motivo per cui la Santa Sede oggi è disponibile ufficialmente alla trattativa, a quanto risulta, addirittura desiderosa di ricorrere ad una procedura d'urgenza, diciamo così.

Naturalmente qui entriamo nel campo delle opinioni: sono tutte tesi opinabili; io dirò le mie.

Intanto — si dice — c'è stato il Concilio e quindi i temi sono mutati sia per quanto riguarda l'opinione pubblica, chiamiamola così, civile e sia l'opinione pubblica, chiamiamola così, ecclesiastica. Cioè la Chiesa cattolica ha scoperto una cosa che da molti secoli non aveva più: le è cioè nata dentro l'opinione pubblica. (*Interruzione dell'onorevole Andreotti*). Prima non c'era, onorevole Andreotti, l'opinione pubblica; era com'è oggi nell'Unione Sovietica: anche lì ce n'è poca. Sta nascendo; e così sta nascendo anche nella Chiesa. Parlo dell'opinione pubblica non dei credenti, non delle pecore, ma dei pastori, i

quali oggi discutono. Quando il cardinale primate d'Olanda dice al Papa che certe cose non le può fare perché non è d'accordo, bene, questa è opinione pubblica ecclesiastica.

ANDREOTTI. Se legge gli atti del primo Concilio vaticano si renderà conto che la minoranza, capeggiata dal vescovo di Orléans, monsignor Dupanloup, diceva cose assai più ardite di quelle che si dicono oggi.

SCALFARI. Ero convinto, onorevole Andreotti, che toccando questi tasti avrei suscitato una sua dotta osservazione. Ma io sono molto sprovveduto, ed ella mi perdonerà.

RUSSO FERDINANDO. Deve studiare di più la storia della Chiesa!

SCALFARI. Io la studio per quello che serve a me; non ne sono un appassionato.

RUSSO FERDINANDO. Ma fa certe affermazioni!

SCALFARI. L'opinione pubblica che sta nascendo, — mi consenta, onorevole Andreotti, di raccogliere la sua interruzione — non si esprime più nei concili. Chiedo scusa ai colleghi comunisti se faccio degli accostamenti impropri, e forse offensivi e per gli uni e per gli altri; ma anche nei congressi del partito comunista si è liberi di manifestare la propria opinione: dopo non più. A quel Concilio monsignor Dupanloup parlò liberamente, ma dopo non più. Invece ora il cardinale Alfrink parla quando gli pare, senza remore e limitazioni.

È nata quindi un'opinione pubblica.

Vorrei qui leggere un brano del mio dottore, che è l'onorevole Dossetti, un brano tratto sempre da quel discorso del marzo del 1947. Ad un certo punto egli si poneva questa domanda: « Perché con la Chiesa cattolica si fa il concordato, e lo si richiama nella Costituzione, e con le altre chiese no? ». A questo rispose dicendo: « Le altre chiese, specie quelle scaturite dalla Riforma, non sono per nulla ordinamenti giuridici. E sapete perché? Non perché noi neghiamo loro il carattere di ordinamento giuridico, ma perché esse lo rifiutano. Voi non potete dimenticare che Martin Lutero, alle mura del castello di Wittemberg, non bruciò soltanto la bolla papale di scomunica, ma bruciò anche il *Corpus juris canonici*, qualificandolo come ereticale, antinaturale ed anticristiano, ed affermando quin-

di la pretesa di una irriducibile contraddittorietà tra il genuino spiritualismo evangelico e l'organizzazione della Chiesa come società giuridica ».

Credo allora di poter esprimere questa opinione, che in seno alla Chiesa sta nascendo un'opinione pubblica, diciamo così, evangelica: infatti non si vuole più che le guardie svizzere girino con quei buffi calzoni; non si vuole più che la nobiltà pontificia abbia non so più quale titolo, se di camerlengo, di cameriere segreto, o di cos'altro. E se l'opinione pubblica evangelica all'interno della Chiesa non volesse più il concordato? Cosa dovrebbe fare, allora, la parte temporalistica, la parte conservatrice che ancora esiste in seno alla Chiesa? Dovrebbe forse piegare di fronte a questa nuova opinione pubblica? Allora rifacciamolo, questo concordato, rifacciamolo incipriandolo un po', imbellettandolo un po', affinché sia presentabile all'opinione pubblica ecclesiastica riformista.

Può essere un'interpretazione sbagliata od opinabile; secondo me è giusta.

Ci può essere un'altra ragione. I colleghi comunisti mi scuseranno se entro qui in un terreno minato, che li riguarda molto da vicino.

La Chiesa è un potere con secoli e millenni di storia e di esperienza alle spalle, quindi sa quali sono i tempi favorevoli per certe pattuizioni. Ebbene, i patti lateranensi non a caso furono stipulati nel 1929: il regime fascista aveva bisogno di una legittimazione — anche Napoleone aveva fatto più o meno la stessa cosa — e la Chiesa la fornì. In contraccambio chiese alcune cose che sappiamo bene e quindi è inutile stare a parlare di che tipo di contraccambio si trattò; ma naturalmente la Chiesa pagò anche un prezzo. L'onorevole Iacini, nel già ricordato dibattito del 1947, disse: « Questo concordato in regime fascista non è stato mai praticato se non nelle sue parti deteriori ». Certamente, perché il regime fascista, essendo quel che era, agiva in questo senso; poi vi sono vari modi di intendere il senso di deterioro, e qui si trattava di cose deteriori sia per il popolo italiano sia per la Chiesa, che era l'altra parte contraente.

Nel 1947 la Repubblica italiana non aveva bisogno di un atto di potenza esterna che la legittimasse. Ci mancherebbe altro, una Repubblica nata in quel modo!

Certe forze politiche, sì, avevano bisogno di un atto che in qualche modo le legittimasse, e si comprende benissimo a quali forze politiche alludo. È noto il dissenso che ci divide allora e ci divide tuttora, su certi aspetti della

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

politica religiosa, dal partito comunista. Il partito comunista aveva bisogno indubbiamente...

RAUCCI. Non credo che il partito comunista avesse bisogno di un atto che lo legittimasse !

SCALFARI. ...di un atto che ne legittimasse la presenza al Governo, onorevole Raucci, che è cosa diversa.

RAUCCI. C'è stata una lotta di liberazione.

SCALFARI. Esprimo una mia opinione. D'altra parte, molto modestamente, siccome faccio un certo mestiere, posso dirle che è una opinione che esprimo ormai da 20 anni, e quindi ella mi consentirà di ripeterla qui. Non sono il solo ad esprimerla: la espresse Calamandrei a quell'epoca, ed anche l'onorevole Basso.

Voglio dire, comunque, che non ne faccio poi uno scandalo. A mio avviso, uno dei motivi che indusse il partito comunista a dare il voto all'articolo 7 fu quello di acquisire un titolo di benemeranza e di legittimazione, non per la sua esistenza, Dio me ne guardi, non dico di queste sciocchezze, ma per la sua presenza nella maggioranza parlamentare.

Pertanto, un secondo motivo che, a mio parere, si potrebbe ravvisare in questa urgente disponibilità della Santa Sede, è di incassare preventivamente lo stesso tipo di prezzo dal partito comunista 1971. Questa potrebbe essere una intenzione della Santa Sede: sta poi al partito comunista vedere se anche questa volta può pagare o meno quel tipo di prezzo. Lo vedremo dal comportamento che voi, colleghi comunisti, terrete in questa aula tra poche ore.

RAUCCI. Perché il giudizio non lo dà sulle posizioni che noi esprimiamo in questa aula? Le nostre posizioni hanno una motivazione. Contesti quella motivazione che noi abbiamo dato.

SCALFARI. Io contesto i comportamenti, onorevole Raucci, mi guardo bene dal fare il processo alle intenzioni.

ANDREOTTI. L'articolo 7 fu approvato nel marzo 1947, ma due mesi dopo il partito comunista era fuori dal Governo.

SCALFARI. Questo, onorevole Andreotti, è lo stesso tipo di candore che ebbe l'onore-

vole Einaudi. Non è affatto detto che i comunisti siano sempre furbi; mi auguro che adesso abbiano appreso dall'esperienza, ma questo riguarda loro e non me.

Può esservi, poi, una terza ragione, che, a mio avviso, è la vera ragione, o per lo meno la ragione prevalente di questo desiderio di revisione della Santa Sede.

La revisione che la Santa Sede desidera, a mio avviso, ha la sua causa preminente nelle sentenze della Corte costituzionale.

È necessario, al riguardo, fare un certo preambolo. Noi continuiamo, quando discutiamo di questi argomenti, a ricalcare le vecchie tesi giuridiche, e continuiamo a dire: l'articolo 7 costituzionalizza tutte le norme. oppure l'articolo 7 non costituzionalizza le norme. Ricordo che c'erano varie tesi a quell'epoca, tutte riconducibili, sostanzialmente a tre: la tesi di Calamandrei, la tesi di Dossetti e quella di Gonella. La tesi di Calamandrei era la più catastrofica, sostenuta poi con dovizia di argomenti.

REALE ORONZO. Era una tesi polemica.

SCALFARI. Una tesi polemica, onorevole Oronzo Reale, come era polemica, per altro verso, la tesi di Dossetti. In realtà la tesi giusta era, a mio avviso, quella di Gonella.

Calamandrei, come sapete, diceva che le norme si costituzionalizzano in trasparenza, cioè siccome vengono richiamate, queste norme diventano norme costituzionali. E riteneva quindi un'assurdità che le norme della Costituzione della Repubblica venissero dettate da un trattato internazionale. Questa tesi di Calamandrei, onorevole Oronzo Reale, era certamente polemica, trovò però applicazione giurisdizionale da parte di alcuni tribunali italiani, trovò applicazione in alcune sentenze della Corte di cassazione le quali, ad un certo punto, nel contrasto, dissero che la norma concordataria diceva questo. Quindi, si trattava di tesi polemica fino ad un certo punto.

La tesi di Dossetti - l'ho già ricordato prima - era simmetricamente e in modo egualmente polemico, opposta, e diceva: non si costituzionalizza alcuna norma, bensì il tipo di produzione giuridica dal che discendeva il fatto che i rapporti, dovendo essere bilaterali e concordatari, potessero essere cambiati solo con una legge di modificazione costituzionale.

La tesi dell'onorevole Gonella è molto interessante, anche ricordando che l'onorevole Gonella è quello che ha dato avvisi, non da solo per fortuna, al Governo nella trattativa che si sta per aprire.

Onorevoli colleghi, l'onorevole Gonella nella seduta del 4 ottobre 1967 richiamò il parere dell'onorevole Condorelli. Vai a sapere perché fra tanti l'onorevole Gonella scelse l'onorevole Condorelli, che poi qualificò professore di filosofia del diritto. Nella seduta del 15 maggio 1947, intervenendo sul noto argomento, l'onorevole Condorelli, richiamato in trasparenza dall'onorevole Gonella, osservò: « Signori, chiudo con un dilemma: c'è contrasto tra il diritto pubblico nuovo (cioè la Costituzione) e il concordato? Non c'è contrasto, si può rispondere, e non c'è allora nessuna ragione valida per escludere dalla Costituzione il richiamo dei patti lateranensi ». Non fa una grinza: se non c'è contrasto, possiamo richiamarli. « C'è contrasto: soltanto questa potrebbe essere la ragione della esclusione. Ma allora se c'è contrasto effettivo, ma anche solo supponibile, non vi accorgete che, legiferando così, voi venite a denunciare il concordato, cioè a distruggere quella pace religiosa che tutti quanti dite di voler conservare? ».

E Condorelli così concludeva: « Proprio se si potesse sostenere qualche incompatibilità tra il concordato e i principi della nuova Costituzione, il richiamo dei patti lateranensi diverrebbe ancora più indispensabile onde escludere il significato di denuncia implicita ».

Ma l'onorevole Gonella non si limita a richiamare Condorelli per trasparenza, ma cita anche Jemolo: « Bisogna pur considerare la volontà dell'Assemblea Costituente. In questa erano stati presentati vari emendamenti a quello che divenne poi l'articolo 7, nel senso di specificare appunto che le norme concordatarie restavano in vigore in quanto non contrastassero con le norme della Costituzione ». I colleghi comunisti lo sanno bene perché l'emendamento principale era stato presentato dall'onorevole Pajetta. Infatti qui si ricorda: « L'emendamento del deputato Gian Carlo Pajetta specificava appunto che i rapporti tra Chiesa e Stato sarebbero stati regolati dai patti lateranensi in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ». Messo in votazione poi non fu approvato.

Commenta l'onorevole Gonella (adesso non più in trasparenza) con queste parole: « Qualunque sia l'opinione che si ha intorno all'influenza della volontà del legislatore nella interpretazione del testo delle norme, questa precisazione è di particolare importanza ». Ed aggiunge che, quanto meno, il richiamo ai patti nella Costituzione ha impedito l'ulteriore proliferare dei patti concordatari nelle parti ad essa contrarie. La Costituzione, affer-

ma Gonella, ha rappresentato, in questo senso, un argine per far sì che il diritto pubblico italiano non avesse come norma interpretativa di fondo i patti concordatari. Meno male!

Ora, però, è avvenuto il fatto nuovo rappresentato dalle sentenze della Corte costituzionale. Dicevo prima che noi siamo abituati a ridiscutere questi argomenti rifacendoci alle interpretazioni storiche. Ora un organo costituzionale dello Stato — che non si è stato molto a rompere la testa se fosse giusta la interpretazione di Calamandrei piuttosto che quella di Gonella o di Dossetti o di Jemolo — afferma, nell'esercizio delle sue competenze, che quelle norme non vanno d'accordo con la Costituzione e quindi sono cassabili.

Che cosa succede se si procede su questa strada? Una cosa molto curiosa: si ha una denuncia unilaterale del concordato da parte di un organo costituzionale dello Stato italiano che contravviene così a un articolo della Costituzione. Ma guarda che pasticcio avete combinato l'11 marzo 1947! Un rompicapo tremendo!

E è qui che la Santa Sede, suppongo, si preoccupa che la Corte costituzionale, uno dopo l'altro gli cominci a invalidare l'articolo 1, e l'articolo 2, e l'articolo 34, e l'articolo 36, e l'articolo 43.

L'articolo 43, se non sbaglio, è quello che dispone che i preti non debbano fare politica. Certo, è incostituzionale. A proposito di questo articolo vorrei dire che mentre gli altri, costituzionali o incostituzionali che fossero, sono stati applicati, l'articolo 43 da 25 anni non è applicato.

Ricordo il convegno che nel 1957 gli « Amici del Mondo » tennero al Ridotto dell'Eliseo. Il giudizio dato dall'onorevole Gonella su quel convegno è un po' dileggiatorio. Dice l'onorevole Gonella... poi vi erano questi « quattro gatti » degli « Amici del Mondo »; stavano nel Ridotto dell'Eliseo; erano una cosa... ridotta.

Io ero presente (facevo parte di quei « quattro gatti ») e ricordo benissimo che in quel convegno il compianto Ernesto Rossi, dopo aver ribadito il suo orientamento favorevole all'abrogazione del concordato, ammonì che, al punto cui si era giunti, per difendere lo Stato laico italiano, se ne sarebbe dovuta chiedere una rigorosa applicazione. Altro che abolire il concordato! Sarebbe già un passo avanti applicarlo.

Non ho bisogno di richiamare le norme che per venticinque anni sono state sistematicamente violate, a cominciare, onorevole Andreotti, dall'articolo 43, che viene violato in

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

questo momento, mentre noi parliamo, e violato a mani basse, come si dice in gergo sportivo, perché il *referendum* abrogativo della legge sul divorzio viene portato avanti da una campagna che ha il suo centro specifico di organizzazione e di alimentazione nelle parrocchie, il che contraddice in modo macroscopico l'articolo 43.

Vorrei invitare la onorevole Iotti, di cui ho ascoltato il discorso pronunciato stamane (ma con la quale avevo già avuto modo di intrattenermi anche in alcune conversazioni private), a riflettere sull'atteggiamento da assumere in ordine a tale questione. Stiamo attenti a non ritardare la revisione, volendo troppo sottilizzare — ha sostenuto, in sostanza, la onorevole Iotti — perché « i compagni la vogliono ». Certamente i « compagni » vogliono (e come potrebbe essere altrimenti?) la revisione del concordato. Dobbiamo però stare attenti a non partorire il gatto cieco... Visto che hanno aspettato venticinque anni la revisione del concordato, non sarà la fine del mondo se si aspetterà ancora tre mesi.

Sarò malizioso, onorevole Andreotti, ma non vorrei che la revisione del concordato e l'eventuale abrogazione dell'articolo 43 venissero prima del *referendum* abrogativo sul divorzio.

Questo dubbio, onorevole Ballardini, può nascere nella mente di chi, come me, è buon lettore degli *Atti parlamentari* e ricorda che l'onorevole Jacini, che non era uno sciocco (ed era un cattolico vero) nel citato discorso del 14 marzo 1947 ebbe a dire fra l'altro: « Questo concordato reca clausole che possono dispiacere ad una coscienza democratica ma contiene anche parecchie tracce di vecchio giurisdizionalismo che possono spiacere ad una coscienza liberamente cattolica. Talché, se un giorno mai si penserà, d'accordo tra i due poteri, di modificarlo, non saranno certo in numero maggiore le rivendicazioni dello Stato di quello che non saranno le rivendicazioni della Chiesa ». E l'onorevole Jacini aveva ragione.

Ebbene, onorevoli colleghi, vogliamo che i preti e le organizzazioni di azione cattolica facciano politica, e la facciano liberamente, cioè senza sentirsi in conflitto con la Costituzione e con il concordato? Che lo facciano! Che i sacerdoti entrino in Parlamento, diventino deputati e, perché no?, ministri e magari anche Presidente del Consiglio?...

RAUCCI. Può darsi che in ordine all'abrogazione di questa norma i colleghi democristiani non siano d'accordo...

SCALFARI. Ella, onorevole Raucci, mi offre un argomento degno certamente di riflessione. Comunque, se agli interrogativi che dianzi ho posto si volesse dare una risposta affermativa, in questo caso vi ha da essere nel nostro paese un regime separatista. Io non vorrei che noi rinunziassimo alle pur spuntate e disattese armi giurisdizionalistiche che pure vi sono nel concordato, che nessuno rispetta ma che danno almeno la soddisfazione al mio amico Marco Pannella di fare delle denunce, che poi magari non avranno seguito; non vorrei che rinunziassimo ad una norma che consente almeno di inoltrare delle denunce, mentre tutte le altre disposizioni del concordato restano in piedi. In questo caso *Shan-gri-là* diventerebbe ancora più orribile!

Sia ben chiaro, comunque, che noi vogliamo la revisione del concordato. Desideriamo fare in modo che la Santa Sede e lo Stato italiano vivano in pace religiosa.

Chi turba poi questa pace religiosa? Onorevole Andreotti, ella è convinto quanto me che nessuno la turba. Certo, se leggo la prosa del vescovo di Siena, il quale dice che il divorzio da noi votato prolifera prostituzione, pazzia, figli adulterini, aborti e delitti, allora il discorso è un altro. Il vescovo può dire quello che vuole. Io lo rispetto, in quanto vescovo, ma, come concittadino italiano, penso che sia un cretino.

L'onorevole Iotti e l'onorevole Ballardini hanno giustamente detto: attenzione, perché se voi di questo *referendum* abrogativo del divorzio fate una crociata, se dietro alle 500 mila firme (che forse saranno 5 milioni, se fate la raccolta nelle parrocchie, nelle scuole religiose, negli ospedali gestiti da suore) si nasconde un disegno di crociata, allora tenete presente che noi (lo dico per quel che riguarda per lo meno la parte politica alla quale appartengo, ma penso che ciò sia condiviso da tutti i settori laici di questo Parlamento), proprio perché siamo laici, non siamo evangelici e quindi non apprezziamo tanto il precetto di porgere l'altra guancia. Se prendiamo uno schiaffo da una parte, cerchiamo di restituirlo dall'altra parte.

Attenzione, quindi, e poca fretta, colleghi comunisti. (*Interruzione del deputato Raucci*). Io vorrei prima aspettare che fosse fatta (e vedere come) la raccolta delle firme per il *referendum* abrogativo del divorzio. Solo dopo mi pronuncerei sul modo di affrontare il problema della revisione del concordato. I compagni possono aspettare un po' di più. Questo è il mio parere personale, onorevole Raucci.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

Non parlo nemmeno a nome del gruppo. Sono presentatore di una mozione assolutamente a titolo personale.

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

SCALFARI. Concludo dicendo che cosa desidereremmo che il Governo facesse, noi firmatari di quella mozione. Vorremmo intanto che questa revisione fosse l'occasione per adeguare i patti lateranensi (il trattato, il concordato e la convenzione finanziaria) alle norme della Costituzione. Credo, onorevole Russo, che si tratti di una richiesta minima che il Parlamento presenta al Governo. È bene non scordarci, onorevoli colleghi, della convenzione finanziaria. Giustamente il collega onorevole Ballardini si è soffermato sull'articolo 20 del trattato, che riguarda clausole finanziarie. Vi sono, però, anche norme della convenzione finanziaria che sono anticostituzionali.

Si dice: e che cosa resterebbe dopo? Non so cosa resti. Lo vedremo dopo. Intanto, bisogna adeguare queste norme al dettato costituzionale.

Vorremmo poi che non avvenga che lo Stato italiano pattuisca, attraverso l'organo a ciò delegato, che è ovviamente il Governo, che il Parlamento ratifichi e che un altro organo, custode e titolare del diritto di accertamento sulla legittimità costituzionale, annulli. Questo non lo vogliamo, anche per non indurre l'altra parte contraente, cioè la Santa Sede, in un trabocchetto che sarebbe peggiore di quello nel quale fu fatto cadere Einaudi. Non vogliamo, cioè, che il Governo tratti e pattuisca, che il Parlamento ratifichi (il Parlamento, è evidente, ratificherà, perché c'è la maggioranza), che la Santa Sede accetti e che poi la Corte costituzionale cassi. Non vogliamo indurre in questo errore la Santa Sede. Vogliamo che il Governo vada alla trattativa dopo che il Parlamento, in modo autentico, attraverso un organo a ciò delegato appositamente, abbia compiuto un accertamento preventivo di costituzionalità. Così il Governo è tranquillo ed è anche tranquillo — e di questo proprio ci si deve preoccupare — la Santa Sede. Questo è quanto noi desideriamo.

Concluderò con due citazioni che mi sembrano molto pertinenti alle poche e modeste cose che ho detto. Rileggendo il dibattito che si svolse all'Assemblea Costituente nel 1947, sono rimasto così commosso dall'altezza degli accenti che si levarono da tutte le parti politiche, che mi sono, come dire, un po' entusiasmato. La cosa che più mi è piaciuta è la

conclusione del discorso di Benedetto Croce e la prima citazione si riferisce appunto alle parole che Croce pronunciò in quella occasione. Benedetto Croce chiuse il suo discorso facendo riferimento all'inno sacro, al *veni creator spiritus mentes tuorum visita*.

Ho cercato di capire dal resoconto stenografico a chi era diretta questa invocazione allo Spirito creatore, chi erano le *mentes tuorum* a cui si riferiva Benedetto Croce. Egli si riferiva, da quanto ho capito, all'intera Assemblea, cioè invocava lo Spirito sui lavori della Assemblea e poi si rivolgeva soprattutto ai colleghi di parte democristiana, per quanto lo Spirito in senso idealistico potesse essere rivolto ad altri settori. Io, con una dignità infinitamente minore — è addirittura ridicola da parte mia questa rilettura del discorso di Croce — vorrei dire *veni creator spiritus mentes tuorum visita* e in questo caso non mi rivolgeri all'onorevole Andreotti e ai suoi colleghi di gruppo, ma a tutto lo schieramento delle forze laiche di questa Assemblea, intendendo lo Spirito, come mi suggeriva il compagno Bertoldi, come l'assoluto hegeliano.

Stiamo attenti, colleghi dei settori laici del Parlamento, a non ripetere una esperienza che alcuni di voi, forse, continuano a ritenere positiva — non so se la ritengano positiva perché ne sono effettivamente convinti o perché vogliono mantenere una legittima continuità, un filo conduttore, perché è sempre fastidioso rinnegare il passato e perché le autocritiche sono sempre dolorose —; stiamo attenti — dicevo — a non precipitare questa soluzione revisionistica confidando o affidando tutto nelle mani di una trattativa diplomatica senza il controllo, non posteriore, non ratificatorio, ma preventivo e poi parallelo del Parlamento.

L'altra citazione, con la quale desidero concludere questo intervento, la traggo invece da un intervento dell'onorevole Dossetti il quale, il 21 marzo 1947, concludendo quel suo discorso così pieno di fervore, di dottrina e, mi si consenta, di trabocchetti, disse così: « Ed è questo il momento... in cui si può verificare il vaticinio di un grande cardinale, l'arcivescovo di Baltimora, il cardinale Gibbon, che sessanta anni fa » — quindi nel 1887 — « scriveva in un rapporto riservato alla Santa Sede: "Il secolo futuro sarà il secolo in cui la Chiesa non si accorderà con principi o con i parlamenti ma con le grandi masse popolari" ». E subito appresso, tra parentesi, in corsivo si leggeva: vivissimi applausi; moltissime congratulazioni, che immagino venissero non solo dai settori del centro, ma da tutti i settori dell'Assemblea. Ecco, allora erano passati 60 anni

da quando il cardinale Gibbon, che deve essere stato veramente un grande cardinale — lo dice anche Dossetti ed io ci credo — parlava del « secolo futuro ». Siamo arrivati al 1971. Quando arriverà, onorevole Andreotti, questo momento ?

Noi pensiamo che sia questo il momento in cui la Santa Sede, la Chiesa, non si accorderà né con principi né con parlamenti. E' certo sarebbe un atto di grande coraggio se si accordasse con le grandi masse popolari. Noi auspichiamo che lo faccia e che lo faccia bilateralmente, cioè nel rispetto della Costituzione alla quale noi siamo attaccatissimi.

Noi non ci sognamo di chiedere l'abrogazione unilaterale del concordato, oggi; desideriamo che siano esperiti gli opportuni tentativi per rivedere tale concordato, sotto il controllo del Parlamento.

Mi permetto pertanto di preannunciare la presentazione di un ordine del giorno con i seguenti concetti: la Camera, ascoltate le comunicazioni del Governo, autorizza l'inizio delle trattative, decide di nominare una Commissione che faccia un accertamento di costituzionalità delle norme del concordato, rimettendo al Governo entro tre mesi il proprio rapporto, in modo che esso inizi, confortato da questo parere, le trattative. *Mentes tuorum visita! (Congratulazioni)*.

#### **Annuncio di una proposta di legge e suo deferimento a Commissione.**

**PRESIDENTE.** È stata presentata la seguente proposta di legge, che, data l'urgenza, ritengo possa essere deferita alla VIII Commissione permanente (Istruzione) in sede legislativa:

**ROMANATO** ed altri: « Proroga della validità delle disposizioni sugli esami di maturità di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 69, convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119 » (3291).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

La Commissione è autorizzata a convocarsi alle ore 18 per l'esame del provvedimento.

#### **Si riprende la discussione.**

**ORLANDI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ORLANDI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione che ci sta impegnan-

do dalle 9 di stamane non si svolge nel clima più propizio per l'approfondimento di un dibattito. Oggi è una giornata di sciopero generale; questa di oggi è l'ultima seduta prima delle ferie pasquali: eppure il dibattito è stato ampio e direi anche elevato. Si è parlato di tante cose andando anche oltre i limiti o gli argomenti contenuti nella risposta del Presidente del Consiglio: si è ricordata la storia del concordato, si è fatto un raffronto tra la base liberale della legge delle guarentigie e la base illiberale del concordato; si è rievocato il clima della Costituente con l'inevitabile appendice delle contrapposizioni sull'articolo 7; si è parlato dei rapporti tra Chiesa e comunismo, tra Chiesa e Unione Sovietica ed i paesi in regime di democrazia popolare.

Dobbiamo ora tornare al tema di fondo, ossia alla impostazione data dal Presidente del Consiglio.

Per fare il punto sulla situazione mi pare opportuno distinguere quattro punti di riferimento: la premessa del dibattito, la piattaforma, la cerniera fra premessa e piattaforma, la prospettiva che dobbiamo delineare.

La premessa del dibattito è l'ordine del giorno, proposto dalla maggioranza di centro-sinistra, approvato dalla Camera nella seduta del 5 ottobre 1967. Son passati da allora quasi quattro anni. Quell'ordine del giorno era caratterizzato da talune sottolineature, soprattutto da una: « l'opportunità di riconsiderare talune clausole del Concordato in rapporto alla evoluzione dei tempi ed allo sviluppo della vita democratica ».

Dalla premessa vengo alla piattaforma, che è costituita dalla misurata e responsabile esposizione fatta dal Presidente del Consiglio.

La cerniera tra la premessa e la piattaforma va individuata in due elementi: nell'intervenuta nomina e nella intervenuta conclusione di attività della commissione presieduta dall'onorevole Gonella, commissione che aveva il compito di predisporre uno studio preparatorio, consultivo per il Governo in vista della revisione auspicata dalla Camera e l'altro elemento va individuato sull'assenso espresso dalla Santa Sede alla procedura di revisione.

Vengo ora all'ultima parte, alla prospettiva. La possiamo delineare attraverso l'annuncio dato dal Presidente del Consiglio, che il Governo s'impegna a recepire le indicazioni e le direttive espresse dalla commissione Gonella e nell'intendimento di eliminare dal

concordato le parti di esso che sono morte, che sono contrarie alla Costituzione. Da più passi e da più sottolineazioni dell'intervento del Presidente del Consiglio sono emersi il richiamo esplicito alla Costituzione e la enfaticizzazione della prevalenza della norma costituzionale rispetto alla norma pattizia.

Tutto questo si traduce in un passo avanti rispetto ai precedenti dibattiti, come è stato sottolineato da più parti. L'onorevole Scalfari ha ricordato che il dibattito del 1967 fu caratterizzato dall'impostazione espressa dall'onorevole Gonella, sostanzialmente contraria alla revisione. Oggi, invece, ci troviamo in una situazione diversa: sostanzialmente tutta la Camera è favorevole alla tesi della revisione, partendo dal presupposto della prevalenza della norma costituzionale sulla norma concordataria.

Queste sono le premesse. Vengo ora alle indicazioni espresse nella mozione presentata dalla nostra parte. Indico soltanto le due richieste conclusive. Abbiamo invitato il Governo: 1) « a dare esaurienti notizie sulle conclusioni a cui è pervenuta la commissione di studio costituita a seguito della citata deliberazione della Camera » Commissione alla quale era stato affidato il compito di predisporre uno studio preparatorio per l'avvio della deliberata revisione; 2) « a concludere i preliminari per l'apertura dei negoziati con la Santa Sede ponendo a fondamento dell'opera di revisione dei patti la riaffermazione dei principi del nostro ordinamento costituzionale concernenti la libertà di religione, l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la libertà di insegnamento, la libertà di accesso dei cittadini ai pubblici uffici e l'esclusività della funzione giurisdizionale dello Stato che è espressione della sovranità della Repubblica ». Attraverso questa esemplificazione abbiamo sostenuto l'esigenza dell'adeguamento dei patti alla lettera e allo spirito della Costituzione.

Scendiamo ora ad esaminare il dibattito. È facile rilevare, come ha più volte sottolineato l'onorevole Scalfari, che qui si è tutti revisionisti. È un buon segno, segno di una proficua evoluzione rispetto alle impostazioni del passato e allo stesso dibattito del 1969. In effetti, i toni e le graduazioni delle istanze di revisione sono stati, nell'ambito di questa Camera, notevolmente diversi. Sconfinano, per quanto riguarda il PSIUP, nella denuncia; si traducono, per quanto riguarda il MSI, in tesi di arroccamento su una posizione sostanzialmente conservatrice, traducibile in

un'istanza: il concordato è quello che è; la sua sostanza deve rimanere immutata. Tutti revisionisti, quindi, ma con toni diversi.

Nell'esprimere questa gamma di istanze revisionistiche si è finito tuttavia con il perdere di vista che la revisione ha un limite invalicabile nella Costituzione. Il limite invalicabile posto attraverso l'articolo 7 dalla Costituzione consiste in una grave limitazione che lo Stato italiano si autoimpose e che è stata, poi, costituzionalizzata: regolare i propri rapporti con la Chiesa cattolica bilateralmente e concordataria, e non già unilateralmente e sovranamente.

La decisione di rinuncia da parte dello Stato alla completezza della propria sovranità costituisce un precedente di eccezionale gravità. Mi limiterò a leggere in proposito un passo stralciato dagli scritti di uno dei maestri del diritto ecclesiastico, il professor Pietro Agostino D'Avack, rettore dell'università di Roma, il quale, riferendosi a questa rinuncia unilaterale alla propria sovranità, così ebbe a commentarla: « Il che significa uno Stato completamente ligio e sottoposto all'autorità della Chiesa, senza alcuna possibilità di sottrarsi ad essa, cioè uno Stato subordinato alla Chiesa in guisa tale quale non fu mai, neppure all'epoca del più acceso e fervente confessionalismo ».

Questo mi pare il punto di partenza, di cui non possiamo non tener conto: così come consegue dall'intervenuta approvazione dell'articolo 7, la revisione dei patti deve essere bilaterale, presuppone il consenso delle parti. Nel corso del dibattito questa contraddizione è emersa più volte, tanto è vero che da più parti è stato posto il problema se nella necessaria revisione ci si debba limitare a tagliare taluni rami secchi o se invece, essendo secco il tronco, si debba procedere anche al taglio dell'albero, come è stato proposto dall'onorevole Ballardini, oppure se la revisione del concordato, debba sfociare nel suo sostanziale annullamento, come è stato sostenuto dall'onorevole Scalfari, il quale è più volte ricorso ad immagini funebri: l'imbiancatura di sepolcro, il concordato *Shan-gri-là*, la intervenuta morte delle norme pattizie, argomentazioni tutte che fanno della sua tesi, più che una tesi di revisione, una tesi di sostanziale denuncia del concordato.

Il vizio è nella impostazione di fondo. La separazione tra Chiesa e Stato e le garanzie implicite nella legge delle guarentigie erano il frutto della ideologia liberale. La collaborazione concordataria era, invece, il frutto di due ideologie — la fascista e la cattolica — che

si incontravano sul terreno di un comune illiberalismo. Noi non ci troviamo più in un clima di illiberalismo; ci troviamo in un clima di democrazia. La contraddizione che emerge è che con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, la collaborazione concordataria deve concretizzarsi non più sul terreno dell'illiberalismo, ma su quello della democrazia.

Ecco perché ci sembrano soddisfacenti le indicazioni del Presidente del Consiglio, che esprimono l'impegno per la prevalenza della norma costituzionale ed il preannuncio secondo cui nella ricerca dell'accordo, si sosterrà con fermezza, in modo pregiudiziale (mi pare di averlo potuto dedurre esplicitamente) che dai patti debbono essere tagliate fuori tutte le norme in contrasto con la Costituzione.

NATOLI. Questo non è stato affatto detto dall'onorevole Colombo.

ORLANDI. L'onorevole Colombo ha ricordato più volte la prevalenza della norma costituzionale rispetto a quella concordataria.

NATOLI. Esattamente come disse l'onorevole Moro nel 1967: in una maniera del tutto inintelligibile.

ORLANDI. No: questa volta mi pare che la dichiarazione del Presidente del Consiglio sia non soltanto più esplicita in sé e per sé, ma anche per quanto riguarda la conclusione delle trattative. Dopo avere sottolineato l'esigenza della prevalenza della Costituzione sulle norme concordatarie, il Presidente del Consiglio ha dato un appuntamento all'Assemblea; ha promesso che prima di procedere alla ratifica del nuovo accordo con la Santa Sede sottoporrà all'Assemblea non più le premesse, ma i risultati. Però, onorevole Natoli, quando si parla di risultati, ella deve tener conto che, Costituzione alla mano, si può procedere lungo la via della revisione solo quando la revisione sia stata accettata da entrambe le parti. E, quindi, prevalente l'esigenza dell'incontro e, per quanto riguarda la sua attuabilità, ci conforta il registrare la mutata visione della Chiesa, prima arroccata sulla posizione più autoritaria e più impegnata nella garanzia di un certo tipo di sovranità e di ingerenza, mentre ora essa prende atto del dettato della Costituzione. « Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, sovrani » e la Chiesa si rende conto che la sovranità dello Stato italiano si estrinseca nell'ambito e non già contro la Costituzione.

Ecco perché ritengo di poter esprimere il nostro assenso e la nostra approvazione alle enunciazioni espresse dal Presidente del Consiglio e di poter sottolineare una dimostrazione di buona volontà non soltanto nell'avvio delle trattative ma anche nell'impegno di sottoporre al Parlamento, prima della stipula di qualsiasi revisione, le risultanze a cui si sarà addivenuti, tenendo conto che la nostra parte sosterrà senza tentennamenti la prevalenza della Costituzione sulla norma concordataria.

BOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, abbiamo ascoltato le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, onorevole Colombo; un discorso che è durato meno di 30 minuti, prudente ed anche circospetto, come del resto si conviene a questo tipo di discorsi. Vorrei dire, con una valutazione d'insieme, che la dichiarazione dell'onorevole Colombo è stata troppo vasta per soddisfare l'evidente preoccupazione del Governo di mantenere riservati all'altra parte, con la quale si dovranno intraprendere le trattative, i risultati dei lavori della commissione Gonella. Viceversa, quella dichiarazione è stata troppo angusta per consentire alla Camera una conoscenza completa dei risultati medesimi in una materia tanto complessa e difficile.

Noi sappiamo bene che esiste un principio costituzionale di diritto internazionale, in forza del quale nelle trattative con altri enti sovrani la responsabilità è del Governo, del potere esecutivo. Ma questo, in un regime di democrazia liberale, non può significare — e tale senza dubbio non è il pensiero del Presidente del Consiglio — una sorta di diplomazia segreta, che sia del tutto indipendente dall'azione di indirizzo e di controllo delle Camere. Tanto più ciò mi sembra esatto in quanto i concordati si inscrivono, sì, nella vasta categoria dei trattati, ma hanno caratteristiche assai peculiari, date le implicazioni notevoli d'ordine interno, anche individuale, che essi comportano.

Noi liberali pensavamo in realtà che i lavori della commissione presieduta dall'onorevole Gonella potessero essere resi pubblici. E in questo convincimento ci aveva indotto lo stesso onorevole Gonella, che in una intervista rilasciata al settimanale *L'Espresso*, alla domanda rivoltagli « perché non sono stati

ancora resi pubblici i lavori della commissione », rispose: « la cosa per me è incomprendibile, essendo abituale la pubblicazione degli atti delle commissioni di studio, per le riforme legislative, dei codici, revisione dei trattati, eccetera ».

In questa circostanza, il Governo si è invece sottratto a quella consuetudine a cui fa riferimento l'onorevole Gonella. Certo, la conoscenza completa avrebbe giovato ad un approfondimento maggiore di questo dibattito. Qualche collega diceva poco fa nei corridoi — dove sembra svolgersi la vera vita del Parlamento — che non è da escludere che gli organi interessati del Vaticano abbiano già una conoscenza dei risultati dei lavori della commissione Gonella più completa di quella che è consentita ai membri del Parlamento italiano !

Questa commissione, istituita — come tutti ricordiamo — dopo il voto delle Camere dell'ottobre 1967, ha avuto fini e limiti ben precisi. Fu definita, perché tale era, una commissione di studio. Io concordo con quanto ha detto l'onorevole Colombo: questa commissione ha lavorato bene, dati i limiti entro i quali si poteva muovere, e dati i fini che doveva raggiungere. Vorrei anzi dire che la commissione Gonella, per quel tanto che abbiamo potuto apprendere dall'onorevole Colombo, ha saputo cogliere lo spirito animatore dell'ordine del giorno dell'ottobre 1967; ed ha dato a quest'ordine del giorno una interpretazione non restrittiva. L'ordine del giorno parlava di clausole, aveva un certo ambito limitativo; lo onorevole Colombo ci ha dato un panorama assai vasto — dobbiamo riconoscerlo, pur non conoscendo mai il contenuto preciso delle proposte — dei campi esplorati dalla commissione.

Noi liberali, tuttavia, riteniamo che i risultati della commissione Gonella non costituiscano l'elemento decisivo, esclusivo, ai fini delle future trattative; essi costituiscono soltanto un elemento, importante senza dubbio, sotto il profilo giuridico e politico (per quel tanto di politico che in una materia come quella trattata non è dissociabile dalle considerazioni giuridiche), ma pur sempre soltanto un elemento. Ed in questo senso non mi sentirei di concordare con quanto l'onorevole Andreotti ha scritto nella rivista *Concretezza* del marzo 1971, affermando che la commissione Gonella-Jemolo (qui si parla anche di Jemolo, e non so perché) ha da tempo concluso i suoi lavori con un documento che può egregiamente costituire « il testo su cui impostare le conversazioni diplomatiche con il Vaticano ». Lo onorevole Andreotti usa sempre le parole con

molta precisione, e qui evidentemente egli intenderebbe dire che i lavori della citata commissione dovrebbero offrire l'unico elemento di base. A me sembra di cogliere nelle parole pronunziate questa mattina dal Presidente del Consiglio un ampliamento di quella base: si deve sentire il Parlamento; una o più volte se necessario. Ma su questo punto avremo occasione di tornare tra breve.

La commissione Gonella, o Gonella-Jemolo, ha dunque dato una interpretazione non restrittiva dell'ordine del giorno dell'ottobre del 1967. Ma noi crediamo che si debba fare ancora un passo avanti. Crediamo cioè che dal tipo di valutazioni che può offrire una commissione di studio, per intenderci, si debba passare a valutazioni più spiccatamente politiche, in ordine alle quali il Parlamento ha il diritto e il dovere di dire la sua parola.

La disputa tra revisione ed abrogazione dei patti lateranensi (uso questa espressione volutamente, in quanto comprensiva dei vari documenti) non è sopita, nonostante l'impostazione che or ora ha dato della questione l'onorevole Scalfari. Anzi vorrei dire che in questi ultimi tempi (vedi il convegno di Milano) questa disputa tra revisione ed abrogazione — anche se l'abrogazione è dissimulata sotto forma di revisione — si è riaccesa, e difatti in quasi tutti i partiti vi sono coloro che pendono in favore dell'abrogazione.

Voglio subito dire che queste prese di posizione sono da me considerate favorevolmente, perché è un bene che sia mantenuta aperta una prospettiva che, secondo noi liberali, costituisce un principio ideale irrinunciabile: il principio del regime di separazione tra Stato e Chiesa. Il sistema di democrazia liberale è un sistema di garanzie valide per la libertà dei cittadini, per le formazioni sociali, per tutte le chiese, fuori di ogni congegno di privilegi. Nella libertà sta la garanzia.

Nella nostra mozione la riaffermazione del principio separatistico non è un preambolo vuoto, una sorta di pennacchio messo lì *pro forma*, destinato a cadere nel dimenticatoio. Essa è l'enunciazione di un principio etico-costituzionale, l'indicazione di un punto di arrivo e, come tale, quella nostra affermazione ha anche un valore di attualità.

Certo, occorre una maturazione delle coscienze perché l'ideale separatistico si possa tradurre nella realtà delle cose, nella realtà politica e nella realtà giuridica; maturazione che può seguire una linea di sviluppo secondo un processo che si è già iniziato, sia nell'apparato ecclesiale sia in autorevoli settori del pensiero cattolico. Vi è infatti una spinta dif-

fusa a liberare la Chiesa da quanto di neotemporalistico ancora in essa sopravvive.

Io non voglio compiere pascoli abusivi, perché questo è un campo in questa aula riservato — spero vorrà perdonarmi — all'onorevole Andreotti; ma mi permetto di ricordare il capitolo 76 della costituzione conciliare *Gaudium et spes* ed ho nelle orecchie le parole di uno scrittore cattolico, il Barolini, il quale definiva di recente il concordato come una palla al piede per la spiritualità, per la sacralità, per il magistero evangelico della Chiesa.

In tale ordine di idee, sia pure in trasparenza, come diceva poc'anzi l'onorevole Scalfari ricordando Calamandrei, o in prospettiva, diciamo meglio, sembra muoversi lo stesso onorevole Andreotti, il quale, iniziando il suo articolo su *Concretezza* già ricordato, dal titolo « Rivedere il Concordato », dice, secondo me esattamente, così: « Se dovessimo fissare oggi *ab initio* i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, potremmo anche noi orientarci su un sistema diverso da quello giuridico-diplomatico del concordato ». Ma un concordato — dice Andreotti — esiste.

Ora, di fronte alla disputa, abrogazione o revisione, noi — pur mantenendo fermo quell'ideale, quella meta finale, che poi ha una esplicazione di attualità in ordine al contenuto stesso della revisione — affermiamo che nella realtà politica italiana di oggi non v'è altra via che quella della revisione.

Vediamo le cose come stanno: la Chiesa è contraria all'abrogazione del concordato. Vi sono, è vero, nel suo seno spinte abrogazionistiche; vi sono i così detti fermenti post conciliari; però la Chiesa, nel suo insieme, per ragioni che in questo momento non discuto, è contraria all'abrogazione. Il più forte partito della democrazia italiana è contrario all'abrogazione. Oggi un atto di denuncia unilaterale sarebbe inevitabilmente un atto di ostilità. Un uomo politico non può non considerare concretamente queste cose. Un atto di quel genere sarebbe interpretato come un atto di ostilità che turberebbe, non dico la pace religiosa (lasciamo stare le parole grosse), ma senza dubbio i buoni rapporti fra Stato e Chiesa, che costituiscono un bene che tutti i cittadini, in un paese prevalentemente cattolico com'è l'Italia, debbono difendere.

Tali sono i dati della realtà; e quindi noi liberali, pur tenendo ferma, ripeto, quella visione ideale, quell'aspirazione separatistica, che ci auguriamo di veder tradotta nella realtà con la maturazione delle coscienze, siamo oggi sulla linea tracciata nell'ottobre 1967, e cre-

diamo costituirebbe un errore una inversione di rotta.

Sarebbe preferibile lasciare immutati i patti, affidare all'eventuale intervento della Corte costituzionale l'annullamento delle clausole incostituzionali? Ma la Corte costituzionale certamente non sottopone sistematicamente al suo giudizio tutte le leggi (ci mancherebbe anche questa!). La Corte interviene se ed in quanto vi sia un meccanismo introduttivo del processo costituzionale. E noi dovremmo rinunciare, come Parlamento, come Governo, ad esercitare il diritto-dovere di valutare autonomamente la legittimità costituzionale delle norme introduttive dei patti nel nostro ordinamento, nei limiti, ovviamente, della nostra competenza, affidando tutto alla Corte costituzionale?

Ma vorrei qui aggiungere che il problema della revisione non si esaurisce nell'eliminazione di norme contrarie alla lettera ed allo spirito della Costituzione. Questo è un errore d'impostazione, ed anche un errore grave. Le clausole del concordato debbono essere sottoposte a revisione, devono essere ripensate, vorrei dire, in chiave democratica, più o meno tutte quante. Non si tratta di espungere questa o quella norma che sia palesemente in contrasto con la lettera o con lo spirito della Costituzione; si tratta di rielaborare un nuovo modello che esprima la concezione del rapporto fra Stato e Chiesa quale in Italia si è imposto dopo la Costituzione repubblicana ed il concilio vaticano II; un modello che per la Chiesa forse può valere anche al di fuori dei confini d'Italia.

Ha quindi ragione il Presidente del Consiglio quando dice che la revisione non si può e non si deve esaurire in aggiornamenti nominalistici di vocabolario. Pronunciare oggi un « no » alla revisione in attesa dell'abrogazione significa andare contro quella verità comune espressa nel proverbio secondo il quale l'ottimo è nemico del buono; significa mantenere una situazione contorta in attesa di tempi futuri, che io sono certo verranno, perché la storia, come la natura, non procede per salti.

Secondo noi liberali, quindi, la revisione dovrà essere un'operazione seria e in profondità. Su questo punto insistiamo con fermezza: non vorremmo che si mettesse una patina di novità su un contesto destinato a restare sostanzialmente immutato. Non vorremmo ritocchi marginali, aggiustamenti, per così dire, alla maniera gattopardesca, secondo la quale si finge di cambiare, mentre tutto poi resta nel medesimo assetto.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

Vorremmo, noi liberali, che si guardasse al valore assoluto dei beni che sono in gioco, quasi *sub specie aeternitatis*, e non secondo l'ottica angusta dell'immediato e del contingente. Guai a legare la revisione a calcoli di maggioranza, di coalizioni presenti o future; guai a farne uno strumento di politica interna. Sarebbe la peggiore, la più funesta delle cose. Bisogna veramente guardare lontano.

Ebbene, onorevoli colleghi, dalle prese di posizione, ed anche dai discorsi tenuti sinora in quest'aula, traspaiono larghi consensi alla tesi revisionistica. Ne sono alquanto preoccupato. Vi è una rete, alcuni fili della quale destano sospetti. Vi sono larghezze e benevolenze che somigliano molto a forme, per così dire, di *captatio benevolentiae* a fini di operazioni politiche che ognuno può immaginare quali potrebbero essere. Vi è, in sostanza, quasi una morbidezza, in taluni discorsi e in taluni atteggiamenti, che può rendere questa operazione, che deve essere seria, responsabile e, senza enfasi storica, insidiata da pericoli.

Cosa potrà restare in piedi dopo una democratica revisione del concordato? È una domanda che mi pare si ponesse stamane l'amico onorevole Ballardini. E anche io dico con lui: forse non molto; forse rimarranno in forma di concordato quelle clausole, soprattutto nelle cosiddette *res mixtae*, delle quali fa menzione l'articolo 8 della Costituzione, sia pure con riferimento ai culti diversi dal cattolico.

È ovvio che, se anche si dovesse abrogare il concordato per mutuo consenso, per denuncia unilaterale (nessuno può prevedere il corso della storia), sempre Stato e Chiesa dovrebbero accordarsi su qualche punto. Vi sono infatti delle situazioni miste che esigono un regolamento, che si potrebbe realizzare con legge ordinaria.

Può darsi — non lo so, avanzo una ipotesi — che, passato a un setaccio rigoroso di costituzionalità e di opportunità democratica — guai a ridurre tutto il problema alla costituzionalità, perché si farebbe un'operazione estremamente angusta — resti ben poco: forse soltanto le convenzioni, le intese che sono pur necessarie, ma anche queste vanno fatte, ovviamente, in una visione consona ai tempi nuovi.

Onorevoli colleghi, la revisione dei patti cade in un momento estremamente delicato — non è infatti, questo, un momento sereno nei rapporti tra Stato e Chiesa —: s'ode a destra uno squillo di tromba, a sinistra risponde uno squillo.

Vi sono infatti delle iniziative, e, se non iniziative, delle minacce che si incrociano. Una iniziativa che va prendendo concretezza è il *referendum* per l'abrogazione della legge sul divorzio. D'altra parte, non è ancora una iniziativa, non dirò nemmeno una minaccia, ma vi è la prospettazione di un'altra iniziativa, una sorta di riconvenzionale politico-sociale, per l'abrogazione del concordato: voi fate questo e noi possiamo fare quest'altro.

Non è certo un clima, non dirò idilliaco, ma nemmeno molto sereno, per l'operazione di revisione.

In una materia come questa — la revisione del concordato e del trattato —, come dirò tra poco, non vi possono essere patteggiamenti. Non si può concedere larghezza, morbidezza sul tema della revisione per ottenere, per esempio, il blocco dell'iniziativa del *referendum* abrogativo del divorzio. Secondo me, sarebbe un errore impostare la revisione dei patti su una sorta di transazione, di mediazione: tu ti interessi perché non sia portato avanti il *referendum*, tu cerchi di bloccarlo; e noi poi cediamo su alcune clausole, chiudiamo un occhio, mettiamo un abito nuovo sullo stesso corpo del trattato o del concordato. Questa sarebbe la cosa peggiore, sarebbe inasprire i rapporti tra Stato e Chiesa, con riflessi anche sulle coscienze individuali.

È certo, per altro, che il *referendum* abrogativo sul divorzio e la revisione del concordato sono iniziative di segno contrario, non si conciliano. Vorrei che dal presente dibattito, per la risonanza che esso può avere nel paese (ognuno di noi ama nutrire sempre qualche illusione), molti settori di opinione pubblica traessero il convincimento che non si possono avviare due cose contrarie, non si può aprire un dissidio con lo Stato, chiedendo l'abrogazione del divorzio, e nello stesso tempo fare una politica di concordia, o di concordato, revisionando i patti. Sono — ripeto — due cose di segno contrario.

Il *referendum* — lo sappiamo tutti — è una arma democratica. Qui non è che si discuta il diritto in sé; nessuno lo contesta. Noi fummo contrari al *referendum*; ma, adesso che esso è legge dello Stato, dobbiamo farvi ossequio democratico. Quindi, non si tratta di negare il diritto, ma di far comprendere all'opinione pubblica che l'esercizio di tale diritto, in questo particolare momento soprattutto, ha un costo grandissimo, pericolosissimo, perché è una operazione che determina fatalmente, anche contro la volontà delle parti, per la sua intrinseca logica, per il suo intrinseco dina-

mismo, turbative nei rapporti tra Stato e Chiesa e fa vedere in trasparenza quasi una sorta di guerra di religione, si voglia o non si voglia, anche se i maggiorenti vogliono dare una impostazione diversa.

Già è stato ricordato in quest'aula, non so se dall'onorevole Ballardini o da altri, il caso del vescovo di Siena, o di altra città, il quale ha prospettato il divorzio come una specie di catastrofe sociale. Pensate a una campagna elettorale fatta sulla base dilemmatica del sì o del no con argomenti emotivi, anzi, più che emotivi, passionali! Una campagna in cui si mette in discussione un sacramento, il sacramento del matrimonio, si mette ai voti il sacramento del matrimonio, sia pure indirettamente!

Questa è la logica delle cose, anche tenendo conto della moderazione che ognuno di noi cercherà di mettere nella campagna elettorale.

Quindi non si possono volere due cose contrarie. Questo è uno degli scogli più gravi di fronte ai quali si trova la trattativa per il concordato. Secondo me non diceva male poco fa l'onorevole Scalfari quando suggeriva di non procedere con eccessiva fretta sulla via della revisione, per vedere come vanno le cose, non per fare un ricatto ma per avere elementi di valutazione più ampi, per muoversi conoscendo vicende e atteggiamenti secondo il loro svolgimento.

Noi crediamo che lo Stato debba andare alla revisione con spirito di ragionevole comprensione verso l'altra parte. Questo è ovvio: non si va a una trattativa in posizione assolutamente rigida; altrimenti, non si tratta. Bisogna avere il coraggio di dirle queste cose. Ma nello stesso tempo lo Stato deve sentire il più scrupoloso rispetto — e questa nota l'abbiamo avvertita nelle parole del Presidente del Consiglio — dei principi costituzionali che stanno a presidio della sovranità dello Stato e dei diritti di libertà dei cittadini. Quindi, onorevoli colleghi, una revisione ampia e profonda, un ripensamento democratico, un modello moderno che esprima i nuovi rapporti tra Stato e Chiesa dopo la Costituzione repubblicana, ripeto, dopo il concilio vaticano II. Una revisione che fosse un mero ritocco lascerebbe la bocca amara a tutti e riaprirebbe la ferita anziché sanarla.

La revisione va limitata al concordato? Certo, stando alla lettera dell'ordine del giorno del 5 ottobre 1967 questa interpretazione è indiscutibile; e la stessa commissione Gonella si è limitata a riesaminare una per una le clausole del concordato. Ma oggi che il problema ritorna al Parlamento dopo qualche

tempo, in una situazione per molti aspetti modificata, dobbiamo limitare ancora il nostro esame al concordato? O non possiamo spingere la richiesta di negoziato anche nei riguardi di talune norme del trattato che, come è stato giustamente rilevato da altri colleghi, hanno sostanziale natura di norme concordatarie, anche se la loro sede, non propriamente, è quella del trattato?

Sarebbe veramente un errore se, nel momento in cui noi rivediamo — uso una espressione generica — i rapporti fra Stato e Chiesa, lasciassimo in piedi talune norme che esistono di noi, non noi soltanto: non siamo più certo ve ne sono due importantissime: quella dell'articolo 1 e quella dell'articolo 23, secondo comma.

Onorevole Presidente del Consiglio, noi qualche volta riusciamo ad indovinare (ognuno di noi, non noi soltanto, non siamo più bravi degli altri): ritengo, per esempio, che la commissione Gonella abbia potuto pensare di dare una interpretazione abrogatrice — se così si può dire: non sto sostenendo un esame universitario — dell'articolo 1 del trattato indirettamente, facendo una certa stesura, poniamo, dell'articolo 1 del concordato. Cioè noi non lo tocchiamo formalmente, ma, rivedendo il concordato, facciamo chiaramente intendere che quell'articolo 1 del trattato che rievoca, come voi sapete, la formula dello statuto albertino secondo cui la sola religione dello Stato è la religione cattolica (articolo, per altro, caduto in desuetudine dato lo spirito laicizzante di quei tempi) corrisponde ormai ad una visione superata. Sarebbe un errore procedere in questo modo: consentitemi che lo dica per indicare il tipo di revisione che noi desideriamo.

Queste forme indirette non debbono usarsi. Se si è convinti, come non si può non esserlo, che l'articolo 1 del trattato ha natura concordataria e che è tale da proiettare una certa luce sull'ordinamento non soltanto giuridico, ebbene eliminiamolo. È un atto di coraggio! Non c'è un ostacolo giuridico: non è che il trattato sia un *tabù* che non si possa toccare con la procedura di revisione. L'articolo 7, secondo comma, menziona i patti lateranensi, che comprendono il trattato, il concordato, la convenzione finanziaria: quindi, tutti sono suscettibili di revisione bilaterale.

Lo stesso discorso va fatto, perlomeno, per l'articolo 23, secondo comma, sul quale in questo momento non mi soffermo per ragioni di brevità.

Onorevole Presidente del Consiglio, ella ha giustamente detto che vi sono norme nel

concordato che sono cadute in desuetudine. Non stavano più in piedi! Vi è la forza abrogatrice della storia: anche se non interviene il legislatore, la storia fa ugualmente il suo dovere! Sono cadute in desuetudine non soltanto quelle che parlano del re o dei « balilla » o degli « avanguardisti », ma tante altre che non hanno più ragione di essere.

Vi sono però delle difficoltà: lo riconosciamo. Gli articoli che rappresentano gli scogli maggiori sono quelli sui quali si è soffermata anche l'attenzione dei colleghi: l'articolo 36 riguardante la scuola e l'articolo 34 riguardante il matrimonio.

Ora (esprimo un'opinione personale, non quella del mio gruppo) io credo che il problema della scuola potrebbe essere risolto se, come è stato detto questa mattina dalla collega Iotti, all'insegnamento religioso si dia il carattere di un « servizio religioso », e se si abbandoni — per usare un'espressione che ritengo esprima sufficientemente il mio pensiero — ogni concezione monopolistica di questa o di quella religione, ammettendosi cioè una libertà di richiesta del servizio religioso. Questa visione, a mio avviso, non solo è aderente alla nostra Costituzione, ma è anche conforme allo spirito ecumenico che ormai è largamente diffuso nella Chiesa.

Più complesso è il discorso sul problema del matrimonio. Per noi (e, credo, anche per coloro che votarono contro) il divorzio è ormai legge dello Stato ed è una questione di prestigio dello Stato, che deve legare tutto il Parlamento: quella legge, come tutte le altre del resto, non è più l'espressione della volontà della maggioranza ma del Parlamento, è legge dello Stato italiano, espressione della sua sovranità; e come tale tutti la dobbiamo difendere.

Numerose, e tutte ampiamente studiate, sono le soluzioni che possono essere date a tale questione, una volta che si riconosca allo Stato il dovere di tutelare alcuni principi di ordine pubblico che sono fondamentali nella famiglia: ad esempio, la capacità degli sposi per contrarre matrimonio. È inammissibile, infatti, che il diritto canonico fissi un'età inferiore, e largamente inferiore, a quella del nostro codice civile: non è, questo, un campo in cui siano possibili valutazioni arbitrarie; e, se la nostra legislazione civile compie una determinata scelta, la effettua sulla base della valutazione dell'interesse pubblico, nella convinzione che la famiglia può nascere bene solo se sussistono determinati presupposti.

Ora non è concepibile che nell'ambito di un medesimo Stato valgano per alcuni citta-

dini italiani i limiti di età previsti dal diritto canonico e per altri quelli del codice civile, come se chi contrae matrimonio religioso fosse maturo, in ipotesi, a dodici anni, mentre chi celebra il matrimonio civile lo fosse soltanto a sedici o a diciotto anni, secondo il termine che sarà fissato in sede di quella revisione del diritto di famiglia alla quale sta lavorando la Commissione giustizia della Camera. Analoghe considerazioni valgono per altri punti ai quali, per brevità, non accenno.

Per andare dalle cose facili a quelle meno facili sino a giungere a quelle più difficili, ritengo che occorrerebbe, in materia di matrimonio, rivedere innanzi tutto le norme sulla trascrivibilità, stabilendo il principio dell'ingerenza dello Stato a tutela dell'ordine pubblico. Inoltre, come è stato da altri proposto, occorrerebbe consentire alle corti d'appello, nei giudizi di delibazione delle sentenze di nullità pronunziate dai tribunali ecclesiastici, una possibilità di maggiore penetrazione, sempre per la tutela dei principi cogenti attinenti all'ordine pubblico.

Questo discorso presuppone però che dal matrimonio religioso possano scaturire effetti civili. In sostanza, se si addivenisse all'interpretazione che già ha dato il Parlamento italiano, quella di considerare il matrimonio religioso soltanto come un rito celebrativo dal quale poi nasce un rapporto regolato dalla legge civile, io credo (anche in questo caso si tratta di una mia opinione personale di uomo politico e di studioso, dato che in questa materia non è ancora stata espressa un'opinione di gruppo o di partito) che si eviterebbe di tornare alla situazione antecedente al 1929 e si creerebbe una situazione che potrebbe essere soddisfacente tanto per la Chiesa quanto per lo Stato.

Fatte queste osservazioni, onorevoli colleghi, mi soffermo brevemente sulla cosiddetta procedura, che non è certo cosa di poco momento: perché in questo caso la procedura è sostanza. Si tratta di vedere, onorevole Presidente del Consiglio, se si debba dare un mandato fiduciario al Governo o se il Parlamento, ovviamente in entrambi i suoi rami, debba avere una parte in questa vicenda. Occorre poi valutare in concreto questa parte, se debba essere, cioè, decorativa, simbolica, o una parte effettiva, di direttiva, di controllo efficiente, sempre nel rispetto di quel principio costituzionale di diritto internazionale in base al quale la responsabilità spetta all'esecutivo. Questo non si contesta.

Noi abbiamo proposto nella nostra mozione la costituzione di una Commissione parla-

mentare o interparlamentare (se la questione sarà dibattuta — come credo — anche al Senato), una Commissione consultiva, ovviamente, che valuti i risultati del lavoro della commissione Gonella, che rappresentano un ottimo contributo, dica la sua — senza ovviamente legare le mani del Governo, perché altrimenti non vi sarebbe più una negoziabilità, non vi sarebbe quell'area indispensabile di discrezionalità che deve esistere in questi rapporti — e dia la propria consulenza anche in forma di alternativa di soluzioni.

Questo modo di procedere, secondo noi, non indebolirebbe, ma rafforzerebbe il Governo, perché l'esecutivo, di fronte all'altra parte contraente, avrebbe l'autorità del pensiero del Parlamento, di una Commissione parlamentare nella quale le varie forze del Parlamento sarebbero proporzionalmente rappresentate.

Questa Commissione sarebbe anche una sorta di filtro sulla costituzionalità.

Non condivido l'impostazione dell'onorevole Scalfari, in base alla quale il Parlamento dovrebbe trasformarsi in una sorta di Corte costituzionale anomala per vedere quali norme siano costituzionali e quali no. Certo può farlo, ma non eliminerebbe mai dal gioco la Corte costituzionale. Qualunque siano le trattative che noi facciamo, la Corte costituzionale, in base alle sentenze da essa emanate, potrà svolgere un giudizio di costituzionalità, né si sentirà vincolata per il fatto che noi diamo un'interpretazione di costituzionalità o di non costituzionalità a questa o a quell'altra norma. Anche molte delle nostre leggi passano attraverso il vaglio della Commissione affari costituzionali e noi le dibattiamo in aula sotto il profilo della costituzionalità. Ma non per questo leghiamo le mani alla Corte costituzionale, che è il giudice al di sopra delle parti, e quindi in questo caso anche al di sopra del Parlamento. È il giudice del Parlamento, una forma di sindacato supremo sulle manifestazioni della sovranità popolare.

Questa Commissione, quindi, non potrebbe avere mai quel compito, ma potrebbe tutt'al più svolgere una funzione di consulenza del Governo, destinata a rafforzare, ripeto, il Governo stesso nelle sue trattative, senza per altro vincolarlo.

L'onorevole Colombo ha avvertito evidentemente che in questa richiesta v'era una esigenza sostanziale da soddisfare, quella di non tagliare fuori dal circuito il Parlamento. Il Parlamento deve pur dire qualcosa. E allora l'onorevole Colombo ha avuto l'ispirazione di mantenere contatti con le forze parlamentari.

Senza dubbio è già qualcosa. Bisogna riconoscerlo obiettivamente. Però è un timido passo, perché il valore delle consultazioni unilaterali non ha evidentemente il valore di una Commissione. Nelle Commissioni s'incontrano e si scontrano le idee, v'è una maniera dialogica, una maniera dialettica. Ma nelle consultazioni unilaterali ognuno non sente l'altro...

**BALLARDINI.** Le Commissioni sono più... concordatarie!

**BOZZI.** Certo, mentre nelle consultazioni unilaterali ognuna delle parti è portata naturalmente ad irrigidirsi nella sua posizione, non conoscendo probabilmente la posizione dell'altra.

Comunque, ogni lavoro onesto di compensazione, che sempre si fa (anche la virtù cammina per una strada mediana e quindi il compromesso non è sempre una cosa deleteria), qui è impossibile.

Quindi, onorevole Colombo, noi dobbiamo insistere nella nostra impostazione favorevole alla Commissione perché la riteniamo migliore e perché consente, ripeto, confrontazioni e quindi possibilità di stabilire punti di equilibrio e di intesa, e soprattutto dà maggiore forza politica e morale al Governo nelle sue trattative.

Onorevoli colleghi, dopo il voto che questa sera ci sarà, noi intraprenderemo un cammino nuovo, un cammino per una strada, diciamolo francamente, pericolosa. Noi liberali sentiamo che su questa strada possono esserci dei trabocchetti, delle insidie. Credo che una preoccupazione di questo genere sia in molti. Io ho già espresso il pensiero del mio gruppo e cioè che sarebbe un grave errore legare questa trattativa a valutazioni contingenti di alleanze di potere di oggi o di domani.

Questo, ripeto, sarebbe un grave errore. Ci sono e ci saranno delle vere e proprie mine. Speriamo che non esplodano, speriamo che la saggezza del Governo, la saggezza della maggioranza, del Parlamento — e noi faremo di tutto in questa direzione per quello che dipende da noi, partito di opposizione — facciano in modo che queste mine restino inesplose, che la revisione del concordato non diventi uno strumento per altre realizzazioni di carattere politico, rincarando la gravità del regime concordatario, contro il quale noi siamo per principio essendo fautori del regime separatista, e aggravando anche la situazione di politica interna italiana.

Occorre quindi molta vigilanza, molta attenzione e, mi si consenta di dire, anche un

senso di superiorità storica, di distacco, di distacco storico nel trattare queste materie.

Comunque, onorevoli colleghi, noi liberali crediamo, certo, che le formule sacramentali e costituzionali e i concordati hanno importanza — se ne discute tanto, il che significa che un'importanza la debbono pure avere — ma quel che conta maggiormente è la realtà che sta sotto, la realtà morale, la realtà politica, la realtà sociale. I concordati possono funzionare in questa o in quella maniera se lo Stato è forte o debole, se la Chiesa è ispirata a certi concetti o ad altri concetti, ad intransigenza o ad apertura ecumenica. Questo è tutto. Più la Chiesa è libera, più lo Stato è libero; più lo Stato ha la consapevolezza dei suoi fini e dell'azione coerente che deve compiere per realizzare questi fini, e più i rapporti vanno bene. Può non esserci il concordato, ma c'è quella cosa più essenziale che è la concordia. La concordia non è un punto fermo. È un errore considerarla tale. Nonostante tutti i concordati, per quanto se ne possano fare di ottimi, i rapporti fra Stato e Chiesa, per loro stessa natura, sono alla ricerca di un equilibrio sempre nuovo, un equilibrio che è fatto appunto dalle due coscienze (civile e religiosa) dello Stato e della Chiesa, senza di che veramente ci si affida a pezzi di carta destinati ad essere lacerati.

E quindi, onorevoli colleghi, onorevole ministro, andando, al di là del particolare, al quadro generale, noi liberali ci batteremo, nel solco di un glorioso pensiero risorgimentale, affinché lo Stato sia più libero. Rendendo più libero lo Stato, si concorre a rendere più libera la Chiesa stessa. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, limiterò il mio intervento ad alcune osservazioni in un certo senso preliminari, perché tale è il carattere del dibattito odierno, molto opportunamente impostato dal Presidente del Consiglio sulle linee generali che militano a sostegno della revisione del concordato, dandoci un quadro di quelli che saranno i probabili sviluppi della situazione a seguito dell'ottimo lavoro compiuto dalla commissione presieduta dall'onorevole Gonnella. Lungi da noi l'intenzione, dunque, di entrare oggi — come, ripeto, molto opportunamente ha evitato di fare il Governo — nel dettaglio della questione, che dovrà invece essere

svilupata nel corso del negoziato mediante opportune intese — cui ha accennato lo stesso Presidente del Consiglio — tra Governo e Parlamento.

Mi dispiace deludere l'onorevole Bozzi, che molto gentilmente ha fatto due citazioni di un mio scritto, se non posso confermare il suo pensiero sulla mia esperienza nei pascoli dei testi del concilio ecumenico. Stamane in questi pascoli abbiamo invece visto, con grandovizia di conoscenze, muoversi prima l'onorevole Ballardini e poi — più ancora — l'onorevole Boiardi; e non dico questo in senso polemico.

È chiaro che sempre, ma in modo particolare quando deve affrontare un dibattito con la Chiesa, lo Stato ha il dovere di rendersi conto delle evoluzioni o involuzioni che la Chiesa stessa possa aver avuto. Vi sono temi nei quali direttamente incide questo corso che io, in verità, non chiamerei conciliare. Abbiamo sentito ricordare qui dall'onorevole Scalfari tra le innovazioni conciliari addirittura, un certo mutamento dell'abito dei sacerdoti. Vorrei dire intanto che questo non c'entra affatto con il concilio, ma che, stando ai testi, chi non conoscesse altro che i testi di papa Giovanni (e se ne parla solo nel Sinodo romano) vedrebbe che si fa obbligo ai sacerdoti non solo di portare la tradizionale veste, ma anche di non girare per Roma e in generale per l'Italia a capo scoperto. Quindi tutte queste innovazioni giovanee e conciliari andrebbero in parte ridimensionate in base ai testi veri e non in base ad interpretazioni più o meno giornalistiche.

Ma quello che conta e che mi pare noi dobbiamo riaffermare in questa sede (questo è lo scopo del mio intervento) è che certamente non è affidato al concordato come tale quel valore enorme che è la salvaguardia della libertà religiosa. La libertà religiosa è affidata prevalentemente, nel quadro costituzionale, al nostro sistema giuridico generale: direi anzi al costume, alla coscienza democratica dei cittadini.

Però, giustamente, è stato qui ricordato (e i colleghi che ne hanno parlato si sono trovati d'accordo su questo punto) che noi non siamo dinanzi ad una materia da regolare *ex novo*: noi siamo dinanzi ad un fatto positivo, cioè all'esistenza di un concordato, ma anche, nel contempo, ad una tendenza abrogazionista. Io vedo con piacere che qui dentro non hanno trovato non soltanto voce quantitativamente cospicua, ma nemmeno (ed è quel che più mi interessa di rilevare) hanno

trovato una eco certi accenti — di cui pure abbiamo avuto testimonianza fuori di qui, — di tendenza all'abrogazione del concordato. Anzi, noi (lettori, oltre che dei giornali, anche dei cartelli) abbiamo visto, anche non lontano dal palazzo della Camera, nel passato, preannunciare l'iniziativa di *referendum* di abrogazione del concordato. Tutto questo — ripeto — non ha trovato eco nel corso della presente discussione e noi ne prendiamo atto con soddisfazione.

Per noi, riaffermare la validità del concordato come tale significa impedire positivamente ogni equivoco sulla pace religiosa in Italia. Trovo inutili certe accuse, che poi si prestano a contestazioni e a ritorzioni a chi spetti una prevalente responsabilità per la presente situazione. Noi dobbiamo dunque evitare che questa spirale possa svilupparsi, rimettendo in discussione la pace religiosa. Con l'articolo 7 della Costituzione fu appunto troncata questa pericolosa tendenza, che era anche allora nell'aria — e incarnata da gruppi politici anche di notevole consistenza — all'epurazione dei patti del Laterano in quanto nati in un determinato momento della nostra storia. Questa tendenza fu superata dal voto della maggioranza all'Assemblea Costituente e mi sembra che non dobbiamo continuare a muoverci in quello spirito, pur con tutti gli adattamenti che il lungo tempo trascorso da allora può suggerire, nel mutato e rasserenato clima politico del paese.

Noi sappiamo che la revisione del concordato comporta un lavoro certamente ampio; ma dobbiamo tener conto del fatto che il concordato e il trattato, in fondo, furono concepiti, probabilmente (non so se coscientemente o no), per durare oltre il regime politico che in quel momento vigeva in Italia, tanto è vero che nell'articolo 43 del concordato, che è stato qui ricordato e su cui tornerò tra un attimo, è contenuta una frase che, se si pensa alla realtà di quel regime, può apparire strana. Vi si dice, infatti, che la Santa Sede coglie l'occasione della stipulazione « del presente concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d'Italia il divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico ».

Ora, nel 1929, parlare in un testo ufficiale di « qualsiasi partito politico » era per lo meno bizzarro, nel nostro paese. A mio avviso vi era proprio, forse in modo subcosciente, la sensazione che questi patti dovessero durare anche oltre la contingenza politica del momento.

Questo articolo 43 può piacere e può non piacere, ma certamente costituisce una salvaguardia per lo Stato. Non dobbiamo quindi svalutarlo in partenza e buttarlo nel cestino. Ma esso non può essere interpretato a piacimento. Certamente, ponendo quel divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico in rapporto all'articolo 49 della Costituzione, in base al quale « tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale », si può anche sostenere che, se un sacerdote sollevasse al riguardo una questione di legittimità costituzionale, potrebbe anche veder cadere quell'articolo del concordato.

Il nostro partito non ha assunto alcuna posizione nei riguardi dell'iniziativa, che è stata adottata liberamente da un gruppo di cittadini italiani, di proporre un *referendum* abrogativo della legge Fortuna-Baslini. Probabilmente ne discuteremo e vedremo se sarà opportuno assumere in merito una posizione di partito. Mi sembra però, obiettivamente, che l'articolo 43 del concordato, che impedisce al clero di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico, e impone alle associazioni cattoliche di non appartenere ad alcun partito, solo con molta fantasia possa essere interpretato nel senso che esso proibisca di prendere posizione a favore o contro il *referendum* abrogativo di una determinata legge. Semmai, io credo che potrebbe sorgere un problema se la questione di cui si discute riguardasse semplicemente il matrimonio concordatario, cioè se fosse avanzata una proposta di *referendum* abrogativo per l'articolo 2 della legge Fortuna-Baslini. Ma poiché la proposta di *referendum* tende all'abrogazione dell'intera legge, a me pare che non vi sia né nel concordato, né nella Costituzione, né in altre disposizioni di legge, alcuna norma che inibisca di prendere posizione a favore o contro un argomento come quello del *referendum*, che in altri momenti l'attuale senatore a vita onorevole Nenni definiva « il banco di prova della democrazia italiana ».

Ma noi possiamo e dobbiamo fare anche due osservazioni di carattere strettamente politico. A mio avviso, tra il 1929 e il 1947 vi sono stati due momenti di estremo interesse, che hanno avuto una incidenza diretta sul richiamo fatto dall'Assemblea Costituente ai patti lateranensi. La prima considerazione riguardava il periodo della guerra. In fondo, credo che senza quei patti la Santa Sede non avrebbe potuto godere in quel periodo di una

situazione che le consentì di sviluppare tutta una serie di attività, di interventi e di assistenza. Dirò di più. Proprio giorni or sono, commemorando qui a Roma un sacerdote che era stato fucilato a Forte Bravetta il 3 aprile 1944, abbiamo potuto ricordare che nel periodo dell'occupazione tedesca i sacerdoti fucilati in Italia furono 279. Credo che non possiamo non considerare anche queste cose, che hanno un loro grande valore al di sopra di ogni disquisizione giuridica, un valore, cioè, prettamente politico; altrimenti non imposteremmo in modo politicamente valido il problema.

Questa mattina l'onorevole Leonilde Iotti, motivando l'opportunità della revisione del concordato, ha detto — scusandosi gentilmente con noi — che è utile avere patti chiari e patti scritti nei rapporti tra Chiesa e Stato in Italia, proprio perché, esistendo un partito di maggioranza relativa che si chiama democrazia cristiana, è meglio sapere con chiarezza come ed in quale direzione si devono muovere questi rapporti tra lo Stato (e quindi la forza di maggioranza relativa, politicamente rappresentativa dello Stato durante la legislatura) e la Chiesa.

Dico subito che noi, in fondo, come forza politica (era questo il commento che De Gasperi fece, anche se con amarezza, per ragioni particolari) proviamo una grande riconoscenza per i patti del Laterano. Se la questione non fosse stata regolata prima dell'inizio della vita democratica, certamente sarebbe stato molto più difficile farlo dopo, quando noi eravamo forza prevalente nella vita politica del paese. Sarebbe stato più difficile per un sospetto di carattere generale, ma anche perché la storia del nostro paese testimonia che la Chiesa molte volte si è messa più facilmente d'accordo con i massoni che non con coloro che hanno una coscienza cattolica e militano in campo cattolico. Chi non lo aveva capito, si è trovato malissimo. Lo stesso giorno della presa di Roma, in fondo, mentre ancora sparava il cannone a Porta Pia, già gli emissari del Ministero degli esteri e del generale Cadorna davano vita a un comitato di studio con la segreteria di Stato, che aveva un solo scopo (era l'ordine venuto dal governo laico di Firenze): non creare questioni, oltre il necessario, con la Santa Sede. Un povero maggiore, che non lo aveva capito e che creò un piccolo incidente con un tale che non voleva sgomberare il suo appartamento, fu messo immediatamente agli arresti.

Potremmo, dunque, sfogliare queste pagine e dire anche che gran parte di questa storia è ancora da scrivere. Certamente, non

svalutiamo la legge delle guarentigie, che, per ragioni storiche del momento, ragioni emotive, ragioni internazionali, ragioni inerenti alla necessità che, quale rimedio, il tempo trascorresse, non poteva probabilmente essere accettata in quel momento dalla controparte, ma rappresentava un indirizzo estremamente rispettoso ed illuminato nei rapporti tra Chiesa e Stato.

Chiusa questa parentesi, devo dire che abbiamo ascoltato con soddisfazione (anche perché ne avevamo fatto cenno nella nostra mozione) l'elogio che il Presidente del Consiglio ha fatto alla commissione Gonella. L'onorevole Bozzi mi ha detto: perché non Gonella-Jemolo? Io dovrei dire Gonella-Jemolo-Valsecchi-Ambrosini-Fedele-Rossi-Ago, per comprendere tutti, anche il professor Valsecchi, che credo sia, in certo senso, espressione della parte politica dell'onorevole Bozzi. Di tale commissione l'unico che non parla, almeno con noi, è il collega Gonella; gli altri professori, nel fare lezione, hanno più o meno fatto capire gli indirizzi che andavano maturando nella loro elaborazione. E certamente la risposta positiva che è stata data da questa autorevole commissione è proprio la smentita di quanto ha detto l'onorevole Scalfari, e cioè che saremmo dinanzi a un cadavere. No! Attraverso il lavoro analitico che questa commissione ha compiuto — secondo quanto ci ha riferito il Presidente del Consiglio — si è dimostrata la possibilità concreta di rivedere il concordato, per armonizzarlo con il quadro generale della nostra Costituzione e anche per portarlo alla stregua di quelle evoluzioni civili e giuridiche che il decorso del tempo ha comportato. Le conclusioni della commissione non costituiranno certamente l'unica base di lavoro: su questo fatto sono d'accordo. Il discorso può essere ampliato, completato, integrato, è ovvio, anche perché nel frattempo sarà passato un altro anno e mezzo. Ma a mio avviso quelle conclusioni rappresentano certamente proprio la piattaforma di una trattativa per la revisione del concordato.

Noi non crediamo che il concordato sia tutto da cambiare, che debba essere fatto un nuovo concordato. Certamente molto c'è da cambiare, anche molto da sfrondare; ma noi diciamo che la sostanza del concordato rimane, e specialmente diciamo che quello che è importante — ed è notevole — è che una larghissima maggioranza, quasi la totalità della Camera, salvo a vedere poi in che cosa questo si concretizzi, è favorevole alla revisione del concordato. Questo a nostro avviso è il fatto politico importante; e credo che le forze della

maggioranza, come hanno giustamente fatto, allargando a tutto il resto della Camera il loro discorso, siano consapevoli che tanto più vi sarà ampiezza di consensi nella trattativa che il Governo intraprenderà, tanto più noi risponderemo al sentimento generale diffuso nella nostra popolazione.

Noi abbiamo ascoltato stamane — ed è la terz'ultima osservazione che desidero fare — l'una e l'altra campana. Noi riteniamo che il concordato debba essere l'unica parte dei patti lateranensi da rivedere, perché pensiamo che il discorso corrente sulla necessità di aggiornare fondamentalmente l'articolo 1 del trattato possa, attraverso la revisione del concordato, dove se ne fa riferimento, essere condotto avanti in modo del tutto soddisfacente.

D'altra parte, noi riteniamo che sarebbe pericoloso riaprire un discorso sul trattato del Laterano, perché (probabilmente è un'ipotesi astratta) si potrebbe correre il rischio di rimettere in discussione la stessa « questione romana ». Ripeto, si tratta di un'ipotesi astratta; ma è pericoloso mettere in discussione il trattato senza un'assoluta necessità. Noi pensiamo che possa essere modificato quel che c'è da modificare attraverso la revisione del concordato; non si deve offrire lo spunto per creare questioni quando queste non esistono; anche se — ripeto — nello stesso trattato vi sono, sia in senso attivo, sia in senso passivo, alcune norme che potrebbero anche essere rivedute. Ma riteniamo che l'obiettivo fondamentale consigli in modo assoluto di non toccare questa parte dei patti lateranensi.

Per quel che riguarda la sostanza avremo modo, attraverso quella consultazione di cui il Presidente del Consiglio ha fatto parola, di esprimere alcune nostre idee. Certamente noi riteniamo che non sia impossibile, sia per la parte che riguarda il matrimonio sia per quella che riguarda la scuola — che sono i due capitoli fondamentali del concordato — trovare formule che diano piena garanzia a quelle che sono aspirazioni civili del nostro paese e nello stesso tempo diano coerente continuità ad una sostanziale difesa di determinati valori religiosi.

Non affronto, perché avremo eventualmente modo di farlo *ex professo* in un'altra occasione, il discorso che qui è stato fatto circa le sentenze della Corte costituzionale. Certamente, mi pare importante che si eviti che sia la Corte costituzionale a dar corso a una revisione, che è invece di spettanza dei corpi politici; e questo discorso va certamente al di là dell'ambito ristretto del concordato. Mi pare, del resto, che nella stessa ultima

sentenza della Corte costituzionale, proprio quella sentenza — l'unica — che ha dichiarato incostituzionale una norma della legge di esecuzione del concordato in materia matrimoniale, vi sia la precisa riaffermazione della validità di una tesi che noi abbiamo sostenuto. Il fatto che la Corte costituzionale abbia affermato giustamente che non può non spettare al giudice civile la valutazione della capacità di intendere e di volere del cittadino, nel momento in cui si sposa, e quindi anche nel momento in cui opera la scelta di sposarsi civilmente o di contrarre matrimonio concordatario, mi pare possa essere coerentemente visto in un determinato modo, su cui non sarebbe di buon gusto mettersi qui a discutere. Siccome il problema è stato affacciato in questa sede in termini inversi, era mio dovere prendere almeno atto che non vi è in materia una interpretazione univoca. Solo a questo titolo ne ho parlato.

Il Presidente del Consiglio ha manifestato l'intenzione del Governo di procedere nelle trattative con la Santa Sede in stretto contatto con il Parlamento. Alcuni avrebbero voluto che all'uopo venisse costituita un'apposita Commissione. Il Governo invece ha scelto la strada delle consultazioni separate con i diversi gruppi politici: si tratta di un impegno che certamente è notevole e che, a mio avviso, può essere spiegato; si tratta cioè di non giungere alla stipulazione di un accordo senza prima avere riferito in merito al Parlamento, e senza quindi che il Parlamento abbia avuto modo di esprimersi preventivamente con un voto: è chiaro quindi che non mi riferisco al voto successivo, che spetta istituzionalmente al Parlamento, all'atto della ratifica dell'accordo stesso. Non si tratta di un trattato internazionale normale; l'argomento è talmente particolare (perché incide così vivamente sui cittadini, e qualche volta sulla stessa coscienza del cittadino italiano) che anche il fatto di avere instaurato questa procedura particolare — io credo — può essere compreso e trova giustificazione.

Che cosa ci ripromettiamo? Certamente non furbizie, né un *escamotage*, né dilazioni procedurali o acceleramenti legati a fatti esterni. Riteniamo che si tratti di un problema estremamente serio, e di una pagina che logicamente si ricollega a quella del 1947. Vorrei concludere ricordando un episodio di molti anni fa. Avevo accompagnato l'allora Presidente del Consiglio De Gasperi ad una cerimonia pubblica in Vaticano. L'onorevole De Gasperi, commentando un po' ironicamente il fatto che uno spazio forse eccessivo

era stato lasciato attorno al trono pontificio per un certo numero di ex granduchi, o rappresentanti di certe dinastie da tempo estinte, disse: verrà presto un giorno, nel quale sarà fatto posto, vicino al trono pontificio, anche al suffragio universale. Io penso che lo spirito con cui noi democratici di questo Parlamento dobbiamo muoverci, con responsabilità e nella sicurezza di interpretare i sentimenti veri del nostro popolo, sia quello non di fare spazio attorno ad un trono al suffragio universale, ma di consolidare attorno a questo suffragio universale, cioè attorno a questa coscienza democratica dei cittadini italiani, il senso della coscienza unitaria. Questo ritengo sia il migliore contributo che noi possiamo dare; tutto il resto, non voglio dire che sia secondario, ma è certamente particolare.

Quello che conta è portare avanti questa trattativa con lo spirito di rafforzare veramente moralmente e spiritualmente la nostra tradizione democratica italiana. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale sulle mozioni. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Oronzo Reale, il quale replicherà anche per la sua interpellanza n. 2-00644. L'onorevole Oronzo Reale ha facoltà di parlare.

**REALE ORONZO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel 1967 si svolse in questa Camera un'amplissima discussione (che si concluse poi con quella mozione alla quale noi ci ricollegiamo oggi) che ebbe una solennità particolare. Furono ascoltati argomenti assai profondi, assai dotti, anche appassionati; molti oratori nei loro interventi partirono da molto lontano, si riudirono le note delle battaglie più o meno omeriche che si erano svolte in seno alla Costituente a proposito dell'articolo 7 e queste note si udirono spesso proprio da parte di coloro che nell'Assemblea Costituente di questo dibattito erano stati i protagonisti.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI**

**REALE ORONZO.** Quella discussione fu ampia non soltanto nell'argomentazione storico-giuridico-politica, ma anche nella materia. Furono evocate questioni di fondo, la prima delle quali fu se convenisse o no allo Stato e alla Chiesa, se fosse un bene o un male per lo Stato e per la Chiesa che i loro

rapporti fossero regolati con un regime concordatario: questione che è da molti decenni, per non dire da secoli, dibattuta sia nell'ambito della Chiesa, sia nell'ambito degli Stati. Vi furono dichiarazioni di principio di coloro che erano favorevoli — e le abbiamo risentite oggi nel corso del presente dibattito — al regime di separazione, cioè che erano contrari a mantenere un concordato, e vi furono dichiarazioni opposte. Ma la conclusione pressoché unanime fu che si doveva prendere atto che la questione (sia perché esistevano le note norme della Costituzione italiana, sia per ragioni di opportunità politica) dovesse essere limitata alla considerazione non del sì o del no al concordato, ma del contenuto di esso. Vi fu anche una conclusione pressoché unanime nel ritenere opportuna la revisione di questo concordato e di aggiornarlo avvalendosi dello strumento delle trattative fra le parti.

Ora, anche oggi, onorevoli colleghi (e per una ragione di più perché ci riferiamo a quell'ordine del giorno votato nel 1967), la questione di principio va tenuta da parte, va lasciata com'è e come rimarrà alla meditazione e all'approfondimento di entrambe le parti che possono avere interesse contrapposto — cioè la Chiesa e lo Stato — allo scopo di stabilire se non vi sia una maturazione dei tempi la quale, congiungendosi a ragioni sempre esistite e fatte valere, consigli piuttosto un regime di separazione anziché un regime concordatario.

Ma questa questione, come vi dicevo, è fuori della nostra discussione, e resta affidata alla meditazione ed alla maturazione delle forze politiche.

Rispetto a questo processo di maturazione hanno naturalmente importanza anche i fatti politici. Oggi ne è stato qui evocato uno, si può dire, da tutti gli oratori che sono intervenuti, fino a quello che ha preceduto l'onorevole Andreotti, il quale, naturalmente, lo ha citato in senso opposto. Questa evocazione ha costituito l'unica nota un po' aspra nella soave melodia del discorso della onorevole Leonilde Iotti; è risuonata nelle argomentazioni giuridiche dell'onorevole Bozzi; da tutti, insomma, abbiamo sentito il richiamo a questo fatto politico che potrebbe influire sulla convinzione delle forze politiche a proposito della convenienza per lo Stato italiano di mantenere o no il regime concordatario nei suoi rapporti con la Chiesa. Questo fatto politico, che è stato evocato non come una minaccia, non come un baratto, come ha detto poco fa l'onorevole Bozzi, è proprio l'atteggiamento che alcuni ambienti della Chiesa cattolica — se non

tutta la Chiesa, nel suo insieme — potrebbero assumere a proposito di quel fatto giuridicamente lecito ma politicamente discutibile e pericoloso che è la promozione di un *referendum* sulla legge che ha introdotto in Italia la disciplina di alcuni casi di scioglimento del matrimonio.

Vorrei ancora ricordare, onorevoli colleghi, un'altra conclusione, pressoché unanime, di quella discussione, conclusione che non fu dottrinarica, ma che ebbe un valore politico. Vi fu cioè una quasi unanimità nel riconoscere che l'articolo 7 della Costituzione non aveva costituzionalizzato i patti lateranensi. Come ricorderanno coloro che parteciparono a quella discussione, vi fu perfino una specie di sfida tra l'onorevole Gonella e l'onorevole Basso. Quest'ultimo aveva dottamente argomentato per dimostrare che tale costituzionalizzazione non era avvenuta, e l'onorevole Gonella in sostanza gli disse che stava sfondando una porta aperta perché, prima che venisse l'onorevole Basso ad insegnarci queste cose, le aveva già dette l'onorevole Dossetti alla Costituente, quando aveva affermato: « Con l'articolo 7 abbiamo voluto emanare una norma relativa soltanto alla produzione giuridica dello Stato italiano nella materia di cui si tratta ».

Ebbene, io non avrei evocato questo precedente, che pure ha una sua importanza, se non avessi letto una nota pubblicata sulla rivista dell'onorevole Andreotti. (Vede, onorevole Andreotti, che siamo tutti attenti alla sua rivista: riceviamo qui in Parlamento tanta carta per posta, ma quella rivista non la buttiamo; la leggiamo tutti, siamo tutti pronti a citarla).

Ebbene, in quell'articolo famoso al quale ho avuto occasione di accennare nelle nostre discussioni personali, e nel quale si dà una certa interpretazione delle recenti, note sentenze della Corte costituzionale, è detto, in sostanza, che, poiché nella motivazione di una di quelle sentenze si afferma che l'articolo 7 « produce diritto », quel richiamo dimostrerebbe l'esistenza della costituzionalizzazione dei patti, e che non si tratterebbe soltanto di una norma sulla produzione giuridica dello Stato italiano.

Ebbene, ho voluto ricordare quella conclusione pressoché unanime, che è stata unanime anche nella discussione di oggi, da parte di tutti coloro che hanno toccato l'argomento, proprio perché mi sembra che bisogna difenderla da certe insidie, sia pure incolpevoli o inconscie che possono venire dagli esegeti

troppo intelligenti delle sentenze della Corte costituzionale.

Oggi il dibattito, come del resto è stato inteso da molti degli oratori intervenuti, è assai più limitato che non l'altra volta, sia nella materia sia nel tempo.

Noi del gruppo repubblicano abbiamo presentato una interpellanza nella quale chiedevamo se e quando il Governo intendesse intraprendere le trattative per la revisione del concordato e che il Governo ci desse notizie circa le conclusioni dei lavori della famosa commissione Gonella; chiedevamo inoltre che su tali conclusioni il Governo esprimesse una sua opinione. Nella seconda parte dell'interpellanza avevamo poi toccato un argomento sul quale tornerò tra breve.

Il Governo ci ha dato notizie, neppure tanto sommarie, delle conclusioni dei lavori della commissione Gonella; non ha indicato analiticamente queste conclusioni, ma ha indicato i criteri ai quali la commissione aveva stabilito di attenersi nella sua opera di studio della revisione del concordato, ed ai quali, soprattutto, il Presidente del Consiglio ha garantito che il Governo si atterrà.

Il primo criterio è quello della adesione alla lettera ed allo spirito della Costituzione italiana, nel senso di inserire nel concordato norme che è necessario inserire o eliminarne altre che è necessario sopprimere, al fine di mettersi in regola con la Costituzione.

Ma il Presidente del Consiglio ha correttamente precisato — ho annotato le sue testuali parole — che la commissione di studio ha svolto un'opera di « autorevole consulenza »; ed ha aggiunto — affermazione di un certo rilievo — che quest'opera costituirà uno stimolo, per il Governo, a procedere, occorrendo, oltre le stesse indicazioni della commissione.

A questo punto sorge però un problema. Una volta riconosciuto — come del resto era ovvio — che la Commissione, strumento interno del Governo, ha svolto soltanto un'opera di autorevole consulenza, è evidente — e poi pensavamo che dovessero essere poste a disposizione del Parlamento notizie in proposito — che tra i doveri del Governo vi è quello di operare una scelta, sottraendo o aggiungendo qualcosa alle conclusioni della commissione e, tenendo ovviamente conto della realtà del paese, sempre in evoluzione, di quella stessa realtà alla quale si richiamava l'ordine del giorno votato nell'ottobre 1967.

Io so — ed era questa la motivazione della nostra interpellanza — che l'esigenza di disporre di informazioni sottolineata dal mondo politico si rivolgeva proprio a queste scelte del

Governo, alla valutazione che il Governo avrebbe dato delle conclusioni della commissione Gonella, se cioè le ritenesse insufficienti o meno, se intendesse fare di più o di meno, o qualcosa di diverso. Era questa l'esigenza manifestata dalle forze politiche, vorrei dire la « curiosità » delle forze politiche di essere poste al corrente dei dettagli del problema che aveva appunto motivato la prima parte della nostra interpellanza.

Il Governo ci dice oggi una cosa che noi non facciamo molto sforzo ad apprezzare nella sua ragionevolezza. Ci dice oggi che non è possibile, non è consono alla delicatezza di una trattativa che deve cominciare, non è conveniente agli stessi interessi dello Stato che deve trattare, precisare le scelte e impegnarsi sia sulla loro importanza e sul loro contenuto, sia sui loro limiti. Ma il Governo, come ho già ricordato, ci dice ancora due cose apprezzabili che non concluderà una trattativa senza il giudizio del Parlamento e che dobbiamo fidarci del suo impegno di adeguamento del concordato alla Costituzione, sentite anche le indicazioni dei presidenti dei gruppi parlamentari, cioè mantenendo un costante contatto con le forze parlamentari.

Onorevole Presidente del Consiglio, noi accettiamo questa sua impostazione, con l'intesa però, come abbiamo detto nella nostra interpellanza, che allorché ha fatto ripetutamente appello allo spirito e alla lettera della Costituzione per quest'opera di revisione, ella abbia voluto estendere questo solenne impegno anche alla « aggiornata chiarificazione del contenuto della Carta costituzionale », alla quale noi abbiamo fatto cenno nella nostra interpellanza; aggiornata chiarificazione che deriva anche dalle sentenze e dalle ordinanze della Corte costituzionale che qui sono state evocate.

Onorevole Presidente del Consiglio, io sono tra coloro che meno possono parlare del contenuto della relazione e del lavoro della commissione Gonella, proprio perché ne ho una conoscenza diretta ed ufficiale, mentre qui tutti ne hanno parlato perché evidentemente li conoscono per altre vie. L'unico accenno che voglio fare a quei lavori è che la commissione Gonella — come del resto risulta anche dalle sue dichiarazioni — ha tenuto presenti le sentenze della Corte costituzionale. È dunque evidente che se la giurisprudenza della Corte costituzionale è ora per avventura più ampia, è andata in maggiore profondità, si dovrà tener conto di questo fatto. Io non sono fra coloro — del resto qui tutti hanno solamente sfiorato l'argomento — che vogliono fare una esegesi delle sentenze della Corte costituzionale, non

sono fra coloro che danno una interpretazione massimalistica dell'importanza di tali decisioni. Abbiamo assistito in questi giorni — non tanto qui, ma fuori di qui, sulla stampa — ad una specie di passaggio dell'interesse interpretativo dalla Carta costituzionale alla Corte costituzionale. Si tratta di un semplice mutamento di vocale, ma, a ben vedere, si introdurrebbe un ulteriore elemento di complicazione e di divisione se alle diversità di interpretazione della Carta costituzionale si aggiungesse anche una disparità di vedute nella interpretazione del valore assoluto o relativo delle sentenze della Corte costituzionale.

Io non appartengo, dunque, al novero dei patiti della scienza esegetica, soprattutto quando si indovina — non lo si sa, ma lo si indovina — che queste decisioni della Corte costituzionale, essendo evidentemente il frutto di un lavoro piuttosto lungo e travagliato, danno a chiunque la possibilità di sostenere qualunque tesi, citando questa o quella sentenza più sfavorevole al proprio punto di vista e meno favorevole a quello dell'avversario. Però dobbiamo ricordare che la sentenza numero 30 nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in base all'articolo 102 della Costituzione che vieta le giurisdizioni speciali a proposito della riserva di giurisdizione da parte della Chiesa contenuta nell'articolo 34 del concordato, dichiara che, qualora si trattasse di giurisdizione speciale, — questo nonostante il concordato, le leggi di attuazione del concordato, il richiamo del secondo comma dell'articolo 7 — dovrebbe cedere di fronte alla prima parte dell'articolo 7 della Costituzione, il quale stabilisce che lo Stato e la Chiesa sono indipendenti, autonomi e sovrani nel loro ordinamento. Non vi può essere quindi — checché dica la seconda parte dell'articolo 7 — rinuncia dello Stato a certi principi supremi della sua organizzazione. Questo pone molti problemi concreti. Si tratterà di andare a vedere realmente quali siano queste occasioni nelle quali le norme costituzionali espresse resistono all'articolo 7. Certo, però, che è stato introdotto un elemento molto importante a proposito della interpretazione dell'articolo 7, della cosiddetta costituzionalizzazione dei patti lateranensi.

Vi è poi la sentenza numero 32 ricordata poco fa dall'onorevole Andreotti e con una certa ragione. Essa infatti (e questo punto nega la illegittimità costituzionale) pur ammettendo la possibilità di diverso trattamento giuridico a seguito della scelta tra i cittadini del matrimonio concordatario o di quello civile, anticipa però al momento della scelta

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

— e quindi pone quel momento sotto il dominio del codice civile e non della legislazione canonica — il giudizio sulla capacità personale a fare quella scelta e a contrarre il matrimonio concordatario anziché quello civile.

Vi è inoltre l'ordinanza numero 34 che mi è apparsa la più importante. Essa, più che la omogenea numero 33, rinviando alla corte di appello di Bologna per stabilire se era ancora rilevante la eccezione di costituzionalità sollevata dopo l'approvazione della legge n. 898 del 1970 (poco fa l'onorevole Fortuna si doléva che si parlasse di legge n. 898 invece che di legge sui casi di scioglimento del matrimonio), ha, a mio avviso (questo lo dobbiamo dire sia pure nel modo occasionale offertoci da questa discussione), almeno delibato, non dico deciso, incidentalmente e implicitamente la non incostituzionalità della legge n. 898.

Dopo questa breve esposizione di natura anche giurisprudenziale su questa chiarificazione costituzionale (come l'abbiamo chiamata), alla quale mi sono dedicato, sfuggendo alla tentazione di un più vasto esame delle sentenze o delle ordinanze, debbo arrivare alla seconda parte della nostra interpellanza che, a mio giudizio, contiene una indicazione politica di una certa importanza, che non mi pare di aver sentito sollevare da quanti sinora sono intervenuti nella discussione.

Riconosco subito, onorevole Presidente del Consiglio, che le parole che ella ha pronunciato stamane non hanno aggravato certe nostre preoccupazioni, anche se non le hanno placate del tutto. Tuttavia, poiché si nota qualche volta nella stampa delle varie tendenze, da quella di informazione a quella specialistica, una certa confusione circa l'oggetto della nostra discussione, e poiché ricordiamo che la sollecitazione alla ripresa delle trattative con la Santa Sede si è verificata proprio quando alla Camera si discuteva del divorzio, devo dire che vi è un equivoco, od almeno una possibilità di equivoco, che il Presidente del Consiglio non ha incoraggiato ma che dobbiamo dissipare chiaramente: l'equivoco che le trattative per la revisione siano comunque una continuazione o una ripresa del confronto del 1970 sull'interpretazione dell'articolo 34 del concordato.

Quando noi (dico noi perché quella volta ero anche personalmente interessato, come ministro della giustizia) abbiamo avuto quel confronto con la Santa Sede, lo abbiamo visto come la continuazione dello scambio di note che era cominciato il 22 agosto 1966 e poi era proseguito il 16 febbraio 1967 da parte della Santa Sede, antecedentemente all'approva-

zione della legge sui casi di scioglimento del matrimonio. Abbiamo avuto poi ancora la nota del 30 gennaio del 1971 della Santa Sede, successiva all'approvazione della legge, ma senza alcun riferimento (e nessun riferimento vi era anche nella breve nota di risposta del Governo italiano) alla revisione del concordato.

Non solo la revisione del concordato era materia diversa, non confondibile con questa, ma in un certo senso era materia incompatibile perché noi, nel condurre il confronto al quale ho dianzi fatto riferimento e nell'esporre in quella sede il pensiero dello Stato italiano, partivamo proprio dal riconoscimento che l'articolo 34 del concordato non costituiva remora o impedimento all'approvazione della legge sui casi di scioglimento di matrimonio. Poi il discorso fu chiuso con una constatazione del dissenso e non ebbe alcun seguito.

Quando noi presentammo al Senato l'ultima nota insieme con le note precedenti (quella dello Stato italiano e quelle della Santa Sede) relative alla concezione che le parti avevano dell'interpretazione dell'articolo 34, vi fu chi si meravigliò e domandò se quello fosse tutto ciò che il Governo italiano aveva fatto e se solo quelle fossero state le conclusioni del confronto. Va per altro rilevato che fin dall'inizio tutto fu chiarissimo: il fine di quel confronto, consacrato nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio approvate dalla Camera, era appunto quello di porre a disposizione del Parlamento, prima del suo giudizio finale, sia l'interpretazione della Santa Sede, sia l'interpretazione del Governo e dello Stato italiano.

Vi fu poi, a conclusione di questo scambio di idee, il comunicato emesso il 15 giugno 1970, quando si ebbe l'ultimo incontro fra i ministri degli esteri e della giustizia e i rappresentanti della Santa Sede, nel quale si diceva appunto che vi era stata un'ampia esposizione del punto di vista vaticano sulla questione, « di cui i rappresentanti del Governo hanno preso conoscenza, riservandosi di farne oggetto di sollecito, attento esame in sede parlamentare ».

Questo era lo scopo di quell'incontro e di quel confronto. Questo scopo fu assicurato appunto mettendo a disposizione del Parlamento quei documenti. Dopo (questo è il terzo elemento definitivo) fu approvata una legge sul presupposto, ritenuto dal Parlamento, della sua compatibilità con gli obblighi concordatari.

Ecco, dunque, che bisogna evitare equivoci. Ripeto ancora una volta che sono lieto

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

di constatare che il Presidente del Consiglio non ha contribuito a creare questi equivoci. Però, siccome questi equivoci potrebbero essere nell'aria, noi dobbiamo dire senza malizia, ma con prudenza, che bisogna stare attenti a possibili confusioni. Una discussione sull'articolo 34, in sede di trattative per la revisione del concordato, può avere, nell'interesse dello Stato, per oggetto la motivazione delle disposizioni che esso contiene, motivazione che sarebbe meglio addirittura abolire e che in ogni modo non può restare (e credo che questa non sia neanche l'opinione della commissione Gonella) quella che è attualmente nel concordato. Può avere per oggetto certe garanzie relativamente agli effetti. L'onorevole Bozzi ha fatto una indiscrezione che a lui è permessa e a me no, perché io conosco ufficialmente la relazione Gonella e quindi non posso attingere da essa, mentre l'onorevole Bozzi la conosce ugualmente, ma per altre vie, e quindi può attingervi. L'onorevole Bozzi, come sua opinione personale, ha detto che se si desse corso praticamente a un giudizio di delibazione approfondito sulle sentenze dei tribunali ecclesiastici (immagino che si sia riferito ai casi di nullità, non di scioglimento, altrimenti si metterebbe contro la legge sul divorzio), questo sarebbe un fatto importante. Quindi, la revisione dell'articolo 34 può avere anche questo oggetto. Dal punto di vista dello Stato, la revisione potrebbe avere per oggetto anche la questione della riserva di giurisdizione per quanto attiene alla nullità (non allo scioglimento) dei matrimoni, in favore dei tribunali ecclesiastici.

Ora, riconosco che allo stato della giurisprudenza costituzionale, la quale naturalmente è pur essa suscettibile di evoluzioni, come ha ricordato poco fa l'onorevole Andreotti (e gli do atto questa volta dell'esattezza della sua interpretazione: sebbene l'articolo pubblicato su *Concretezza* non trovi la mia approvazione) questa riserva di giurisdizione in favore della Santa Sede per quanto attiene ai giudizi di nullità (sempre e soltanto di nullità e non già di scioglimento del matrimonio, salvo il caso del matrimonio « rato » e non consumato) non incontra ostacoli costituzionali. Però, dobbiamo dire che se la Chiesa ritiene suo interesse conservare ancora il matrimonio unico (intendo dire: conservarlo nonostante che ci sia una legge dello Stato italiano che consente di far cessare gli effetti civili del matrimonio concordatario), invece di acconsentire a che il matrimonio civile sia separato da quello religioso, questo sì veramente intangibile ed immodificabile dai po-

teri civili, evidentemente il discorso è un po' difficile, dato appunto lo stato attuale della giurisprudenza costituzionale, ma si deve tentare.

Vi è poi da trovare, con riferimento all'articolo 34 del concordato, sempre dal punto di vista dell'interesse dello Stato, un più chiaro raccordo con la legge che consente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Questa mattina l'onorevole Ballardini ha parlato appunto di certi presupposti dell'articolo 34 che andrebbero cancellati, raccordando così più chiaramente l'articolo 34 del concordato con la legge sui casi di scioglimento del matrimonio, ancorché debba rimanere fermo che non esiste incompatibilità tra quella legge e il testo attuale dell'articolo 34 citato. Questo nell'interesse dello Stato. C'è poi l'interesse della Santa Sede. Per la verità pochi, anche se con molta delicatezza hanno trattato degli interessi e dei principi della Santa Sede desumendoli da certe enunciazioni del concilio ecumenico. Io sono assolutamente ignaro ed estraneo a queste citazioni. Per questo dico che non tocca a noi stabilire quale possa essere l'interesse della Santa Sede. Ma nell'interesse della Santa Sede credo che si possa fare un'ipotesi quella cioè di sopprimere dall'articolo 34 del concordato, data la diversità della interpretazione di tale articolo da parte della Santa Sede e da parte dello Stato italiano, tutto ciò che la Santa Sede può ritenere non conciliabile con la legge dello Stato che è stata approvata.

Anche per quanto riguarda questo punto io sarei lieto se tutta la Camera fosse concorde nel dire che io sto sfondando degli usci aperti o che faccio la battaglia di Don Chisciotte. Ma non ho questa sensazione nell'evocare l'importanza politica di questo punto. Io credo che non manchino ragioni perlomeno di cautela, se non di sospetto, che giustificano questa evocazione. Debbo ora, onorevoli colleghi, fare un accenno alla questione che è stata sollevata poco fa dall'onorevole Bozzi quando ha ricordato appunto, come già avevano fatto altri colleghi, che esiste nel trattato una norma concordataria che andrebbe riveduta in occasione della revisione del concordato. L'onorevole Bozzi ha detto che è pericoloso fare questo in forma indiretta. Non sono completamente d'accordo. Credo cioè che se la Santa Sede riceverà nel concordato, riconoscendone il valore imperativo e sovrano, il principio che è contenuto nell'articolo 8 della Costituzione riguardante la eguaglianza, nella libertà, di tutte le religioni, cadrà praticamente l'articolo 1 del trattato. Naturalmente,

questa norma cadrà implicitamente; successivamente, in quanto lo si reputi necessario, tale norma cadrà esplicitamente.

Debbo aggiungere, per concludere, che il nostro capogruppo, a nome del gruppo repubblicano, ha apposto la sua firma a un ordine del giorno nel quale viene accettato questo metodo di discussione indicata dal Governo. Viene cioè accettato il principio che il Governo, avendo assunto questo impegno di conformarsi, in sede di revisione del concordato, allo spirito e alla lettera della Costituzione, sentirà su questo e su tutti i problemi connessi i rappresentanti dei gruppi e poi sottoporrà all'approvazione del Parlamento il progetto di un eventuale accordo modificativo. Si tratta quindi di un metodo di lavoro sul quale noi repubblicani siamo d'accordo. (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Fortuna, il quale replicherà anche per la sua interpellanza n. 2-00645. L'onorevole Fortuna ha facoltà di parlare.

**FORTUNA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono dolente di dover turbare l'atmosfera di grande accordo che sembra esistere in questo momento fra di noi. Debbo dire subito di essere abbastanza perplesso per l'andamento generale della nostra discussione e preoccupato della risposta del Presidente del Consiglio all'interpellanza che ho presentato, a titolo personale, su indicazioni del Movimento per le libertà civili.

La risposta, infatti, è del tutto elusiva. D'altronde era da prevedersi. Sul grave problema della revisione dei patti lateranensi vi è stato ed incombe tuttora un pericolo che è abituale nella vita politica italiana: attendere sempre tempi lunghissimi e alla fine ritrovarsi fra le mani un ferovecchio inutilizzabile.

Eppure sulla delicata questione della revisione del trattato e del concordato il movimento laico e i partiti laici avevano dato un esempio a tutti di prudenza e di senso di responsabilità: tanto che, non è mistero per nessuno, si era verificata una tensione fra coloro che (per non distaccarsi dai partiti laici) accettavano un discorso sereno per la revisione dei patti, ed altri (fra i quali alcuni della sinistra socialista, della sinistra liberale, dei giovani repubblicani, degli esponenti del PSIUP, del partito socialista democratico italiano, come l'onorevole Maria Vittoria Mezza, nonché del partito radicale e della LID) che invece volevano affermare immediatamente la necessità dell'abrogazione

del concordato. Per questa ragione si sono formati due movimenti nel seno del mondo laico: il movimento per le libertà civili, teso ad un maggior legame con tutti i partiti laici e quindi non ostile pregiudizialmente ad una globale revisione del concordato, e la lega italiana per l'abrogazione del concordato.

Ma le cose stanno deteriorandosi rapidamente e perciò è giunta l'ora, a mio modo di vedere, di raddrizzare il tiro ricreando una effettiva unità fra i laici più impegnati e facendo scendere in campo nel paese (e non c'è tempo da perdere) tutte le forze disponibili per far fronte allo scontro diretto e duro che oltranzisti clericali hanno impegnato (con grande dispendio di mezzi e con ormai sempre più palesi appoggi in seno a quasi tutte le organizzazioni cattoliche) con il *referendum* abrogativo del divorzio.

Credo sia necessario creare nel paese un movimento di massa per la laicità dello Stato adeguato alla grossa battaglia che troppi irresponsabili tenacemente vogliono.

Avevamo atteso con una qualche speranza l'intervento dell'onorevole Colombo, memori di suoi seri e impegnati sforzi a suo tempo profusi (nel corso di una convulsa crisi di governo) per risolvere l'allora aggrovigliata matassa dell'opposizione al divorzio manifestata in forme inammissibili dall'esterno: ma ora francamente non ci vediamo chiaro.

Dalla mozione approvata alla Camera il 5 ottobre 1967 su proposta del capigruppo dei tre partiti della maggioranza governativa (Zaccagnini, Mauro Ferri, Ugo La Malfa) sono passati ormai tre anni, ma fino ad oggi non si è fatto un passo avanti. E quella mozione, timida e inconcludente, vanificata dall'inerzia, oggi è nettamente superata dai tempi. Così come obiettivamente arretrata appare (con tutto il rispetto) l'opera della commissione Gonella.

Il Presidente del Consiglio onorevole Colombo ci ha detto, quasi a prevenire talune critiche, che « per cortesia il 13 marzo venne data comunicazione ufficiale al Vaticano dell'insediamento della Commissione » (direi che non ce ne era affatto bisogno) e cinque giorni più tardi la Santa Sede, seguendo le vie diplomatiche, avrebbe risposto al Governo italiano di essere disponibile per prendere in esame e sottoporre ad una serena e obiettiva discussione la possibilità e la convenienza di riconsiderare talune clausole del concordato.

Molto bene. Ma quali sono le conclusioni della commissione in questa direzione? Lo

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

onorevole Colombo ci ha dato alcune indicazioni dalle quali appare assolutamente assente l'articolo primo del trattato. Vi è un accenno non chiaro ai fatti nuovi creati con l'approvazione della legge sul divorzio, con un certo equivoco collegamento con l'articolo 34 del concordato. Nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio vi è pure un accenno alla giurisprudenza definendola contrastante e quindi mettendo sullo stesso piano criticatissime ed aberranti posizioni prese a suo tempo dalla Corte di cassazione e le sentenze recenti della Corte costituzionale, che, tra l'altro, viene accuratamente non citata. Ma, seguendo questa strada, secondo noi lo Stato si invischia in una trattativa limitata e senza sbocchi. Ciò che la controparte deve sapere è quale sia il nostro punto di partenza e quali siano i punti irrinunciabili. È stato qui a suo tempo ricordato l'avvertimento di Sartre: « Nelle trattative la cosa più difficile è sapere di che cosa si stia trattando ». Credo che proprio di questo si debba discutere.

Credo che si dovrebbe senz'altro superare e la mozione a suo tempo approvata dalla Camera, perché oggi obiettivamente arretrata, e lo stesso limitato discorso propositoci dalla commissione consultiva. Imponenti fatti nuovi si sono verificati: gravi prospettive si presentano per l'immediato avvenire. Si è approvato il divorzio in Italia e c'è una protesta vaticana sul presunto *ictus* all'articolo 34 del concordato. C'è, importantissimo, il fatto nuovo delle sentenze nn. 30, 31 e 32 della Corte costituzionale. C'è, come qui già hanno ricordato i colleghi Ballardini, Scalfari e Bozzi, l'ormai certa minaccia di un *referendum* abrogativo con aperte intromissioni di vescovi e prelati e organizzazioni cattoliche e con l'ormai altrettanto certa campagna scalenatasi nel paese, destinata a promuovere, con spirito di crociata, una durissima contestazione con l'Italia laica e democratica.

Tutto ciò modifica profondamente il quadro politico nel quale era maturata la prospettiva di una pacata discussione per una limitata revisione. Del resto, non a caso la vecchia mozione del 1967 approvata dalla Camera era stata accompagnata e propiziata da un discorso duro, anche se magistrale dal suo punto di vista, dell'onorevole Gonella, il quale doveva poi presiedere la Commissione governativa consultiva. L'onorevole Gonella ebbe a delineare con chiarezza la posizione della democrazia cristiana quando disse: « Il pensiero della democrazia cristiana, il quale è immutato su questo delicato tema che particolarmente interessa l'attuale dibattito (rapporto

fra patti e Costituzione) fu espresso acutamente dall'onorevole Dossetti nel suo ben noto discorso del 21 maggio 1947 all'Assemblea Costituente. Egli disse: « Quando qualcuno di voi, onorevoli colleghi, ci domanda perché noi esigiamo che nel nostro testo costituzionale sia posta espressamente la norma che gli accordi lateranensi non possono essere modificati che per atto bilaterale, noi possiamo rispondere: perché abbiamo sentito qui dentro troppe affermazioni intese a sostenere l'incompatibilità di singole disposizioni del trattato e del concordato con i principi della nostra nuova Costituzione democratica. E tali affermazioni — aggiungeva — implicherebbero una conseguenza inevitabile, cioè che nell'atto in cui noi ci apprestiamo a porre nuove norme costituzionali, che si suppongono contrastanti con il trattato e con il concordato, in questo stesso atto noi non soltanto denuncieremo implicitamente il trattato e il concordato, ma addirittura violeremo il principio che, tutti d'accordo, vogliamo assumere a base del nostro sistema di rapporti tra Stato e Chiesa, ossia il principio concordatario ».

Per l'onorevole Gonella è ancora valida, come oggi per il Presidente del Consiglio, la vecchia proposizione di Dossetti in base alla quale le eventuali norme dirette a modificare quelle contenute nel trattato e nel concordato debbano essere prodotte attraverso un determinato *iter*, e cioè l'accordo bilaterale. In sostanza, avremo nuovi negozi giuridici bilaterali di carattere internazionale; in caso diverso è ammissibile solo — per l'articolo 7, secondo comma — la revisione costituzionale prevista dalla legge fondamentale.

Ebbene, oggi noi riproponiamo in questa discussione il problema: ciò che collide con la Costituzione deve essere prima accertato in una trattativa internazionale? Può essere arbitro uno Stato straniero del giudizio di costituzionalità di norme destinate ad agire nel nostro ordinamento? O non deve essere già chiaro questo punto prima di iniziare una trattativa? E non si deve previamente stabilire se, per la modificazione del regime concordatario, è necessario ricorrere agli speciali procedimenti di produzione normativa previsti o desumibili dal secondo comma dell'articolo 7 della Carta o se invece si possa, senza tante complicate procedure, giungere egualmente per altra via alla liquidazione delle disposizioni di derivazione concordataria in contrasto con norme o principi della Costituzione?

Credo sia utile seguire anche alcune annotazioni del professor Bellini sui limiti di le-

gittimità costituzionale delle disposizioni di derivazione concordataria contrastanti con valori costituzionalmente garantiti, contenute in vari studi in merito. Il Bellini si pone in particolare il problema della possibilità giuridica di estendere alle disposizioni di derivazione concordataria il procedimento previsto dalla legge fondamentale per la pronuncia della inefficacia delle leggi ordinarie viziate da illegittimità costituzionale.

Se tale possibilità esiste crolla tutto il ragionamento, ad esempio, dell'onorevole Gonella (e la conseguente impostazione del discorso dell'onorevole Colombo) sulla necessità che — per la liquidazione delle disposizioni contrastanti con la Carta — debba essere acquisito previamente, dal Governo della Repubblica, l'assenso del Vaticano, o che debba essere seguita dal legislatore la complessa e (allo stato degli atti e dei rapporti di forze politiche e della coincidenza di molti punti di vista tra la DC e le tesi della Chiesa) irraggiungibile procedura di revisione costituzionale.

Il problema è indicare chi possa e come si debba accertare quale e quanta parte della « normativa italiana di derivazione concordataria » si mantenga in giusti limiti o per lo meno « non pregiudichi » il necessario equilibrio con le esigenze primarie tutelate dalla Costituzione; chi debba, cioè, accertare il contenuto precettivo delle norme concordatarie « alla luce dei principi enunciati dalla Carta » al fine di cogliere, fra i diversi significati, quello più rispondente alle nuove esigenze costituzionali. Successivamente, si tratta anche di individuare quali disposizioni (pur valutate nella prospettiva costituzionale più favorevole) abbiano un contenuto tale da comportare non la semplice delimitazione, ma la « compressione » oltre misura dello stesso spazio vitale degli altri principi costituzionali.

Qui, perciò, sta il nodo centrale: per riuscire nell'intento è pregiudiziale una concordata modificazione degli accordi? In ogni caso — è ovvio — sarà necessario compiere tutto il lavoro preparatorio per individuare con chiarezza la posizione dello Stato, e tale lavoro non è assolutamente tecnico, ma essenzialmente politico, e quindi non potrà mai essere delegato o mutuato da commissioni extraparlamentari del tipo di quella già presieduta dall'onorevole Gonella. In ciò sta la necessità — prima di qualsiasi dialogo — di ottenere dal Parlamento una precisa deliberazione.

Ma, poi, una volta ottenuta dal Parlamento la piattaforma generale, è ammissibile che su di essa si tratti e si arrivi a dei compromessi con uno Stato estero? L'obbligo costituzio-

nale dello Stato alla rimozione unilaterale delle norme statuali interne di derivazione concordataria, insanabilmente contrastanti con la Costituzione repubblicana, non è necessariamente collegato alle trattative dato che, nel caso di una trattativa defatigante ed inconcludente, la successiva rimozione non salverebbe nessuno egualmente da eventuali richieste di sanzioni « internazionali-concordatarie ». Potrebbe politicamente essere forse opportuno comunicare alla controparte il risultato del lavoro parlamentare prima di procedere direttamente alla rimozione unilaterale. Deve essere chiaro, però, che sulla accertata incompatibilità costituzionale non sarà possibile una vera e propria trattativa che conduca ad arretramenti inammissibili.

In ogni caso, dinanzi a norme legislative di derivazione concordataria contrastanti nettamente con la Costituzione democratica, il legislatore nazionale può prevenire l'intervento della Corte costituzionale con strumenti ordinari, non costretti cioè nelle procedure aggravate della revisione costituzionale. Tali procedure, infatti, vogliono assicurare una « speciale stabilità formale delle norme più importanti dell'ordinamento giuridico della Repubblica » e sarebbe *contra rationem* utilizzarle a protezione di norme viziate da incostituzionalità e quindi tali da dover essere estromesse dall'ordinamento giuridico.

Carlo Galante Garrone, in un suo studio sull'*Astrolabio*, ha d'altra parte sottolineato che, nelle recenti sentenze, per la prima volta, la Corte costituzionale ha affermato che le norme concordatarie non sono state « costituzionalizzate », e che i principi della nostra Carta debbono necessariamente prevalere sulle norme del concordato o sulle leggi dello Stato che le hanno introdotte nel nostro ordinamento giuridico, qualora siano in contrasto con lo stesso. Su ciò — si è sostenuto — il feticcio della intangibilità dei patti lateranensi (e diciamo patti lateranensi perché la sentenza n. 31 ha giustamente allargato ad essi il discorso che nella sentenza n. 30 era rimasto circoscritto al concordato) è andato irrimediabilmente distrutto. La Costituzione è la legge suprema, i suoi principi non possono patire eccezioni.

Mi pare strano il tentativo di svuotamento o di edulcoramento di queste importanti sentenze, fatto in vario modo, anche, se non ho capito male, dall'onorevole Andreotti. In ogni caso attirerei la sua cortesissima attenzione almeno su questo elemento: nella sentenza n. 32 la Corte ha dichiarato: « È canone indiscusso che l'assoggettamento di un cittadino ad un

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

ordinamento diverso, in virtù del rinvio a questo effettuato dalla legge statale, deve essere contenuto negli stretti e invalicabili limiti del fatto o rapporto oggetto del rinvio. E poiché nel caso presente l'elemento che funziona come criterio di collegamento per il rinvio al diritto canonico ... è l'atto di celebrazione del matrimonio, appare chiaro che ogni altro atto diverso da questo esorbita dall'ambito di applicazione del diritto canonico, ricadendo nel diritto dello Stato ».

Appare così chiarito autorevolmente quanto qui abbiamo sempre sostenuto nel corso del dibattito sulla costituzionalità del divorzio; sorgono invece ferocissimi dubbi sulla costituzionalità delle norme circa la « automaticità » con cui sono rese esecutive le sentenze ecclesiastiche in materia di matrimonio.

Che fare? Questo si domanda Galante Garrone e ci domandiamo tutti noi. Tutto può essere discusso, ma su un punto non ci dovrebbero essere dubbi. Il rispetto delle norme costituzionali non può essere oggetto di transazione; la preventiva indicazione di tutte le norme dei patti che sono in contrasto con la Costituzione è un limite invalicabile, un *prius* rispetto a qualsiasi trattativa.

Credo che l'onorevole Colombo non abbia colto il senso profondo delle nostre richieste; se va a trattare in queste condizioni, se va a trattare senza un preciso disegno, lo fa a suo rischio e pericolo. Ed è bene perciò che si tenga conto che, fra gli altri, da molte parti, l'articolo primo del trattato e le varie disposizioni del concordato, ivi compresi gli articoli 34 e 36 in molte loro disposizioni, appaiono veramente vanificati.

Allora, trattare o non trattare? Credo che se proprio vorrete discutere con il Vaticano lo dovrete fare per lo meno a ben precise condizioni. Innanzi tutto, investire il Parlamento non di un dibattito generico, ma, pregiudizialmente, su ciò che è inammissibile nell'ordinamento giuridico perché viola la legge fondamentale. Poi, prospettare successivamente al Vaticano tutte le possibili soluzioni non esclusa quella, fondamentale, di un possibile regime di separazione tra Stato e Chiesa salve tutte le garanzie, naturalmente, per la sovranità della città del Vaticano; fermo restando il principio di liquidare sempre preliminarmente le norme viziate senza impossibili contrattazioni. E da ultimo, in ogni caso, chiarire che la volontà dello Stato di rimuovere le norme incostituzionali può essere effettuata, se necessario, anche con atto unilaterale successivo.

Diceva l'onorevole Basso alla Camera il 4 ottobre 1967: « Credo vi sia unanimità nel popolo italiano su almeno tre punti: il riconoscimento dello Stato della città del Vaticano; garanzia della più ampia libertà religiosa; rinuncia dello Stato ad ogni pretesa giurisdizionalistica, e cioè ingerenze nell'ambito proprio della Chiesa ». E si domandava: ciò impone un nuovo concordato? O non è possibile una soluzione più moderna e diversa? E noi aggiungiamo: ma davvero sarà possibile per il Governo, con qualche prospettiva di successo, iniziare e condurre in porto una seria trattativa revisionistica? È ammissibile discutere pacatamente e serenamente su temi di così grande delicatezza, nascondendo i coltelli avvelenati sotto il tavolo? Già la Chiesa sarà tremendamente diffidente, allenata com'è dalle teorie del *Manuale* di padre Wernz, in uso presso la pontificia università gregoriana di Roma, dove si dice che « la sede apostolica, per non correre il rischio di gravi delusioni, di solito non stipula convenzioni solenni se non con quel governo il quale non sia costretto a chiedere il consenso popolare (*consensus comitiorum publicorum*) ». Meglio perciò fare un trattato di riconoscimento reciproco.

Però, nel documento conclusivo sui lavori del consiglio di presidenza della conferenza episcopale italiana (12-14 febbraio 1969), si può leggere con sollievo che i padri hanno espresso la certezza che un eventuale aggiornamento di alcune norme concordatarie avvenga in un clima di approfondita riflessione. La costituzione *Gaudium et spes* pur diceva: « La Chiesa rinunzierà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti ove constatasse che il loro uso potesse far dubitare della sincerità della sua testimonianza ». Ma è proprio così? Ebbene, dobbiamo rispondere che non ci crediamo, che, almeno fino ad oggi, così non è. Oggi esiste qualcosa che non era possibile valutare nel 1967, quando la Camera votò la mozione Mauro Ferri-Zaccagnini-La Malfa per sollecitare l'inizio delle trattative per la revisione del concordato. Vi è una situazione nuova e gravissima, che impone una nuova valutazione, essendo il clima, fuori di qui, completamente mutato.

Non è possibile che l'onorevole Colombo, da uomo espertissimo e consumato quale indubbiamente è, non avverta la durissima tempesta che si addensa sull'Italia proprio per l'ormai inevitabile scontro tra laici e clericali oltranzisti. Ed in che modo può riferirsi, come se tutto ciò non lo riguardasse e non riguardasse il Governo repubblicano, alle sorpassate

conclusioni della commissione Gonella, che manifestamente apparivano comunque insufficienti, anche in un clima più disteso e sereno? Eppure i partiti laici, per favorire questo clima, avevano, subito dopo il voto del 1° dicembre 1970 sulla legge per l'introduzione del divorzio in Italia, evitato accuratamente ogni tono trionfalistico. Si era — e giustamente, direi — sottolineato il responsabile atteggiamento della democrazia cristiana, quale partito di maggioranza relativa, nel Parlamento e fuori; si è detto e ripetuto che la durissima opposizione, condotta per anni e anni dalla democrazia cristiana, all'introduzione del divorzio non era mai venuta meno, ma che proprio per questo l'accettazione del giuoco democratico e dell'approvazione della legge costituiva un titolo di merito ed una dimostrazione dell'accentuata applicazione nella pratica dei principi contenuti nel noto discorso di Sorrento fatto anni fa dall'onorevole Rumor.

Ma c'è di più. Ogni partito laico (ad iniziare dal partito comunista) aveva accantonato ogni irrigidimento per ribadire in definitiva — nonostante talune contrastanti posizioni — il principio della revisione del concordato: le mozioni dei partiti laici stanno qui a dimostrarlo. Come ho brevemente accennato, anche nel movimento laico e nelle sue organizzazioni esterne al Parlamento questa impostazione aveva finito per prevalere, tanto che anche chi vi parla aveva ritenuto di dover prendere le distanze da chi poneva l'immediata richiesta dell'abrogazione del concordato come un tema indilazionabile, e che pur rimaneva, naturalmente, caro amico e compagno di lotta. E ciò, sia chiaro, non per una modificazione della ribadita posizione di principio avversa al sistema concordatario — per cui, è evidente, non possiamo essere d'accordo con la compagna Iotti quando teorizza la necessità del sistema concordatario in Italia — dato che per noi rimane un punto fermo la validità in assoluto del sistema separatista, ma per una scelta politica legata, da un lato alla necessità di non distaccare il movimento laico nel paese dalla realtà operante e necessaria dei partiti e, dall'altro, alla convinzione che in tal modo si sarebbe evitato il coagulo di tutte le forze cattoliche, indiscriminatamente, attorno a posizioni di un clericalismo intransigente che tendevano a trascinarci tutti in una pericolosa prova di forza utilizzando il *referendum* abrogativo nei riguardi della legge sul divorzio.

Il nostro ragionamento, in sostanza, era il seguente: coloro che si agitano tanto per sca-

tenare una *bagarre* politica con il *referendum* abrogativo hanno un peso insignificante ed inconsistente. Gruppi e gruppetti collegati ai vari Gabrio Lombardi, Fusacchia, al milanese Sanfratello o, se volete, alla convertita senatrice Merlin, anche se appoggiati pesantemente dalla vecchia struttura dei comitati civici di Gedda, non sono in grado da soli né di avere una capacità economica tale da reggere una struttura imponente qual è necessaria per appoggiare una lotta così impegnativa, né di convogliare una massa di ben 500 mila elettori in studi notarili o in cancellerie di tribunali.

La democrazia cristiana appariva allora ufficialmente non impegnata e lo stesso Vaticano all'inizio appariva estremamente cauto e prudente.

Inoltre, obiettivamente, le prime avvisaglie propagandistiche dei gruppuscoli clericali favorevoli al *referendum* abrogativo dimostravano con chiarezza quale fosse la loro linea di tendenza: feroci attacchi alla legge e va bene, ma anche violentissime bordate contro i cattolici democratici ed in genere contro il gruppo dirigente della democrazia cristiana, accusati di aver preferito (testualmente) « le comode poltrone del potere ministeriale » alla sacra difesa dei cosiddetti valori della famiglia e della moralità cattolica.

L'accusa più precisa era quella di non aver saputo o voluto provocare una ennesima crisi di governo prima del voto finale sul progetto di legge Fortuna-Baslini e di non aver condizionato la formazione di un nuovo governo alla rinuncia dei partiti laici alla loro posizione favorevole all'introduzione del divorzio in Italia, almeno in questa legislatura. L'alternativa richiesta *a posteriori* dagli *ultras* clericali di Gedda era lo scioglimento anticipato delle Camere e nuove elezioni.

In queste condizioni era chiaro che l'unica linea possibile per i laici era quella di non prestarsi con azioni intempestive (anche se nobilissime nei principi) alla creazione di un fronte unico nel campo cattolico, sollecitato da una rigida posizione anticoncordataria ed addirittura da un *referendum* (che pur era stato ventilato) per l'abrogazione del concordato.

Tutto ciò, l'abbiamo scritto e l'abbiamo detto ovunque, avrebbe potuto spingere il Vaticano e la stessa democrazia cristiana a gestire direttamente lo scontro sul *referendum* abrogativo del divorzio, rendendolo così inevitabile.

Per la verità, avevamo posto nella nostra stessa posizione due precise condizioni che

furono illustrate ampiamente nel corso di una conferenza presso la sede della stampa estera in occasione della fondazione del Movimento per le libertà civili. La prima si riferiva alla revisione del concordato, nel senso che tale revisione dovesse essere profonda e tale comunque da liquidare ogni norma incostituzionale. L'altra collegava il realistico ripiegamento dalla ideale posizione di separazione tra Stato e Chiesa al fatto che comunque esso fosse apprezzato nel suo giusto valore da tutti, come importante contributo al mantenimento della pace religiosa in Italia.

In particolare, il punto esatto di riferimento era proprio il *referendum* abrogativo della legge sul divorzio. Se il *referendum* fosse stato lasciato cadere (avrebbe comunque potuto attivarsi nei lunghi anni a venire) era chiaro che il Vaticano e le organizzazioni cattoliche operanti in Italia avrebbero rifiutato l'avallo e l'appoggio concreto ai gruppi clericali isolati, che si sarebbero dissolti in un inutile velleitarismo critico e senza sbocchi effettivi. In tal caso il clima adatto per la revisione, anche profonda, dei patti lateranensi sarebbe stato responsabilmente creato da tutti ed un lunghissimo, ulteriore periodo di pace religiosa sarebbe stato assicurato alla Repubblica, pur nella chiara precisazione dei rapporti tra Stato e Chiesa.

Se invece fosse stato offerto il destro alla rivincita rissosa dei clericali oltranzisti e questa avesse preso corpo e sostanza, allora era evidente che — anche surrettiziamente — l'apparato ecclesiastico non sarebbe rimasto neutrale e sarebbe sceso in ogni caso in campo.

Ma allora ogni discussione per la semplice revisione dei patti lateranensi sarebbe apparsa chiaramente mistificatoria e volta solo a legare mani e cervello ai laici, disarmandoli materialmente e psicologicamente, mentre i *commandos* del *referendum* si sarebbero scatenati indisturbati anche con l'alleanza dei fascisti e dei monarchici.

Il risultato non poteva essere che uno: la clamorosa vittoria degli antidivorzisti nella primavera del 1972.

A questo punto è bene dire che il divorzio appare chiaramente un falso scopo: obiettivamente tutta l'operazione ha lo scopo di dare una base di massa fanatizzata a nuovi possibili raggruppamenti e a nuove svolte a destra. La contrapposizione emotiva e dura tra il cosiddetto paese reale, asseritamente sanfedista e tradizionalista, ed il Parlamento dominato dai cosiddetti « deleteri compromessi di ver-

tice » e staccato dalla realtà, porterebbe ben oltre la pur dolorosa abrogazione di una legge civile e meramente permissiva qual è quella sul divorzio; senza contare che, superando l'attuale disagio esistente nel partito di maggioranza relativa (che riesce ancora a mantenere con freddezza il controllo dei propri nervi), uno scontro di grandi dimensioni quale quello inevitabilmente creato dall'arroventata guerra di religione provocata dagli *ultras* di destra non sarebbe senza conseguenza nell'interno stesso dello schieramento democristiano, coinvolgendolo e compromettendolo su posizioni confessionali a fatica superate.

Notizie allarmanti vengono dal paese: seguendo ciò che si può leggere fra le righe dell'ultimo comunicato della commissione episcopale e delle note sempre più esplicite dell'*Osservatore romano*, stanno scendendo ormai apertamente in campo arcivescovi, vescovi, sacerdoti e tutte le articolatissime organizzazioni cattoliche nelle scuole, negli ospedali, negli istituti di beneficenza con i bollettini parrocchiali, con tutta la stampa cattolica. Siamo addirittura arrivati all'aperto ostruzionismo alla legge sul divorzio come a Firenze ed a Lecce, ove le udienze di comparizione innanzi al presidente del tribunale sono ormai fissate addirittura a novembre; siamo arrivati alla concessione permanente di locali, attrezzature e servizi negli stessi palazzi di giustizia per la raccolta delle firme per il *referendum*. Vediamo addirittura il presidente di una grande corte d'appello della Repubblica firmare ostentatamente per primo la lista dei proponenti negli stessi locali da lui offerti ai clericali nel palazzo di giustizia da lui stesso diretto. Vediamo tutto ciò, ed abbiamo avuto notizie attendibili che un tale impressionante spiegamento di forze mira a superare di gran lunga il traguardo, voluto dalla legge, delle cinquecentomila firme per ottenere un clamoroso, iniziale successo di prestigio. È certo che molti guardano con grande nostalgia e con il desiderio di ripeterlo oggi al traguardo degli oltre sei milioni di firme raggiunto molti anni fa nel corso di una protesta organizzata contro una delle più vecchie proposte di legge sul divorzio presentate al Parlamento e poi cadute nel nulla.

In queste condizioni è evidente che la Chiesa cattolica intende, nella sua maggioranza, gettare tutto il suo immenso potere nella mischia: il Parlamento troppo laico va ricondotto all'obbedienza. E se pur esiste un cardinal Pellegrino che a Torino si batte per

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

non coinvolgere la struttura della sua diocesi in questa assurda vicenda, e se pure esistono qua e là taluni vescovi e parroci che rifiutano una compromissione nella lotta contro Cesare, è anche vero che ormai la via della battaglia religiosa è imboccata e che a giugno, trionfanti, gli irresponsabili fautori di tale battaglia potranno proclamare: il *referendum* è ormai un traguardo irreversibile.

Parlare, in questa situazione e con queste certe prospettive, di patti, di concordati, di serena discussione, di revisione indolore, mentre si assiste alla violazione di ogni impegno pur preso di tener fuori dalle contese politiche interne italiane la Chiesa e le organizzazioni cattoliche, è un non senso, quando non sia un voluto contributo al disarmo morale dei laici italiani.

Prende perciò sempre più consistenza la necessità assoluta di una separazione tra Stato e Chiesa e soprattutto la consapevolezza che nella chiara manifestazione della volontà di preferire lo scontro nel paese alla pace religiosa, nella violazione consapevole dei patti, nella mobilitazione per « dare una lezione » al Parlamento repubblicano, sta la sostanza della grave scelta che si è voluta imporre al paese.

Nella volontaria liquidazione degli impegni assunti dal Vaticano di non interferire nelle vicende interne della Repubblica sta per ciò la giustificazione della volontà dello Stato di non accettare coperture di mistificatorie trattative.

A taluni potrà apparire non realistica una tale indicazione: ognuno faccia le sue valutazioni. A meno che non vi sia, all'ultimo momento, una modificazione nell'atteggiamento dell'episcopato, il movimento laico deve iniziare nel paese la difesa generale contro l'attacco dei fautori del *referendum* e riprendere la vecchia lotta di sempre per la separazione tra Stato e Chiesa. Siamo sicuri che anche coloro che oggi sono perplessi — per vari motivi che noi rispettiamo — in attesa degli eventi, saranno nei prossimi mesi al nostro fianco in questa essenziale battaglia per lo Stato laico, per la sovranità effettiva della nostra Repubblica.

Mi auguro che il Governo comprenda, al di là di rassegnate, larghissime votazioni in questa sede, il valore e la portata dello scontro che si profila; e mi auguro che in tale scontro, non da noi voluto, scelga senz'altro l'unica strada possibile e degna: la difesa della Costituzione democratica, la difesa e la affermazione della sovranità laica e repubblicana.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Basso. Ne ha facoltà.

BASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, domando scusa se a colleghi stanchi per una seduta che dura da oltre otto ore chiedo ancora la fatica di ascoltarmi; ma è questo un argomento che mi sta troppo a cuore perché non senta il dovere di esprimere anche il mio modesto punto di vista.

Tanto più sento il dovere di esprimerlo perché in questo anno 1971, compiendo il mio cinquantesimo anno di tessera socialista e il venticinquesimo di attività parlamentare, ho ritenuto di aver pagato un sufficiente tributo alle molte passate illusioni e di poter con ciò chiudere la mia travagliata giornata di uomo politico: di uomo, non di militante politico. Di guisa che se questo processo di revisione del concordato dovesse procedere con il ritmo lento che ha tenuto sin qui, non avrò certo più occasione di intervenire da questa tribuna.

Cercherò di non ripetere le cose che ho sentito dire già con tanta efficacia da altri oratori e non riprenderò il catalogo degli articoli incostituzionali dei patti lateranensi, per completare la lista, assai monca, anche se soltanto esemplificativa, dataci stamane dall'onorevole Presidente del Consiglio, sulla base dei lavori della commissione Gonella.

Questo catalogo degli articoli anticostituzionali, sia pure sommario, l'ho già fatto svolgendo la mozione nella seduta del 4 ottobre 1967, e mi rimetto completamente a quanto allora dissi.

Il discorso che vorrei fare in questa sede è a monte di questo catalogo: è un discorso che non riguarda singole interpretazioni di articoli, ma lo spirito generale con cui mi pare che questo problema andrebbe affrontato.

Confesso che, senza una chiarificazione su questo spirito generale del negoziato, io — e forse molti altri con me — non mi sentirei tranquillo; forse perché ho il torto di prendere molto sul serio i valori spirituali e credo che libertà, eguaglianza, fede, dignità della persona non siano formule che possano essere stiracchiate in una trattativa mercantile in cui, secondo l'antico adagio, *licet contrahentibus sese circumvenire*, ma siano momenti essenziali ed irrinunciabili della vita civile.

Io sono oggi, per mia libera scelta, un uomo solo in questa Camera e nella vita politica italiana, non rappresento altro che me stesso e non ho alcun titolo per parlare nel nome di valori così alti se non quello di aver de-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

dicato la mia vita a uno sforzo continuo per conquistarli per tutti e per rispettarli in tutti. Vorrei perciò fosse chiaro che, pur nelle critiche che mi può accadere di rivolgere sia al concordato sia alla politica vaticana, non parlo come avversario della Chiesa o della religione, ma semplicemente come un uomo che da un lato vuole combattere ogni privilegio, anche quelli della Chiesa cattolica, ma dall'altro, con impegno non minore, vuole difendere la libertà di tutti, compresa la libertà della Chiesa cattolica.

Se quindi auspico non la revisione di alcuni articoli, non l'amputazione di qualche ramo secco, ma la fine di quel tronco secco che è il contenuto concordatario dei patti lateranensi, questo è fatto nello spirito di chi crede che da simile operazione abbiano a guadagnare sia lo Stato sia la Chiesa, ma soprattutto abbiano a guadagnare gli uomini, i cittadini dello Stato, il popolo di Dio che costituisce la Chiesa. Sono cioè io, non credente, vicino ai sempre più numerosi cattolici che levano ogni giorno più alta la loro voce per richiedere alla loro Chiesa di rinunciare sul serio ad ogni pretesa costantiniana, di rinunciare a ogni velleità di *potestas ecclesiae in temporalibus* per assumere il ruolo — profondamente innovatore rispetto al passato, ma assai più ricco di promesse per l'avvenire — di lievito spirituale di un mondo nuovo che avanza, un mondo nuovo di uomini che possono trovare in una fede libera da preoccupazioni temporali la risposta agli interrogativi angosciosi che gravano su di noi.

Era pressappoco in questo spirito che agli inizi di questo secolo un vescovo italiano scriveva: « Sant'Anselmo disse che la cosa più cara a Dio è la libertà della sua Chiesa... Se la separazione fosse il sistema, nei nuovi tempi, che garantisse la libertà della Chiesa meglio dell'alleanza e di una protezione infida e di applicazione pressoché impossibile, perché sarebbe la Chiesa restia ad accettarlo? » E ancora: « Io penso — egli diceva — e spero che questo movimento così vasto che porta la società civile a separarsi dalla Chiesa e a sottrarle ogni appoggio materiale, nei disegni della misericordia divina sia disposto al maggiore bene della Chiesa e prepari un periodo di grandezza e potenza morale affatto nuovo quale non si ebbe mai nei tempi precedenti. La Chiesa sarà come forzata a ridestare in se stessa lo spirito del Fondatore e degli apostoli, a separarsi da governi che con la loro alleanza la mettevano in mala vista presso i popoli e ne scemavano la riverenza e il prestigio ». « Mi pare — egli concludeva — che

Dio rivolge alla Chiesa quelle parole che furono indirizzate ad Abramo: esci dal tuo paese e dal tuo parentado e vieni in un paese che io ti mostrerò. Esci da queste catene con le quali ti strinsero quelli che si dicevano tuoi figli; sciogliti da pastoie legali che ti inceppavano e ti rendevano malagevole il passo; entra nell'immenso campo della libertà e quivi, alla piena luce del sole, svolgi le tue forze che sono divine e non temere: la vittoria sarà tua e quelli che credevano di ucciderti con la libertà ti avranno preparato il più magnifico trionfo ».

Quel vescovo, monsignor Bonomelli, fu sconfessato dal Papa del tempo, Pio X; ma era lo stesso Papa che condannò come moderniste molte proposizioni che oggi appaiono addirittura arretrate rispetto allo sviluppo della teologia moderna. E certamente quel Papa avrebbe condannato come eretiche le decisioni del Concilio Vaticano II se soltanto avesse potuto supporre simile nequizia.

Può darsi che quello che io sto dicendo appaia una utopia di fronte ai dati che ci offre la realtà di oggi. Tutti o quasi tutti gli oratori intervenuti ci hanno detto che di superamento del concordato non si può assolutamente parlare e che perciò bisogna attenersi alla sola possibilità aperta, che è quella di una revisione. Anch'io, pure essendo in linea di principio contrario al sistema concordatario, sarei favorevole intanto a una revisione, se si trattasse di una revisione seria e profonda, che mutasse totalmente lo spirito del concordato, spostando l'asse dei rapporti tra Stato e Chiesa dal momento del privilegio (questo è il punto) al momento della libertà.

È chiaro per me che in una soluzione di libertà non c'è bisogno di concordato, perché essa deve trovare il suo fondamento nella Costituzione e nelle leggi dello Stato, e più ancora nella coscienza dei cittadini. Ma, se la Chiesa non si fida della libertà assicuratale dalla Costituzione di un paese a predominanza cattolica, si possono anche studiare delle garanzie di altra natura. Quello che conta è che la Repubblica democratica non potrebbe in nessun caso apporre la sua firma in calce a un concordato che ricalcasse nelle grandi linee il concordato del 1929, basato sul privilegio.

Probabilmente quello che vieta oggi di vedere che la realtà della storia cammina in questa direzione è il *tabù* che ha circondato fino ad oggi il problema dei rapporti con la Chiesa. Ma basta riandare agli inizi del secolo per vedere come proprio in un regime non concordatario la Chiesa abbia finito col superare

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

la questione romana. Il vero superamento della questione romana non fu, infatti, la firma del trattato del 1929, bensì la fine del *non expedit*, la fine cioè di quel provvedimento che, vietando ai cattolici di partecipare alla vita politica del paese, segnava la frattura profonda fra i cattolici e lo Stato considerato usurpatore.

Ora, in pratica, il *non expedit* terminò con le elezioni del 1913 a cui i cattolici parteciparono in modo massiccio; elezioni condotte sotto il Governo Giolitti, cioè dell'uomo di Stato che forse più di ogni altro in Italia aveva teorizzato il principio della separazione attraverso la teoria delle parallele che non si incontrano mai. E quest'uomo di Stato, separatista, che aveva svolto questa teoria delle parallele, aveva ciò nonostante avuto nel 1908 gli elogi della *Civiltà cattolica* (periodico che certo non era all'avanguardia del pensiero moderno della Chiesa) appunto perché lasciava libertà alla Chiesa. Cioè, nell'età giolittiana, era accaduto che « l'asse dei rapporti fra Stato e Chiesa si era spostato verso la base della società; quei rapporti non erano più un problema di relazioni diplomatiche, ma un problema che investiva la coscienza dei singoli cittadini e di masse di elettori sempre più vaste ». Sono parole di uno storico: Scoppola, ed è appunto su questa base che io credo che ancora oggi si dovrebbero impostare i rapporti fra Stato e Chiesa.

Purtroppo questo *tabù*, per cui non si può parlare e soprattutto non si possono toccare gli strumenti che hanno codificato in un certo momento i rapporti fra lo Stato e la Chiesa, è stato mantenuto in piedi fino ad oggi; ed è grazie ad esso che oggi abbiamo questo settore dell'ordinamento giuridico fascista, che fa capo ai patti lateranensi e alle leggi che ne derivano, ancora immutato.

È una sorte triste che questo settore condivide con un altro settore, quello della polizia, dove pure è rimasto quasi immutato l'ordinamento fascista con i codici penale e di procedura penale e la legge di pubblica sicurezza.

Ora io mi domando: questi patti lateranensi meritano veramente un rispetto assoluto? Sono davvero un bene così prezioso, questi patti nati nell'equivoco e confermati nell'equivoco?

Ho detto che i patti lateranensi sono nati nell'equivoco perché ognuno sa che essi sono sorti dall'incontro di due volontà assolutamente non coincidenti. Non volevano le stesse cose, il Vaticano e il Governo italiano. Mussolini aveva fatto sua la teoria — che era stata,

prima del fascismo, dei nazionalisti, che venne espressa da Federzoni, ma soprattutto da Rocco, che ne fu poi il realizzatore — secondo la quale lo Stato italiano doveva avvicinarsi alla Chiesa perché avrebbe trovato in essa, da un lato un lievito di unità nazionale, e dall'altro uno strumento per accrescere la potenza dell'Italia nel mondo. Quella che muoveva Mussolini a stipulare i patti lateranensi era cioè una volontà di strumentalizzare la Chiesa.

Da parte sua la Chiesa, che aveva colto il desiderio del Governo italiano di ottenere assolutamente questo avallo, a sua volta volle strumentalizzare la sua adesione e sfruttarla per ottenere larghi vantaggi, per imporre un concordato fortemente intinto di clericalismo, un concordato che lo stesso Papa Pio XI, che non era certo pontefice di facile contentatura in materia di privilegi della Chiesa, ebbe tuttavia a definire, due giorni dopo la firma, come « se non il migliore di quanti se ne possono fare, certo fra i migliori che si sono fatti sin qui ».

Da questo matrimonio, frutto di un equivoco tra due volontà che non coincidevano e ciascuna delle quali cercava di strumentalizzare l'altra parte, è derivato un parto trigemino (il trattato, il concordato e la convenzione finanziaria) che è stato veramente un parto mostruoso della nostra storia, perché confondeva insieme due cose completamente diverse. Da una parte quegli accordi sanzionavano la conclusione ufficiale della questione romana con il riconoscimento, ad opera della Chiesa, dello Stato italiano con Roma capitale e, per quanto riguardava lo Stato italiano, con il riconoscimento della sovranità pontificia sullo Stato della Città del Vaticano, coronando un processo che, inserendosi nel corso della storia dalla breccia di Porta Pia in poi, risultava già acquisito spiritualmente. Dall'altra parte, questo parto mostruoso univa la conclusione ufficiale di un processo che rappresentava un progresso nella storia con un processo inverso che costituiva invece un regresso, in quanto sanciva il ritorno a forme di privilegio della Chiesa che erano scomparse nel periodo precedente e che trovarono largo posto nei patti stessi.

Ritengo che questa situazione contraddittoria sia stata sottolineata assai bene proprio da Alcide De Gasperi. A tale riguardo sono grato alla figlia dello statista, Maria Romana, per avere essa pubblicato le lettere del padre sul concordato, perché attraverso queste lettere, scritte nel 1929, risulta confermata l'impressione che ebbi allorché De Gasperi, par-

lando dai banchi del gruppo della democrazia cristiana nella seduta del 25 marzo 1947, ebbe a difendere in quest'aula l'inserimento dei patti lateranensi nella Costituzione. Mi era parso allora che in realtà De Gasperi non esprimesse sino in fondo il suo pensiero e ne ho avuta conferma leggendo queste lettere, da cui traspare come egli avesse colto questa contraddizione fra trattato e concordato, o meglio, giacché il trattato contiene anche norme di natura concordataria, fra quella parte del trattato che sanciva la fine della questione romana e, viceversa, l'insieme delle norme concordatarie, che attribuivano privilegi alla Chiesa e facevano andare indietro la ruota della storia.

All'indomani della firma dei patti lateranensi, dopo avere letto la notizia sui giornali, scriveva dunque De Gasperi, il 12 febbraio 1929, a don Simone Weber: « Per me l'essenza è che la Santa Sede è uscita dal vicolo chiuso delle proteste (vicolo che per sua natura non può essere eterno) e ha liquidato la questione temporale, senza i pericoli e gli aggravii del territorio e senza le complicazioni di formule internazionali ». Questa è la parte positiva. Ma aggiungeva: « Il pericolo piuttosto è nella politica concordataria. Ne verrà una compromissione della Chiesa, come in Spagna con De Rivera ». E terminava: « E certo questa sera al palazzo Colonna, riaprendo i famosi battenti, qualcuno crederà di riaprire le porte di secoli in cui si intrecciarono lo scettro e il pastorale. Ma la realtà del ventesimo secolo non tarderà a farsi sentire, le grandi masse ricompariranno dietro lo scenario ».

E pochi giorni dopo, il 26 febbraio 1929, scrivendo allo stesso don Simone Weber, diceva: « Ho passato e passo delle ore assai preoccupate, sempre s'intende non per il primo strumento, ma per il secondo, temendo che politicamente la Chiesa non paghi lo scotto di responsabilità non sue... Perché » (ed egli dà la spiegazione del concordato) « di fronte alla tradizione temporalistica e agli impegni del passato, questa soluzione della questione romana doveva sembrare alla Chiesa troppo magra, e allora si volle porvi accanto il concordato, il quale dimostrasse che in compenso si era ottenuta dalla Chiesa in Italia una posizione straordinaria, esemplare per tutti gli Stati del mondo ».

Una posizione straordinaria, esemplare. Le parole di De Gasperi in questa lettera riecheggiano quelle che ho or ora ricordato di Pio XI: « Se non il migliore dei concordati, certo uno dei migliori che la Chiesa abbia

mai stipulato »: cioè la ricchezza dei privilegi acquisiti in pieno contrasto con quello che era viceversa il significato della fine della « questione romana ». La fine della questione romana significava che la Chiesa finalmente rinunciava al potere temporale e alle pretese costantiniane. Il concordato, viceversa, ha significato il contrario, cioè che la Chiesa cercava di riconquistare indirettamente, attraverso il concordato, la *potestas in temporalibus*, cioè andava in contrasto con quello che era lo spirito che animava gli strati più avanzati del mondo cattolico e lo stesso De Gasperi.

L'ironia della sorte ha voluto che fosse proprio Alcide De Gasperi a dover difendere, come ho ricordato poco fa, l'altro equivoco, la conferma dei patti lateranensi nell'articolo 7 della Costituzione. Conferma equivoca di un prodotto equivoco.

Non voglio qui riprendere un discorso, che del resto ho già fatto nella discussione dell'ottobre del 1967, sull'articolo 7. Vorrei dire soltanto che, a proposito di questo articolo, si può ripetere con Dante: « Voler e disvoler insiem non puossi, per la contradizion che nol consente ». Non si può, da un lato, fare una Costituzione democratica, scrivere nello stesso articolo 7, primo comma, che lo Stato e la Chiesa « sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani », e poi aggiungere viceversa l'obbligo di rispettare dei patti che violano profondamente la sovranità dello Stato ed i principi di libertà e di democrazia sanciti nella Costituzione. È un equivoco, un nodo che deve venire immancabilmente al pettine. È impossibile che una norma di questa natura possa sussistere nel quadro di una Costituzione democratica: se sussiste, uccide la democrazia.

Chi segue la dottrina in questa materia, del resto, ha visto quali acrobazie una parte di essa abbia fatto da 25 anni a questa parte per mantenere in vita gli articoli del concordato e del trattato che sono in insanabile contrasto con la Costituzione, su ciascuno dei quali abbiamo le interpretazioni più diverse. Se pensiamo all'articolo primo del trattato concernente la religione dello Stato, si va dall'interpretazione cosiddetta quantitativa (cioè, l'articolo non significa niente, significa solo una presa d'atto del fatto che la maggioranza degli italiani è cattolica) all'interpretazione cosiddetta qualitativa, di significato opposto: questa è un'impronta, un sigillo messo sullo Stato, che qualifica tutto lo Stato come Stato confessionale.

A proposito dell'articolo primo, capoverso, del concordato, quello relativo al carattere sacro di Roma, abbiamo una gamma di interpretazioni assolutamente divergenti. Vi è chi, per sapere cosa significhi il carattere sacro di Roma, pretende addirittura che l'articolo 7 abbia non solo costituzionalizzato il concordato, ma l'intero diritto canonico, dove si trova il significato della parola « sacro ». Ci sono quindi giuristi che rimandano addirittura dalla Costituzione al concordato, dal concordato al diritto canonico, affermando che soltanto qui si trova la spiegazione del carattere sacro. Viceversa vi sono altri giuristi che, così come hanno fatto con l'articolo primo del trattato, cercano di minimizzare anche questo articolo per svuotarlo di ogni contenuto. Lo stesso vale per l'articolo 23, capoverso, dove pure la dottrina oscilla fra diverse interpretazioni: fra l'interpretazione, di gran lunga prevalente, che lo rende totalmente incompatibile con la Costituzione perché fa dello Stato italiano il braccio secolare della Chiesa e le interpretazioni che, viceversa, cercano di dire che in realtà questo articolo non significa nulla. Ma ci sono voluti tutti questi equilibrismi perché questo equivoco, questo assurdo potesse essere ancora considerato in vita. Ora, il rischio di una soluzione che non affronti in pieno il problema — mi richiamo a quello che dicevo iniziando questo mio intervento — è evidente. Quello che io ho voluto porre in evidenza è che il problema principale che il Governo ha di fronte nella sua trattativa non è tanto di vedere se questo o quest'altro articolo, se questo o quest'altro paragrafo, se questo o quest'altro comma costituiscono un ramo secco, quanto viceversa di vedere con che spirito si vogliono affrontare i rapporti Stato-Chiesa, se sulla base del privilegio, come è attualmente, o sulla base della libertà. Questo mi sembrava il punto essenziale ed è per questo che io temo che, se non si affronta con questo spirito la revisione, se si tenta semplicemente di levare quello che non si può assolutamente mantenere ma viceversa di mantenere in vita tutto quello cui la Chiesa non è disposta a rinunciare, si rischia di esporre il contenuto dei patti lateranensi, attraverso le leggi applicative, alla sorte toccata appunto al codice di procedura penale, di essere cioè a poco a poco smantellato da successive sentenze della Corte costituzionale, con enorme pregiudizio per la certezza del diritto, per il prestigio delle istituzioni democratiche, per la stabilità dei rapporti con la Chiesa, rapporti che, personalmente, vorrei stabiliti e ispirati a buona fede. Se non si affronta il problema in

radice si corre veramente il pericolo di abbandonare poi al piccone demolitore della Corte costituzionale quel concordato che verrà fuori da una piccola revisione. È questo un pericolo sul quale il Governo deve meditare, dato che rischia di causare gravi conseguenze: ed è un pericolo reale, avendo la Corte costituzionale già affermato il suo potere in questo campo.

Non ho compreso esattamente quello che ha detto poco fa l'onorevole Andreotti a proposito della sentenza della Corte costituzionale. Comunque la sentenza numero 30 è precisa e non lascia luogo a dubbi. Essa dice che lo articolo 7 della Costituzione, giacché riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità, non può avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato. La Corte costituzionale afferma il suo diritto di verificare in ogni singola legge applicativa se questi principi siano rispettati o meno. Cioè, noi abbiamo oggi per la prima volta e in modo netto l'affermazione di questa potestà da parte della Corte! E, del resto, che essa abbia questa potestà sulle leggi applicative noi l'abbiamo sempre sostenuto. Vi è quindi oggi la possibilità che la Corte ci smantelli pezzo per pezzo quel concordato nel caso che né il Parlamento né il Governo lo facciano cadere attraverso serie trattative: non c'è dubbio che oggi l'orientamento della dottrina vada in questa direzione. È uscito da poco il volume — non so se i colleghi abbiano avuto occasione di leggerlo — *Studi per la revisione del Concordato*, che prende lo spunto dal nostro dibattito del 1967, volume curato da professori di diritto ecclesiastico e coordinato da un illustre docente cattolico di diritto ecclesiastico, il rettore dell'università di Roma Pietro Agostino D'Avack. Io non ho ancora finito di leggerlo, ma ho avuto la soddisfazione di vedere che, almeno fin dove sono arrivato, tutti gli autori sono completamente d'accordo con le tesi da me modestamente enunciate sulla incostituzionalità degli articoli che avevo citato. Il professor D'Avack nella sua introduzione — si tratta, ripeto, di una delle massime autorità italiane in materia di diritto ecclesiastico — dice appunto che « al lume oramai di questi principi — poiché questi principi verranno prima o poi attuati, come è inevitabile che avvenga — non v'ha dubbio che l'istituto concordatario di tipo tradizionale in genere e il concordato lateranense in specie non troveranno più né alcuna vera ragione d'essere né alcun posto per la regolamentazione della posizione e attività della Chiesa nell'ordinamen-

to statale. Pertanto, a voler essere conseguenti, più che una revisione del concordato si dovrebbe oggi auspicare addirittura la sua scomparsa, in modo da accelerare i tempi e da porre senz'altro fine a quella situazione ormai anacronistica di privilegio della Chiesa che trova nel concordato la sua consacrazione e le sue garanzie e che in effetti essa per prima non rivendica » (non lo rivendica, — mi permetto di chiarire io — nei testi conciliari, ma lo rivendica poi nelle trattative con il Governo) « mirando a sostituirlo con un regime di piena libertà assicurato dalla fede e volontà cattolica del popolo italiano ».

Quindi noi abbiamo oggi un indirizzo dottrinale che va nella direzione di ritenere che il concordato è in radice incostituzionale perché è fondato sul privilegio; abbiamo una Corte costituzionale che ci dichiara che essa è sovrana, che ha la potestà di far cadere tutto ciò che nel contenuto di questo concordato è incostituzionale attraverso le norme di leggi applicative. E quindi noi abbiamo oggi una situazione che, se non sarà affrontata dal Governo e dal Parlamento in modo rispondente alle esigenze dei tempi, può esporre a delle conseguenze anche assai gravi.

Ecco perché io non credo di poter essere soddisfatto di quello che mi pare l'indirizzo attuale della maggioranza e del Governo nello affrontare questo problema, e penso che due provvedimenti potrebbero essere presi; perché mi rendo conto che c'è anche una debolezza di fatto del Governo di fronte alla Chiesa.

Lo Stato italiano ha le mani legate da quell'articolo 7 che dichiara che i rapporti con la Chiesa sono definiti dai patti lateranensi e che questi possono essere modificati solo consensualmente, per cui è chiaro che nella situazione attuale noi non possiamo rivederli se non col consenso della controparte. E credo che non ci sia nessun precedente nella storia costituzionale di nessun paese di una simile (scusate il termine) « autocastrazione », fatta da uno Stato, della propria sovranità nazionale, come quello di dichiarare nella propria Costituzione che esso si rimette al libito di un altro Stato o di un'altra potenza esterna. Comunque, indubbiamente la situazione di diritto è questa e quindi non c'è dubbio che il Governo ha le mani legate e non può imporre alla Chiesa delle revisioni che la Chiesa non voglia.

Però io credo che valga la pena di non accettare in partenza questa situazione per cercare di far comprendere anche alla Chiesa, che troppe volte ha capito con ritardo il corso della storia, che oggi siamo entrati in un pe-

riodo in cui, come ripeto, non solo il mondo cattolico, ma gli uomini di tutto il mondo vogliono diventare degli uomini responsabili, cioè non sono più disposti a lasciarsi guidare da potestà esterne; e quindi anche la Chiesa deve fare i conti, come li fa ogni giorno, con questo popolo di Dio.

Credo in sostanza che il Governo debba affrontare questo problema con la coscienza della sua gravità, e vorrei suggerire due vie per rafforzare la posizione dello Stato in questa trattativa: una è consacrata nell'ordine del giorno che reca come prima firma quella dell'onorevole Scalfari e successivamente anche la mia, con cui si chiede appunto (come abbiamo chiesto nella nostra mozione) la nomina da parte del Parlamento di una Commissione che affianchi il Governo nello studio del problema, in modo da rafforzarne la posizione contrattuale. L'altra via, che rafforzerebbe indubbiamente la posizione dello Stato, sarebbe la revisione costituzionale, prima ancor che del concordato, dell'articolo 7, per far cadere questo principio di autocastrazione introdotto allora in circostanze eccezionali, ma che — ripeto — rappresenta uno dei peggiori nonsensi, un *monstrum* giuridico come non ne esistono in nessun'altra Costituzione.

Io mi propongo di presentare a giorni una proposta di legge costituzionale per la modifica dell'articolo 7 allo scopo di rafforzare la posizione dello Stato italiano nella trattativa con la Chiesa. Perché — e ho finito, signor Presidente e onorevoli colleghi — ci sono nella nostra Costituzione e, più in alto ancora, ci sono nella nostra coscienza dei valori che non possono in nessun caso essere mercanteggiati: non possono essere mercanteggiati dal Governo nelle trattative con la Chiesa e non possono essere mercanteggiati dai partiti nelle trattative di governo: sono i valori su cui deve fondarsi una vita civile e democratica. Io spero che l'onorevole Presidente del Consiglio e i suoi colleghi del Governo non lo dimenticheranno. (*Applausi a sinistra e all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Morgana. Ne ha facoltà.

MORGANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo misto, al quale appartengo, è andato assumendo negli ultimi mesi una composizione sempre più larga e varia. Ciò ha comportato una pluralità di atteggiamenti, e anche la presentazione di una mozione — quella firmata anche dall'onorevole Basso —

alla quale hanno aderito alcuni colleghi che fanno parte dello stesso raggruppamento politico al quale appartengo.

Il mio discorso, pertanto, non rispecchierà il pensiero di questi colleghi, ma soltanto quello degli altri socialisti autonomi e indipendenti di sinistra che non hanno firmato alcuna mozione.

Onorevoli colleghi, l'aspetto sconcertante del dibattito così come si andò sviluppando dal 1947 ad oggi fu questo: che esso partì da un'analisi abbastanza concorde dei fatti, passò per conclusioni di dettaglio altrettanto concordi, ma poi le tesi finirono con il divergere in maniera radicale e correre ai poli diametralmente opposti. Vero è che un dato comune dialettico può aversi soltanto quando il tema in discussione non coinvolga i principi sommi ai quali si informa l'intimo essere del pensiero dei contendenti. Ma qui il dissidio rischia di investire principi che sono inconciliabili e pertanto non tollerano compromessi.

Qui — non è possibile non rendersene conto — vengono in conflitto due concezioni opposte della vita pubblica: la concezione laica e la concezione religiosa. È inutile nascondere: queste due concezioni, a considerarle in sede esclusivamente teorica, tendono, per loro natura, a soluzioni radicali e perciò inconciliabili. Si potrà forse, in sede speculativa e teorica, tentarne una conciliazione, ma resterà sempre la tendenza a considerare l'una istanza come subordinata all'altra.

Nascono di qui la diffidenza reciproca e la tendenza a vedere, in qualunque soluzione venga proposta, non tanto ciò che si concede alle proprie fondamentali esigenze, quanto ciò che si teme si voglia togliere, così che il punto di incontro finisce con l'essere considerato piuttosto un punto di scontro e di rimbalzo verso la soluzione radicale deprecata e contraria.

Sarà possibile, in sede politica, opporre qualcosa a questa tendenza? Io lo spero e credo che tutti noi, che tutti voi, lo speriate sinceramente. Tuttavia è bene che il discorso parta dal riconoscimento consapevole di questa difficoltà. Tutta la vicenda dell'approvazione di quello che oggi è l'articolo 7 della Costituzione repubblicana sta a dimostrare l'esattezza di questa valutazione. Quanto abbia influito sui lavori della Costituzione la concezione pacelliana dei rapporti tra Stato e Chiesa io non so e non intendo indagare. Ma è certo che la democrazia cristiana vi si trovò impegnata a difendere i patti lateranensi oltre ogni critica, anche la più ovvia e incon-

testata. Nessuno intese allora, evidentemente, difendere il famigerato articolo 5 del concordato e ammettere che i principi fondamentali di libertà e di eguaglianza potessero soffrire nella stessa Carta costituzionale un'intollerabile e odiosa discriminazione nei riguardi dei sacerdoti apostati o irretiti di censura. Né, per converso, si pensò da alcuno, io credo, di mantener ferme le limitazioni che lo stesso concordato impone all'esercizio dei diritti politici del clero e dell'Azione cattolica.

Comprese ognuno che l'articolo primo del trattato non poteva introdursi in una Costituzione civile e moderna con la virtù e la forza di resuscitare un cadavere, quale era la già desueta norma dell'articolo primo dello Statuto albertino, là dove proclamava la religione cattolica apostolica romana come la sola religione dello Stato. Fu anzi esplicitamente e recisamente detto dall'onorevole Moro che era da respingere l'affermazione che con i patti lateranensi si richiamasse in vita il principio della religione dello Stato.

Toccò per converso ai laici, i quali deprecavano la conseguenza così negata, avvertire il pericolo di quella conseguenza che è giunta fino a noi con la brutta definizione di costituzionalizzazione delle singole norme del concordato. Ma furono ancora i cattolici, i professorini, come allora si diceva, Dossetti, La Pira, Moro, a negare questa conseguenza.

Oggi tutti riconoscono, in fondo, che le norme con le quali i patti sono introdotti nell'ordinamento interno (le sole che contano) sono norme richiamate, che non assurgono mai al rango e alla forza di quelle richiamanti, e restano pertanto subordinate a queste. Ma è chiaro che il nodo gordiano non può recidersi in termini giuridici. Se pur non si può negare che determinati articoli dei patti devono intendersi travolti dalla Costituzione, non si deve, tuttavia, e non si può, attendere che si compia l'opera demolitrice della Corte costituzionale, pezzo per pezzo, quando e se si presenterà l'occasione. Quando e se.

La sentenza numero 30 ha posto un importante principio: il concordato non può aver forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato. Si deve però riconoscere che questo principio deriva direttamente dallo spirito della Costituzione, e non è quindi un principio nuovo non deducibile dall'analisi. Né si può chiudere gli occhi per non vedere che questa sentenza, come le altre che vengono ricordate, la numero 31 e la numero 32, non sono altro che decisioni di specie, non sufficienti a rompere il cerchio della

contraddizione logica e politica che aduggia il respiro della nostra Carta costituzionale. Tutto questo senza far parola degli ostacoli dialettici che la Corte dovette incontrare ad ogni piè sospinto, sotto forma di tesi retrive, formulate a nome del Governo (come appare da queste stesse sentenze), ostacoli dialettici che mostrano come sia sempre concreto il pericolo di dover battere strade senza uscita: come poteva essere senza uscita la strada battuta per sostenere l'ineleggibilità di un sindaco che era un ex sacerdote irretito di censura.

A parte questo pericolo, da non sottovalutare, può dirsi che fin qui l'analisi è completa e, direi, il consenso è pieno. Ma è proprio da qui che le posizioni divergono e si allontanano diametralmente. Né basta dire che il problema è politico, essenzialmente politico, e che noi non siamo qui ad un congresso di ideologi, ma in una assemblea politica. L'ideologia, anche nostro malgrado, scacciata dalla porta, rischia sempre di rientrare dalla finestra.

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

MORGANA. Fu proprio questo il senso del discorso con il quale fu chiusa, definitivamente chiusa, alla Costituente la vicenda di quello che era allora l'articolo 5. L'onorevole Basso aveva proposto un emendamento, che sembrava dovesse soddisfare tutte le esigenze di parte cattolica: la liquidazione definitiva della questione romana, che per la verità non era stata posta in forse da alcuno, e il principio pattizio e concordatario alla base dei rapporti con la Santa Sede. L'emendamento sonava così: « La Chiesa cattolica è, nell'ambito suo proprio, libera e indipendente. I rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati in termini concordatari ».

Si poteva discutere sulla formula, si poteva probabilmente insistere sul riconoscimento dell'originarietà dell'ordinamento della Chiesa, cui la parte cattolica teneva in maniera pregiudiziale. Ma non fu questo il punto. L'onorevole De Gasperi, concludendo il dibattito, disse: « L'emendamento Basso era forse sostanzialmente accettabile per noi. Ma bisognava approvarlo in Commissione. Ora basta... Ora che sono pubblicamente emerse le questioni di principio che stanno alla base del contrasto, è troppo tardi. È impossibile ormai — egli concludeva festualmente — evitare le questioni attraverso una formula ».

In fondo, l'onorevole De Gasperi aveva ragione. Una questione come questa non si ri-

solve con una formula; non si risolve — voglio dire — nella sua radice ideologica, qualunque sia la formula, a meno che non si rinunci a pretendere che essa esprima una sintesi, un incontro sostanziale e concettuale tra due tendenze diverse ed opposte e perciò inconciliabili. Sarebbe stato, un simile incontro ideologico, impossibile anche con l'accettazione di una formula, impensabile allora come del resto anche ora, che accantonasse addirittura il principio del regolamento concordatario.

Ma il problema era politico, non ideologico; si trattava di trovare una convivenza, non di coartare le coscienze o di costringerle alla rinuncia o all'appiattimento. In tutti i sensi e in tutte le direzioni. Diciamolo pure francamente. Si sopprima l'articolo primo del trattato; si proclami anche, addirittura, se questo è mai possibile, la laicità e l'agnosticismo dello Stato. Non sarà certamente questa formula nel nostro paese che impedirà ai cattolici, se così vogliono, di considerarsi *populus ductus* di santa madre Chiesa e di comportarsi di conseguenza nell'esercizio di quella sovranità che la Costituzione riconosce ad ogni cittadino. Essi determineranno allora una scelta politica che farà rientrare anche qui per la porta quei che era uscito dalla finestra; e il risultato pratico sarà che i reggitori della Repubblica potranno legittimamente, nonostante la formula, tenere un comportamento che, fuori di ogni schema giuridicamente definibile, praticamente e nei fatti, sarà un persistere o un ritornare allo Stato confessionale. O almeno sarà un comportamento che, nella necessità di una scelta tra *favor libertatis* e *favor religionis*, dipenderà da una propensione maggiore per questo *favor* anziché per quello.

Ma il nodo politico, onorevoli colleghi, è tutto qui. Se esso è posto in termini radicali e che implicino il trionfo dei principi, diventa un problema di coscienza ed è perciò irrisolvibile. Ma non è un problema di coscienza. È un problema di convivenza politica. Non dirò che sia stato un errore porre il problema. Il problema è vivo nel tessuto sociale e morale del nostro paese, è nella sua storia due volte millenaria. È una realtà che non si sopprime e si ripropone ad ogni istante, ad ogni svolta della lotta politica.

Ma proprio per questo — non vi sembri contraddittorio — questo articolo 7 fu un errore. Un errore tecnico, senza dubbio. Lo riconobbe un illustre uomo politico che fu anche un illustre giurista, Vittorio Emanuele Orlando, il quale tuttavia votò per l'articolo 7. Ma fu anche un errore politico. Non, però, fu

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

errore politico il voto favorevole, bensì l'articolo 7. Il voto no. E non soltanto per una valutazione storica, per una necessità contingente, che pure ebbe il suo rilievo decisivo in un momento in cui sembrava che il risultato stesso del *referendum*, la forma repubblicana dello Stato, corresse pericolo. Il voto favorevole non fu un errore. Nessuno può dire quale sarebbe potuto essere l'esito del voto se il partito comunista avesse deciso diversamente. Ma sarebbe stata in tutti i casi una spaccatura frontale, indubbiamente fatale per la nostra giovane democrazia.

Fu errore politico l'aver messo a cimento la concordia nazionale, l'aver rivelato e messo a nudo, per quel momento di estrema tensione e per l'avvenire, una fonte di discordia latente nel paese. Si parlò allora di pace religiosa da salvare; e la formula ebbe fortuna e si ripeté ancora.

In verità nessuno, probabilmente, crede che la pace religiosa possa essere compromessa né sia stata compromessa in Italia da qualcosa che possa paragonarsi a una guerra di religione. Niente di tutto questo, sia che si voglia considerare il popolo italiano fondamentalmente pagano, come taluno ritiene, o al contrario che gli si riconosca il più profondo sentimento cristiano e cattolico, come vogliono altri.

Ma la pace sociale sì, la pace sociale sarebbe certamente turbata, e gravemente, tanto da compromettere ancora forse la stessa libertà, e sicuramente la vita democratica ed il progresso del paese.

L'articolo 7 fu un errore politico, perché fu un irrigidimento; e continuerà ad essere un errore politico ogni irrigidimento che non tenga conto dei pericoli di uno scontro, di una spaccatura frontale.

Riconosciamo che tutto questo pone problemi che sarà molto difficile risolvere. Si è detto che è più difficile la revisione dei patti lateranensi, che la loro eliminazione. Può darsi che questo sia vero, come può darsi che vero non sia. Ma una cosa però mi pare certa: che una revisione la quale mantenga, con l'avallo solenne dello Stato repubblicano, cose e principi che ripugnino ai principi della nostra civiltà politica, quale è consacrata nella Costituzione repubblicana, costituirebbe un risultato deprecabile, e perciò da respingere. Di fronte ad una proposta di questo tipo, una revisione soltanto formale e che non incidesse nell'intimo delle distonie del sistema, ma anzi le confermasse e le consacrasse, di fronte ad una proposta di questo tipo verrebbe quasi fatto di domandarsi se non converrebbe ad-

dirittura lasciare le cose come stanno ed accontentarsi della contestazione teorica e giurisprudenziale. Ma sarebbe purtuttavia, e sempre, come lasciare il paese sotto la minaccia perpetua del disordine che deriva da queste distonie costituzionali, ed ancora, e peggio, sotto la minaccia di quello scontro frontale che è sempre lì, in agguato, e pronto a scatenare reazioni pericolose.

Lasciare le cose come stanno sarebbe come dare tempera al dissidio radicale che induce a ciò che altri ha chiamato « il mito » della cancellazione totale del concordato. Non che la soluzione del tipo separatista sia concettualmente ripugnante, almeno per noi, per il superamento totale del problema; vi sono anzi indizi — che ci paiono certi — di una prospettiva concreta in questo senso.

Ma, detto questo, mi preme confermare quello che ho già implicitamente detto nel mio discorso: noi non crediamo alla possibilità attuale dell'eliminazione del concordato. Noi chiediamo che si obbedisca al voto e all'impegno del 5 ottobre del 1967. Noi comprendiamo quali difficoltà si frappongono, ma crediamo per fermo che non sia ormai più consentito a nessuno chiudere gli occhi per non vedere tutta la complessità, ma anche tutta la gravità di un problema così pregnante di discordia nazionale e sociale. La pace religiosa, si è detto e si continua a ripetere: il nodo è tutto qui. Solo che la pace religiosa (se così vuole chiamarsi), la pace sociale non dipende, e non può dipendere da una sola delle parti in conflitto, se per la pace occorre sempre essere almeno in due, come per la guerra. La pace dipende dalla responsabilità di tutti; e, semmai volesse farsi una graduatoria, dipende soprattutto da chi ritiene di essere più forte, perché detiene la responsabilità del potere.

Disse perspicuamente, come sempre, Lelio Basso, nel dibattito del 1967: « Tra questa proposizione, non vogliamo rotture », e la proposizione « accettiamo qualunque cosa ci si chieda, perché altrimenti vi sarebbe la rottura », vi è molto spazio per negoziare ». Ma non mi pare possano sorgere dubbi in proposito, tanto più perché ad accettare qualunque cosa, anche a lasciare le cose come stanno, non si riuscirebbe, alla lunga, ad evitare la rottura. Se il problema è quello che è, non per rigore dialettico di chi vi parla, ma proprio per sua intima natura — *naturam furca repellens, tamen usque recurret* — non vi è che una via per evitare la rottura: il negoziato. Questa via deve essere percorsa fino in fondo, con quella convinzione e con quell'impegno

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

che ella, onorevole Presidente del Consiglio, ci ha assicurato di voler rispettare.

Ho finito, onorevoli colleghi; le dichiarazioni del Presidente del Consiglio segnano un momento interlocutorio, e noi non vogliamo sottrarci al riconoscimento che esse, come tali, sono perfettamente corrette ed accettabili.

Forse sarebbe stato preferibile che il dettaglio dei termini della trattativa venisse preventivamente verificato in un apposito dibattito in Parlamento. Ma ci rendiamo conto della opportunità della rinuncia a questa pretesa.

La nostra posizione è tesa ad evitare, nei limiti della nostra responsabilità, ogni pretesto per polemiche marginali ed ultronee. Per questa medesima finalità, nel concludere il dibattito sul divorzio noi abbiamo tenuto a sottolineare la correttezza e la lealtà del metodo seguito dai colleghi di parte democristiana, i quali, pur recisamente avversi al divorzio, tuttavia dimostrarono uno squisito senso dello Stato e non posero la questione in termini sacramentali e confessionali.

Per questo ci pare di dover confidare in eguale correttezza e in eguale lealtà per questa altra questione; e pertanto ci pare di doverci per ora dichiarare sodisfatti, salvo a rimandare la polemica, se polemica si farà, all'appuntamento che il Governo ci ha dato. Per conseguenza i socialisti autonomi e gli indipendenti di sinistra, a nome dei quali io ho l'onore di parlare, dichiarano fin d'ora che voteranno a favore dell'ordine del giorno unitario che è stato già predisposto, firmato dal capigruppo della maggioranza, dalla onorevole Leonilde Iotti e dall'onorevole Taormina.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale sulle mozioni. Informo la Camera che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La Camera,

udite le dichiarazioni del Presidente del Consiglio;

ritenuta l'opportunità di apportare al Concordato con la Santa Sede le modifiche dettate dalle esigenze di armonizzazione costituzionale, dalla evoluzione dei tempi e dallo sviluppo della vita democratica;

accertata la disponibilità della Santa Sede alla trattativa;

invita il Governo

a promuovere il relativo negoziato, mantenendo i contatti con le forze parlamentari, come dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, e riferendo conclusivamente alle

Camere prima della stipulazione dell'accordo di revisione.

**Andreotti, Bertoldi, Orlandi, La Malfa, Iotti Leonilde, Taormina.**

La Camera,

udite le comunicazioni del Governo sul problema della revisione dei Patti Lateranensi,

decide

di costituire, demandandone la nomina al Presidente, una Commissione composta di 21 deputati in rappresentanza proporzionale di tutti i Gruppi, col compito di accertare preventivamente la conformità costituzionale delle norme contenute nel Trattato del Laterano, nel Concordato e nella Convenzione finanziaria e di riferirne in Assemblea entro tre mesi dal suo insediamento;

impegna il Governo

a non iniziare trattative di revisione dei Patti Lateranensi se non sulla base del rapporto della Commissione e di riferirne ad essa in ogni fase della trattativa.

**Scalfari, Fortuna, Natoli, Basso.**

Qual è il parere del Governo ?

**COLOMBO EMILIO, Presidente del Consiglio dei ministri.** Accetto l'ordine del giorno Andreotti-Bertoldi-Orlandi-La Malfa-Iotti Leonilde-Taormina; sono invece contrario a tutti gli altri documenti sottoposti alla Camera.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Leonilde Iotti, insiste per la votazione della sua mozione ?

**IOTTI LEONILDE.** No, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Poiché i firmatari della mozione Ballardini non sono presenti, si intende che non insistano per la votazione.

Onorevole Antonino Tripodi, insiste per la votazione della sua mozione ?

**TRIPODI ANTONINO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** La pongo in votazione.  
(È respinta).

Onorevole Boiardi, insiste per la votazione della sua mozione ?

**BOIARDI.** Sì, signor Presidente.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

PRESIDENTE. La pongo in votazione.  
(È respinta).

Avverto che l'onorevole Scalfari ha dichiarato di insistere sull'ultima parte della sua mozione, a partire dalle parole « impegna il Governo » fino alla fine; e di ritirare la parte restante.

Pongo pertanto in votazione la parte finale della mozione Scalfari.

(È respinta).

Onorevole Orlandi, insiste per la votazione della sua mozione ?

ORLANDI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Malagodi, insiste per la votazione della mozione Bozzi, di cui ella è cofirmatario ?

MALAGODI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. La pongo in votazione.  
(È respinta).

Onorevole Andreotti, insiste per la votazione della sua mozione ?

ANDREOTTI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sugli ordini del giorno Andreotti ed altri e Scalfari ed altri.

NATOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Signor Presidente, anziché intervenire nel dibattito ho preferito pronunciare una breve dichiarazione di voto. L'ho fatto anche per sottolineare il carattere tardivo e in un certo senso anacronistico della discussione che ha avuto luogo oggi in quest'aula.

Vorrei ricordare, senza alcun particolare senso di compiacimento, che per caso fui nel 1959 il primo a proporre, d'accordo con l'onorevole Togliatti, una iniziativa per la revisione del concordato. Era allora il secondo anno del pontificato di Giovanni XXIII, che doveva tanto influire sui rapporti tra la Chiesa ed il mondo moderno, come fu poi registrato nel Concilio vaticano II. Forse era quello il momento più favorevole per un'audace, ardita iniziativa di revisione del concordato; ma in realtà non venne presa allora alcuna inizia-

tiva, né da parte del partito comunista, al quale io appartenevo, né da parte della democrazia cristiana. Quella proposta di revisione non ebbe quindi alcuna operatività politica: rimase isolata e sterile di risultati. Fu soltanto nel 1967, cioè esattamente venti anni dopo il 1947, che si cominciò a discutere in Parlamento della revisione.

Io mi guarderò bene, onorevole Presidente, dal riprendere adesso quel dibattito, ed ancora di più mi guarderò dal risalire da quel dibattito a quello del 1947. Non farò una analisi del concordato e nemmeno delle questioni su cui si dovrebbe articolare una revisione di esso, anche per averla già fatta due volte in quest'aula, nel 1967 e nel 1969. Desidero ricordare soltanto due punti cui fece riferimento la discussione nell'ottobre del 1967.

Allora io stesso avanzai, a nome del gruppo comunista, la proposta di costituire una commissione parlamentare la quale conducesse una indagine sulle condizioni di applicazione del concordato, e quindi dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, negli anni tra il 1947 e il 1967 e, in secondo luogo, stabilisse e fornisse al Governo il materiale indispensabile per potere impostare la revisione con l'altra parte, sulla base dell'assoluto rispetto della Costituzione della Repubblica.

Come è noto, quella proposta fu allora respinta dal Governo. Il Governo invece accettò, e la maggioranza della Camera approvò, la costituzione di una commissione ministeriale, quella di cui abbiamo sentito parlare nel corso di questa discussione.

Quella discussione, inoltre, si concluse in maniera assai restrittiva, nel senso di autorizzare il Governo a prendere l'iniziativa per la revisione di talune clausole del concordato, escludendo tassativamente che qualsiasi iniziativa di revisione si dovesse applicare al trattato; su questo punto tornerò brevissimamente più avanti.

Ho già detto all'inizio che io ritengo che questa discussione avvenga in ritardo. Effettivamente, il problema della revisione del concordato dal 1959 rimbalzò fino al 1967 e dal 1967 ricade, adesso, nel 1971. Sono passati 12 anni, nel corso dei quali nel nostro paese si sono avute profonde trasformazioni politiche e sociali: 12 anni nel corso dei quali è venuto lentamente maturando un altro problema, quello relativo alla possibilità o meno di realizzare fra lo Stato e la Chiesa un rapporto diverso da quello concordatario, vale a dire un rapporto di separazione.

Tutti sanno come questo problema sia sorto, anzitutto, all'interno dello stesso mon-

do cattolico, della coscienza cattolica, e come esso abbia avuto anche autorevoli manifestazioni all'interno della Chiesa; mi riferisco ancora una volta al Concilio vaticano II.

Tutti sappiamo come su questo problema si siano verificate, all'interno del mondo cattolico e della Chiesa, alcune spinte nel senso del recupero totale della funzione pastorale della Chiesa in contrapposizione alle tendenze conservatrici dei residui di temporalismo e di strutture di privilegio che sono contenute nel concordato.

D'altro canto, in questi anni si sono avute nel nostro paese modificazioni profonde del costume, di cui forse uno degli aspetti più significativi è costituito dall'approvazione della legge che ha introdotto il divorzio in Italia. Inoltre, proprio in occasione della vicenda che ha caratterizzato la discussione e quindi l'approvazione di questa legge, è venuto chiaramente a cadere il *tabù* della pace religiosa, che per tanti anni è stato, nelle mani della Chiesa e di certe forze oltranziste della democrazia cristiana, un deterrente opportunamente utilizzato contro le forze della sinistra laica.

Realisticamente non si può contestare che l'affermazione fatta oggi dall'onorevole Leonilde Iotti, nel senso che l'abrogazione del concordato non sarebbe un problema attuale, abbia un fondamento consistente. A mio modo di vedere però non è oggi sufficiente constatare che l'abrogazione non è ancora un problema completamente maturato; bisogna tenere presente che noi non ci troviamo in una fase di stasi in questo settore, ma siamo in una fase di movimento, nella quale, come già ho accennato prima, la stessa coscienza cattolica è tutt'altro che insensibile alla ricerca di un altro tipo di rapporto, di un rapporto di separazione tra lo Stato e la Chiesa. Quindi, oggi è necessario agire, lavorare, indirizzare la propria azione politica nel senso di contribuire a portare a maturazione il problema di un altro tipo di rapporto tra lo Stato e la Chiesa, un tipo di rapporto di separazione, e quindi il problema del superamento e della abrogazione del concordato.

Questo oggi, a mio avviso, si può fare lavorando, certo, per la revisione, ma battendosi contro ogni tentativo di revisione a basso livello, mantenendo la propria autonomia da tutte le forze che invece vi stanno puntando; oggi bisogna lavorare sul terreno della revisione per preparare l'abrogazione di domani. Non è certamente il terreno su cui si può pretendere che scenda la maggioranza e tanto meno il Governo; ma dovrebbero scendervi

tutte indistintamente le forze della sinistra laica, non fermandosi a quel processo di revisione che oggi ci viene lasciato intravedere dalle dichiarazioni dell'onorevole Colombo.

In altri termini, onorevoli colleghi, sono del parere che la linea che portò all'approvazione dell'articolo 7 della Costituzione, della quale sono stato per tanti anni convinto assertore, che ritengo abbia avuto una sua validità per tutta una fase storica e grazie alla quale si è creata oggi la situazione che describevo prima, ci consenta di guardare, dopo averne tratto tutti i frutti che era possibile trarre da essa, al suo superamento.

È per questo che ho notato oggi, 25 anni dopo quel 1947 e alle soglie degli anni '70 — lo confesso con una certa sorpresa — il fatto, per me poco convincente ed anche in un certo senso inquietante, che sull'ordine del giorno presentato dalla maggioranza e firmato anche dai colleghi del partito comunista, si sia formata in questa occasione quasi una nuova maggioranza, con l'intento di riproporre in qualche modo, sia pure in tono minore, una riedizione della grande operazione del 1947. Francamente a questo punto non posso non riflettere al fatto che la storia non concede impunemente dei *bis*.

In secondo luogo, dopo aver ascoltato le dichiarazioni dell'onorevole Colombo, mi pare incontrovertibile che il Governo e la sua maggioranza cerchino di porre il problema della revisione sul terreno più ristretto possibile. A me è capitato nel 1969, discutendo appunto di questo problema, di prevedere che in realtà maggioranza e Governo a nulla mirassero se non a una specie di restauro conservativo del concordato.

A questo punto vorrei cercare di chiarire a qualche collega cui fosse per avventura sfuggito, il reale significato di ciò che oggi è in discussione e di ciò che invece non lo è affatto. Sia chiaro — non per caso l'onorevole Andreotti lo ricordava poc'anzi — che oggi stiamo discutendo soltanto di un certo tipo di revisione del concordato e che il trattato non è minimamente in discussione proprio in virtù dell'ordine del giorno approvato alla fine della discussione del 1967.

Per questo può stupire il fatto che colleghi che fanno parte della maggioranza, come gli onorevoli Orlandi o Ballardini, dopo avere ascoltato le dichiarazioni dell'onorevole Colombo — che pure ha sottolineato che all'altra parte è stato proposto un negoziato esclusivamente sulla base della revisione del concordato — abbiano qui parlato di eventuali modi-

fiche al trattato, ad esempio agli articoli 1. 20 e 23, che sembrano non essere assolutamente in questo momento in discussione. Può sorprendere una simile presa di posizione da parte di deputati che fanno parte della maggioranza, poiché si deve perlomeno ritenere che i loro colleghi al Governo (non per niente un componente del PSI è vicepresidente del Consiglio dei ministri) debbano essere perfettamente al corrente dei limiti reali del negoziato che verrà aperto con la Santa Sede.

Ciò che ci colpisce, inoltre, nella risposta dell'onorevole Colombo, è il fatto che il Governo voglia continuare a muoversi, così come aveva già preannunziato nelle dichiarazioni del 1967, con la massima circospezione e addirittura mantenendo il massimo della segretezza. Questo si denota dal fatto che da parte dell'onorevole Colombo si è rifiutato di far conoscere al Parlamento i risultati del lavoro della commissione ministeriale che ha fornito il materiale preparatorio per la trattativa che il Governo dovrà condurre con la Santa Sede.

Desidero ricordare che io formulai questa richiesta fin dal 1969 e non ebbi alcuna risposta dal Governo. Desidero ancora ricordare che nel mese scorso, in previsione di questa discussione, mi sono rivolto al Presidente della Camera facendogli presente che sarebbe stato indispensabile, per poter decidere *ex informata conscientia* quale potesse essere la base per la trattativa, conoscere il testo della relazione ministeriale. Mi rivolsi pertanto al Presidente della Camera perché invitasse il Governo a trasmettere tale documento.

PRESIDENTE. Posso assicurarle, onorevole Natoli, di avere interessato in quella circostanza la Presidenza del Consiglio in tal senso.

NATOLI. Signor Presidente, stavo appunto per ringraziarla di quel suo interessamento: ella mi aveva infatti gentilmente informato di avere inviato una lettera al Presidente del Consiglio. Non so se il Presidente del Consiglio le abbia dato una risposta: dal suo silenzio debbo dedurre che non l'ha fatto. Non voglio sottolineare questa circostanza, che del resto si sottolinea da sé: desidero soltanto dire che l'atteggiamento del Governo nei confronti del Parlamento su questa questione è perfino sospetto.

Insomma, quali sono i motivi per i quali il Governo nasconde così decisamente quale corso abbiano avuto i lavori della commissione, a quali risultati la commissione sia pervenuta? Il ragguaglio che l'onorevole Colombo

ci ha dato a questo riguardo è stato in verità troppo sommario; anche se ci ha interessato sapere che la discussione all'interno di questa commissione non è stata monotona e che si è giunti a determinate conclusioni con votazioni a maggioranza. Credo tuttavia che la nostra discussione avrebbe tratto enorme giovamento dalla conoscenza di ulteriori aspetti del problema.

Rimane d'altra parte da spiegare — e il Governo, in qualche modo, dovrebbe pur dare una risposta alla Camera — perché mai, di una commissione istituita in seguito ad un preciso voto della Camera dei deputati e con uno scopo da essa stabilito, non debbano essere rese note le conclusioni, raggiunte dopo vari mesi di lavoro. Non si comprende davvero perché i risultati cui la commissione è giunta debbano rimanere segreti e siano sottratti alle possibilità di studio, di esame, di controllo da parte della Camera dei deputati...

SCALFARI. Non è il primo caso...

NATOLI. Non è il primo caso, d'accordo; ma in questo caso in particolare vale la pena di sottolineare tale inadempienza del Governo, data la delicatezza della materia. Si tratta di un caso del tutto abnorme, che mette in evidenza come l'esecutivo tenda a spostare sistematicamente a suo favore l'equilibrio col Parlamento, negando a questo la possibilità di accedere a fonti di informazione che, d'altra parte, sono indispensabili affinché si formi la volontà del legislatore e si stabilisca tra Governo e Parlamento quel rapporto che è essenziale affinché quest'ultimo possa svolgere le sue funzioni di controllo.

Facendo questi rilievi, torno con la mente a numerosi dibattiti svoltisi in quest'aula nel corso dei quali, da parte di tutti, è stato sostenuto il valore dell'istituto parlamentare e sottolineato il valore decisivo del controllo esercitato dalle Camere sull'attività del Governo. Devo sinceramente meravigliarmi che questa questione oggi sia stata sollevata con eccessiva accondiscendenza nei confronti del Governo, da più parti.

Il Governo, dunque, non ha informato la Camera di quella che sarà la base presunta della trattativa, sia pure tenendo conto dei margini che ragionevolmente bisogna concedergli nel momento in cui apre un negoziato con un'altra parte: in definitiva, esso cerca di ottenere una specie di delega in bianco. Né vale a fugare questo sospetto la dichiarazione che l'onorevole Colombo ha fatto, secon-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

do cui il Governo si atterrà rigorosamente al criterio che i rapporti fra lo Stato e la Chiesa devono essere assolutamente conformi alla nostra Costituzione.

Vorrei ricordare che una analoga dichiarazione fu fatta nel 1967 dall'onorevole Moro, che allora replicò a nome del Governo. L'affermazione fatta oggi dall'onorevole Colombo, dunque, più che essere una conferma rassicuratrice, appare nella sua genericità piuttosto come una specie di rinvio a quattro anni fa, come se nel frattempo assolutamente nulla fosse avvenuto.

Il Governo concluse già quella discussione affermando la sua generica fedeltà ai principi costituzionali. Esattamente allo stesso modo si è comportato oggi l'onorevole Colombo. Vorrei aggiungere però che vi è forse anche qualcosa di più, perché in un punto delle sue odierne dichiarazioni, e precisamente là dove si parla dei criteri che il Governo intende seguire nelle trattative con l'altra parte, il Presidente del Consiglio ha usato alcune espressioni che devono essere sottolineate (cosa che, mi sembra, sino a questo momento nessuno ha fatto) per la loro gravissima ambiguità.

Il Governo — ha dichiarato il Presidente del Consiglio — intende adottare nella condotta del negoziato i citati criteri, e primo tra essi quello della piena attuazione della Costituzione italiana, con le sue già dette istanze di libertà e di eguaglianza e ad un tempo con la particolare efficacia e legittimità dei patti lateranensi consacrata dall'articolo 7 della Costituzione.

Sottolineo questo passo delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, perché non può sfuggire il fatto che l'onorevole Colombo, in tal modo, ha sostanzialmente riecheggiato la famigerata tesi della costituzionalizzazione dei patti lateranensi.

L'onorevole Colombo, nelle sue dichiarazioni, ha avuto poi la bontà di precisare il ruolo che, secondo lui, il Governo intende assegnare al Parlamento nel seguito di questa vicenda: ruolo che è sostanzialmente quello di una assemblea consultiva capace tutt'al più di una ratifica. Egli, infatti, ha assicurato che informerà il Parlamento del significato e insieme dei risultati dei negoziati prima che definitivi impegni siano stati assunti dal Governo.

In sostanza, dunque, il Governo chiederà al Parlamento di fornire una copertura per un fatto compiuto che quest'ultimo non potrà modificare in alcun modo e al quale sarà stato totalmente estraneo.

È per queste ragioni, signor Presidente, e per le altre che ho addotto precedentemente, che — credo in perfetta coerenza con la posizione che assunsi nel 1967 — voterò contro l'ordine del giorno della maggioranza, della maggioranza vecchia e della maggioranza nuova.

MALAGODI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'amico onorevole Bozzi, nel motivare ampiamente la nostra mozione, ha sottolineato la necessità, in questa materia, di guardare lontano e di guardare alto. In effetti, anche se l'aula non è sempre stata molto piena, il dibattito di oggi ha interessato una materia che conserva una importanza grandissima per la nostra vita associata.

Uno dei maggiori storici del secolo passato, autore fra l'altro di una celebre *Storia del Papato nel Rinascimento e nella Controriforma*, ha detto una volta che la storia stessa è la storia del conflitto fra lo Stato e la Chiesa. Vorrei dire che, da quando si è cominciato a creare e poi si è sviluppato lo Stato liberale democratico, questo conflitto ha cessato di essere conflitto per diventare contrasto dialettico, mirando ad uno stato finale nel quale, in un regime di totale libertà, anche il contrasto dialettico diventi non più che il normale contrasto tra diverse componenti sociali, il momento — come disse Cavour — in cui lo spirito di libertà e lo spirito di religione potranno entrambi farsi valere, senza impedirsi a vicenda.

Questo mi porta a dire che i concordati in generale, compreso il concordato di cui ci stiamo occupando, sono delle tappe su questa via che parte dalla confusione dei due poteri, dal re-sacerdote e dal sacerdote-re, per giungere fino all'ideale liberale della piena separazione. La revisione del concordato, a cui il Governo italiano ora si accinge, dovrebbe rappresentare una nuova tappa su questa strada.

È perciò che, nella nostra mozione, e non solo oggi ma già nel 1967, abbiamo affermato l'obiettivo finale di un regime di separazione, non come un obiettivo politico immediato, ma neppure come una semplice affermazione retorica o platonica, bensì come l'indicazione della fine della strada per la quale intanto ci stiamo muovendo. Ed è questa, in pari tempo, senza alcuna contraddizione, la ragione

per la quale siamo d'accordo sulla effettuazione di una revisione seria. Lo eravamo nel 1967, lo siamo oggi.

Per questi motivi, che sono veramente alti e lontani, e vicini al tempo stesso, noi annettiamo a questa discussione una grande importanza: perciò in cuore nostro e nel nostro agire politico noi rifiutiamo ogni baratto in questa materia, ogni atteggiamento del tipo « tu mi dai una cosa, io te ne do un'altra », che forse non è del tutto estraneo alla posizione di altri gruppi. In questa ottica, signor Presidente, noi valutiamo il discorso del Presidente del Consiglio e l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza, cui hanno aderito anche con altri gruppi in modo complessivamente positivo: rileviamo, cioè, l'esistenza di aspetti positivi sia nelle cose che il Presidente del Consiglio ci ha detto sulla procedura sia in quelle relative al merito, sintetizzando, forse un po' troppo, la relazione Gonella. Al tempo stesso però dobbiamo confessare che, se anche ci sono questi aspetti positivi, che desideriamo sottolineare, l'insieme non ci dà piena tranquillità. Questo vale in particolare per due punti.

Il primo punto è che il Governo ha riconosciuto la necessità che il Parlamento sia presente a questa trattativa più di quanto non avvenga abitualmente in una trattativa puramente internazionale: in verità siamo di fronte ad una trattativa anomala, se così posso chiamarla, per vari aspetti. Ne abbiamo avuta un'altra negli anni passati, molto differente da questa, ma per molti aspetti altrettanto anomala, e dove pure ci fu una commissione del tipo di quella presieduta dall'onorevole Gonella e ci fu una partecipazione del Parlamento alla elaborazione delle direttive e all'approvazione delle conclusioni a cui il Governo si avviava prima che queste divenissero definitive. Però, questa presenza del Parlamento, anche se è garantita dall'impegno del Governo di presentarsi alle Camere prima di prendere delle decisioni definitive, anche se è assicurata con la consultazione dei capi dei gruppi parlamentari già nella fase di avvio dei lavori preparatori, pure noi la avremmo voluta più incisiva con la costituzione di quella Commissione che avevamo proposto nella nostra mozione. Noi ci possiamo anche rendere conto delle preoccupazioni di discrezione, di non eccessivo irrigidimento che possono aver mosso il Governo a scegliere la strada delle consultazioni singole piuttosto che quella di una consultazione complessiva, ma pure ci sembra che sa-

rebbe stato giustificato arrivare un passo più in là.

Il secondo punto, signor Presidente, riguarda l'inclusione in una revisione di alcuni punti del trattato che hanno carattere nettamente concordatario. L'onorevole Andreotti nel suo interessante discorso ha riconosciuto l'esistenza di questi punti, l'ha riconosciuta da esperto, quale egli è, della materia, ma ha escluso che tali punti possano essere trattati valendosi di un argomento che in verità non mi pare molto fondato: cioè, che se domani i negoziatori cominciano a toccare l'articolo 1 o l'articolo 23 del trattato, finiranno con l'arrivare a toccare tutto il resto e magari con il far scomparire la Città del Vaticano. Questa mi pare una preoccupazione eccessiva. Nessuno obbliga i negoziatori a simili imprudenze: essi possono benissimo rivolgere la loro attenzione a quei due, tre articoli che richiedono di essere modificati e anettere al trattato un protocollo di rettifica che, una volta ratificato, diventerebbe parte integrante del trattato stesso, senza minimamente sfiorarne le altre disposizioni. In verità, noi pensiamo che ci siano almeno due articoli da rivedere e precisamente l'articolo 1 e l'articolo 23, secondo comma. L'articolo 1, è stato detto, fu abrogato dalla storia. Io vorrei dire che fu abrogato con una celerità che neppure la storia contemporanea dimostra — eppure gli storici, i sociologi parlano di una accelerazione della storia — perché non erano passati due o tre anni da quando quell'articolo dello Statuto albertino, a cui l'articolo 1 del trattato si richiama, era stato approvato e già il re di Sardegna era scomunicato. Quindi la scomunica, inflittagli per meriti patriottici (se così possiamo dire), già parecchio prima del 1859 era un'abrogazione di fatto di un articolo che diceva quello che tutti sappiamo. Conservarlo ancora oggi significa ostinarsi a tenere in vita una norma cui nessuna delle due parti annette più un significato reale e che anzi entrambe le parti negano nelle rispettive logiche che sono, l'una, di una società democratico-liberale e, l'altra, di una Chiesa che attraverso il Concilio ha indubbiamente maturato una coscienza della libertà evangelica quale da molti secoli non aveva conosciuto.

L'altro articolo è il 23, secondo comma. Come tutti sappiamo, esso prevede l'applicazione automatica a certi cittadini italiani di determinate decisioni di certe autorità vaticane, e questo ci sembra altrettanto incompatibile con la Costituzione e con la realtà della nostra vita quanto alcuni articoli del concordato che indubbiamente verranno modificati.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

Io non ho letto la relazione Gonella ma, per averne sentito parlare, credo che essa preveda che nel concordato articoli analoghi venno modificati o addirittura abrogati.

Quindi, signor Presidente e onorevoli colleghi, noi ci troviamo nella condizione di apprezzare la decisione, anzi — diciamo meglio — la conferma della decisione del 1967 di procedere ad una revisione seria. Siamo fiduciosi che le procedure scelte possano, volendo, prestarsi a questa revisione seria. Non vogliamo in nessun modo fare interferire nella nostra decisione alcun elemento estraneo al problema, ch  questo   troppo grosso per essere giudicato — ripeto — alla luce di piccoli baratti psicologici sperati o effettivi. Perci  abbiamo domandato il voto della nostra mozione; perci  non ci sentiamo di approvare l'ordine del giorno della maggioranza, ma non vogliamo neppure chiudere la porta alla speranza per quello che ci riguarda. Al contrario, vogliamo essere nella condizione migliore per stimolare il negoziato e per valutarne l'andamento e i risultati in piena libert ; riteniamo, anzi, che non sia inutile nell'economia generale di questa trattativa che ci sia un gruppo democratico il quale questa libert  conservi pienamente. Questa convinzione ci porta ad astenerci sull'ordine del giorno Andreotti.

Oggi in questo dibattito sono state coniate molte espressioni *sui generis* e *ad hoc*. I vari oratori se ne sono scusati. Posso coniarne una anch'io. Posso dire che in questo caso particolare la nostra   « un'astensione positiva ». (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

FORTUNA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facolt .

FORTUNA. Dato che l'ordine del giorno Andreotti ed altri che ci viene proposto mette il Parlamento in condizione di non poter controllare efficacemente l'*iter* della trattativa con il Vaticano e dato che, contemporaneamente, il Vaticano e gli organismi ecclesiastici interferiscono sempre pi  pesantemente nell'organizzazione del *referendum* antidivorzista, creando un clima di crescente tensione nel paese, dichiaro, anche a nome dei colleghi Scalfari e Mussa Ivaldi Vercelli, di votare contro l'ordine del giorno stesso.

LUZZATTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facolt .

LUZZATTO. Signor Presidente, ho incarico di rendere brevemente conto dei motivi per i quali il gruppo dei deputati del partito socialista italiano di unit  proletaria si asterr  dal voto sull'ordine del giorno Andreotti ed altri. Desidero essere schematico nella enunciazione dei motivi che ci hanno indotto a questa decisione, poich  non ritengo sia necessario ripetere le argomentazioni che ci portano a questa conclusione e che sono state cos  magistralmente svolte, a nome del gruppo, dal collega e compagno Boiardi nel suo intervento in sede di replica.

Vorrei dire prima di tutto perch  noi non riteniamo di poter dare voto favorevole a questo ordine del giorno. Non lo possiamo fare per tre ordini di motivi, e mi riferisco al testo dell'ordine del giorno.

Il primo motivo attiene alle considerazioni che precedono il dispositivo, l  dove si parla di « opportunit  di apportare al concordato le modifiche », eccetera. Si circoscrive, cio , il mandato al Governo per trattare modifiche al concordato. Signor Presidente, noi riteniamo che questo sia assolutamente contrario all'oggetto stesso che si dice di voler raggiungere, poich  sappiamo che nel trattato sono incluse norme concordatarie (e non ho bisogno di fermarmi su questo argomento); e l'articolo primo del trattato — che non   un articolo di trattato internazionale, ma in realt    norma avente carattere ed efficacia concordataria ed   contrario alle norme costituzionali — non pu , a nostro avviso, essere escluso dalla trattativa. Se una trattativa si impenna fin dal principio su una deliberazione limitante a determinate modifiche, noi riteniamo si precluda la possibilit  di un risultato corrispondente ai contenuti che   necessario raggiungere nella trattativa stessa.

Nel disposto — ed   questo il secondo motivo per cui non possiamo dare voto favorevole — esplicitamente si parla di negoziati intendendoli nel limite di cui dianzi parlavo. Si circoscrive, perci , il negoziato, e questo concetto   ancora maggiormente ribadito dalle ultime parole dell'ordine del giorno, dove si dice, s , di una comunicazione preliminare al Parlamento avanti la stipulazione dell'accordo, ma si definisce ci  che si deve stipulare come « accordo di revisione », in questo modo limitandolo. Noi riteniamo che la materia vada veduta nella sua interezza.

Onorevole Andreotti, a proposito di talune sue argomentazioni, ritengo che, se si vedesse la materia nella sua interezza, si constaterrebbe

che, diversamente da quanto ella ritiene, se me lo consente, il trattato va modificato, per esempio, nel suo articolo primo, ma va mantenuto come trattato. Mi riferisco alla revisione di alcune singole parti, d'altronde non aventi carattere di trattato, come dicevo poco fa. bensì indebitamente incluse nel trattato stesso perché aventi contenuto concordatario. Se poi del concordato noi prendessimo in esame, con piena nozione punto per punto, non ci dovremmo limitare ai punti che l'onorevole Presidente del Consiglio ci ha esposto questa mattina con la conseguenza che forse, alla fine, si potrebbe concludere che di concordato non vi è più bisogno, perché le leggi della Repubblica italiana, leggi fatte secondo lo spirito democratico di libertà, potrebbero essere sufficienti a garantire quei diritti che alla Chiesa nessuno intende disconoscere. Dico « potrebbero ». Ecco perché io penso che non si debba precludere in anticipo l'ambito del negoziato da intraprendere, anche perché, dirò sommessamente (anche se rappresento un piccolo gruppo; credo che di ogni posizione di questa Camera si abbia a tener conto): vi può essere e vi è una posizione nostra, vi può essere una posizione anche più larga, vi è una posizione di questo genere oggi nella Chiesa stessa, che considera un regime concordatario del tipo del concordato del 1929 come inconfidente, non vantaggioso, non giovevole né a una parte né all'altra e, per quel che ci riguarda, in ogni caso non corrispondente allo spirito della Costituzione e all'insieme del nostro ordinamento giuridico così come noi lo concepiamo. In relazione al negoziato, così limitato, si richiamano, nell'ordine del giorno Andreotti ed altri, le dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Lo so, se ne fa menzione in riferimento ai contatti con le forze parlamentari e il richiamo consiste nella semplice formula « udite le dichiarazioni »; ma noi da questo non possiamo prescindere. È sulla base di queste dichiarazioni che la maggioranza propone che il Governo sia invitato ad avviare il negoziato. Non possiamo, dunque, prescindere da queste dichiarazioni. Tra l'altro, lo onorevole Presidente del Consiglio è stato molto avaro di informazioni: riferendo della commissione Gonella, ha parlato per sommi capi dei risultati del suo lavoro, ma non ci ha dato quelle informazioni che, a nostro avviso, sarebbe stato giusto dare al Parlamento e che sono, per altri aspetti, a nostro avviso, seriamente preoccupanti. Come potremmo noi dare voto favorevole a questo ordine del giorno, quando il Presidente del Consiglio questa mattina ha tenuto ad ostentare (certamente

non rivolgendosi a questa parte, ma a parte opposta, cui meno che mai in questo momento a noi pare avesse ragione di rivolgersi) espressioni tranquillanti, affermando che l'indirizzo concordatario verrebbe mantenuto anche con la revisione, laddove noi riteniamo che proprio tale indirizzo vada rovesciato, vada cancellato? Quindi non possiamo accettare un'iniziale dichiarazione di salvaguardia di un indirizzo generale, né le dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio, che, elencando una serie di norme concordatarie, sono state così rigidamente limitative.

Non c'è bisogno, onorevole Presidente del Consiglio, di aspettare l'aprile del 1971 per constatare che vi sono nel concordato alcuni articoli desueti o impossibili. Non si tratta soltanto di norme marginali; si tratta di questioni sostanziali e di fondo. Le questioni fondamentali riguardano l'articolo 34 — per cui il problema non è soltanto di modifiche relative alle procedure di trascrizione del matrimonio e di sentenze ecclesiastiche — e l'articolo 36, per cui non si tratta soltanto di modifiche delle procedure di dispensa dall'insegnamento religioso: si tratta di ben altro; ed ella, onorevole Presidente del Consiglio, ha del tutto taciuto quell'articolo primo del trattato di cui già ho fatto parola. Ora, se si va ad una trattativa, si deve muovere da posizioni chiare, da posizioni nostre (intendo del Parlamento e dello Stato italiano, e non di una sola parte). Infatti, si va verso una trattativa bilaterale e, di conseguenza, la controparte farà presenti le proprie esigenze e i propri punti di vista. In caso contrario, a che mai si può giungere attraverso le trattative che in questo modo ci si accinge ad aprire?

Esistono elementi di contenuto essenziale che si riferiscono al nostro ordinamento costituzionale. Inoltre, per quel che riguarda l'ordine del giorno, non basta ritenere « accertata la disponibilità » della controparte a trattare; bisogna vedere con che orientamento ci si vuole avviare alla trattativa. Bisogna tener conto di certi atteggiamenti di alcuni settori ecclesiastici a proposito dell'iniziativa di un *referendum* riguardante una legge di recente votata dal Parlamento italiano: atteggiamenti che sono in stridente contrasto con una disposizione a voler trattare in uno spirito quale si richiede perché la trattativa giunga a un risultato concreto.

Noi richiediamo un diverso indirizzo, perché il concordato del 1929 è strettamente ed essenzialmente legato alle condizioni allora vigenti in Italia, ossia alle condizioni del fascismo. Il concordato, allora, per la Chiesa rap-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

presentò la salvaguardia, la garanzia di alcuni principi, di alcuni diritti che di fronte alla dittatura fascista, altrimenti, essa avrebbe potuto ritenere messi in pericolo, come ogni diritto di qualunque ente, di qualunque persona era allora, dal regime dittatoriale fascista, messo in pericolo. Oggi non si può trattare nello stesso modo, oggi non esistono le stesse basi. Quel concordato, e il criterio stesso del regime concordatario, sono legati alla situazione creata allora dalla dittatura fascista. Oggi, perciò, la questione stessa del rapporto concordatario si qualifica diversamente. E si pone anche in termini meno necessari, anzi forse contraddittori — noi riteniamo — con l'ordinamento democratico di libertà, che consente, come dicevo, che molti problemi siano regolati per legge.

In questi termini, di conseguenza, non possiamo associarsi al voto su questo ordine del giorno. Non pensiamo che la soluzione in esso delineata giovi, nelle presenti condizioni, così come è stata prospettata dalle dichiarazioni introduttive rese stamattina dal Presidente del Consiglio, ad assicurare quella evoluzione dei rapporti tra Stato e Chiesa capace di garantire la pace religiosa che noi riteniamo essenziale. Non riteniamo che su questa base, in questo senso, si ottengano effettive garanzie e si facciano passi avanti. Vi sono posizioni della maggioranza o nella maggioranza — forse, pare, nella maggioranza — che prevalgono in questo momento, le quali differiscono sostanzialmente dalle posizioni di altre parti di questa Camera che da parte nostra intendiamo portare avanti: chi le sostiene se ne assuma dunque la responsabilità intera.

Ho detto i motivi per i quali non possiamo dare voto favorevole; dirò ora perché non possiamo dare voto contrario. Prima di tutto, perché noi siamo favorevoli al negoziato e riteniamo che la questione debba essere posta su! piano della trattativa. Se dessimo voto contrario, il nostro potrebbe essere inteso come un voto che volesse rifiutare, precludere quella base di trattativa, quella base di bilateralità che noi invece riteniamo necessaria.

Non possiamo votare contro perché in questo ordine del giorno è scritto qualcosa di nuovo: «... invita il Governo a promuovere il relativo negoziato...». Finalmente! Noi riteniamo che non occorresse per questo aspettare vent'anni, dal 1947 al 1967; e poi i tre anni e mezzo che sono passati dal voto del 5 ottobre 1967, con la commissione Gonella che si è installata nel 1968, che ha cominciato ad operare nel 1969, che nel 1969 ha finito i suoi

lavori; nel frattempo erano passati anche il 1970 e qualche mese del 1971 senza che la questione avesse alcun seguito, né fosse data notizia dei risultati dei lavori della commissione stessa. Alla buon'ora: adesso si invita il Governo a iniziare il negoziato; è gran tempo che lo si sarebbe dovuto fare. Per questo non possiamo certo votar contro. Cessino i ritardi che già sono stati eccessivi!

Non possiamo votare contro anche per una altra considerazione. In questo ordine del giorno è detta una cosa che noi riteniamo essenziale. Si parla cioè di modifiche dettate da esigenze di tre ordini, che voglio distinguere e sottolineare: dalle esigenze di armonizzazione costituzionale, dalla evoluzione dei tempi e dallo sviluppo della vita democratica. E di quelle modifiche, che noi riteniamo vadano assai oltre rispetto a quanto l'onorevole Presidente del Consiglio ci ha esposto, si ritiene — dice il testo dell'ordine del giorno — l'opportunità. Noi non riteniamo che opportunità sia la parola giusta; riteniamo che si tratti di qualcosa di più di opportunità, trattandosi di armonizzazione con la Costituzione e di questioni fondamentali inerenti a diritti dei cittadini. Ma non facciamo questione di parole. Non possiamo votare contro un ordine del giorno che affermi l'opportunità — anche se noi diremmo la necessità — delle modifiche dettate da questo triplice ordine di ragioni.

Perciò noi ci asterremo da questo voto. Ma la nostra astensione non sarà un assentarsi, un estraniarsi. Signor Presidente, noi abbiamo avuto di recente, a proposito di questioni regolamentari, più volte occasione di esaminare il valore proprio della dichiarazione di astensione, che non è voto favorevole, che non è voto contrario, ma è pur sempre espressione di una volontà politica, e di una posizione positiva, specifica.

Noi riteniamo di dare alla nostra astensione su questo ordine del giorno il significato ed il valore di un atto che non ostacoli l'inizio della trattativa; di un atto che non accetti, al tempo stesso, di condividere la responsabilità sulle basi cui ho accennato, e che non corrispondono alla nostra valutazione di questi problemi. Diamo alla nostra dichiarazione di astensione il significato di una riserva del giudizio. Il vostro documento invita il Governo a riferire alla Camera prima della stipulazione. Questo noi intendiamo sottolinearlo: la nostra dichiarazione di astensione, oggi, vuol significare la nostra piena libertà di contributo al dibattito ed alle deliberazioni di domani, prima della stipulazione non di un accordo di revisione — noi intendiamo — ma di

ogni e qualsiasi accordo possa risultare possibile e opportuno al termine di quei sondaggi, di quei contatti, di quelle trattative che noi auspichiamo si inizino il più presto. Ecco il significato che noi attribuiamo alla nostra dichiarazione di astensione. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSIUP*).

BERTOLDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo socialista, considerando la mozione Ballardini assorbita dall'ordine del giorno da me firmato insieme con i colleghi Andreotti, La Malfa, Orlandi, Leonilde Iotti e Taormina, esprime voto favorevole all'ordine del giorno stesso, valutando positivamente il discorso del Presidente del Consiglio, particolarmente per quanto riguarda l'impegno del Governo a consultare i gruppi durante la trattativa per la revisione del Concordato ed a sottoporre al Parlamento le conclusioni prima della stipulazione.

La presidenza del gruppo socialista, rispettosa in questo campo di tutte le opinioni, ha autorizzato i compagni Fortuna, Scalfari e Mussa Ivaldi Vercelli ad esprimere una loro personale, diversa valutazione.

Il gruppo socialista si riserva piena autonomia di valutazione delle conclusioni, fiducioso, tuttavia, che esse saranno adeguate ai tempi ed al dettato costituzionale.

COVELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo mi si possa dare atto che già in sede di conferenza dei capigruppo avevo mosso obiezioni in ordine all'urgenza della discussione su questo argomento. Ben altri e ben più decisivi problemi erano sul tappeto, perché si dovessero disturbare lo Stato italiano e la Santa Sede per una questione che, a nostro avviso, avrebbe avuto bisogno di una maggiore maturazione.

Non vogliamo, intanto, come oggi si dice con orribile parola, strumentalizzare la materia del concordato da un punto di vista di opposizione. In un certo senso, in fatto di rapporti con la Santa Sede, non vorremmo fare neppure politica. Non esitiamo anche in

questa occasione a ribadire la nostra professione di fede cattolica, sebbene laici ed autonomi in tutto quello che concerne la spettanza di Cesare, intendendosi per Cesare lo Stato. Ricordiamo un episodio esemplare della vita del padre della patria, Vittorio Emanuele II, quando, nel 1869, essendo quasi in fin di vita per una grave affezione polmonare, chiese un prete; l'arcivescovo di Pisa gli mandò un sacerdote con l'ordine di non concedere al re l'assoluzione e l'eucarestia se non avesse prima cassata la legge Siccardi per la quale il sovrano e il suo Governo erano stati scomunicati. Il sacerdote non ebbe il coraggio di chiedere tanto al re d'Italia e gli amministrò tutti i sacramenti. Saputo il fatto, l'arcivescovo, furibondo, rimandò il prete al sovrano, il quale, pur essendo moribondo, non esitò a mandare a dire che sarebbe stato pronto a ragionare con un sacerdote se si fosse trattato di cose dell'anima, ma, se si dovesse trattare di politica, l'inviato dell'arcivescovo avrebbe dovuto presentare le sue istanze ai ministri, che del resto erano nell'anticamera.

Quest'uomo religiosissimo fu colui che nel successivo 1870 entrò in Roma e il cui Governo emanò la legge delle guarentigie sulla base del principio di « libera Chiesa in libero Stato ».

Quando nel 1929 il concordato venne discusso in Senato, Benedetto Croce, in un memorabile intervento, osservò che niente poteva farsi e dirsi meglio della legge sulle guarentigie, e che il principio di « libera Chiesa in libero Stato », che è poi una traduzione approssimativa dell'*unicuique suum*, era assolutamente perfetto. Croce 40 anni fa faceva della polemica e, a nostro avviso, aveva torto. La monarchia nata dal Risorgimento, i governi parlamentari che si sono succeduti dal 1871 fino al 1922, checché dicessero o facessero, hanno sempre ispirato la loro politica ecclesiastica a qualcosa di più e di meglio della legge delle guarentigie: cioè ad una vera e profonda pace religiosa, ad una conciliazione profonda e definitiva tra Stato e Chiesa.

Su tutto ciò che è stato fatto in questo senso dai più eminenti presidenti del Consiglio sono stati scritti volumi. È importante tuttavia ricordare che nel conclave dopo la morte di Leone XIII, papa umanista e proclive alla conciliazione, un cardinale si levò a dichiararsi, secondo un'antica consuetudine, legato dell'impero d'Austria e, in quanto tale, pose un veto sull'elezione del cardinale Mariano Rampolla del Tindaro, che stava per raggiungere il *quorum*. L'intervento austriaco,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

che fece enorme scandalo a quel tempo, era stato richiesto dal Regno d'Italia, perché il segretario di Stato Rampolla era ostilissimo ad ogni linea di conciliazione.

A quanti hanno invocato, dentro e fuori di questa Assemblea, la pura e semplice abolizione del concordato, a quanti sbandierano in forme pacchiane e talvolta non accettabili nei pressi del Parlamento cartelli sui quali si parla del concordato clericofascista, noi rispondiamo che davvero essi non sanno quello che dicono. Noi diciamo anzi, per ragioni di coerenza e per dovere di coscienza, che anche della materia riguardante il matrimonio sarebbe stato d'uopo, sarebbe stato corretto fare motivo di trattativa bilaterale.

Sulle conclusioni alle quali è pervenuta la commissione Gonella, quali sono state esposte dall'onorevole Presidente del Consiglio, non abbiamo niente da eccepire; anzi, ci sembra che l'aggiornamento proposto, a parte le modificazioni puramente formali, sia accettabile ed augurabile. Infatti non c'è altra materia di revisione, secondo il nostro avviso, se non quella che porta a sopprimere o ad emendare ciò che possa essere incompatibile con i principi di uguaglianza e di libertà.

Ma il Presidente del Consiglio ha detto — e forse non poteva fare altrimenti — che i risultati della commissione Gonella sarebbero stati, per il Governo che si accinge a trattare, indicazioni con valore consultivo. Per questo naturalmente, e solo per questo, noi riserviamo il nostro giudizio. Non potendo in coscienza votare per un ordine del giorno che ottiene anche il *placet* di partiti che vogliono esattamente il contrario di quello che vogliamo noi, noi ci asterremo, in attesa che il Governo riferisca più concretamente sull'andamento delle trattative. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'ordine del giorno Andreotti-Bertoldi-Orlandi-La Malfa-Iotti Leonilde-Taormina, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

L'ordine del giorno Scalfari-Fortuna-Natoli-Basso è di conseguenza precluso.

Sono così esauriti la discussione delle mozioni e lo svolgimento delle interpellanze sulla mozione del concordato. Vi ringrazio, onorevoli colleghi, per aver dato vita ancora una volta ad un dibattito assai elevato e civile su un argomento tanto importante.

### Auguri per la Pasqua.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, formulo i più vivi auguri a voi ed alle vostre famiglie, con l'auspicio che la pace trionfi in ogni angolo della terra. (*Vivi applausi*).

**COLOMBO EMILIO, Presidente del Consiglio dei ministri.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**COLOMBO EMILIO, Presidente del Consiglio dei ministri.** Desidero, signor Presidente, ricambiare, a nome del Governo, i più fervidi auguri per la Pasqua a lei e a tutti i deputati. (*Vivi applausi*).

### Modifica nella costituzione di una Commissione.

**PRESIDENTE.** Informo la Camera che, nella riunione di oggi, la II Commissione (Interni) ha proceduto all'elezione di un segretario. È risultato eletto il deputato Boldrin.

### Annunzio di proposte di legge.

**PRESIDENTE.** Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

**SCIANATICO ed altri:** « Disciplina del lavoro degli invalidi e della loro assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private » (3292);

**SACCHI ed altri:** « Modifica ed integrazione di alcune norme riguardanti il trattamento di quiescenza a carico della cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (3293);

**SANTI:** « Norme sull'inquadramento degli operai di ruolo del Corpo forestale dello Stato con qualifica di guardie giurate nel ruolo transitorio dei sorveglianti forestali » (3296);

**CATTANEI:** « Nuova disciplina per l'acquisto, il possesso e la detenzione di armi da sparo, munizioni e materie esplodenti » (3298).

Saranno stampate, distribuite e, avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede.

È stata altresì presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

ALMIRANTE ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, in materia di insegnamento dell'educazione fisica » (3297).

Sarà stampata, distribuita e, poiché importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito - a norma dell'articolo 133 del regolamento - la data di svolgimento.

#### Trasmissioni dal Senato.

*Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:*

« Concessione di contributi al comune di Roma per la rimessa in pristino dei collettori costruiti ai sensi della legge 6 luglio 1875, n. 2583 » (approvato da quella VII Commissione permanente) (3295).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede.

Il Presidente del Senato ha trasmesso, altresì, il seguente disegno di legge, approvato da quel Consesso:

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Lombardia » (3294).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente.

#### Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Informo la Camera che nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

*dalla IV Commissione (Giustizia):*

« Modifiche alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari » (2126); PINTUS: « Disposizioni in materia di protesto di cambiale ed altri titoli » (952); MICHELI PIETRO: « Modifiche alle norme in materia di imposta sul bollo per la cambiale ed in materia di onorari e compensi dei pubblici ufficiali per la levata del protesto » (1004); MICHELI PIETRO ed altri: « Disposizioni in materia di protesti cambiari » (1384); CAVALLARI ed altri: « Modificazione alla legge 12 febbraio 1955, n. 79, concernente la pubblicazione dei protesti cambiari » (2451), *in un testo unificato e con il titolo: « Modifiche alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari » (2126-952-1004-1384-2451);*

*dalla VIII Commissione (Istruzione):*

Senatori GRONCHI ed altri: « Contributi per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione della casa internazionale dello studente gestita dal Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti (CIVIS) » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (2963), *con modificazioni;*

ROMANATO ed altri: « Proroga della validità delle disposizioni sugli esami di maturità di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119 » (3291), *con modificazioni e con il titolo: « Proroga della validità delle disposizioni sugli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza, della scuola media di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 110 »;*

*dalla X Commissione (Trasporti):*

« Autorizzazione di un'ulteriore spesa per la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma da piazza Risorgimento a Termini e ad Osteria del Curato » (3230), *con modificazioni e con il titolo: « Autorizzazione di un'ulteriore spesa per la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma da piazza Risorgimento a Termini e ad Osteria del Curato e modifica dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145 »;*

*dalla XIII Commissione (Lavoro):*

« Norme sul riordinamento del fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette » (2960), *con modificazioni.*

#### Trasmissione della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso, con lettera in data 5 aprile 1971, copia della sentenza n. 73 della Corte stessa, depositata in pari data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato:

la illegittimità costituzionale dell'articolo 164, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui esclude che possa concedersi una seconda sospensione condizionale nel caso di nuova condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella già sospesa, non superi i limiti per l'applicabilità del beneficio (doc. VII, n. 117).

Il documento sarà stampato e distribuito.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

### Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

DELFINO, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

### Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di martedì 20 aprile 1971, alle 16,30:

#### 1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

COVELLI: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, ex combattenti ed assimilati, cessati dal servizio (3024);

ALMIRANTE ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 (3002);

ALMIRANTE ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, ai lavoratori dipendenti da aziende private ed ai lavoratori autonomi (3017);

RICCIO: Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (3088);

FRANCHI e ALFANO: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, per i dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge stessa al personale comandato in servizio durante il secondo conflitto mondiale nei territori delle province di Lubiana, Zara, Spalato e Cattaro (3122);

COVELLI: Disposizioni integrative della legge 4 giugno 1962, n. 524, sull'adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri (3152);

CIAMPAGLIA: Estensione dei benefici della legge 18 marzo 1968, n. 350, ai dipendenti di ruolo dello Stato che abbiano maturato nel grado ricoperto o nella classe di appartenenza una anzianità di almeno nove anni (3189).

#### 2. — Interrogazioni.

3. — *Seguito della discussione delle mozioni Libertini (1-00121); Maschiella (1-00122); Servello (1-00124) e Salvatore (1-00125) sulla situazione del CNEN e sullo stato della ricerca scientifica in Italia.*

#### 4. — *Discussione del disegno di legge costituzionale:*

Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1993);

#### *e della proposta di legge costituzionale:*

LIMA e SGARLATA: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1258);

— *Relatore:* Bressani.

#### 5. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo (*Urgenza*) (1590);

MARRAS ed altri: Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari (*Urgenza*) (1943).

#### 6. — *Discussione delle proposte di legge costituzionale:*

BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (120);

ALESSI: Modifica all'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (594).

#### 7. — *Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare:*

DELLA BRIOTTA ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato dell'assistenza all'infanzia al di fuori della famiglia (761);

— *Relatore:* Foschi;

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato degli istituti che ospitano bambini e adolescenti (799);

— *Relatore:* Foschi.

**La seduta termina alle 19,35.**

---

II. CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA  
ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**DE MARZIO.** — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per conoscere se non ritenga di dover intervenire presso il prefetto e il questore di Bari, la cui condotta è ispirata a criteri di discriminazione ai danni del MSI, ostacolato nell'esercizio dei diritti di propaganda, in obbedienza a imposizione dei partiti di sinistra.

L'interrogante fa presente che mentre il 3 aprile 1971 per la seconda volta in quest'anno è stato all'ultimo momento vietato al MSI un corteo già autorizzato, per il 7 aprile 1971 è stato autorizzato un corteo della sinistra extraparlamentare. (4-17261)

**MATTARELLI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per completare la liquidazione delle pratiche di indennizzo a favore dei danneggiati dal terremoto di Santa Sofia del 1956, di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 141.

A tutt'oggi difatti, come si rileva dai dati ufficiali, delle 805 perizie approvate, soltanto 354 sono state finanziate e portate a termine, mentre 364, per un totale di lire 469 milioni, di cui lire 234.500.000 a carico dello Stato, giacciono inevase presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche dell'Emilia-Romagna per esaurimento dei fondi della citata legge, mentre presso il genio civile di Forlì sono giacenti domande per una spesa di circa lire 280 milioni di cui il 50 per cento a carico dello Stato (lire 140 milioni).

Nel complesso il fabbisogno per completare la liquidazione dei contributi per il ripristino dei fabbricati civili, di cui alla legge n. 141, ammonta a lire 374.500.000.

L'interrogante confida in un sollecito intervento onde far fine all'ingiusta discriminazione venutasi a creare nei confronti di una parte dei danneggiati dal predetto terremoto. (4-17262)

**MATTARELLI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali misure intenda adottare onde evitare gli abusi e le ingiustizie che si verificano ogni giorno

nella concessione del presalario agli studenti universitari, a seguito dell'attuale meccanismo che consente con troppa facilità di eludere le finalità della legge istitutiva, favorendo studenti di famiglie abbienti ed escludendo dal beneficio quelli appartenenti a famiglie veramente bisognose, come è stato ampiamente dimostrato anche dalla stampa. (4-17263)

**CANESTRI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia vero che presso la direzione provinciale del tesoro di Alessandria giacciono, bloccate, alcune migliaia di pratiche relative alla liquidazione dell'assegno a favore dei combattenti della guerra 1915-18, quando non pochi degli interessati hanno già ricevuto il libretto; e, nel caso che la notizia corrisponda a verità, quali siano le ragioni e quali interventi egli intenda operare affinché abbia termine la già troppo lunga attesa dei titolari dell'assegno. (4-17264)

**SABADINI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se i compensi speciali previsti dall'articolo 6 del DPL 27 giugno 1946, n. 19, e dalle lettere a) e b) del PDCM 9 novembre 1946, sono attribuibili anche agli insegnanti di educazione fisica distaccati presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione.

Risulta all'interrogante che, mentre l'Ispettorato per l'educazione fisica del Ministero della pubblica istruzione e la quasi totalità dei Provveditorati agli studi rilasciano, ai fini delle concessioni dei compensi stessi, l'apposita dichiarazione riportata nella circolare ministeriale del 17 novembre 1970, n. 17250, alcuni Provveditorati non ritengono di poterla rilasciare, in quanto le prestazioni degli insegnanti summenzionati non rientrerebbero tra quelle previste dall'articolo 6 e dalle lettere a) e b) succitate.

Chiede inoltre di conoscere quali provvedimenti intende adottare per una giusta e uniforme applicazione della norma. (4-17265)

**DURAND DE LA PENNE.** — *Ai Ministri della sanità e dei trasporti e aviazione civile.*  
— Per sapere — premesso che:

la sede della Croce rossa italiana di Arenzano (Genova) è ubicata in un locale umido e malsano di circa metri 3,5x15, adibito a rimessa per le autoambulanze, dire-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

zione, deposito materiali di soccorso, ritrovo militi e donatori di sangue;

la istituzione assolve servizi d'urgenza in una cittadina di circa diecimila abitanti che durante il periodo estivo salgono a circa 30.000;

una squadra di militi è sempre a disposizione in sede dalle 8 alle 23, mentre nelle ore notturne funziona una segreteria telefonica collegata con i militi nella loro abitazione;

malgrado le disagiate condizioni sopramenzionate — che hanno provocato le dimissioni del precedente consiglio direttivo — svolgono lodevole attività circa 70 fra autisti e militi e circa trenta donatori di sangue, con una media di trecento chiamate all'anno, senza menzionare l'apprezzabile opera svolta dai volontari del soccorso della Croce rossa italiana di Arenzano in occasione dell'alluvione abbattutasi su Genova e provincia il 7 e l'8 ottobre 1970; —

quali siano i veri motivi ostativi che si frappongono alla concessione in affitto con canone simbolico all'Associazione volontari della Croce rossa italiana di Arenzano del casello ferroviario n. 17-743 della ex linea ferroviaria Genova-Savona, da oltre due anni inutilizzato per spostamento a monte dell'abitato di detta linea e quali disposizioni intendano emanare perché venga riesaminata e sodisfatta la richiesta del sodalizio, che assolve benemerite funzioni di pubblica utilità.

(4-17266)

LOPERFIDO, TROMBADORI, MATTALIA, CANESTRI, LEVI ARIAN GIORGINA, ELKAN, GIOMO, BIASINI E MUSSA IVALDI VERCELLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere se corrispondono a verità le notizie pubblicate su *L'Europeo* (n. 113, 1970) e nel libro di Umberto Nahon *Aronot Kodesh e arredi rituali d'Italia in Israele* (edizione Devir Publishing House, Tel Aviv 1970), che dalla fine della seconda guerra mondiale a oggi sono state trasferite dall'Italia in Israele ben nove intere sinagoghe, gli arredi e le suppellettili di altre 17 sinagoghe, 27 arche sante (*aronot Kodesh*), oltre a manoscritti, libri rari, arredi sacri e domestici ora conservati nel museo dell'arte sacra italiana a Gerusalemme;

se corrisponde inoltre a verità che presto sarà trasferita in Israele pure la sinagoga di Mondovì (Cuneo), del secolo XVIII, che, tuttora conservata nel vecchio ghetto, costituisce un ormai raro documento patrio anche storico e sociologico;

per sapere per quali motivi lo Stato rinuncia a salvaguardare il patrimonio artistico ebraico e preferisce autorizzare enti morali ad alienare i loro beni patrimoniali in favore di enti e di organizzazioni straniere, anziché urgentemente intervenire con provvedimenti adeguati di eventuale acquisto di tutela e di restauro, come si è proceduto nei riguardi della pregevole sinagoga di Casale Monferrato, affinché quel che ancora rimane (anche nei comuni dove non risiedono più famiglie ebraiche) dell'originale secolare patrimonio ebraico italiano non sia né disperso né trasferito dalla sua sede, nella quale sola può conservare tutto il suo significativo valore religioso, storico e artistico. (4-17267)

LOBIANCO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dell'interno e della agricoltura e foreste.* — Per sapere se sono a conoscenza del malcontento delle famiglie rurali per l'elettrificazione dell'agro est di Giugliano (Napoli) che dal 1961 a tutt'oggi non vede ancora la fine.

L'elettrificazione dell'agro est di Giugliano infatti fu progettata nel 1961 e fu approvata nel 1963 dalla Cassa per il mezzogiorno. Il progetto originario diviso in 3 lotti prevedeva la costruzione di n. 18 cabine elettriche distribuite in tutto l'agro est di Giugliano.

La Cassa per il mezzogiorno approvò l'intero primo lotto costituito da 6 cabine a bassa tensione con una dorsale a 20 chilowatt. Il secondo lotto fu approvato al 50 per cento e precisamente vennero approvate le cabine nn. 1, 3 e 4 e la dorsale a 20 chilowatt. Il terzo lotto fu anche esso approvato al 50 per cento, con l'approvazione di 3 cabine a bassa tensione più la dorsale a media tensione, sicché delle 18 cabine preventivate ne vennero approvate solo 12.

Nel 1967 l'ENEL curò ed ottenne il decreto per l'occupazione temporanea biennale per le sole linee a media tensione (dorsali), inutili furono i vari interventi presso la direzione dell'ENEL, intesi ad ottenere anche l'occupazione temporanea delle linee a bassa tensione. Ottenuto il decreto prefettizio che autorizzava l'occupazione temporanea, l'ENEL ancora una volta non prese in considerazione il problema dell'elettrificazione in oggetto ed incurante fece scadere il permesso di occupazione provvisoria senza procedere alla costruzione degli elettrodotti.

Nel 1970 l'ENEL dietro le numerose insistenze della Organizzazione dei coltivatori

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

diretti e con la volontà dei concedenti la servitù di elettrodotti, esegui parte dell'elettificazione e precisamente esegui il primo ed il secondo lotto a media tensione tutt'ora non ancora in tensione, successivamente costruì le prime 5 cabine del primo lotto e le cabine 3 e 4 del secondo lotto.

Nel marzo 1970 attraverso pubblici manifesti l'ENEL comunicò alla cittadinanza di Giugliano che il 16 marzo 1970 sarebbero state messe in tensione le cabine costruite. Tutto ciò anche se reso di pubblica conoscenza non fu mai fatto, sicché ignoti ladri fecero man bassa sui fili di rame spogliando le intere cabine nn. 1, 2 e 3 e parzialmente le cabine nn. 4 e 5 del primo lotto.

Del secondo lotto, sempre ignoti ladri rubarono i fili dell'intera cabina n. 4 e il 70 per cento dei fili della cabina n. 3. Tutt'ora la elettrificazione di Giugliano anche se parzialmente costruita per circa il 60 per cento risulta un fatto astratto.

L'interrogante fa presente che la situazione suesposta richiede un immediato intervento onde ripristinare l'esercizio delle cabine a bassa tensione e ridare così agli agricoltori di Giugliano interessati a problemi di miglioramenti fondiari, quel beneficio da tanti anni atteso, consigliando in sostituzione dei « fili di rame » oggetto di furti, fili di lega in alluminio non soggetti a furti.

(4-17268)

LOBIANCO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono a conoscenza del vivo malcontento delle popolazioni di numerosi comuni delle province di Napoli e Caserta per lo stato in cui si trovano le opere di bonifica dei costi « regi lagni ».

Si rende necessario finanziarie i lavori di somma urgenza per la manutenzione delle opere di bonifica a carico diretto dello Stato, sia già affidati sia da affidare per la esecuzione:

1) diserbo e ricavamento alveo San Sossio - tratto a valle della vasca di Marigliano alla confluenza dell'alveo Campagna nella bonifica dei torrenti di Nola;

2) diserbo e ricavamento alveo Frezzo nei tratti primo ponte delle Tavole, via Lagnuolo, via Fusaro-ponte dei Cani nella bonifica dei torrenti di Nola;

3) ricavamento e sistemazione dell'alveo Carrarino, influente del canale Fellace, nella bonifica dei « regi lagni »;

4) espurgo e sistemazione dell'alveo Arone dall'incrocio con la strada statale 162

per 5 chilometri a monte nella bonifica dei « regi lagni »;

5) diserbo dei canali del pantano di Acerra denominati Madama Giulia, Quaranta Moggia, Candelara, Mastrantonino, Ruggero e Inferno;

6) diserbo dei canali del pantano di Acerra denominato Sagliano, primo e secondo Scorza De Rosa;

7) diserbo canali del pantano di Acerra denominati primo, secondo e terzo Ramo Lagno Vecchio e Frassitelli;

8) diserbo dei canali del pantano di Acerra denominati Gorgona, Mofito e Cancello;

9) diserbo del canale del pantano di Acerra denominato Mezzopontone con raccordo valle nel controfosso destro dei « regi lagni » fino alla focina di Casapuzzano;

10) diserbo controfosso destro dei « regi lagni » dalla Focina di Casaprezano verso valle;

11) lavori di ripristino di tratti arginali lungo il canale Mofito nel pantano di Acerra.

(4-17269)

LOBIANCO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risulta a verità la notizia che per la costruenda autostrada Camerelle-Caserta-Nola-Salerno, sarebbero state previste due sole stazioni intermedie, cioè Nola e Sarno, non prevedendo invece un casello al servizio dei comuni di San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Poggiomarino, Ottaviano, Striano e San Gennaro Vesuviano.

La mancata realizzazione del casello richiesto per allacciare questi comuni risulterebbe una grave ingiustizia a danno delle popolazioni e dell'economia di una vasta zona per la quale sarebbero aggravati gli squilibri territoriali ed economici.

L'interrogante ritiene urgente l'intervento dei competenti organi per accogliere le richieste già rappresentate dalle autorità politiche e dagli amministratori comunali della zona, disponendo l'apertura di un altro casello in uno dei comuni innanzi menzionati. (4-17270)

LOBIANCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati predisposti in favore del comune di Presenzano (Caserta), a seguito dell'ordinanza dei vigili del fuoco di Caserta i quali hanno dichiarato pericolante il castello del comune motivo per cui il sindaco ha dovuto emettere

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

numerose ordinanze per far sgombrare le famiglie alloggiate nelle case circostanti.

Dette famiglie sono state provvisoriamente alloggiate negli edifici scolastici e in altre abitazioni private all'uopo requisite.

In considerazione del fatto che il disagio di tali famiglie è enorme e che nel comune non vi sono disponibilità di alloggi, mentre è opportuno ripristinare l'uso delle scuole, si rende necessario predisporre provvedimenti urgenti per assegnare un congruo numero di case prefabbricate per alloggarvi tali famiglie. (4-17271)

LOBIANCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della protesta degli alunni della scuola statale « De Sanctis » di Napoli i quali lamentano le condizioni impossibili in cui funzionano 23 classi, con orari ridottissimi in tripli turni della durata di 3 ore, in locali inadeguati spesso antigienici.

L'interrogante ritiene che in tali condizioni non possa ottenersi un adeguato profitto degli alunni, per cui è necessario un urgente intervento delle competenti autorità per ovviare a tutti gli inconvenienti lamentati. (4-17272)

LOBIANCO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono a conoscenza della gravissima situazione creatasi nell'istituto tecnico industriale statale « Augusto Righi » di Napoli per il comportamento di sopraffazione, di anarchia e di disordine imposto da una maggioranza di studenti estremisti.

A causa dell'azione di tali facinorosi l'istituto non riesce a funzionare, viene impedito il regolare svolgimento delle lezioni, mentre nel contempo gli studenti che desiderano, invece, dedicarsi allo studio sono soggetti a minacce e sopraffazioni.

Molti genitori esasperati da tale situazione si sono visti costretti a presentare un esposto al Presidente della Repubblica e al Ministro della pubblica istruzione.

Se risulta a verità il fatto che il preside dell'istituto, invitato ad adoperarsi per far cessare tale stato di cose, avrebbe risposto che non può assumersi responsabilità non essendo titolare della scuola. L'interrogante desidera conoscere quali provvedimenti s'intendono adottare per far cessare tale situazione. (4-17273)

LOBIANCO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile, dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza delle preoccupazioni delle popolazioni della zona Arienzana in provincia di Caserta, delle quali si sono resi interpreti i sindaci e i consiglieri provinciali dei comuni interessati, per il fatto che lo sviluppo socio-economico della zona sarebbe, tra l'altro, compromesso dalla deficienza del collegamento ferroviario con il capoluogo e con gli altri centri della regione, della ferrovia in concessione Canello-Benevento e ciò per mancanza di trasporto merci, per l'usura del materiale rotabile (che costituirebbe un pericolo per la stessa incolumità degli utenti) per il numero limitato di corse e per i notevoli ritardi nell'esercizio.

L'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario ed urgente procedere alla statizzazione di tale ferrovia Canello-Benevento, interpretando le esigenze di sviluppo territoriale di una importante zona della regione campana, in relazione ai programmi industriali della confinante fascia di localizzazione dell'Alfa Sud, ai programmi di revisione del circuito ferroviario di Napoli, allo sviluppo industriale di tutta la Valle Caudina e allo sviluppo agricolo del comprensorio interessato ai fini dell'esportazione dei prodotti agricoli. (4-17274)

MONASTERIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se abbiano fondamento le notizie di stampa secondo le quali la società americana « Libby Mc. Neil and Libby », costretta a ritirare dal mercato interno tutti i prodotti alimentari in scatola, dolcificati con ciclamati, sostanze ritenute cancerogene, a seguito di una decisione della « Food and Drugs Administration », li ha esportati e continua disinvoltamente ad esportarli in altri paesi, Italia compresa.

E per conoscere, ove le predette notizie abbiano fondamento, le iniziative che intende adottare per impedire che le spregiudicate operazioni commerciali della citata società americana non si traducano in grave danno per la salute della popolazione italiana. (4-17275)

MONASTERIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia informato che il farmaco antireumatico « Indocid » è venduto negli Stati Uniti d'America con l'avvertenza che il suo uso può provocare « perforazioni ed emorragie dell'esofago, dello sto-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

maco e dell'intestino, disturbi alla retina e perdita della vista, epatite e itterizia tossiche, disturbi acuti dell'apparato respiratorio e dell'udito, perdita dei capelli, stati psicopatologici, coma e convulsioni ».

E per conoscere i motivi per i quali il farmaco in parola, prodotto in Italia dalla Merck Sharp e Dohme, sia in vendita senza che sia dato il necessario rilievo al grave danno che la somministrazione di esso può procurare ai pazienti nonché i provvedimenti che intende prendere in merito. (4-17276)

**MONASTERIO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia informato della protesta rivolta dal sindacato provinciale di Brindisi della Federazione italiana postelegrafonici contro gli ordini di servizio di sapore borbonico, tanto velleitari quanto arbitrari, diramati da quel direttore provinciale. Nei predetti ordini di servizio si pretenderebbe, tra l'altro, disporre che, previa censura di merito, l'affissione della stampa sindacale sia condizionata dall'apposizione di un visto del direttore in parola (« ogni comunicazione affissa dai sindacati dovrà recare la sigla dello scrivente »), il quale si arroga il diritto di subordinare detto visto all'accertamento che il contenuto delle comunicazioni da affiggere sia « privo di espressioni offensive e irriguardose anche nei confronti degli organi, uffici, dirigenti e personale appartenente all'amministrazione postelegrafonica » (ordine di servizio del 17 marzo 1971, protocollo 2961).

E per conoscere quali iniziative intende adottare, con la prontezza che si impone, affinché il direttore provinciale di che trattasi, evidentemente nostalgico di costumi e brutture definitivamente cancellati dalla volontà del popolo italiano, sia indotto al più rigoroso rispetto dei principi contenuti nella Costituzione repubblicana e delle altre leggi dello Stato, ultima la legge 20 maggio 1970, n. 300 contenente « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro ». (4-17277)

**COMPAGNA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se corrisponde al vero quanto riferito dalla commissione esecutiva della CEE, in una sua relazione ufficiale, a proposito della utilizzazione da parte italiana di 1.600.000 dollari soltanto dei

10 milioni stanziati dalla Comunità economica europea per portare rimedio ai danni prodotti, nell'autunno del 1966, dalle alluvioni in Toscana e nel Veneto;

e se non ritenga che una tale manifestazione di inefficienza risulti pregiudizievole sia sul piano generale dei rapporti fra CEE e Italia, sia rispetto alle esigenze derivate nelle due regioni dagli eventi catastrofici del 1966 e per far fronte alle quali erano stati elaborati, dalla CEE, 29 progetti, di cui, tuttavia, soltanto 6 sarebbero stati portati a termine. E sulla base di questa considerazione l'interrogante chiede quali iniziative si intendono intraprendere perché non si disperda una così consistente disponibilità finanziaria. (4-17278)

**BRIZIOLI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza delle polemiche suscitate dal concorso magistrale bandito con ordinanza ministeriale 30 settembre 1970 ed espletato a Perugia il 14 dicembre 1970.

In particolare per sapere se risponda a verità:

a) che in due delle tre commissioni esaminatrici, erano presenti in contrasto con la normativa vigente, due professori di filosofia e storia;

b) che le buste contenenti le generalità del candidato erano trasparenti tanto da togliere la garanzia dell'anonimato dei concorrenti, così come prescritto dalla legge e dall'ordinanza ministeriale;

c) che in alcune aule non sono state concesse ai candidati le sei ore previste per lo svolgimento dei temi;

d) che gli elaborati dei candidati sarebbero stati esaminati sommariamente.

Per conoscere infine se ritenga di disporre una ispezione che esamini la legittimità e l'operato delle commissioni esaminatrici con particolare riferimento agli elaborati dei candidati. (4-17279)

**D'AURIA, CONTE E D'ANGELO.** — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere sulle strane vicende riguardanti la costruzione del nuovo ospedale nella zona di Fuorigrotta, finanziata dalla Cassa per il mezzogiorno, per gli ospedali riuniti di Napoli e in particolare sulla progettazione, l'entità del finanziamento, l'impresa che ha iniziato i la-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

vori e quelle subentrate, le cause del ritardo degli stessi e sulle prospettive circa la loro ultimazione e, quindi, l'entrata in funzione dell'ospedale. (4-17280)

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se risponde al vero il fatto che l'amministrazione degli ospedali riuniti di Napoli è largamente inadempiente nei confronti dei propri dipendenti per ciò che riguarda il pagamento di spettanze maturate da anni e che in particolare non ha ancora provveduto a pagare per differenza classi stipendio, per l'anno 1970, lire 21 milioni agli impiegati amministrativi e 200 milioni al personale sanitario non medico, per lavoro straordinario effettuato dal personale sanitario non medico 110 milioni a completamento di quello relativo al 1969 e 700 milioni per quello effettuato nell'intero anno 1970 e, infine, 1 miliardo e 275 mila lire per gli stipendi ai sanitari;

per sapere se e quali somme sono state versate agli ospedali riuniti di Napoli in applicazione di provvedimenti legislativi tendenti a sanare il disavanzo degli istituti mutualistici nei confronti dell'amministrazione di quel complesso e quali interventi sono stati compiuti perché si provvedesse a pagare le spettanze maturate ai propri dipendenti;

per sapere, infine, se e come s'intende intervenire affinché sia posta fine all'andazzo esistente a causa del quale per anni i dipendenti degli ospedali riuniti di Napoli non riescono ad avere quanto loro spetta per prestazioni di lavoro effettuate e ciò da molto prima che la competenza nel regolamentare le attività ospedaliere passasse alla regione. (4-17281)

D'AURIA, D'ANGELO E CONTE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se è vero che alla città di Grumo Nevano (Napoli) è stato erogato un contributo tempo addietro al fine di provvedere alla illuminazione pubblica del rione INA-Casa, sorto sulla provinciale via del Cassano, per la realizzazione di un progetto all'uopo elaborato e per sapere i motivi per cui fino ad oggi, a distanza di oltre due anni, tale opera non ancora è stata realizzata per cui il detto rione continua a vivere in condizioni di abbandono e di permanente pericolo nelle ore serali per tutti gli abitanti del posto ed in particolare per i fanciulli e le ragazze;

per sapere, infine, se e come s'intende intervenire affinché l'opera in questione sia realizzata con urgenza. (4-17282)

CARTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che la GESCAL (Gestione Case per Lavoratori), nel concedere i finanziamenti, ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per la costruzione di alloggi alle Cooperative edilizie, in attuazione del primo piano triennale, ha posto a carico delle Cooperative stesse l'ammortamento delle sue spese generali nella misura del 2,50 per cento dei concessi finanziamenti; che l'ammortamento delle spese sostenute per la progettazione, per compensi dovuti agli Istituti autonomi delle case popolari per l'assolvimento dell'incarico di stazione appaltante e per i compensi ai direttori dei lavori ed ai collaudatori è stato ugualmente posto a carico delle Cooperative, ammesse ai finanziamenti, nella misura che, in alcuni casi ha raggiunto la gravosa cifra pari al 15 per cento dell'importo del finanziamento; per cui a carico delle Cooperative edilizie predette è stato posto un onere pari al 17,50 per cento del finanziamento loro concesso al quale va, ovviamente, aggiunto il profitto della impresa vincitrice dell'appalto e costruttrice degli appartamenti —:

1) se non appare più opportuno che la GESCAL detragga le sue spese generali dal complesso delle somme messe a sua disposizione per la costruzione degli alloggi anziché farle gravare sulle singole cooperative e, pertanto, sui singoli lavoratori che quelle spese generali non hanno concorso a determinare; e, in ogni modo, in base a quali criteri è stata stabilita, in ragione del 2,50 per cento, l'aliquota di spese generali gravanti sulle cooperative;

2) se non si ritenga opportuno stabilire compensi ridotti ai progettisti di case per lavoratori (così come, con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, è stato deciso per gli onorari notarili), attesoché detti compensi sono stati liquidati dalla GESCAL — e per essa dalle stazioni appaltanti — come se si fosse trattata di progettazione di abitazioni di lusso e non di case popolari per le quali la compressione dei costi è sinonimo di giustizia sociale;

3) se risulta giustificata la richiesta, da parte dell'Istituto autonomo delle case popolari, in sede di consuntivo, del rimborso spese (nella iperbolica misura dell'8 per cento del finanziamento) « per l'assolvimento dell'incarico di stazione appaltante », col solo compito di controllo sull'impresa costruttrice.

È opportuno ancora rilevare che la considerevole mole di spese poste a carico delle

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

Cooperative ha determinato un ingiusto aumento della quota mensile di ammortamento del finanziamento, per cui il costo finale delle abitazioni cedute in proprietà risulta enormemente maggiore rispetto al valore effettivo di esse. (4-17283)

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per sapere se è vero che molti dipendenti del comune di Grumo Nevano (Napoli) ricevono, ogni mese, 10-15.000 lire, non insieme alle loro spettanze, perché qualcuno provvede a dar loro quanto trattenuto a scomputo delle sovvenzioni contro cessione del quinto dello stipendio che, in effetti, non hanno mai ottenuto e né tanto meno chiesto;

per sapere, inoltre, se è vero che la mancata consegna ad ogni dipendente, da parte della tesoreria del comune, dello statino-paga, sia dovuta anche al fatto che si vuole nascondere operazioni finanziarie fatte a nome dei dipendenti ed a loro insaputa;

per sapere, infine, nel caso sia vero tutto ciò, se e come s'intende accertare e punire i responsabili e come s'intende intervenire affinché sia ripristinata la legalità garantendo ad ogni dipendente, insieme alla paga, il prospetto del proprio avere e delle ritenute con la specificazione delle causali. (4-17284)

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se risulta loro che la Metalmobil, sita in Arzano (Napoli) ha licenziato in questi giorni 12 dipendenti dopo d'essersi assicurata la fornitura di tutto il mobilio in ferro all'Alfa-sud e che ha passato tale commessa ad una industria del nord e se non ritengano di dover intervenire affinché la detta azienda revochi gli illegittimi licenziamenti la cui giustificazione è fondata su di un falso tanto palese consistendo essa nella mancanza di commesse che, in effetti, non mancano come dimostra l'episodio della fornitura all'Alfa-sud;

per sapere se e di quali contributi pubblici ed agevolazioni fiscali e creditizie si è avvalsa la Metalmobil per l'installazione dello stabilimento in Arzano e se, ove questi vi siano stati, non ritengano di dover inter-

venire affinché le sia sottratta la commessa affidatale dall'Alfa-sud per affidarla ad industria napoletana che garantisca *in loco* la produzione dei mobili richiesti. (4-17285)

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Ai Ministri della sanità, del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se risulta loro che il consiglio di amministrazione della Cassa di mutuo soccorso delle Tranvie provinciali napoletane ha deliberato l'assunzione di ben 19 sanitari, senza che ve ne fosse il benché minimo bisogno, con il metodo clientelare solito, tanto che fra di essi vi sono amici, parenti e congiunti di amministratori e dirigenti della cassa stessa e con un notevole aggravio per i lavoratori che, a partire dal maggio 1971 dovranno elevare il proprio contributo dall'1,90 per cento del salario percepito al 2,50 per cento;

per sapere se non ritengano di dover intervenire affinché sia annullata la delibera in questione che danneggia notevolmente i lavoratori che hanno elevato la loro vibrata protesta facendo presente, tra l'altro, come allorché assunzioni dovessero essere fatte, dovrebbero avvenire, almeno sulla base del possesso di validi titoli da vagliare attraverso un concorso pubblico come tassativamente impongono le leggi in vigore e riguardanti le assunzioni dei sanitari.

La necessità di tale intervento si appalesa evidente là dove si consideri che fino ad oggi la cassa ha tenuto nel proprio organico 9 sanitari mentre con la citata delibera adottata dal consiglio di amministrazione se ne assumono ben altri 19 e ciò proprio quando si è vicini alla riforma sanitaria che, fra l'altro, dovrebbe consentire la eliminazione dei « carrozzoni » come quello della cassa in questione per cui si pone l'interrogativo se non sia il caso di disporre una inchiesta per accertare se risponda al vero la supposizione che le assunzioni siano state fatte in funzione della « sistemazione » dei 19 assunti, in vista proprio della riforma sanitaria così come s'imporrebbe una inchiesta già sollecitata con precedenti interrogazioni, sui criteri e sui sistemi adottati nell'amministrare e nel dirigere la cassa in questione dove regna il più assoluto favoritismo e clientelismo che si esprime, fra l'altro, nella esistenza di « ammalati di comodo » (specialmente in periodi elettorali) e nel pagare bene determinate farmacie mentre altre devono aspettare mesi ed anni per ottenere il corrispettivo dei farmaci erogati agli

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

assistiti ed ai loro familiari, nonché nel disporre ricoveri in cliniche appartenenti a familiari di amministratori o di sanitari della « cassa ».

(4-17286)

D'AURIA, JACAZZI, D'ANGELO E CONTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è vero che la prefettura di Napoli sta procedendo alacremente agli adempimenti necessari per la costituzione dell'amministrazione ordinaria dell'ente collegi riuniti « Principe di Napoli » delle cui vicende amministrative e funzionali si è avuti recentemente più volte ad occuparsi sia a livello parlamentare che governativo e tutto ciò in contrasto con l'inerzia assoluta dimostrata in rapporto a quanto occorre fare affinché si avviasse, già da un anno addietro, la procedura necessaria per l'aggiornamento dello statuto dell'ente per assicurare la presenza, nel consiglio di amministrazione, dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, delle famiglie degli assistiti e delle minoranze consiliari dell'amministrazione comunale e di quella provinciale di Napoli;

per sapere se è vero che nessun atto è stato compiuto dalla disciolta amministrazione ordinaria dell'ente collegi riuniti « Principe di Napoli » per addivenire alla cennata modifica allo statuto in attuazione di quanto deliberato dalla Commissione interni della Camera, nella seduta del 4 febbraio 1970, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1925 recante provvidenze in favore del detto ente, e se è vero che nessun intervento vi è stato da parte della prefettura nei suoi confronti perché a tanto provvedesse;

per sapere, infine, se non ritenga utile disporre che si soprasseda alla costituzione dell'amministrazione ordinaria per evitare che, ancora per 4 anni, l'ente debba essere retto da un'amministrazione costituita sulla base delle vecchie norme ancora vigenti che hanno consentito che per anni ed anni l'ente si trasformasse in un carrozzone, centro di potere, di clientelismo e di favoritismi di determinate forze ed uomini politici, responsabili di aver portato l'ente sull'orlo del fallimento e perché l'attuale commissario straordinario provveda, con urgenza, alle modifiche dello statuto, onde consentire in via breve, la costituzione dell'amministrazione ordinaria sulla base delle nuove norme, indicate dal Parlamento, a garanzia di una corretta e retta amministrazione dell'ente, e perché non abbia più a prolungarsi il disattendere, da parte dell'esecutivo, di precisi orientamenti ed

indicazioni del Parlamento che, fra l'altro, lo stesso rappresentante del Governo, onorevole Salizzoni, aveva ritenuto giusti, sacrosanti e da realizzarsi subito.

(4-17287)

GASTONE E MAULINI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere se hanno avuto modo di rilevare la paradossale situazione, che si è creata per i dipendenti di enti locali aventi diritto al collocamento a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, per gli ex combattenti.

A distanza di circa un anno dall'entrata in vigore della legge predetta, avviene infatti che la Direzione della CPDEL e dell'INADEL liquidano agli interessati rispettivamente la pensione e l'indennità di buonuscita nella misura corrispondente alla anzianità effettiva.

Per quanto riguarda la riliquidazione derivante dall'applicazione della anzianità convenzionale spettante agli ex combattenti, le direzioni degli Istituti suddetti chiedono agli enti locali di corrispondere i contributi ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge in parola.

Gli enti rispondono di essere in attesa di direttive da parte del Ministero dell'interno.

Gli interroganti desiderano conoscere quali provvedimenti i Ministri interessati intendono prontamente adottare affinché tanti benemeriti pubblici dipendenti possano, senza ulteriori indugi, godere dei benefici loro concessi da una legge dello Stato.

(4-17288)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere se è esatto che la società a responsabilità limitata costruzioni metalliche Monetti di Marina di Pisa, azienda sorta con il sacrificio del suo titolare e dei lavoratori, e che oggi compie una lavorazione altamente specializzata per conto di complessi come la FIAT e l'Alfa Romeo (per citarne solo due), venuta a trovarsi in difficoltà economiche e finanziarie, ebbe modo, nell'intento di ricercare un finanziamento bancario che potesse farle superare il difficile momento, di avvicinare ambienti professionali-politici di Pisa, vicini ad un partito di sinistra, e la cui attività è particolarmente dedita a facilitare le aziende, in difficoltà, nella ricerca di mutui;

se è esatto che, nell'ambito di questa inaugurata collaborazione, un legale, iscritto ad un partito di sinistra, diventava il tutore degli interessi della ditta Monetti e la ditta

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

stessa aveva intensi rapporti con l'ufficio commerciale pisano di cui sopra che, fra l'altro, metteva in contatto la ditta con professionisti e parlamentari del partito di sinistra, al fine di facilitare l'erogazione dei tanto sospirati finanziamenti;

per sapere se è esatto che un primo mutuo di 120 milioni è stato concesso alla ditta Monetti dalla Banca nazionale del lavoro di Livorno;

per sapere se è esatto che l'amministratore unico della società ha emesso, all'atto del finanziamento sopra descritto, un assegno non trasferibile di lire 3.600.000 all'indirizzo del professionista cifra che, secondo voci raccolte anche fra i 140 lavoratori, rappresenterebbe la tangente stabilita per queste operazioni da devolversi al partito di sinistra;

per sapere quale giustificativo viene dato nei libri contabili della società di tale erogazione;

per sapere se è esatto che verso la fine del 1970 l'assemblea dei creditori, quasi al 90 per cento, riconoscendo che l'azienda, non solo aveva possibilità di vita ma addirittura di ulteriore espansione, conveniva di proporre al tribunale di Pisa proposta di concordato preventivo;

per sapere se è esatto che tale proposta è stata avversata, non solo dal professionista di cui sopra si parla, ma anche dall'incaricato della tenuta della contabilità dell'azienda, incarico che espletava da diversi anni, al punto che in un verbale di riunione del comitato dei creditori del 2 dicembre 1970, l'amministratore unico della società racconta un colloquio che lo stesso amministratore avrebbe avuto con questi due professionisti che proponevano (i documenti già preparati per la firma) di far fallire, entro due tre giorni, la società; fallimento che avrebbe permesso ai soci della società medesima di conservare un patrimonio di mezzo miliardo;

per sapere se è esatto che, nel contesto di questo colloquio, questi « tutori » degli interessi della società, invitarono l'amministratore unico a non portare a conoscenza del commissario giudiziario il bilancio al 30 settembre 1970, in quanto tale bilancio, elaborato dal professionista amministratore della società e che si chiudeva con una perdita di lire 31.587.730, avrebbe dovuto rappresentare « l'asso nella manica », da tirar fuori al momento opportuno per far naufragare l'ammissione alla procedura di concordato;

per sapere se è esatto che i due professionisti, a giustificazione di quanto proponevano, dichiaravano che il concordato preven-

tivo altro non sarebbe servito se non a dare un altissimo compenso al commissario giudiziario della amministrazione controllata;

per sapere se è esatto che il professionista, che pur era entrato nella vicenda al fine di salvare l'azienda e il pane di 140 lavoratori, alle domande dell'amministratore unico in merito alla sorte dei lavoratori, rispondeva con una frase colorita e scurrile al tempo stesso, affermando che non era proprio il caso di starsi a preoccupare di questo « particolare marginale »;

per sapere se è esatto che alla fine dell'anno la società metteva alla porta sia il vecchio amministratore, sia il legale;

per sapere se è esatto che i due sopracitati professionisti nel marzo 1971, hanno citato il commissario giudiziario e la società Monetti dinnanzi al tribunale di Pisa perché, vantando un credito di svariati milioni, il tribunale stesso respinga il concordato preventivo, e con ciò avviando la società al fallimento che, oltre a costare il pane a 140 lavoratori e alle loro famiglie, distruggerebbe una azienda, il cui lavoro illustra la capacità imprenditoriale e lavorativa del titolare e delle maestranze;

per sapere se intendano far piena luce su questo sconcertante episodio, i cui contorni fanno intravedere l'inqualificabile comportamento di ambienti vicini a partiti « proletari » che, mentre da un lato si servono del « pane in pericolo » dei lavoratori, per ottenere dallo Stato e dalle banche di Stato i finanziamenti, che dovrebbero salvare dal baratro piccole industrie, in pratica vengono brutalmente a dimostrare che la loro socialità altro fine non ha se non quello di rilevare da tali operazioni, delle tangenti; dall'altro lato, come, in definitiva, tutte le belle parole come popolo, lavoratori, socialismo, altro non siano che dei paraventi, e come, dinnanzi al proprio particolare interesse, pur avendo in tasca la tessera dei partiti proletari, non ci si ferma nemmeno dinnanzi al pericolo di provocare, con il proprio comportamento, la fine della fonte di vita per 140 famiglie;

per sapere se intendono, anche nel settore dei mutui cosiddetti agevolati, aprire una rigorosa inchiesta intesa a chiarire di che natura sono le attività di certi studi professionali che, in collaborazione con il potere politico, svolgono pratiche che, formalmente sono intese ad aiutare le aziende in pericolo, ma nella sostanza a far fare affari ai titolari di tali attività e ai partiti (proletari) in cui militano.

(4-17289)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

D'ANGELO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se è stata condotta una indagine circa gli alloggi di edilizia economica e popolare ceduti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per quanto attiene il numero di quelli ceduti e dei non ceduti per i singoli complessi abitativi; il numero di quelli ceduti e fittati a terzi dai rispettivi riscattatori; il canone di fitto medio pagato dai fittuari riferito a quello che nei rispettivi rioni viene pagato per gli alloggi non ceduti ai sensi del citato decreto presidenziale;

i risultati di questa indagine, se è stata condotta, e, in particolare, quelli relativi alla provincia di Napoli. (4-17290)

REVELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali sono i motivi che ritardano il completamento dei lavori e l'apertura della nuova strada a mare Imperia Oneglia-Diano Marina — strada iniziata dai prigionieri austriaci durante la prima guerra mondiale 1915-1918 e per cui da molti anni l'ANAS ha iniziato i lavori definitivi di sistemazione.

In particolare per conoscere quali provvedimenti sono stati presi per completare nel più breve tempo possibile le opere ancora necessarie, data l'importanza e la eccezionale urgenza che l'apertura della strada riveste per la viabilità della riviera ligure di ponente. (4-17291)

REVELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione di organico dell'ANAS per quanto concerne i cantonieri in rapporto alle strade affidate all'azienda e delle gravi insufficienze e carenze che ne derivano.

In particolare chiede quali provvedimenti si intendano prendere per fornire di personale cantoniere la strada statale n. 548 di Valle Argentina in provincia di Imperia. (4-17292)

REVELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quando verrà nominato il cancelliere alla pretura di Taggia (Imperia) che ne è priva da alcuni mesi, con grave disagio per il pubblico, la classe forense e soprattutto con grave nocimento per il buon funzionamento della giustizia.

Per conoscere inoltre il parere del Ministro interessato sulla opportunità che i tra-

sferimenti di funzionari non vengano effettuati sino alla nomina di altri negli uffici rimasti vacanti. (4-17293)

ALDROVANDI, SGARBI BOMPANI LUCIANA, PELLIZZARI E LAVAGNOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza del grave stato di malcontento esistente fra i lavoratori dipendenti del monopolio di Stato, che ha portato i sindacati alla dichiarazione dello stato di agitazione e di lotta contro la famigerata circolare, ancora in vigore, che permette la trattenuta abusiva di una giornata di lavoro nel caso di ogni sciopero che superi i venti minuti.

Se non ravvisa nel perdurare di questa situazione, già superata del resto per i dipendenti delle ferrovie dello Stato e delle poste e delle telecomunicazioni, la persistente volontà di colpire il diritto e la libertà di sciopero da parte di un ente pubblico, diretta emanazione del Governo della Repubblica italiana, che dovrebbe dare per altro esempio ai propri dipendenti.

Quando intende intervenire per abrogare tali norme onde superare questa situazione e rendendo piena giustizia a questi lavoratori, procedendo anche alla restituzione del maltolto. (4-17294)

DELLA BRIOTTA E BALDANI GUERRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritenga opportuno che, anche in relazione all'incidente accaduto nella gara motociclistica di domenica 4 aprile 1971 a Riccione nel quale ha perso la vita il corridore Bergamonti, si giunga all'abolizione delle gare automobilistiche e motociclistiche su circuiti cittadini.

Il luttuoso episodio conferma ancora una volta l'estrema pericolosità dei circuiti ricavati nei centri abitati in quanto comportano sedi stradali di ridotte dimensioni, fondi stradali non perfetti e, comunque, presenza di marciapiedi, pali, basi degli impianti di illuminazione ed altri ostacoli che non sempre possono essere adeguatamente protetti: sembra infatti che le lesioni più gravi riportate dallo sfortunato corridore siano state quelle conseguenti all'urto con la base metallica di un grande cartellone pubblicitario.

Inoltre, in relazione al fatto che le gare si sono svolte in condizioni meteorologiche proibitive, che prima dell'incidente mortale si erano verificate una ventina di cadute a causa del fondo stradale reso sdruciolevole

dalla pioggia ed irregolare, che le gare sono state sospese soltanto dopo che era stata accertata la gravità delle condizioni di Bergamonti dopo la caduta. Gli interroganti chiedono di sapere se non condivida l'opinione di attribuire ai rappresentanti della forza pubblica e delle federazioni motociclistiche la facoltà di non permettere la partenza delle gare o, comunque di sospendere le stesse, quando le condizioni meteorologiche pregiudichino in modo grave la sicurezza dei concorrenti e degli spettatori. (4-17295)

**D'ANGELO, CONTE E D'AURIA.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della difesa.* — Per conoscere gli interventi messi in atto per far recedere il calzaturificio De Risi, sito in Saviano (Napoli), dall'inconcepibile atteggiamento di contrarre l'occupazione dipendente al fine di indurre l'amministrazione statale ad aumentare le tariffe dei lavori commessi a quest'azienda ed a quelle similari.

Infatti l'azienda in parola, che lavora esclusivamente o quasi su commesse militari, attuando la decisione delle aziende del settore di sospendere l'acquisizione delle commesse militari, ha sospeso l'attività produttiva dello stabilimento, collocando a cassa integrazione guadagni l'intera maestranza (450 unità) e, nel contempo, richiedendo il licenziamento di duecento lavoratori, colpendo, così, centinaia di cittadini nel loro bene essenziale per premere sull'amministrazione statale.

Gli interroganti chiedono di sapere altresì il parere dei Ministri interessati circa la compatibilità della posizione assunta dall'azienda in parola con il presupposto di funzione sociale cui deve basarsi ogni attività economica produttiva, nonché se non ritengano accertare se il calzaturificio De Risi con la posizione denunciata non intenda celare l'effettivo proponimento di ristrutturare la propria azienda, esclusivamente attraverso la riduzione della maestranza occupata e l'aumento del carico di lavoro richiesto per i restanti lavoratori dipendenti. (4-17296)

**PIGNI.** — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere se non vogliono disporre un'inchiesta amministrativa e giudiziaria attorno al mortale episodio avvenuto in provincia di Como tra la notte di sabato 3 e domenica 4 aprile 1971.

Nella notte, verso le 22,30, in prossimità del valico pedonale Santa Margherita, nel co-

mune di Bizzarone, i militari della finanza della sesta legione, sorpreso un gruppo di giovani intenti a caricare su una macchina delle sigarette di contrabbando, già portate in territorio italiano dalla vicina Svizzera, esplosevano contro di essi colpi d'arma da fuoco uno dei quali raggiungeva mortalmente il giovane ventiseienne Federico Zoia, residente a Sondrio, che colpito al capo cedeva poi al policlinico di Milano.

Secondo la versione del comando della guardia di finanza, in contrasto con le notizie raccolte in zona, i colpi sarebbero partiti « accidentalmente » dalle armi dei finanzieri.

Se non ritengano di dovere intervenire nell'ambito delle rispettive competenze per evitare il ripetersi di tali sanguinosi fatti, purtroppo ormai periodici, in un paese ove la pena di morte è stata abolita e perché, nella doverosa azione anticorabbando, si diano precise disposizioni di evitare l'uso delle armi, se non in caso di clamorose esigenze di legittima difesa. (4-17297)

**SIMONACCI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione, delle poste e telecomunicazioni e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se siano a conoscenza che 65 mila sordi e 450 mila sordastri o gravemente difettosi dell'udito sono, per questa loro grave menomazione, esclusi dall'aggiornamento culturale che la società moderna attua attraverso gli strumenti di diffusione della cultura di massa come la radio, il cinema e la televisione; se siano a conoscenza che numerosi altri Paesi stranieri, primi tra i quali gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica e l'Inghilterra, già da diversi anni hanno affrontato e risolto il problema sottotitolando film e trasmissioni televisive e giungendo perfino a dedicare alla categoria in questione intere trasmissioni in mimica; chiede quali interventi urgenti - interventi sollecitati anche da un ordine del giorno votato da 54 deputati e senatori fin dal 23 ottobre 1969 che rinnovava l'invito al Governo di intervenire presso la RAI-TV italiana perché realizzasse almeno una trasmissione settimanale anche con sottotitoli - il Governo intenda prendere per indurre la RAI-TV italiana a recedere da un ingiustificabile atteggiamento di diniego di fronte ad un problema che interessa 500 mila cittadini italiani, colpiti, tra l'altro, dal preoccupante fenomeno dell'analfabetismo di ritorno. (4-17298)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

**TERRAROLI.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali misure, immediate e a medio termine, intende adottare per trasformare in servizio ferroviario il sistema di « trasporto di persone » attualmente in vigore sulla linea ferroviaria Cremona-Brescia, in relazione alle precise richieste formulate in tal senso dagli utenti e dalle amministrazioni comunali interessate.

L'interrogante fa presente che fino ad oggi la direzione compartimentale ferrovie dello Stato di Milano si è limitata a promettere (per il prossimo inverno!) « lievi modifiche di orario » dichiarandosi impossibilitata ad affrontare le constatate « deficienze di strutture e di mezzi ». (4-17299)

**D'AURIA, D'ANGELO E CONTE.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sono stati adottati provvedimenti tendenti a mettere in attuazione l'impegno assunto in sede di discussione del bilancio di previsione 1971, nella Commissione difesa della Camera, riguardante l'assunzione negli stabilimenti militari dei giovani che hanno partecipato ai corsi a suo tempo istituiti conseguendovi la idoneità e la nomina ad operai di seconda classe di quelli assunti, ma, con la qualifica di operai di terza classe;

nel caso negativo, per sapere se e come intende muoversi affinché sia resa giustizia ai giovani ex allievi assunti con la qualifica di operai di terza classe e perché si proceda alla assunzione degli idonei che da anni attendono di essere assunti, tanto più che vi è la nota enorme vacanza di posti rispetto a quelli previsti dagli organici. (4-17300)

**D'AURIA, CONTE E D'ANGELO.** — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se risulta loro l'anomala situazione esistente al già classificato ospedale generale provinciale « San Leonardo » di Castellammare di Stabia (Napoli) dove continua a disamministrare, indisturbata, la vecchia e decaduta amministrazione, per il rinnovo della quale sulla base delle nuove norme di legge non solo non è stato fatto alcunché, ma chiaramente, gli amministratori della città non intendono muoversi, in ciò tollerati anche dagli organi tutori che non pare siano doverosamente intervenuti;

per sapere se non ritengano di dover intervenire perché si provveda a sanare la si-

tuazione e perché siano eliminati gli ultimi abusi e soprusi, alcuni dei quali consistenti:

1) nel fatto che un medico ha vinto un concorso per assistente in geriatria, in solo 15 giorni, dalle sue dimissioni dal consiglio di amministrazione dell'ospedale, perché nessuno, oltre che lui, ha avuto notizia del detto concorso che avrebbe dovuto essere « pubblico » per cui è stato unico partecipante e, quindi, ...unico vincitore;

2) nell'assunzione di varie decine di sanitari ed altro personale impiegatizio per « chiamata diretta » mentre il personale infermieristico è rimasto a 132 unità per oltre 500 ammalati per cui un intero reparto, al 5° piano, nonostante sia finito da tempo non ancora è agibile per « mancanza di personale »;

3) nel continuare a protrarsi il fatto scandaloso che le pratiche relative alla fornitura di apparecchiature sanitarie, riguardanti i rapporti col Ministero ed altri enti sono istruite fuori dell'ospedale come se si trattasse di questioni private di alcuni individui. (4-17301)

**NICCOLAI GIUSEPPE.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere come si possano conciliare i doveri che derivano dal rivestire la carica di Procuratore della Repubblica e di Sostituto procuratore, dove il rispetto della legge italiana è l'elemento determinante e caratterizzante, con il professare, anche quando c'è da applicare o no la legge, il maosismo più intransigente, così come accade nel Palazzo di giustizia di Ivrea. (4-17302)

**OGNIBENE, ESPOSTO E DI MARINO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

a) sulla base di quali criteri sono stati respinti numerosi programmi di ristrutturazione, particolarmente nel settore olivicolo, presentati per l'utilizzazione dei contributi FEOGA e la cui validità tecnica ed economica era stata attestata dal parere favorevole degli Ispettorati compartimentali e, per alcuni di essi, dalla stessa Commissione dei direttori generali;

b) se non ritenga che, a partire dalla applicazione delle direttive per il IX periodo di finanziamenti FEOGA, il compito di deliberare sulle domande non debba essere demandato alle Regioni;

c) se non ritenga indispensabile prendere le opportune iniziative perché gli orien-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

tamenti ed i criteri da adottare per l'accoglimento o il rigetto delle domande siano discussi, intanto, in una apposita commissione di cui facciano parte rappresentanti delle organizzazioni associative, cooperative, professionali e sindacali interessate. (4-17303)

**LOBIANCO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza del vivo stato di malcontento di migliaia di coltivatori diretti di numerose province danneggiate dalle avversità atmosferiche per il fatto che non possono beneficiare delle agevolazioni creditizie previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in quanto gli istituti di credito non hanno ancora ricevuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alcuna assegnazione di mezzi finanziari.

Tale ritardo, oltre a creare delusione e fermento fra gli interessati, pone gli stessi in notevoli difficoltà per gli impegni assunti e da mantenere con gravi conseguenze nella economia delle proprie aziende i cui bilanci sono seriamente compromessi. (4-17304)

**FOSCHINI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intende mettere allo studio provvedimenti per tutte le abitazioni — nell'ordine di decine di migliaia — che, alla scadenza del 28 febbraio 1971 per certi comuni e a quella del 31 agosto prossimo per tutti gli altri comuni, non risultavano o non risulteranno ultimate — e che per il settimo comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, non potranno essere ultimate — ma che comunque sono entrate a far parte del patrimonio edilizio della collettività, essendo state accese ipoteche su quegli immobili a garanzia di erogazioni per miliardi di lire effettuate dagli istituti di credito fondiario, essendo state impegnate somme ingentissime da cittadini bisognosi di alloggio, da istituti previdenziali o assicurativi obbligati all'investimento immobiliare, da enti operanti nell'edilizia economica e popolare.

Infatti nelle « Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata » mentre è prevista la proroga dei termini al 30 giugno 1973 (già fissata al 31 marzo 1971 dall'articolo 64, primo comma, della legge 18 dicembre 1970, n. 1034, di conver-

sione in legge del cosiddetto « decretone ») dei benefici fiscali per i « fabbricati che siano completati in ogni loro parte e idonei all'effettiva occupazione », non è prevista invece la medesima proroga per le costruzioni autorizzate ai sensi dell'articolo 17, settimo comma della legge 6 agosto 1967, e non ultimate nel biennio.

Invero l'esclusione di queste costruzioni da detti benefici era già stata esplicitamente prevista al penultimo comma dell'articolo 64 della citata legge 18 dicembre 1970, n. 1034, in conseguenza della perentorietà dei termini di ultimazione previsti dalla legge 6 agosto 1967, n. 765. L'articolo 17, settimo comma, della legge stabilisce infatti che le licenze edilizie rilasciate nell'anno di moratoria, cioè fra il 1° settembre 1967 e il 31 agosto 1968, « non sono prorogabili e le costruzioni devono essere ultimate entro due anni dalla data di inizio dei lavori », per cui, in dipendenza del termine previsto dalla stessa legge (un anno) o dal più restrittivo termine di sei mesi prescritto da molti regolamenti edilizi comunali, la data limite entro la quale le costruzioni autorizzate in quel periodo devono essere ultimate è, per i diversi gruppi di comuni, appunto quella del 28 febbraio o del 31 agosto 1971.

Ma le difficoltà di approvvigionamento, la carenza di mano d'opera, le restrizioni creditizie, hanno ritardato la normale conduzione dei lavori, la cui esecuzione è stata a volte complicata dalla precarietà dei progetti, imbastiti affrettatamente, con scarsa conoscenza della natura e dell'altimetria del terreno. Di conseguenza il periodo di due anni che il settimo comma assegna come termine perentorio per l'ultimazione dei lavori (già insufficiente nel caso di fabbricati di particolare impegno tecnico o di notevole importanza architettonica) non è da considerarsi assolutamente congruo per il completamento di migliaia di fabbricati, sorti in contemporanea e in condizioni di estrema difficoltà del mercato finanziario e della mano d'opera.

La modifica dei termini del settimo comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, numero 765 e, conseguentemente, la modifica, del penultimo comma dell'articolo 64 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034, appare non solo necessaria ma addirittura indispensabile, se si vuole evitare un ulteriore danno a operatori economici, a imprese, ad artigiani, a maestranze, a professionisti, a istituti di credito, ad acquirenti e alla stessa edilizia pubblica, giacché GESCAL, IACP e gli altri enti operanti nell'edilizia economica e popolare,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

sono anch'essi vincolati, per i programmi al di fuori dei rari piani di zona della legge 167, al rispetto dei termini del settimo comma.

D'altra parte i motivi per cui precedenti proposte di legge per la proroga dei termini del settimo comma dell'articolo 17 della legge ponte non furono ritenute dal Governo meritevoli di accoglimento, oggi non sussistono, perché la proroga riguarderebbe solo i termini per l'ultimazione dei fabbricati autorizzati con licenze rilasciate prima del 31 agosto 1968 e i cui lavori sono stati iniziati nel termine di un anno previsto dalla legge o nel più restrittivo termine previsto dal regolamento edilizio comunale, e non riguarderebbe invece — come appunto si temeva da parte del Governo per le proposte presentate nel 1968 e nel 1969 — i termini del periodo di moratoria, sicché non si determinerebbe un altro gettito di nuove licenze, fatale per l'impedimento da esse costituito per la politica di riorganizzazione del territorio. (4-17305)

ASSANTE E PIETROBONO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per sapere a che punto sono i lavori della « Commissione interministeriale per le proposte di aggiornamento del codice della strada » e quando, presumibilmente, sarà presentato al Parlamento il progetto di legge per la modifica del codice stesso;

se non ritenga, in ogni caso, di accelerare al massimo l'iter di tale aggiornamento, dando maggiore impulso ai lavori della commissione e delle varie e numerose sottocommissioni (che avrebbero partorito anche gruppi ristretti di lavoro), in modo di adeguare la legislazione italiana ai principi sanciti nelle due Convenzioni mondiali della circolazione e della segnaletica, firmate a Vienna nel lontano 8 novembre 1968 e nei successivi Accordi europei sulla circolazione e sulla segnaletica elaborati a Ginevra nel 1970.

Tali principi sono stati già tradotti in concreti atti legislativi da Germania, Belgio, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera, mentre l'Italia marca il passo unitamente a paesi come la Spagna ed il Portogallo. (4-17306)

SANTI E CUCCHI. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali misure abbiano adottato nei confronti della clinica del lavoro e degli istituti clinici di perfezionamento di Milano a se-

guito delle notizie apparse sulla stampa circa i fatti denunciati.

Tali notizie hanno fortemente impressionato la pubblica opinione per il lato disumano, antisociale, in un certo senso aberrante, tanto più che si ha motivo di ritenere che gli incivili esperimenti siano stati usati nei confronti di neonati e particolarmente nell'infanzia abbandonata.

Gli interroganti chiedono di essere edotti dei risultati dell'inchiesta promossa dai Ministri competenti e si augurano che vengano prese misure severissime a carico dei responsabili.

Inoltre chiedono se corrisponde alla verità il fatto che la Shell fosse interessata ai deplorabili esperimenti e li abbia provocati per fini propri. (4-17307)

SANTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se non ritenga di prendere in esame la situazione di disagio venutasi a determinare presso le piccole e medie imprese dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la scadenza del periodo concesso per la riduzione del 25 per cento sulle tariffe dell'energia elettrica secondo il disposto dell'articolo 17-bis della legge n. 1089, del 25 ottobre 1968.

L'agevolazione, inserita nel quadro delle provvidenze che, per il potenziamento della economia nazionale, si adottarono in favore delle piccole e medie imprese, ha favorito più elevati consumi dell'energia elettrica utilizzata dalle piccole imprese mercantili consentendo al tempo stesso il conseguimento di obiettivi più generali quali il contenimento dei costi di gestione e l'aumento della produttività aziendale.

Ad ulteriore sostegno di quanto esposto l'interrogante fa presente che, in materia di tariffe elettriche, è auspicabile una maggior perequazione, giacché le piccole e medie utenze sopportano più elevati prezzi finali della energia, con intuibili effetti scoraggianti sull'impiego di tale essenziale fattore delle attività economiche. (4-17308)

FUSARO, BOTTA E MIROGLIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato economico in cui si dibattono le aziende della categoria « acque e bevande gasate, delle acque minerali naturali, medicinali e da tavola » in conseguenza dell'IGE in base alla legge n. 941 del 31 ottobre 1966.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

Detta legge, giudicata al momento della sua emanazione « un malanno necessario, ma transitorio » dallo stesso Ministro delle finanze, triplicando l'aliquota IGE dal 5,20 per cento al 15,60 per cento ha provocato tali danni economici al settore delle acque minerali e bevande analcooliche da portare alla liquidazione di numerose società ed ha esteso la crisi ad altri settori collegati — agrumi, macchinari, imballaggi, trasporti — provocando conseguenze gravissime per tante piccole aziende, conseguenze che hanno colpito, tra l'altro, migliaia di lavoratori.

In considerazione che quello delle acque e bevande è, oltretutto, un settore produttivo di beni di largo e popolare consumo ed in parte di igienico e sanitario utilizzo e che d'altra parte l'aliquota applicata risulta la sola e di gran lunga la più elevata che mai si sia applicata e da nessun altro prodotto sostenuta, compresi quelli voluttuari, si chiede al Ministro interessato se non ritenga di esaminare la possibilità di ricondurre la vigente aliquota IGE sulle acque minerali e medicinali e sulle bevande analcooliche al normale livello del 5,20 per cento quale era anteriormente alla legge 31 ottobre 1966, concedendo in tal modo un minimo, ma necessario respiro alle aziende del settore, fino all'entrata in vigore dell'IVA. (4-17309)

SGARBI BOMPANI LUCIANA, GESSI NIVES e GRAMEGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione denunciata da tempo dalle relative sezioni sindacali delle sedi centrali dell'INPS, INAM, ACI, GESCAL, SIP relativa alla mancata osservanza della legge 26 agosto, n. 860, inerente alla istituzione delle sale di allattamento e di asili nido per i figli delle dipendenti contraendo con ciò un debito nei loro confronti valutabile, secondo i sindacati, in circa 2 miliardi.

Se ha infine considerato l'esempio non certamente positivo che lo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha dato in questo campo, giacché risulta che esso, come altri Ministeri, non ha ottemperato agli obblighi di legge prima menzionati e di cui invece dovrebbe farsi parte diligente nei confronti degli altri enti.

Se risulta al Ministro che alla richiesta presentata dalle dipendenti il proprio Ministero ha risposto negativamente senza considerare la grave ed impellente esigenza presente fra le proprie impiegate giacché risulta siano esse madri di 90 bambini da 0 a 3 anni.

Per sapere se e come intende intervenire affinché questa situazione possa essere modificata accogliendo la richiesta delle lavoratrici e dei sindacati. (4-17310)

RUSSO FERDINANDO, GIORDANO E BARDOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di sospendere per l'anno scolastico 1971-72 l'applicazione del decreto ministeriale 9 aprile 1970, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 1° luglio 1970, n. 162, concernente « Costituzione di nuove cattedre nel liceo ginnasio, nel liceo scientifico e nell'istituto magistrale », nel caso che, con l'inizio del prossimo anno scolastico, non possa essere messa in atto la legge 2 aprile 1968, n. 468, per quanto riguarda il passaggio nei ruoli delle scuole medie superiori degli insegnanti abilitati e che, pertanto, l'applicazione del suddetto decreto ministeriale comporterebbe una notevole contrazione del numero delle cattedre e di posti-cattedra destinati agli incarichi.

Gli interroganti chiedono al Ministro se non ritenga di modificare il terzo comma dell'articolo 2 del succitato decreto ministeriale afferente all'istituzione delle cattedre di lingua e lettere italiane e latine nel triennio del liceo scientifico.

Il decreto 9 aprile 1970 prevede, infatti, la scissione dell'insegnamento del latino da quello dell'italiano; tale scissione comporterebbe conseguenze non indifferenti sul piano didattico dato che nel liceo scientifico l'insegnamento delle lettere italiane e latine, essendo complementare, richiede che venga impartito per ciascuna classe dallo stesso insegnante.

L'applicazione della norma in parola determinerebbe, poi, anche difficoltà di ordine organizzativo dato che è demandata alla discrezione dei capi di istituti l'attribuzione agli insegnanti delle cattedre di italiano o quelle di latino.

Per le suesposte considerazioni, gli interroganti chiedono se non ritenga di disporre che rimanga affidato allo stesso docente l'insegnamento dell'italiano e del latino, precisando che per il triennio del liceo scientifico, si istituiscono tre cattedre di italiano e latino per ogni due corsi, in modo che, dei tre professori, due impartiscano l'insegnamento di entrambe le discipline in due classi successive dello stesso corso e al terzo venga affidato una classe del primo e una classe del secondo corso, con conseguente obbligo di orario pari a 14 o 15 ore settimanali e con obbligo di com-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

pletamento fino a 18 ore settimanali in « classi collaterali ».

Gli interroganti chiedono, infine, di conoscere se il Ministro, accogliendo le suddette richieste, non intenda eventualmente modificare, in conseguenza, l'ordinanza ministeriale 11 marzo 1971 relativa al conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole medie.

(4-17311)

CIAMPAGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per impedire che a Palma Montechiaro le opere di restauro al centro storico — divenute ormai indifferibili a causa del pessimo stato di conservazione di monumenti che, prescindendo dal loro intrinseco interesse artistico, sono stati resi famosi nel mondo dal successo del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa — continuino ad essere eseguite in modo grossolano e superficiale, assumendo l'aspetto di una arbitraria ristrutturazione degli elementi architettonici; e per promuovere il ripristino degli edifici deturpati con un'opera di autentico restauro, che tenga conto dell'inscindibile unità architettonica del centro.

(4-17312)

CATTANEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della difesa.* — Per sapere se siano a conoscenza del diffuso malu-

more creatosi a seguito della non applicazione, da parte di chi ne avrebbe il dovere, della legge n. 336 del 24 maggio 1970 a favore degli ex combattenti ed assimilati, ed in particolare della non osservanza degli articoli 2 e 3 della citata legge.

Di conseguenza si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intendono assumere perché detta legge sia osservata nella lettera e nello spirito.

(4-17313)

CATTANEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della notizia pubblicata da alcuni quotidiani circa un presunto grave episodio di intolleranza a danno di numerosi studenti che si sarebbe verificato nel corso di una assemblea tenuta presso il quarto liceo scientifico di Salita delle Fieschine di Genova.

Secondo quanto riferiscono le fonti citate un numeroso gruppo di studenti democratici sarebbe stato con forza allontanato dalla sede dell'assemblea solo perché non condivideva le opinioni della maggioranza e ciò senza che l'autorità scolastica presente sia minimamente intervenuta.

Si chiede di conoscere come in realtà si siano svolte le cose e quali eventuali iniziative il Ministero intenda assumere per garantire a tutti gli studenti la libertà di partecipare alle assemblee autorizzate nelle scuole.

(4-17314)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia per sapere se siano a conoscenza di particolari direttive rivolte alle forze di polizia e alla polizia giudiziaria al fine di stroncare con priorità le libere manifestazioni di pensiero poste in essere da giovani antimilitaristi e obiettori di coscienza, arrestati e perseguiti come è avvenuto a Milano, e se non ritengano di agire al fine di impedire la continua violazione dell'articolo 21 della Costituzione.

(3-04609)

« FORTUNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno per sapere se - con riferimento ai recenti attentati dinamitardi verificatisi a Lodi e denunciati in una precedente interrogazione - gli risulti che le autorità di pubblica sicurezza abbiano indagato su quanto pubblica il periodico lodigiano *Il Cittadino* del 26 marzo 1971, riferendo di aver ricevuto "una lettera anonima, col timbro in partenza Milano ferrovia, data 22 marzo 1971-20: Spettabile *Il Cittadino* - Lodi (Milano)" e riproducendone il contenuto a firma GAP con la seguente conclusione: "oggi colpiamo la sede di Lodi dei topi di fogna fascisti e di un loro lurido finanziatore, denunciandoli al proletariato: la definitiva sentenza della rivoluzione nei confronti di questi sporchi assassini al servizio dell'imperialismo e dei padroni è solo rimandata. Viva la resistenza armata, viva la rivoluzione comunista!".

« L'interrogante chiede se sia stato scoperto qualche collegamento tra gli autori di questa truculenta prosa e altri gruppi di dinamitardi e di assassini e se non si ritenga di risalire anche ai mandanti morali e materiali di una propaganda di violenza e di terrorismo che trova in questo irresponsabile infantilismo pseudo-rivoluzionario i popoli del risorgente neostalinismo.

(3-04610)

« SERVELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere:

1) il pensiero del Governo sui fatti che si sono verificati a Reggio Calabria il 4 aprile

le 1971, in occasione della seduta del consiglio regionale per la proclamazione dello Statuto, e che hanno rappresentato un nuovo tentativo inteso ad impedire il funzionamento dell'assemblea regionale;

2) i motivi per cui gli organi dell'apparato statale non hanno proceduto nei confronti di coloro che, alla vigilia della manifestazione regionalistica, hanno scatenato una campagna di odio e di vilipendio con comunicati e manifesti criminosi, e nei confronti dei gruppi eversivi e fascisti che, nel corso della manifestazione di proclamazione dello Statuto, hanno compiuto atti di vandalismo contro autobus ed automobili e di violenza a danno dei cittadini, dei rappresentanti elettivi dei comuni e delle province, dei presidenti e dei componenti del consiglio e della giunta della regione, mentre non hanno adottato alcuna misura che garantisse l'accesso in città e la partecipazione delle delegazioni democratiche, provenienti da ogni parte della regione, alla manifestazione indetta dal consiglio regionale;

3) che cosa il Governo intenda fare per recidere ogni legame con i gruppi clientelari di Reggio, colpire i responsabili dell'eversione, sciogliere le organizzazioni fasciste, determinare le condizioni che assicurino la piena ripresa della vita democratica, il ripristino della legalità, il libero funzionamento dell'assemblea regionale.

(3-04611) « LAMANNA, FIUMANÒ, GIUDICEANDREA, GULLO, MICELI, TRIPODI GIROLAMO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno per conoscere i risultati delle indagini e i provvedimenti adottati a carico dei responsabili della devastazione della sede del partito socialista italiano di San Ginesio (Macerata), avvenuta nella serata di lunedì 5 aprile 1971.

« Questo atto di intollerabile vandalismo antidemocratico è chiaramente da iscriversi all'opera di gruppi della destra fascista che da tempo imperversano nella zona, e che minacciano di estendere la loro azione se non adeguatamente puniti. Nella stessa San Ginesio si è svolto infatti recentemente un preteso corso di addestramento sportivo che mascherava una organizzazione tipicamente fascista.

« L'interrogante chiede perciò di conoscere quali provvedimenti si siano presi in proposito, accertando anche i finanziamenti di carattere pubblico di cui tale corso avrebbe usufruito. Solo un energico e attivo intervento da

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

parte dell'autorità può impedire ulteriori attentati all'ordine democratico, e corrispondere all'indignazione che l'offesa alla sede del PSI ha sollevato nella pubblica opinione.

(3-04612)

« CORONA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per sapere se risulta loro che il Consiglio di amministrazione dell'ISVEIMER ha deliberato la compera di un palazzo al Parco San Paolo di Fuorigrotta (Napoli), quale nuova sede dell'istituto stesso, e per la somma di lire un miliardo ed ottocento milioni e, quindi, pagando 6 milioni a vano essendo la costruzione in questione di 300 vani disponibili; che il detto palazzo si trova in un parco residenziale privo di collegamento col centro e privo di area di parcheggio e che, successivamente, dovrebbe essere "adattato" a sede dell'istituto per cui vi è da ritenere che dovrebbero essere spesi non meno di altri 2-300 milioni;

per sapere, inoltre, se risulta loro che, nella detta zona del Parco San Paolo, il prezzo dei vani disponibili si aggira sui 2 milioni e mezzo-tre milioni a vano;

per sapere, inoltre, se è vero che l'impresa Pica, costruttrice del palazzo in questione e che venderebbe, ha ottenuto a suo tempo un "fido" dal Banco di Napoli di 2 miliardi di lire, attualmente scoperto, e che dovrebbe essere saldato attraverso la comodissima vendita che la Pica effettua all'ISVEIMER del cui consiglio di amministrazione è vice presidente l'attuale presidente del Banco di Napoli che diede luogo alla discutibilissima operazione finanziaria, nei confronti della piccola e media industria napoletana e meridionale, estremamente restrittiva, tanto che, rispetto all'anno scorso, sono stati concessi crediti inferiori di due terzi;

per sapere, infine, se e come intendono intervenire affinché sia annullata la deliberazione in questione che tanto disappunto ha provocato, a Napoli, negli ambienti economici e politici e perché siano accertate le responsabilità di chi tanto male ha tramato a danno di un istituto che amministra danaro pubblico, come dell'altra operazione del "fido" alla Pica che ha provocato la "sofferenza" bancaria della stessa che con tanta facilitone-ria si vorrebbe sanare.

(3-04613)

« D'AURIA, CONTE, D'ANGELO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle poste e telecomunicazioni, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali, per conoscere in quali modi intendono intervenire nei confronti della RAI - Radio televisione italiana società per azioni per tutelare numerosi lavoratori dipendenti dalla RAI medesima nei cui confronti, con vari illegittimi pretesti, la società attua sistematiche violazioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, sul divieto del contratto di lavoro a termine, procedendo a successivi licenziamenti, che risultano arbitrari ed illegittimi.

« Gli interroganti sottolineano che gli interventi delle autorità di governo appaiono indispensabili per reintegrare nei loro diritti soprattutto quei dipendenti alla RAI-TV (prevalentemente i cosiddetti "cascettisti") i quali, con i suddetti sistemi mascherati di violazione della legge, sono stati già licenziati da oltre 60 giorni e possono quindi trovare difficoltà nell'invocare la tutela della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali; mentre per coloro che hanno potuto esercitare la regolare azione giudiziaria, i magistrati aditi hanno, in ripetute decisioni, riconosciuto il loro buon diritto, dichiarando l'illegittimità del comportamento della RAI-TV e l'illiceità del licenziamento e disponendo la reintegrazione dei ricorrenti nel rapporto di lavoro.

(3-04614) « ROBERTI, ALMIRANTE, DE MARZIO, PAZZAGLIA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, dell'interno e della sanità, per sapere se non ritengano di dover dire qualcosa di rassicurante per l'opinione pubblica dopo quanto è avvenuto all'attore americano William Berger, alla di lui moglie, Carol, defunta, ed agli ospiti della sua villa in Praiano sulla costiera amalfitana vittime di stranissime vicende da quando, nella notte tra il 5 ed il 6 agosto 1970, alle due del mattino, ingenti forze di polizia e carabinieri invasero la villa, arrestarono tutti quelli che c'erano, denunciandoli per gravissimi reati fino all'assoluzione, per insufficienza di prove, a distanza di 8 mesi pronunciata dalla magistratura;

per sapere se e come si è intervenuto per accertare la esistenza di eventuali responsabilità per quanto avvenuto, in particolare, per la morte della attrice del Living Theatre, Carol Lobravico, moglie di William Berger, avvenuta agli Incurabili di Napoli dove era

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

stata portata, ormai morente, dopo 70 giorni di permanenza nel manicomio criminale di Pozzuoli nel corso dei quali inutilmente aveva chiesto di essere curata, di avere un medico che le curasse l'epatite virale di cui era affetta o che la si inviasse in apposito luogo di cura perché di questo aveva bisogno e non certo di essere disintossicata e dove addirittura la tennero legata al letto di contenzione;

per sapere se ritengano possibile che continuino ad esercitare le loro funzioni ufficiali dei carabinieri e medici legali responsabili quanto meno di aver compiuto gravissimi errori certificando l'esistenza di intossicazione là dove non ce n'era, ritenendo droga semplici capsule per il mal di testa o, addirittura, acqua distillata considerando "drogato" il capellone perché capellone, ritenendo dimostrato l'uso di stupefacenti per la esistenza di varie siringhe di plastica che sono, invece, largamente usate dagli ammalati infettivi proprio su suggerimento dei medici.

(3-04615) « D'AURIA, CONTE, D'ANGELO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno e della difesa, per conoscere se intendono fornire al Parlamento ulteriori notizie su quanto viene riferito molto particolareggiatamente da un settimanale secondo cui nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970 gli allievi della scuola del Corpo forestale dello Stato di stanza a Cittaducale sono stati inviati a Roma per una esercitazione di "emergenza", armati con semi-automatici e trasportati con tre *pullmans*, al cui seguito erano: un *camion* di viveri, un'ambulanza carica di armi, "gipponi" e "berline"; sarebbe risultato che la colonna dopo essersi attestata sulla via Olimpica ed aver compiuto evoluzioni nei pressi della sede della RAI-TV ha preso la via del ritorno verso Cittaducale.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere i provvedimenti adottati nei confronti dei promotori delle denunciate attività e del responsabile della scuola.

(3-04616) « PIETROBONO, BOLDRINI, D'IPPOLITO, FASOLI, TAGLIAFERRI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo, per sapere quali diretti interventi stiano predispo-

nendo in risposta alle sollecitazioni urgenti del comune di Comacchio, del comitato di agitazione per la difesa del litorale ferrarese dalle erosioni marine, dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo dei lidi ferraresi, sollecitazioni derivanti dai danni già subiti da attrezzature insistenti nel tratto compreso fra Porto Garibaldi e il lido di Pomposa e dalle minacce incombenti sul Basso ferrarese a causa delle erosioni marine nonché dalle preoccupazioni che, da un arresto e da una diminuzione dello sviluppo dell'economia turistica, possano derivare ulteriori diminuzioni di attività che, stanti la crisi agricola e la recessione industriale in atto, colpirebbero ancor più gravemente tutto il ferrarese.

(3-04617) « LOPERFIDO, FLAMIGNI, GESSI NIVES ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno per conoscere quali provvedimenti abbia preso od intenda prendere per garantire la libertà di lavoro e di incolumità fisica degli operai della FATME di Roma, in relazione ai gravi incidenti verificatisi la mattina del 7 aprile 1971 in occasione dello sciopero generale.

« L'interrogante fa presente che numerosi operai che intendevano recarsi al lavoro sono stati aggrediti all'ingresso dello stabilimento, da picchetti formati da elementi estranei all'azienda e in possesso di armi improprie (bastoni, catene, ecc.). Nel corso dell'aggressione 5 operai che intendevano recarsi in azienda per il lavoro, sono rimasti seriamente feriti.

« L'interrogante chiede altresì se sia compatibile con i doveri del suo ufficio l'atteggiamento del funzionario di pubblica sicurezza che, nonostante fosse stato sollecitato ad intervenire in difesa degli operai che intendevano recarsi a lavorare, ignorava tale invito, sollecitando anzi gli operai suddetti a non entrare nell'azienda.

(3-04618) « CARADONNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, in relazione ai gravi fatti svoltisi a Sabaudia (Latina) nel corso dello sciopero generale indetto dalle tre confederazioni nella giornata del 7 aprile 1971: mentre alcuni sindacalisti della CGIL parlavano con gli operai della fabbrica MIAL di Sabaudia verso le ore

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 APRILE 1971

13,30, sopraggiungeva un gruppo di teppisti già noti alle autorità, fra i quali due consiglieri comunali del MSI di Latina e di Sabaudia, uno dei quali dipendente dell'ufficio provinciale del lavoro di Latina. I teppisti aggredivano ripetutamente i sindacalisti e gli operai presenti, ferendo un sindacalista ed un operaio, e costringevano con la forza alcune operaie ad entrare nella fabbrica contro la loro volontà. Altri teppisti, al canto di inni fascisti chiaramente apologetici, strappavano ostentatamente manifesti sindacali e politici affissi nelle vicinanze.

« La gravità dell'episodio si evidenzia in quanto tutto si è svolto alla presenza di alcuni " tutori dell'ordine " al comando di un sottufficiale che, nonostante fossero stati essi stessi oggetto di insulti da parte dei teppisti, non hanno ritenuto di dover intervenire.

« Si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro competente intenda prendere nei confronti del sottufficiale che, con l'atteggiamento passivo assunto, si è reso di fatto complice della teppa fascista e quali misure si intendano adottare al fine di tutelare la libertà di sciopero e la stessa integrità fisica dei sindacalisti.

(3-04619) « LATTANZI, ALINI, MAZZOLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti sono stati presi nei riguardi dei promotori, partecipanti e finanziatori del cosiddetto " Campo-base Benito Mussolini ", nei pressi di Tropea (Calabria), dove si sono addestrate parte di quelle squadre paramilitari fasciste del fronte nazionale di Valerio Borghese, che hanno operato quasi indisturbate a Reggio Calabria ed in altre città della regione calabrese; per sapere se le forze di polizia hanno provveduto ad interrogare quegli organizzatori e finanziatori i cui nomi sono stati denunciati, fin dal dicembre del 1970, da un noto settimanale milanese.

(3-04620) « FLAMIGNI, LAMANNA, TRIPODI GIROLAMO, FIUMANÒ ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri per conoscere se il Governo, a seguito di notizie che provocano lo sdegno e le proteste degli ambienti de-

mocratici italiani, intende compiere i più opportuni passi diplomatici con riferimento:

a) alla grave decisione di reintrodurre in Brasile la pena di morte come assurdo strumento repressivo di fondamentali diritti umani e civili;

b) alla già avvenuta condanna a morte, da parte del tribunale di Bahia, di Teodomiro Romeiro accusato di reati politici che sarà eseguita, se non interverrà provvedimento di grazia, allo scadere dei prossimi venti giorni.

(3-04621) « GRANELLI, ANSELMI TINA, ROGNONI, BODRATO, MARCHETTI, GIRARDIN, GALLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, in merito ai gravissimi incidenti accaduti il 7 aprile 1971 presso lo stabilimento FIAT di Torino a seguito dei picchettaggi messi in atto per impedire lo accesso al lavoro delle maestranze, incidenti che hanno portato alla morte di due lavoratori.

(3-04622) « ABELLI, DE MARZIO, ROBERTI, DELFINO ».

#### INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se, in relazione ai gravi equivoci di ordine istituzionale che le consultazioni con i sindacati hanno determinato, nei riguardi delle prerogative proprie del Governo, nel suo insieme, e del Parlamento, non ritenga necessario ed urgente ricondurre tali consultazioni nel quadro della politica di programmazione e nell'ambito degli organi relativi, sede propria per esaminare e proporre la priorità dei problemi da risolvere e le compatibilità relative, lasciando al Governo e al Parlamento la piena ed esclusiva responsabilità delle determinazioni definitive.

(2-00654) « LA MALFA, BIASINI, BUCALOSSI, COMPAGNA, GUNNELLA, MAMMI, MONTANTI, REALE ORONZO, TERRANA ».